
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>





Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



DUELLO

BIBLIOTECA

C 2


I

20

LEVI


GIORGIO ENRI

M



D. Vello C. e. J. 1.

**DVELLO, LIBRO DE RE, IMPERA
tori, Principi, Signori, Gentil' homini; & de tutti Ar
migeri, continente Disfide, Concordie, Pace, Casti
accadenti; & Iudicii con ragione, Exempli, &
Authoritate de Poeti, Hystoriographi, Philo
sophi, Legisti, Canonisti, & Ecclesiasti
ci. Opera dignissima, & utilissimo
ma ad tutti gli spiriti gentili.**



*Del (o) Marc Antonio di Monte Marc domo.
dal d. 12. Feb. 1700 Meniconi, Cav. Venet. 1719
si fu pagato alla Veneta il suo pagamento live
Ven. n. 40:*

Incomincia la tabula del piu uniuersale; quando
tunche intro li capituli legerai casi, du
bii, & altre cose excellentissime.

LIBRO PRIMO.

- 1 Como le battaglie furono da Dio pmesse. Capitulo. 1
- 2 Del modo dela disfidanza, & guagio de battaglie. cap. 2
- 3 Dele qualita che se ricercano in singulare battaglia. 3
- 4 Se le singulare battaglie da una persona a un'altra sono permesse per iustitia, & ragione. 4
- 5 Quale conditione deuera hauere quello caualliero che uora intrare nela singulare battaglia de sua persona con altro caualliero. 5
- 6 Che in certi lochi, & tempi battaglie da una persona a un'altra sono prohibite. 6
- 7 Como li casi dele singulare battaglie doue non e constitutione d'arme se iudicano per Imperiale lege. 7
- 8 Como a queste battaglie peruenire se debbe con gran iustitia del prouocatore, & constretto dalo honore per necessita dela defensione. 8
- 9 Se li prelati possono concedere licentia de preliare in la terra dela Romana chiesa, o in le possessione ecclesiastice. 9
- 10 Como in battaglia da una persona a un'altra se demonstra lo diuino iudicio quale e propitio a quello che ha uera iustitia. 10
- 11 Como per iudicio de astrologi in tale battaglie quello fara uincitore che hauera li pianeti del cielo meglio disposti, liquali danno uictoria non sperata. 11
- 12 Como la proua qual se fa per forza d'arme non e certa; 12

A ii

Quantunque sia in opinione che in uirtu de Dio se da
la uictoria a chi ha la iustitia. 12

Quando uno deli cauallieri disfidati nel giorno nõ cõpa-
resse, & fama fosse dela sua morte, como se proces-
dera. 13

Quale deli disfidati elegere deuera l' arme, lo iudice, &
loco ala battaglia. 14

Dela equalita, & modo del cõbattere da una persona a
un'altra, & dela dispositione de loro persona. 15

Deli disfidati & intrati nel campo, quale deuera primo
assaltare. 16

Se li disfidati inel campo intrati se potranno pentire sen-
za licentia del iudice deputato. 17

LIBRO SECVNDO.

Dela qualita del loco doue se deuera fare la singulare
battaglia. Capitulo. 1.

Quando fosse il bando del Iudice che nullo de combattē-
ti il segno passasse, se per forza del nimico trapassas-
se, se merita hauere punitione. 2

Dela puua qual se fa p la battaglia da psona a psona. 3

Quando intrano doi in cãpo per cõbattere a tutta oltran-
za, & luno fuge, & e preso; se il nimico suo lo potra
dapo offendere in potista delo officiale. 4

Quando fara da uenire a singulare battaglie se debbeno
monstrare indicii perliquali se presuma essere il uer-
ro quello che al prouocato se oppone. 5

Quando il puocato hauesse trouato il iudice, & loco; se
dopo lo iudice denegasse de far se la battaglia; se fara
tenuto il prouocato trouare altro iudice. 6

Quando li combattenti passasseno il segno, & dopo subit-
to retornasseno. 7

- Quando il pronocatore insultasse lo rechieſto inanzi che ueniſſe al deputato loco.** 8
- Se lo rechieſto non trouaſſe Principe quale uoleſſe dare loco ſecuro ala battaglia; ſe tenuto ſara andare a principi de infideli.** 9
- Como debbe il caualliero pigliare iuſta q̄rela p̄ pcedere nel cōbattere, attale che dela ipreſa reſta uicitore.** 10
- Effendo uno ſignore da uafalli rechieſto de concedere il cāpo ſe iuſtanm̄t̄ potra il campo concedere.** 11
- In che caſo e tenuto il principe ali ſoi ſubditi il campo cōcedere.** 12
- Se per lo plato ſe potra phibere la battaglia particularre effendo per lo principe ſeculare permeſſa.** 12
- Como ſe debbe per ragione elegere, & denegare lo iudice competente nela battaglia particolare.** 13
- Qual principe de ragione ha auctorita concedere de fare la battaglia fra cauallieri.** 14
- Del giuramento de quelli che uor āno intrare a cōbattere in battaglia particolare de oltranza.** 15
- Quādo fuſſe facto p̄ il iudice bādīm̄to che allo deli cōsbattēti che trapaſſaſſe il ſegno fuſſe perditore.** 16
- Del trapaſſare il ſegno nō ſolo la deſdicta, ma la pena dela iſta ſe non uoluntario uno trapaſſa ſi ſe debbe punire.** 17
- Como uno caualliero rechieſto da l'altro ad battaglia de oltranza che deueſſe elegere iudice competente, & eleſſe iudice ſuſpecto al rechieditore.** 18
- Se lo rechieſto a battaglia non trouara loco, ne iudice; ſe andare deuera loco ſylueſtro, & ſolitario a combattere col rechieditore.** 19

LIBRO TERZIO.

Del guazgio de battaglia, & primo dela giornata deputata al combattere. Capitulo. 1.

Dela giornata data per Re Carlo, & Re Piero de Ragona ala battaglia in Bordella. 2

Quando nela deputata giornata ala battaglia soprauenendo a uno deli cavalieri impedimēto; se deuera essere excusato, o se procedera in sua contumacia. 3

Quando nela deputata giornata la battaglia non se potesse finire; se deuera essere data altra giornata. 4

Quando uno deli disfidati a certa giornata uolesse provocare un' altro cavaliere; se quello potra dire satisfatta ala battaglia, & poi te satisfaro io. 5

Quando doi cavalieri fosseno disfidati a certa giornata si uno de loro inanzi la deputata giornata combatte a tutta oltranza con uno altro; & fosse da quello uinto, & desdiotto; se potra essere pero reprocciato nel giorno dela battaglia deputata. 6

LIBRO QUARTO.

Dela elezione de l'arme. Capitulo. 1

De l'arme secondo la lege longobarda. 2

Quando li cavalieri deliberasseno combattere con spata senza arme militare. 3

LIBRO QUINTO.

Deli campioni quali se danno nela battaglia per cavalieri che de ragione possono dare campioni. Capitulo. 1

Deli campioni che fosseno uinciuti, o chi combatteffeno con fraude. 2

Certi casi in liquali e licito dare campione in battaglia de oltranza. 3

- 4
- Como li campioni debbeno essere simili.** 4
Como psona ifame nõ se possono dare per cãpione. 5
**Como li campioni debbeno giurare nel itrare dela liza
 secondo la loro credenza combattere con iustitia, &
 de fare lo deuerẽ.** 6
**Como essendo una uolta abattuto uno cãpione nõ potra
 piu per altri combattere excepto per se.** 7
Como al rustico rechieditore se po dare simile cãpioẽ. 8
Como non e licito corrumpere il campione. 9
**Se lo cavaliere uafallo e tenuto essere campione del suo
 signore.** 10
**Como quelli che non sono in eta de combattere, & le dõ
 ne uidue, & uno Cõte rechiesto da uno che fosse mã
 co de lui potra dare il campione.** 11
**Como i caso de homicidio nõ se po dare il cãpione exce
 pto se l' accusatore nõ uolessẽ psonalmẽt cõbatter.** 12
**Como se po dare il campione secondo la risposta del re
 chiesto.** 13

LIBRO SESTO:

- Per quãte cause se po uenire a guagio de battaglia. ca. 1**
Quando fara causa iusta de fare battaglia. 2
In quanti casi e licito uenire ala battaglia. 3
**Como le battaglie hebbe origine da Dio, & como se per
 metteno.** 4
Per quale persone se po pigliare la battaglia. 5
Perche cagione sono exercitate le battaglie. 6
**In quanti casi se debbe fare iustitia de uno morto in bat
 taglia particolare, o in torniamento publico.** 7
**Se uno cavaliere amaza in uno territorio un' altro; se p
 lo signore se po punire per homicida.** 8

A iiii

- Se uno e rechieſto a battaglia da un' altro; ſel ſignore
del prouocato il po prohibire che non combatta. 9
- Se uno diſida uno uafallo de uno ſignore ſe debbe eſſere
re punito per lo ſignore. 10
- Se doi caualieri in doi campi ſe deſidano fora lo exerci
to; ſe ſe debbeno punire. 11
- In che caſo il ſignore e tenuto cōbattere cō il uafallo. 12
- De doi inimici che feceno pace; ſe uenendo a noua que
rela de battaglia ſe rompe la pace. 13
- De uno che pmeſſe fare deſdire un' altro ſotto una pena
ſe non obſeruando ſe po uenire a battaglia. 14
- Se una dōna po cōbattere pſonalmēte, o p cāpione. 15
- Se un figliolo accepta battaglia con un' altro ſe per lo pa
tre po eſſere prohibito. 16
- De uno che iniuria un' altro, & l' altro propulſa la iniu
ria; ſi ſe po uenire a battaglia. 17
- In che caſo po il ſignore ſchifare battaglia con il ſuo ſub
dito. 18
- In che caſo uno iniuriato po uenire a battaglia. 19
- Se uno po uenire con altra querela a battaglia. 20
- Se un prouocato po mutare querela. 21
- In che caſo per iniurie ſe uene a battaglia. 22
- Se uno iniuriato de uerita po uenire a battaglia. 23
- Como ſe po fare ſe nō ſe troua il rechieſto a battaglia. 24
- Dela medeſima cautela. 25
- Se uno caualiero rechiede uno philoſopho ſe e tenuto il
philoſopho comparere. 26
- De caualieri portante una medeſima ipreſa a chi debbe
remāere; & ſi ſe po p tal portar uenire a battaglia. 27
- Como ſe ſchifa la battaglia contra lo infamatore; & coſ

mo se uene a quella. 26
In che modo uno che ha iniusta querela po uenire a battaglia con lo rechieditore. 29

LIBRO SEPTIMO.

Dela nobilita de cauallieri che ueneno a battaglia; doue se tracta in materia dela nobilita. Capitulo. 1

Se ele tti doi imperatori in discordia; si se deueria uenire per loro a battaglia da persona a persona. 2

Se e loco de battaglia infra uno Re, & Imperatore. 3

Se e caso de battaglia infra doi Re che contenderono de uno regno. 4

Se uno Re non coronato potra prouocare uno altro Re coronato a battaglia. 5

Se uno Conte che nō recognosce superiore potra essere puocato da uno Conte che recognosce superiore. 6

Se uno nobile de natura potra prouocare uno Conte, barone. 7

Se uno Duca, o capitaneo de arme rechiesto da un caualliero sel po refutare. 8

Se uno nobile po refutare u guazio de battaglia un armigero ueterano, quale nō sia de natura nobile. 9

Dela excellentia, & dignita dela armata militia. 10

Se uno semplice armigero po uenire a battaglia con uno capitaneo. 11

Se uno armigero rusticano lassate l'arme se dapo potra uenire a battaglia con uno nobile. 12

De una battaglia partita da cinque in cinque chi de loro debbe essere il uincitore. 13

Se uno artifice sequete l'arme, & nō lassado il suo mestiere se po uenire a battaglia cō un' altro armigero. 14

De un reposto a battaglia p se i tēpo de uenire ala batta
glia cōmette delictō; se p q̄llo po essere repulsato. 1 5

LIBRO OCTAVO.

Se facto il pacto de rōpere diece lanze, & luno cascara
per incontro; se la battaglia e finita non aspectando
de finire de rompere le diece lanze. Capitulo. 1

De doi che in uno medesimo puncto luno tirando a l' al
tro se occifeno, chi debbe essere uincitore. 2

De doi cauallieri disfidati a cauallo deliquali luno smonto
a piedi, & occise il suo inimico; se iustamente debbe
essere uincitore. 3

Como doi cōbattenti quali hauiano capitulati che quello
che cascasse dal cauallo fosse da l' altro superato cas
cando insieme al primo incōtro, quale de quelli deb
be essere uincitore. 4

De doi cauallieri intrati in campo a oltranza; & luno but
tato a terra hauea preso il freno del cauallo delo nis
mico; & percosso il cauallo per fare cascare il caua
liero; & il iudice sparte la battaglia. 5

De doi intrati in battaglia de oltranza; & luno butta p
terra l' altro; & quello che sta de sotto disse io sono u
ciuto, & dette una ferita al soprastante, & amazzollo;
quale sarà il uincitore. 6.

Del honore deli cauallieri quādo nela battaglia luno des
sarma l' altro certe arme qual sarà migliore facēte. 7.

Quando nela battaglia de oltranza, o in altra se faranno
ferite corporale neli membri humani; quale hauera
magiore honore, & laude. 8

Dele giostre, & torneamenti como se debbeno per il iudi
ce li exercitanti in quelle indicare. 9

- De doi cavalieri disfidati de cōbattere a oltrāza cō mazza ferrata, deliquali luno porto il bastōe cōcauo pieno de poluere pestifera cōlaquale uice il suo nimico. 10
- De doi intrati nel campo per combattere a oltranza con spate, luno dismontato a piedi, & tenendo il nimico che a cavallo stana per lo piedi, quello da cavallo se butta sopra l'altro, & uinselo. 11
- De doi cōbattēti, & luno hauēdo grauemētē ferito l'altro lo percussore se smortit p uedere il sanzue del ferito; quale lo piglio, & ligollo, & dapo si morit. 12
- De doi disfidati a oltranza, & il rechieditore pmesse de puare, & dapo p uno incōtro tutti doi trapassati; sel rechieditore sara pditore, ouero sara pacta. 13
- De doi combattenti che luno fo deiecto a terra, & punzendo il suo cavallo lo spinse contra l'altro, in modo che contrastandone li caualli, il caualcato col cavallo a terra cascato se morit. 14
- De doi combattenti che luno preso tenne longo tempo l'altro per il piede fin ala nocte non facendogli altra ofesa; se debbe essere uincitore. 15
- De doi cōbattēti deliquali luno casco desgratiatamētē p li trōconi dele lāze rotte, & nō p uirtu del nimico. 16
- Como luno deli cōbattēti porto li uasapiedi, & uinse l'altro in battaglia per tal fraude, & ingegno. 17
- Como doi cavalieri cōbattēdone luno disse a laltro io mero, & strinse la spata, & amazo il nimico. 18
- Quando uno deli cavalieri combattenti casca dal cavallo, & l'altro ua appiccato, & stordito per le staffe, & abandonato; qual e il perditore. 19
- Quando uno de cōbattenti uene armato con molte arme,

- Et l'altro ligieramente, Et al primo corso contra gli
 capinuli dono de drieto al cauallo del nimico. 20
- Quando doi per causa de tradimento combattero, Et luno
 mai potte uincere l'altro; se per humanita del iudice
 dice se deueriano spartire si, o no. 21
- Se doi combattendo a oltranza, Et luno a terra cascato, il
 caualcante dal fratello amaestrato contra lo imperio
 del iudice; se uincitore sara. 22
- De doi disfidati a oltranza che chi de loro cascasse, o fosse
 ferito, remanesse perditore, o desdicto; uno casco p
 disgratia, Et non per incontro, Et ferisse; se l'altro po
 allegare causa de uictoria. 23
- Deli combattenti che pacto era quello obtinere che piu
 ferite facesse, Et uno de loro in uno impeto facesse die
 uer se ferite; se uincitore sara. 24
- De doi combattenti luno cecasse l'occhio al nimico, Et qllo a
 lui troncasse il naso; qual saria piu honorato. 25
- Quando deli doi combattenti luno percosse la mano tutto
 il braccio debilitando, Et l'altro la gamba percotendo
 do tutta fo debilitata. 26
- Quando il destro combatteffe col sinistro, Et le ferite fosse
 seno ale mano de tutti doi; qual sara piu honorato uin
 citore, o perditore, o pacto. 27
- Quando il prouocatore, Et prouocato sono in simili mem
 bri feriti; qual sara il uincitore, o perditore. 28
- Da una partita de quatro; qual sia la uictoria. 29
- Quando fo data disfida de combattere con arme eguale,
 Et militare, Et luno uene con arnesi de charta piu lig
 gieri che de ferro, Et uinse; se sara uincitore. 30
- De battaglia de doi cauallieri combattenti quando il prin

2
eipe lo sceptro butto per spartire; & luno corse dapo
allega non hauere ueduto lo sceptro buttato; & l'altro
dice essere per cio uincitore. 31

Partita de sept contra sept dequali doi andati per terra
ra de luna, & de l'altra li cinque che male fanno; de
qual fara la uictoria. 32

Quando lo rechieditore togliesse la spata al rechiesto; se
fara uincitore, o chi meglio fanno. 33

De uno deli cōbattenti che porto nel cāpo uno pomo con
uno artificio de foco; quale posto a terra phibe a il ca
uallo del nimico accostar se contra de lui. 34

Quando nelo combattere se desdice, & lo uincitore gli
remette; sel iudice lo potra punire, o restara tradito
re con descendenti. 35

Quando uno in battaglia de oltranza e uinciuto, & res
preso; dicesse non essere il uero, & per forza essere
confesso; se debbe essere udito. 36

Quando il iudice mosso per clementia, o altra causa spar
tisse la battaglia non aspectando il sine; se il cauallero
se po del iudice aggrauare. 37

Quando uno deli combattenti in liza era ferito, & lui
buttato per terra, lo nimico staua col coltello per ama
zarlo; & lo iudice despartit, & lo ferito se morit;
quale fara il uincitore. 38

Quando il pricipe che ha cōcessa licētia dela battaglia po
donasse al uiciuto; & uolesse nō fosse ne morto, ne pri
gione; sel uicitore potra al pricipe recercare tutte le
spese, & il dāno del rescotire del prigione. 39

LIBRO NONO.

Quando uno superato in battaglia psonale non fara mor

to, ne desdicto, ma datose per prigione; se lo uincitore
re dapo lo potra occidere. Capitolo. 1

Quando uno supato, & datose p prigione al uincitore sa
ra liberato de retornare; sel uincitore li potra comā
dare seruitii uili non pertinenti a canaliere. 2

Se uno fara supato i duello, & datose p prigioe al uicito
re cō fede, & a sua rechiesta retornasse; sel suo signor
& il uincitore il rechiedera a quale de loro deuera
andare. 3

Sel uicitore acceptara il supato p suo prigioe, & dopo re
lassato cō pmissione de retornare, & nō uolēdo; se po
tra p il suo signore essere cōstrecto de retornare. 4

Quando un cavaliere fosse uinto, & prigione de l'altro;
& dapo data la fede diuētasse signore, principe, o Du
ca; se tenuto fara de ritornare al uincitore. 5

Quando uno fosse preso da tre cavaliere in battaglia, &
fosse prigione de tutti tre, & a uno tempo da tutti re
chiesto a quale primo deuera andare. 6

Se uno supato p prigione acceptato, & ala fede relassato
se potra rescotere la fede p dinari, o altro p̄mio. 7

Se uno superato in battaglia personale fara per prigione
dalo uincitore acceptato, & donato al principe; se
epso principe lo potra rescotere. 8

Se uno uinto, & supato acceptato p prigione dal uicito
re; se dapo la sua morte fara prigione del figliolo. 9

Se uno rechiesto de ritornare ala data fede allegando in
pedimento fara da essere udito. 10

Se uno fara uinto in battaglia de oltranza, & per prigio
ne acceptato, & dapo il uincitore lo uora cōcedere a
altro cavaliere per prigione; se fare lo potra. 11

- Se uno sarà in battaglia occiso; se lo vincitore potrà di
mandare il premio promesso del principe a colui che
quello occidesse. 12
- Como quello che morto sarà i duello non more seruo, & po
tra fare testamento, & receuere li sacramenti. 13
- Dele spoglie che se guadagnano in battaglia; se iustamen
te sono del vincitore. 14
- Se lo accusato che intra in battaglia cō lo accusatore non
superato; se debbe essere assoluto. 15
- Sel prigione che se piglia per lo saccomanno debbe essere
del suo patrone, o d'altrui. 16
- Se e licito intro lo steccato mutare querela. 17
- De uno che se rendesse senza desdicta; se finita la batta
glia e tenuto desdire. 18
- De uno prigione de fede se e tenuto cōparere ala rechie
sta del vincitore hauendo altro impedimento. 19
- Se un cavaliere superato in battaglia, & lassato ala fede
se denega dapo; se per lo prouocatore se po ridurre
a battaglia. 20
- De doi che a dettminati colpi correno; se quelli finiti pos
sono piu correre. 21
- Se un porta una impresa, & un' altro la tocca; chi de loro
e il rechieditore. 22
- Se senza licētia del superiore se po toccare una ipresa. 23
- Se un porta una impresa, & uno cavaliere repulsato la
tocca; se se po denegare la battaglia. 24
- Se doi cōbatteno a oltranza se lo indice li po spartire. 25
- Se uno porta una impresa, & toccata da un' altro p com
battere; se uno de loro se po punire dapo. 26
- Se con certi capituli uno porta una impresa a combattere
re; & quella toccata per un' altro; se uiolando li capi

- tuli se po combattere. 29
- Se doi cavalieri combattendo a capituli se per nove iniurie se possono rompere quelli. 28
- Se uno cavaliere porta una impresa, & e toccata da tre cavalieri quale debbe essere il primo i battaglia. 29
- De uno che uincesse il nimico in battaglia de impresa cō arme piu ligiere; se debbe essere uincitore. 30
- Se doi inimici che stāno in tregua, & uno porta una impresa sel inimico toccandola il portatore potra schisfare la battaglia. 31
- Se uno cavaliere porta una impresa singulare, & uinto se dapoi po essere dali cavalieri repulsato. 32
- Del fine dela battaglia de oltranza. 33
- Se doi che uennero a battaglia, & per loro signore conducti a pace; se uno ringratia il signore; se se po dire confesso, & superato. 34
- Se quatro cavalieri doi per doi sono disfidati a oltranza se doi possono andare a ferire uno solo. 35
- Se doi disfidati da doi altri a oltranza; & uno se inferma se se debbe aspettare la sanita del ifermo. 36
- Se uno e obligato con uno altro a oltranza combattere; se si fa clerico, & uene a dignita; se debbe seguire la battaglia. 37
- De uno che disfida uno altro per delicto se uno terzo cavaliere po per epsō sostenere la querela, & intrare nela battaglia. 38
- Se uno e infamato de tradimento, & uince a battaglia, & non se uolse desdire; se se tene per traditore. 39
- Quale e maggiore deshonore fugire, o desdir se con la propria bocca. 40

FINIS.

Incomincia il Libro de re Militare in materno.
 Composto per il Generoso misser Paris de
 Puro Doctore de lege. Lege feliciter.



A disciplina, & arte militare
 tronata al gouerno dela repa
 blica; & freno de tyranni, &
 la sua sublime doctrina essend
 do sepolta; & a pochi caualie
 ri nota, uolendo po raccogliere i
 un cōpendio li casi; & occor
 tie nele singulare battaglie ch
 fra caualieri se faranno; da antiqui exempli; & auctoris
 ta de Iurifconsulti; & Imperatori. Et per constitutione de
 arme; con consulta deliberatione de expertissimi caualie
 ri; & con auctorita de uenusti Martiali; reuolgendō an
 chora alcuni Hystoriographi; & auctori. Et considerand
 do che assai dignissima cosa saria dare l'honore; & tituo
 lo de tal libello ad alcuno serenissimo Principe. Ma dub
 bitando cascare in alcuno errore de seminare discordia,
 reducendomi ad memoria del giouene Etio Phrygio Paris
 qual per amore de Oenone dea syluana abbandonato el
 necchio padre imperatore dela grā Troia se dono ad ue
 nire pastore; & per piu intrargli in gratia, a l'arbori &
 fumarie uicine scriuea; non de inchiostro, ma con subtile
 coltellino; le parole scolpea. Quando lacque correranno
 indrieto; alhora lassaro lei de anare. Et cosi anchora fa
 ceua li armenti combattere, donādo la uictoria al piu ga
 gliardo, ornādolo per triumpho de uerde fronde ale sue

B

corni, Et facendo li altri in segno de uictoria precedere. Et per questo tra la catrua de Parnaso, Et sacrate dee se uendico fama de iusto. Ma dopo casto in errore ritrouandosi al solene conuio dele tre dee, Venere dea de amore, Iunone dea dele ricchezze, Et Minerva dea dela sapientia; Et non essendo, tra loro la dea dela discordia, uolse tal conuio separare, seminando gran discordia Et errore; Et buttato el pomo d'oro, scripto che ala piu bella fosse donato, ogn'una dele dee conuitate, lo honor cercaua de hauere el pomo como la piu bella; Et per la sententia eleffero Paris amante, quale examinata la causa Et uide da parte in secreto le singular bellezze dele dee, promettendo l'una sapientia, l'altra ricchezza, e l'altra de donna la bellezza; preueniendo per lasciuo appetito dala innocentia, fo la promessa donna cagione ad Paris perdere il nome de iusto, Et abbandonare la dea Phrygia, Et dare a successori morte; Et a Venere dādo la sententia de piu bella la fece possidere el pomo. Questo errore scibifando io de consimile nome, delibero non essere per me de principi le dignita examinare per dare ad alcuno de loro como piu degno lauctoritate, Et titolo del libro; dandone pero il nome e auctoritate al dio Marte, qual gouerna tutte le battaglie, Et da, Et toglie de quelle la uictoria, a quale di cauallieri combattenti la sua influenza inclina. Questo dunque celeste sydere fauorisca il mio principio, Et debba acompagnare el meggio, Et doni optimo Et uero fine al mio scriuere; acio acompagnato dale celeste uirtu, possa andare baldanzosamente nanti ad generosi Cauallieri; l'animo deliquali ogni uir

tu abbracciano . Et facciasse d'ogni parte il mio libello les-
 gersi, con quella humanita, che al mio basso, & lento scri-
 uere se ricerca; & se da alcuno sarai morso, o in alcuna
 parte de ignorantia incolpato, ardisce de dire; queste so-
 no ragione de Impatori, de Hystoriographi, Philosophi,
 & Poeti grandi; acompagnate con dicti de Iuriconsulti
 doctissimi, conlequale e composto, & fondato in stilo de
 arme, qual se dimostra; & cosi partendoti in molti Cas-
 pituli, ho scripto quello che in te se po leggere. Ma se al-
 tro uolesse mordere, o in alcuna parte incolpare, digli?
 mouit con ragione o Cavaliero, o quale tu si Martiale,
 & da auctorita como dono io & uera ragione, & taces-
 ro; dando lume a quello che piu di me ha meglio allegas-
 to. Ma se ueruno disputando allegara el suo capo per do-
 ctrina; gli dirai ogni lode, & doctrina ala propria boc-
 ca non e approbata; & pero tacendo creda ale aucto-
 ritate, & ragione; quale da ogni parte copiosamente te
 ho ornato.

B ii

The text in this section is extremely faint and illegible. It appears to be a dense block of text, possibly a list or a series of paragraphs, but the characters are too light to be transcribed accurately. The text is arranged in approximately 15-20 lines.

LIBRO PRIMO.
*Incomincia il Libro del Re, & deli Principi dela
iustitia dele singulare battaglie; Duelli chia
mati, quali se fanno tra cavalieri, per
dare Iudicio deli occorrèti casi.*

Dele battaglie como forno da Dio permesse. Cap. I.



Auendo deliberato uolere scriuere de l'arte militare in uulgar e materno; quello che in latino piu diffusamente ho scripto dela iustitia pertinente adoperarse nele battaglie particolare; duelle altramente appellate, me e parso cosa conueniente prima uolere narrare gli casi qual succedeno ali extremui; & ualorosi cavalieri, che per zelo de l'honore se hanno adoperare, & in tali exerciti la uirtu de l'animo dimostrare. Et oltre di questo me e debifogno hauendo dato bon principio per hauere migliore fine; principalmente mostrare per auctoritate si como le battaglie prima sono procedate da Dio, si como se leze nela Bibia; che per uolunta de l'eterno Idio fo permesso in quella eta che David Re combattesse col gigante Golia, & che quello totalmente occidesse. Et oltre di questo per bocca del Propheta se denota che parlando Dio al populo Hebreo, disse armatiue & confundeti la lingua loro; cioe deli Philisti inimici del populo de Dio. Et in altra auctoritate

LIBRO

*Scripta dal Propheta, si lege che Dio disse elegeriti li ho
 mini forti; & uirili de animo, che siano apti al combatz
 tere contra li Machabei. Anchora al Leuitico con il diui
 no comandamento se ritroua che disse perseguitariti li uo
 stri nimici in modo che denanzi ali uostri piedi in batta
 glia li fariti cascare. Et questo se denota in libri deli mus
 meri doue Dio comanda alo suo populo Hebreo dicendos
 gli, armati li uostri homini desposti ala battaglia che sia
 no apti a fare uende et a del offeso signore, & dapoi disse
 se li uostri fratelli se adopereranno nelo combattere; uoi
 non deueriti sedere. Et nel libro de Iosue se descriue che
 per diuino comandamento fo imposto che se deuessero oc
 cidere tutti li peccatori de Amicaeth, & che deuessero
 tanto con quello cōbattere fin che tutti li hauessero moro
 ti. Et in Hieremia se lege che Dio disse preparati li uos
 stri Scuti, & le uostre Celate, & uestitue le uostre pans
 zere; & caualcati li uostri caualli, & pigliati le lanze uo
 stre; & andati contra li uostri nemici; cōgregandoue tut
 ti insieme ala battaglia, & maledico quello che non fara
 sangue cōtra il nemico del populo de Israel. Et nel libro
 de Ioel se scriue uno altro diuino precepto, che dice fate
 deli uostri aratri coltelli; & dele uostre zappe ferri de
 lanze. Et in tutto il libro deli Machabei legendo se troua
 che Dio sempre mai exercitaua; cōmouena; & irritaua
 il populo suo che andasse ala battaglia cōtra li nemici de
 Israel. Onde Dauid Re scriue nel psalmo Benedeto sia
 Idio ilquale amaestra le nostre mano nela battaglia. Et
 in tutti li libri deli Re Dio comanda se debiano fare le
 battaglie contra li populi disobedienti. Et impero se des*

mostra per tante diuine auctoritate le battaglie da Dio
 essere procedute per punitione deli inobedienti ribelli.
 Et per abattimento, & ruina de tyrāni, & per cagione
 dela pace del mondo. Dunque pigliando fiducia in gli
 exēpli da Dio parlaremo audacemēte dele battaglie par
 ticulare, nelequale il più dele volte se monstra la diuina
 iustitia; si como appresso più compitamente narraremo, a
 utilitate de tutti nobili, & ualorosi cavalieri, che uorāno
 per battaglia cō la spada in mano la loro olimpa, & chia
 ra fama conseruare, & sempre guardare lo honore inu
 culato, & illeso per gloria del mondo; & per la uerita
 non permettendose denigrare, ne maculare da nullo im
 proba che offendere se disponesse. Et hauendo tutto in
 latino scripto e notato per amaestramento deli armigeri
 iguali non hanno perāia de liure puntalmente hauemo
 traslatato da tutta l'arte militare con auctorita de Im
 periale lege; & con antiqui exempli da maggiori operati,
 & per stile & constitutione de arme obseruati.

Del modo ā la disfidāza, & guagio de battaglie. Ca. II.



Appresso noi uederemo in quale modo se deb
 be dare el pegno da un cavaliere a l'altro
 per segno dela battaglia conforme ala disse
 rentia. Onde dico che retrouandose per di
 stantia de loco un cavaliere da l'altro separato uolendo
 dare el segno per uolerlo per suo inimico promuntiare,
 & disfidare. Dico che per precepto Militare se ha da
 domā dare lo guagio, o segno dal rechieditore p ufficiale

B iiii

LIBRO

de arme; cioè araldo; o trombetta un guante per segnale de pegno de battaglia, qual se nominara guante sanzuano de battaglia; ouero altra armatura; pero comunemente se sole mandare un guante per essere armatura dignissima posta in defensione; Et guardia dela mano dextra, senza ilqual guante non potriano habelmente adoperare lo exercitio dela spada, Et trouandose la mano nuda Et desfogliata del guante che e la sua armatura senza fallo suspetta; non potra securamente combattere senza timore de incorrere detrimento e dāno. Per laqualeso quel lo ilquale pigliara tal signo per guagio di battaglia totalment sarā obligato de combattere col rechiedente, Et tenuto elegere il loco, le arme, el iudice; Et in caso che recusasse accettare el guante deuera lo ufficiale portator de quella lassarlo in quello loco doue se troua hauer fatto la richiesta in presentia del pronocato dalquale se hauesse denegato per scuse, ouero interfuuzii accettare la battaglia, alhora quello ilquale hauesse rechieſto haueua loco de pentirse, Et restaria in sua liberta se non uollesse seguire la richiesta, quando per lo disfidato se trouasse essere stata recusata, Et nō hauere acceptata la battaglia, quantunque lo disfidatore se potesse senza astringimento de institutione militare, in tal caso pentire non gli faria pero honore, anzi gran carico monstrando la sua richiesta essere stata piu calunniosa che iusta, ma uolendo il rechieditore stare ali soi propositi, Et deliberando seguitare potra procedere contra del rechieſto, quale senza cagione legitima, Et senza iusta causa recusando la impresa non hauera acceptata la disfida; per laquale per

stilo de cavallaria quando senza iusta causa recusasse acceptare, & defendere il suo honore & fama, & hauera incorsa la infamia grande, & meritaria iustamente esser portato dipento. Et con altri modi infamatorii contra de lui procedere se potra como se acostuma per quello che disida iusta la conuenientia de tale cavaliere recusata ad defendere lo honore si como appresso piu diffusamente uederemo.

Dele qualita che se ricercano in singulare battaglia.
Capitulo. III.

Saria cosa conueniente che uolendo seguire la incominciata materia lassasse da dire, si como sono cinque cose, lequale ala battaglia da persona a persona se ricercano, inanzi che a quella se peruenga. Como che per lo Imperatore se troua essere stato anaestrato. Misser Baldo de Perugia doctore de leze, in simile sententia trouandose il Cardinale de Bologna confirmando li disse. La prima e chel prouocato sia sospetto, ouero diffamato del delicto & mancamento ilquale per il rechieditore se li troua imposto. La seconda che quella infamia non se possa prouare ne mostrare per testimonii degni di fede. La terza chel prouocatore sia de conditione eguale, ouero maggiore di quello che uorra rechiedere. Attento che saria cosa iusta, & non condegna che uno homo da poco potesse in suo maggiore in battaglia prouocare, facendosi alui eguale. Et perche non e licito al minore montare in tal dis

LIBRO

gnita de combattere col maggiore ; & per tal cagione la equalita in listati se ricerca. La quarta che la causa p̄ che se moue ala battaglia sia p̄sonale, & non sia differentia ciuile de robbe; ma sia de delicto, o causa criminale cōtingenti ala p̄sona. La lōbarda lege uole & p̄mette de robba denegata, iustamēt se possa cōbattere, como piu di stinctamēt appresso uederemo. La quinta & ultima cagione e, che la differentia plaquale e causata la battaglia non habia la corte iudiciale hauuto notitia; p̄che essendo andato al iudice dela publica corte, & non hauendo prouato quello che opponena, non se potria piu peruenire a l'arme ne al iudicio militare; si como Federico impatore scriue ala sua cōstitutione, & in questo diuerse cōsuetudine quantūche per il mondo se trouano; nientedimeno in delicto manifestto non hauer a loco tal battaglia. Attento se non recercasse proua alcuna essendo per lui medesimo prouato per la notorieta dela cosa; referuato sel prouocato allegasse hauer iustamente il suo delicto adopato. Et quello in battaglia prouare se dispnesse per la sua causa, piu manifesttamente iustificare. Alhora per battaglia se potria prouare se la excusatione fosse uera del che appresso monstraremo; che hauendo uno in publico loco amazato un Cavaliero, & allegando iustamente hauerla amazato per sua defensione, o per altra iusta cagione, cōbattere se potria per demonstratione de tal defensione & hauerlo con iustitia facto.

Dele singulare battaglie se sono permesse per iustitia & ragione da una persona ad un'altra. Cap. III.

PRIMO



Olendo ordinatamente seguire il nostro in-
 cominciato proposito, e debifogno principal-
 mēte declarare se li duelli cioe battaglie da
 persona a psona sono pmesse dala christiana
 religione, ouer anēte prohibiti; Et p questo
 hauemo da cōsiderare tutti li tēpi passati da etate in eta-
 te. Et primo si como Dauid Re per diuina ispiratione cō-
 batti con Golia. Dopo uenēdo la lege ciuile pmesse che p
 ueder lo expimento dela uirtu de l'animo, Et per exers-
 citio militare, Et per solazō, pōpa, Et gioco del mondo.
 Dopo uenendo la lege Lōgobarda uolse che in certi casi
 quali diremo appresso se potesse cōbattere. Dopo la lege
 ciuile nela sequēte etate lo prohibire, saluo se licentia deli
 principi non intrueneffe; Et questo fu un longo tēpo ob-
 seruato per cōsuetudine, specialmēte in Franza, Et nela
 Alemania. Dopo la decretale prohibire tale cōsuetudine
 expssamēt; laqual prohibitione nō troppo lōtano e segui-
 ta, Et obseruasse la doue e cōsueto obseruarse. Et Federico
 impatore se cōstitutione in qsto regno uetādo ogni duels
 lo referuādo in crimine lese maiestatis, Et in homicidio
 clādestino che uol dire occulto; Et re Carlo lo prohibire
 p doi sentētie. Et in qsta nostra etā per cōsuetudine se ob-
 serua con moderatione deli principi liquali hāno da ue-
 dere se la causa e iusta, Et si altramēt che cō la spata se
 po prouare, o prouedere; Et se li casi pliquali tal battas-
 glia se recerca offendeno l'honore in grāde importātia;
 quādo nulla de qste cagione nela qrela appesse, uol la le-
 ge canonica che p nullo modo se pmetta il cōbattere per
 il peccato che ne incorre, Et per euitare la perdizione

L I B R O

de l'anima; & sancto Augustino, & Isidoro dicono che questi duelli sono crudelitate uane, & stoltamente trouate per homini uitiosi infecti de instigatione diabolica. Et quelli liquali presumeno tali nephandi exercitii adoperare manifestament nezano Dio, & fanno contra il diuino comandamento. Et in caso che li duelli se reprobassero, la proua & la consuetudine che ne induceno non se debbeno admettere; ne in nullo modo sono da seguire quando che sono fora de ogni ragione, & ribelli delo imperio de Dio, & e contra la diuina iustitia. Onde p tal cagione in lo regno nelquale era constitutione che permettea li duelli fo per il papa Honorio reprobato. Et p questo diremo che non sono da deuerse adoperare per iustitia, excepto quando al principe, & al Re aliquali e concesso la potesta de pmettere le battaglie iuste & misericordiale paresse deuerse fare, pero non lo potranno senza peccato permettere; ma hora per consuetudine se obserua con licentia de principe prudente farse, oue li paresra; & lezese i una antiqua chronica de Ioan uillano che essendo guerra infra re Carlo, & re Piero de Ragona p la differetia dela Isola de Sicilia quale e terra dela chiesa Romana, Papa Martino con tutto lo collegio de Cardinali permesseno che quelli doi Re deuesseno combattere da persona a persona, ouero con cento caualieri per parte, & chel regno fosse del uincitore como appresso nareremo; & che li Re & Imperatori possano permettere le battaglie; per auctorita del decreto se proua che la battaglia iusta e permessa da iustitia diuina; & p questa ragione uole chel principe possa idicere, & manifeste

P R I M O

stare battaglia contra disobedienti; & dice piu che lo principe che permette, & indice la battaglia iusta, lo fa in uirtu de Dio anchora che morte ne possa seguire; & p uolunta de Dio loquale dice io occidero, & p mia uolūta ogni anima faro uiuere. Et per questo piu diffusamente in latino ho scripto producendo molte auctoritatē, come disopra habiamo scripto. Et impero al iudicio del Papa, & dela chiesa Romana, & dela Catholica fede me remetto. Pero se uede la antiqua consuetudine obseruare de ogni gente, & per la chiesa Romana hauendone conscientia e tolerata per li principi mondani; & piu p li imperatori equali per la suprema potesta permettesno tal battaglie con iuste cause lequale con stile de religione se adoperano, & che li pugnatori giurano de obseruare tutto quello che prometteno, & non se permettono tal battaglie se non per grande errore, & per conseruatione dela militare disciplina; & per ritrouare la uerita dandose gran punitione a quello che contra iustitia combatte quale iniusto combattitore fra tutti li cauallieri se reproba, & dassa per infame; & si como uoleno le lege deli Imperatori la militia se debbe obseruare cō grāde honestate & uirtut, & obseruatione dele cose publiche, & con religione, & punitione deli delicti militari; perche con iustitia grande fra li disfidati se debbe cō battere si como hauemo de sopra dicto.

Dele cōditione che debbeno hauere quelli cauallieri che uorra intrare nela singulare battaglia de sua persona con altri cauallieri.

Cap. V.



Volendo seguire nel mio cominciato scriuere
 ne l'arte militare circa le particolare bat-
 taglie da persona a persona, necessaria cosa sa-
 ra prima far mentione quale conditione e
 opportuna a quelli che se desponeno in tale
 exercitio intrare. Onde dico che coloro che uorano exer-
 citarse in si facti mysteri, debbeno prima considerare la
 causa de la loro impresa, & pigliare salubre consiglio nel
 intrare del cōbattere attale che de quella alfine possa cō
 honore facilmēte remanere uincitori con sua salute, pche
 ne l'arme nulla robusta fortetza senza prudētia po esser-
 re uincitrice, dappoi diremo chel bono pugnatore debbe
 essere longo tēpo neli fastidiosi sudori, & neli insuppor-
 tabili freddi exercitato, & sotto il peso de le arme has-
 uere indurati gli soi ualorosi membri in modo che da
 fame, da uigilie, & da tutti gli altri desasii che se soleno
 cōportare nel seguir de l'arme non piglie rencrescimēto
 alcuno, anzi cosi armato como disarmato, trouare il cor-
 po desposto a mōstrare l'ardire de l'animo uerso il nes-
 mico in modo che sia uettrano, & non nouitio como nela
 lege Imperatoria e notato, & Vegetio de re militari. c.
 xxiiii. dice chel bon caualiero studioso ne l'arme debbe
 essere expto de l'arte del scrimire, senza laquale aptamē-
 te non patria tirare la spata cōtra del nemico, quale e ne-
 cessaria cōtinuanēte nela guerra exercitarse. Onde Cas-
 siodoro dice in una sua epistola che l'animosita del feros
 cōbattēte per lōga pace diuēta uile; & lo cōflictō che
 per tēpo se desmentica la noua battaglia li da terrore, &
 questo debbe essere assiduo in lo cōbattere senza nissun

no intervallo, che altramente niuno in quello potrà ha-
uere ferma fiducia de pugnare piu. Dice Cassiodoro che
l'arte de l'arme si non se exercita, non se po hauere quan-
do e necessario. Cesaro disse che l'armigeri che hanno
postposita la militia, nelo repigliare de l'arme. sarāno ca-
ualieri nouiti. Dunque nel tēpo de pace non se deueria
con ocio trapassare, anzi si debbe ne l'arme exercitar se
cosi como in guerra se ritrouasse. Cassiodoro in un' al-
tra epistola dice chel Cavaliero debbe l'animo subleua-
re, & alleuar se ne l'arte dela militia, in modo che si non
sera exercitato in quelle hauerā mala fiducia nel biso-
gno exercitarse. La lege imperiale ordina chel tribuno
preposto ala militia debia fare exercitare li cavalieri ne
l'arme quādo in ocio se ritrouano, pche la humana natu-
ra longo tēpo in quiete nutrēdosi, muta la sua uirilita ac-
quistata per disciplina. Vegetio un' altra uolta dice, la
militia conseruar se per spesso exercitarla, & piu giouas-
re l'uso dela battaglia che la ualida fortetza; che cessan-
do lo exercitio de l'arme nō sera differētia da uno armis-
gero a un effeminato; & san Hieronymo ad una epistola
dice, chel corpo assuefacto a delicatē ueste, male ageuēle-
mētē cōporta el peso dela coratza. Per q̄sto se debbe ab-
stenerē dal prelio q̄llo che nō e disciplinato & istructo
nel exercitio d'arme, dalequale debbe hauere domati li
mēbri; che chi ha l'osse molle coperte de delicata carne
pugnādo con Cavaliero uetrano sarā facilmentē superas-
to, debbe essere tanto exercitato el Cavaliero sotto l'ar-
me ch' cosi armato come disarmato se mostri aiutātē. Tul-
lio dice chel Cavaliero che ne l'arme non e exercitato

L I B R O

dentro una squatra ueterana monstra essere dōna. E san Hieronymo dice chel bon Cavalieri debbe cercare sempre cagione per laqual possa monstrare la uirtu del suo inuictō animo; Et quello ilquale desidera premio dimostra le ferite per ornamento. Quintiliano dice chel bon Cavaliero mai recusa lo estiuo ardore, ne mai nel freddo tempo de ueste infoderar se copre. Dunque quelli che sono nutriti in delitie male potranno portare le grauose arme, quelli liquali non haueranno sparso sangue da le loro psona, dādo Et pigliādo rigide ferite, nō e uerisimile da tal se possa sperare uictoria; che quādo cōbattēdo q̄lla cōsequessero, piu ala diuina gratia che a loro uirtu se potria attribuire; delche p militare disciplina e ordinato el tempo longo a quelli che uoranno intrare in lizza dabbellare ad ultransa se debbeno exercitare con li altri cauallieri; Et in si facti exercitii preparare lo ingegno, Et desponere le forze, fortificare l'animo, temperare li membri, in modo che al facto uirilment se demonstri, guardandose dale insidie del nimico aduersario pigliando ueterano consiglio. Che Salamone dice neli prouerbii lo consiglio essere necessario nela battaglia. Et Seneca dice che la longa preparatione del combattere da ferma speranza de lieta uictoria. Dunque e necessario prepararse, Et con prudentia seguire, Et armarse tanto se, quanto il cauallo de arme necessarie offensiue Et defensiuue, pensare ad tutte le specie d'offese che dal nimico se potessero operare, ne existimare; tanto con sua propria forza, quanto nello officio dela prudētia. Perche dice Egesippo de bello Iudaico, che la prudētia assai uale

uale ne l'arme, & la fortezza senza prudentia e temerità. Pero se debbe experimentar bene nanti che ala spata se peruenga, debbesse ogni timore da l'animo togliere & cacciare, perche dice Salomone neli Prouerbii chel timore e causa de cadimento. Et Salustio nelo Catilliano dice quello hauere maggiore periculo nela battaglia che piu teme, perche l'audacia e muro alo combattante. Seneca dice nele tragedie, che peggiore e il timore nela battaglia, che epsa battaglia propria. Onde concludendo dico che con fortezza, & con prudentia se ha da intrare, & da uscire da ogni periglioso prelio, ne debbe essere tanto el combattitore da l'arme aggrauato chel corpo restasse impedito, in modo che piu dale proprie arme che dallo inimico potria dire essere superato & uinto. Legese de Dauid che uolendo andare ad debellare il gigante Golia ad deponere la impasta corazzia se ritorno dicendo che piu impedimento che aiuto gli donaua, onde disarmato combattendo romase al fine uincitore. Pero tutto el corpo debbe essere armato, como uole Platone, & Tullio sempre con lo animo inuisito sperando in la diuina iustitia combattere, & extimando linimico proueda, & ripara a l'astutia de quello con animosa fortezza sperare fermamente essere uincitore senza suspitione de perdere, sempre se renfresche le forze nel combattere, seguendo la battaglia animosamente resti con uictoria.

Dele battaglie da una persona a un'altra sono proibite in certi lochi & tempi.

Cap. VI.

C

L I B R O



ET seguendo haueremo da sapere, che molte volte le battaglie da persona ad persona saranno iniuste per ragione dela prohibitione delo loco; che uolendose adoperare in loco Sacro, Religioso, & propinquo in sacro tempio per iustitia non sarà permesso; & oltre di questo per la prohibitione delo tempo che ne gli giorni solenni de festiuitate in honore de Dio; & quando non ce interuenesse iusta causa, o quando non combatteffeno per defensione del proprio honore, & per defensione dela patria, o quando combatteffeno per iniusta querela; deliquali diremo appresso, chi in simili casi, lo chi, & tempi combatteffe; peccaria mortalmente como quelli che defendeno la patria iniustamente; perche lo uigore, & honesta dela iustitia e grande; intanto che essendo uno homo iustamente condannato ala morte, & rompendo le carcere fuggesse per non essere iustificato uiolando la iustitia mortalmente peccaria. Sono anchora queste tale battaglie per diuina lege ali ecclesiastici prohibiti quali sono uetate tanto per cagione de loro, quanto per aliena ragione combattere. Anchora ne li terreni, & possessione ecclesiastice quali possedeno per recuperatione, & sustentamento deli ecclesiastici non se ponno operare; quantunche la lege Longobarda uoglia che le persone ecclesiastice per recuperatione dele cose occupate ala Chiesa possano per campione fare combattere. Ma questo reprobua expressamente la Decretale dal Papa facta quale reprobua ogni lege, & contraria obseruatione.

Como li casi dele singulare battaglie doue non e constitutione d'arme, se iudicano per Impiãle lege. Ca. VII.



Non se debbe lassare de dire nele controuer sie de battaglie succedeno casi dubiosi nele singulare battaglie, o duelli doue non fosse stilo de arme obseruato, ne constitutione de militia iudicare se deuera per lege Imperiale, oueramente ciuile; perche li armigeri lo piu dele uolte soleno tale iudicio recusare, cioe determinatione de lege Imperiale, hauendo tra de loro commune prouerbio che la lege, & la iustitia solamente consiste nele arme; & che la spata se da per libello; & ad coloro che trreno le arme se dona quello che per iustitia, de non dar se se potria denegare. Et Valerio Maximo dice che infra gli strepiti dele arme non se possono intndere le uoce de ragione ciuile; & quantunque loro pertndono de non se deuere seguire la lege ciuile nel loro militare, & dubiose differentie, ouero cause, senza dubio grandemente errano; perche in tale lege si fa mentione de tutta la militare disciplina. Et gli cauallieri armigeri sono tutti iudicati per gli Imperatori, per gli Re, per gli Principi, & loro conductieri, liquali per experimento hanno la doctrina dela militia delo stile, & constitutione che in arme se sogliano, & debbeno obseruare. Pero comunemente se regeno per lege scripta, intrauenendos gli casi nele arme dubiosi recorreno a gli officiali de arme, oueramente a loro capitanei, liquali iudicando secondo lo uedere de loro intellectu, & iudicii; perlaquale

LIBRO

cosa rare uolte se accordano in una medesima sententia, & determinando senza ragione naturale, quando per exempli, & quando per loro arbitrio, & senza fondamento de cagione; & perche non se fondano in lege scripta, doue manca lo stile, o constitutione de l'arme se ha da ricorrere ala Imperiale lege, laquale per ragione non possono in ninno modo refutare che non se debbiano per quella iudicare; & perche astringe tal Imperiale lege ogni uiuente; & li Imperatori per uolunta diuina a tutte le genti sono proposti. Perliquali e stato trouato lo uso de l'arme, & hanno approbata, ornata, & exaltata la militia, nelaquale hanno constituit le lege; quantunque prima, si como disopra e dicto da Dio immortale, fo ordinato inanzi che nel mondo uenisse il Romano Imperio, lo quale molto seruentemente de continuo le battaglie exercitaro; & perche li Romani con l'arme prima acquistorono lo Imperio, qual seguendo tutti li Re con arme hanno acquistati, & conseruati li regni, & e argomento legitimo, che prima le arme che le lege se trouorno; lequale dopo hanno dato con ordine disciplina ala militia, in modo che non saria disconueniente religione appellarla, per li molti iusti precepti che per priuilegi nela militia hanno ordinati, per conseruatione dela honesta deli armigeri & caualieri; & hanno dato regula de modi conliquali se debbiano li caualieri in arme regere, gouernare; & lo Imperio per le arme fo dicto felicissimo. Attento che con la exercitatione de l'arme inuiolabelmente se obseruano in extrema conseruatione le lege Imperiale; & li Imperatori per le legge, & per l'arme conseruano lo

P R I M O

Imperio; & per quella sono stati sempre obseruati, mantenuti, & diffesi in loro Imperio, & con lo presidio delle arme. Et per li Imperatori e stata constituita, & ordinata l'arte dela militia, che con regula, & disciplina militare se debbe obseruare dando gran priuilegii ali cavalieri che in exercitio d'arme se ritrouano, deliquali tutta la lege civile ne e piena. Et specialmente Constantino imperatore donorno molti priuilegii ala militia, ordinando con quelli la lege militare, laquale e contra li cavalieri che non obseruano la doctrina, & la militare disciplina contra quelli che cōmettesseno mancamento nel exercitio militare, ouero altri delicti; & specialmente quelli che passasseno li comandamenti del loro Capitaneo, Duchia, conductieri; & che non obedissono lo Imperio, & potista de quelli, o che fosseno trāsugitori al hoste, o che cōmettesseno latrocini, alienando le arme militare, ouero che l'arme militare conuertesseno in altri instrumenti, o che ne facesseno zappe, aratri, o simili artificii piu apti alo culto dela terra, che alla administratione de l'arme adoperare. Et pero hauendo lo Imperatore ordinata l'arte dela militia; & sopra quello officio per priuilegio concessso, & facta la disciplina dela militia per proprie lege, per li cavalieri armigeri non se po denegare che non debiano obseruare le Imperiale lege; perche dali Imperatori hanno adducto lo origine de l'arme, & dele lege auetori, & inuentori se sono retrouati; liquali sono de tanta ueneratione, che lo Imperio ale lege e subiecto, & no le lege al imperio subiecte se mantengono. Et per questa cagione li cavalieri armigeri sono subiecti ale lege Im

LIBRO

periale, si como lo Imperio e soggetto ale lege, & loro sono soggetti alo Imperio; & debbeno essere iudicate per queste, per liquali sono iudicati li Principi mondani; & de cio non se potria dire il contrario; attento che tutti doi procedeno da fonte Imperiale, & specialmente da Dio. Dunque io delibero fondare la nostra decisione de stilo de arme per ragione de Imperiale lege, per causa che tal lege sono commune a ogni gente; & che questo sia uero per auctorita deli antiqui, & per exemplo di maggiori adoperati (acciocche se possa fare recto iudicio) ho deliberato prouare.

Como ad queste battaglie se debbe peruenire con gran iustitia del prouocatore, & costretto dal honore per necessita dela defensione. Cap. VIII.



Er uolere declarare con quale modo se debbe peruenire ala battaglia effendoce dato guagio, o altro segno che per quello totalmente se habia da cōbattere. Dico che quello ilquale uora intrare in impresa effendo cōscripto per offensione aliena non se debbe ligiermente mouere per disfidare il suo offensore; ma debbe esaminare, & naturalmente procedere ala disfida; & sopra tutto fondarse ala iustitia, ne debbe tãto sperare nela sua fortetza quanto nela sua ragione. Perche dice Salamone che le arme non se debbeno senza consiglio pigliare; & la lege dice che non se po laudare la fortetza de l' homo senza iustitia, & in ogni battaglia ha da essere parte de religione.

P R I M O

Attento che si como sopra hauemo dicto che la disciplina dela militia fo con grande religione ordinata, & Alexandro in libro de bono Imperatore dice, che Dio e propitio ad quello che se moue con iustitia nello combattere, che fermamente possono sperare Dio gli essere adiutore; & gli Cavalieri che con ragione combattono, senza dubio piu animosi nela battaglia se ritrouano, & essendo senza iustitia prouocati monstrano piu uirilita, & fara lo contrario adoperato per quelli liquali credono iniustamente combattere che sempre Dio per aduersario se trouano adirato; hauendono questa sola suspitione de cōbattere contra iustitia, senza altra paura facilmente con morte loro saranno superati; & dice anchora Onexandro che lo Impatore puocatamente, & non uoluntario ala battaglia se debbe condurre cercādo sempre cose iuste; & quādo se le uedesse denegare non potēdo cōportare la nequitia se debbe inanzi a Dio, & ali homini protestare, & honestare primo che ala battaglia se cōduca, dicēdo a quella contra sua uolunta essere cōducto nō per alcun detrimēto; ma solo per sua iustitia defensare. Et Livio dice nel primo libro ab urbe cōdita che le battaglie se debbeno fare con religione, & p̄tstatione, & non per usurpare la robba d'altrui; ma per la sua ppria ragione cōsequire; doue seguita che quelli soleno de cōtinuo uincere che intrano nela battaglia per favorire la iustitia; & in caso chel cōtrario irauenesse. Dice la decretale che p li altri pcti ueneno li desastre, & laduersitate. Et Proptio dice che qllo che ha iusta causa de cōbattere sempre gli crescono le forze, & ali Cavalieri che

LIBRO

contra iustitia combatteno li intrauene il contrario, che se debilitano loro forze. Dunque hauendo prouato si como se debbe andare ala battaglia con iustitia, & non spẽto da ira, inuidia, o da peruersa uolunta . Dico che tale precepto debbe essere obseruato del iustificare ; & dice Liuiò nelo septimo libro ab urbe condita. Che hauendo un Gentilhomo francese de gran fortezza uoluntariamente puocato, Marco Valerio gẽtilhomo Romano, fo da lui, cioe da Valerio superato, intrauenendo ce uno prodigio, cioe male segnale de uno coruo che uenne dato aere in fauore del dicto Marco Valerio; simelmente Metio tusculano hauendo uoluntariamente in battaglia personale Tito Manlio prouocato, fo dalui morto, & superato; & referisce anchora Liuiò, che hauendo un' altro francese anchora Tito Manlio prouocato simelmente dalui fo superato; & referisce Liuiò in secundo bello punico, che prouocando Iubelio Tarentino, Claudio Asellio, fo superato dalui, fugendo ; & cosi scriue de Badio campano prouocante Crispino, elquale non solamente lo uinse, ma anchora le arme li spoglio; & Iustino referisce de Alexandro Magno, che superato Re Poro suo prouocatore; & il piu dele uolte quelli che uoluntariamente, & senza necessita de defensare il proprio honore rechiedeno, restano persidiatori; perche tẽtano Dio, como dice la decretale; & per questo scieno gli acostumati, & discreti Cavalieri continuamente dire, che uanno ala battaglia per sostenere, & defendere la loro iustitia, essendo dubiosa; & quando la loro iustitia chiaramente se cognosce, ponno audacemente dire quello che dicono uolerlo prouare, & mantenere;

Et ponerlo con la spada in uero, Et essere falso per contrario quello che dal compagno e opposto; Et per questo se debbe ogni offensione, Et defensione nela iustitia fondare; in modo che pigliando iusta impresa de perdita non li sia cagione; Et dico che quelli liquali uoranno combattere, debbeno orare secondo la loro credenza, haueranno iustitia per la defensione, delaquale a combattere se sono conuerti senza calumnia; Et alhora cognosceranno Dio, Et li pianeti celestiali dare fauore a l'arme che con iustitia sono pigliate; Et per contrario disfavorire trament, quelli liquali iniustamente nel pigliare dela impresa se conduceno como periurio, calumniatore, Et Cavaliero de mala conditione lo condannano.

Deli prelati se possono concedere licentia de preliare in la terra dela Romana chiesa, o in la possessione ecclesiastica.

Cap. IX.



Auemo da sapere de necessita per seguire la incominciata materia, se li prelati ecclesiastici possono concedere lochi doue se habbiano ad exercitare le battaglie particulare, da persona a persona, neli terreni, ouero nele chiese o nele citade sujgiette ala chiesa Romana, detrimament se dice de no; per respecto che in simile battaglie si ce causono peccati; Et per evitare li homicidii che de continuo se intraueneno; Et oltra questo glie un'altra ragione che non hanno potestate, ne auctoritate le persone ecclesiastiche indicere, ne permettere battaglie, res

LIBRO

*seruato contra li heretici ribelli dela christiana religio-
ne, & contra li occupatori deli boni ecclesiastici, ouero
contra li disobedienti subditi alo loro Imperio, & non cō
tra altra persona; re seruato quando la iustitia seculare
cessasse, & fosse occupata la terra dela chiesa Romana;
in tale caso potria il Pontifice mouere, & pmettere bat-
taglia contra delo occupatore; como se uno Re occupasse
il reame de Sicilia che e patrimonio dela chiesa Roma-
na, o altre sue prouincie, permettendo battaglia contra
de tale Re occupatore deli boni ecclesiastici, iustamente
potria indicere battaglia da persona a persona, si como
uederemo appresso, che per il Papa & collegio fo ordi-
nato, & concesso che deuesse re Carlo con re Piero de
Ragona cōbattere con sua licētia da psona a psona per la
differentia de Sicilia Isola dela chiesa Romana.*


*Como in battaglia da una persona a una altra se demon-
stra lo diuino iudicio, quale e propinio a quello che ha
uera iustitia.*

Cap. X.



*Quando la battaglia i iudicio militare se cau-
sa per conseruatione delo honore de nobili,
o Cavalieri; se debbe fare & definire per
iudicio de arme da persona a persona, doue
molte uolte intruene diuino iudicio trouato per huma-
na, & antiqua consuetudine de Cauallaria; & per la les-
ge lombarda se troua che se debbe fermamente credere
Dio essere adiutore in tal battaglia dela iustitia; & ben
che non sempre per la maggior parte dele uolte sene ues-*

de la experientia, che sempre Dio aiuta la uerità; & per non essere sempre mai la ragione uincitrice perche e incerto, & occulto lo diuino iudicio; per questa ragione non se debbe aspramente punire el perditore che sarà uinto, & superato in tale battaglia; & la pena che per la perdita meritasse, se debbe per tale cagione mitigare, como de continuo se uede, che molti combatteno con iustitia, pero de loro impresa in battaglia remaneno perditori; quantunque combatteno sotto lo auxilio dela iustitia, & lo scuto dela ragione per la defensione adoperano; perche se ha da sapere che tale perdita per altro che per infortunio non potria intrauenire causato per peccati longo tempo commessi dalo perditore; & per questo dalo Decretale notamo uno pro uerbio antiquo; peccato uecchio causa penitentia noua a le personale battaglie. Et la incertitudine & lo dubio dela uictoria se causa; perche rare uolte se trouano doi Cavalieri de animo, & fortezza equali, ne anchora simile de prouidentia, & de peritia de combattere; anchora molte uolte in tale battaglia se perde per difetto dele arme male temperate che spesse fiate una per finezza de l'altra e de maggiore bontate; & questa sententia se troua in molte antique auctoritate scripta; parlando de questa sententia fo Federico Imperatore, che nõ e da marauigliarse molte uolte si lo iusto cade in battaglia; perche si como de sopra e dicto li iudicii diuini sono molto occultati nele battaglie; quantunque comune opinione e, che quello ilquale haue iustitia uere similmente debbe essere uincitore; & per causa dela incertezza dela



LIBRO

battaglia, uole la lege; che essendo uno accusato de homicidio, quale se disponesse prouare per battaglia la sua innocentia contra il suo accusatore, anchora che da quello sia superato; non merita pero essere decapitato per tale homicidio; ma se gli debbe tagliare la mano, mitigando la pena ordinaria per lo experimento, che alcune uolte se uede che perde chi ha la ragione; ma de questo appresso piu amplamente diremo.

Como per iudicio de astrologi in tale battaglie quello fara uincitore chi hauera li pianeti del cielo meglio di sposti, liquali danno uictoria non sperata. Cap. XI.



Quantunque hauemo ragionando dicto, che ragioneuolmente quello debbe uincere in battaglia particolare da persona a persona, che con piu iusta causa se moue nel combattere; & che per certo, & fermo teniamo Dio essere protectore, & defensore dela iustitia, & dela uerita; pero molte uolte secondo il iudicio deli astrologi li pianeti superiori adoperando la loro influentia neli corpi inferiori; nelquali disponeno ad bene, & a male operare, & uincere, & perdere per li aspetti, & conuentione dele loro proprietate; & per loro oppositione mutano gli corpi humani, si como uole Aristotile; & sono de tanto potere li pianeti celestiali, che moueno li animi deli homini mutando le loro complexioni, dando bona & mala influentia ali homini, piu in uno locu che in un' altro, secondo lo aspetto, & moltitudine dele stello; lequale alcuna uolta

donano la uictoria a quelli che non la sperano conseguire; & impero se uno Cavaliero mouera battaglia in hora che il suo ascendente fosse nela septima casa, laquale e casa del nemico; & specialmente se la luna alhora resplēdesse sopra il prouocato con bona gratia, & con bono aspecto; senza dubio quello che prouocasse restaria perditoro, anchora che hauesse piu forza, & piu de potentia de Cavalieri acompagnato se ritrouasse chel suo inimico; & quando quello che moue la battaglia habbia il suo significatore propitio, sara uincitore; & cosi simelmente deli altri corsi dele stelle, & pianeti celestiali si sono bene o male disposti, in quello che sopra alcuno deli Cavalieri che combattere uoranno, che quando fosseno equalmente disposti a tutti doi, intraueneria che saria equalita nela battaglia, facēdo tutti bene; oueramente saria uincitore quello che hauesse piu forte constellatione dala sua natiuitate; & secondo li astrologi, la uictoria, & la infelicitate consisteno in le hore, & non de hauere iustitia, o iniustitia, quantunche da Dio se moueno tutte le seconde cause; se potria mutare la influentia deli pianeti in bene, o in male de quelli che uoleno combattere; ma nō intruenendoce la uolunta diuina la uictoria nele constellationse consiste, & in loro moti liquali sono da intendere; perche li animi deli homini moueno, mancano, & augmentano le forze, & li ingegni humani ale hore destinate; & impero dice Onexandro nel libro del bono Imperatore che nele battaglie se debbeno hauere li astrologi per consigliare lhore, & li puncti disposti in male & in bene, per seguire l'exercitio in tempo opportuno, per

LIBRO

che lo euento dela battaglia sogliono essere dubioſo, alcuna uolta per fortuna intruene la uictoria, alcuna uolta per uno piu affortunato de l'altro nela battaglia; ale uolte che alcuno ſe ritroua grauata la conſcientia; per laquale le ueneno manco le forze, & perde la audacia; molte uolte per fortezza, & debilitate de l'altro intruene ſpeſſo per ſuſpitione de perdere, ſi como ſe ſole per prouerbio dire la ſuſpitione fa il caſo ſpeſſo; anchora per hauere l'uno l'altro in altra battaglia ſuperato, & uincto; per laquale ſuperatione gli ua incontra con maggiore animo, & audacia; alcuna uolta ſe perde per hauere troppo ſuperbia, & l'altro laudanda modestia; alcuna uolta per extimare troppo lo compagno; alcuna uolta per eſſere uno de natura piu bellicoſo de l'altro; alcuna uolta che l'uno e nato ſotto lo pianeta de Marte, & lo altro ſotto quella de Ioue. Tutte queſte coſe ſono da eſſere notate perche ſono utile, & dannoſe ala uictoria; ma eſſendo la qualita de fortuna, de fortezza, & de celeſte diſpoſitione; quello ſenza fallo ſara uincitore che con piu iuſtitia intra nelo combattere; che Dio lo inclina ad receuere la uictoria; in molte ſcripture ſe troua che da molti Cauallieri e ſtata perduta la battaglia ſotto la inſegna dela iuſtitia; quantunque ogni uictoria da Dio proceda, ſi como neli ſequenti capituli piu diſtinctamente diremo.

Como la proua qual ſe fa per forza d'arme non e certa; quantunque ſia in opinione che in uirtu de Dio ſe da la uictoria a chi ha la iuſtitia. Cap. XII.



E necessita hauemo da sapere, & intendes
 re si como nele battaglie doue doi solamen
 te interueneno se chiama duello; che uo
 le dire battaglia de doi; nelquale duello se
 ha da prouare lo delicto che se oppone con
 tra l'altro per forza de arme. Ma questa proua dice
 la Decretale, & la cōstitutione de Federico che non e pr
 ua uera, ma piu legitimamente diuinatione se potria ap
 pellare; attēto che col uero non saccorda, ma piu presto
 disfiua da ogni cōmune ragione, & equitate; & non cōsen
 te con alcuna naturale ragione; per respecto che imposs
 bile doi equali pugnatori retrouare che non uēga a esse
 re l'un piu forte de l'altro, o de maggiore ingegno, o piu
 ne l'arme exercitato. Ma perche li Francesi, & li Italia
 ni dicono che le piu dele uolte in tale battaglie se sole lo
 diuino iudicio demonstrare; & perche quello che ha ius
 stitia de continuo uincere se uede. Dice lo abbate Siculo
 che cessando la diuina dispositione uincera quello che u
 rile, ingenioso, & gagliardo se ritroua; & lo Psalmo dice
 che uerisimilmente a nullo se po persuadere Dio hauere
 cura deli iniqui, & peruersi homini; pero per commune
 opinione se tene che Dio in tale battaglie monstre la sua
 iustitia. Li infideli teneno, & affermano che ogni uictor
 ria da Dio proceda; & per monstrare de questo la loro
 ferma opinione, sempre portano neli scuti lettere che des
 notano nō essere uictoria se non quella delaquale Dio e
 donatore. Et che questo sia uero in lettere hebre e e amos
 tato che ogni uictoria uene da Dio; & questo cōferma la
 leze Imperiale, quale gratie rende a Dio dele uictorie

LIBRO

date ali imperatori per la diuina dispositione; & e sententia de Propertio che la iustitia da gran uictoria ad tutte le battaglie; ma le scripture de Longobardo dicono, che nel duello siamo incerti delo diuino iudicio; & dice la lege canonica, & ciuile, che quelli liquali puznano in simile battaglie tentano Dio; & dice Seneca ne l'ultima Tragedia; che la fortuna dela battaglia e sempre dubiosa; & per questo non se debbe essere prouocatore; ma piu presto da altri essere prouocato; & non senza grande iustitia respondere nello puznare; si como piu distintamente appresso diremo.

Quando uno deli Cavalieri disfidati nello giorno non cōparesse, & fama fosse dela sua morte como se processera.

Cap. XIII.

INtrauenendo un caso che doi Cavalieri se fosseno disfidati per guagio de battaglia de combattere a tutta oltranza, destinando la giornata, & accadendo che uno de loro secondo li patti armato a cauallo comparesse, disposto con uolunta de seguire la battaglia nela destinata giornata; & l'altro non apparesse nello promesso tempo, con fama de essere de questa uita trapassato; perlaquale morte, quello loquale fosse comparso absentia del morto cercasse se per iustitia che sententia in suo fauore se donasse; uolendo del inimico morto cosi como lo hauesse superato la uictoria reportarne; allegando che per timore de non combattere contra la sua possanza, in morte essere insorso;

corfo; & perche faria iniusta tale petitione, se debbe per lo iudice in si facto caso prudentemente consultare, & diligentemente prouedere de uno officiale de arme; la causa dela infirmita dela morte de colui, & lhora el tēpo che se infermato, & a che puncto morire imponendo alo officiale commissario che tutto debbia alui referire; & trouando perche infirmita naturale fosse extincto; attento che la morte naturalmente e commune a ogni gente, & che per uolunta de Dio nela battaglia e stata fatta provisione per morte del caualiero, non se debbe per lo iudice altra decisione innouare, essendo morto como sopra e dicto de morte naturale; & quando trouasse che morto fosse nela giornata destinata ala battaglia, ouero inanzi per piccolo spatio de tempo preparandosi al combattere fosse cascato de morte subitanea senza febre, o altro naturale accidente, non ritrouando causa perlaquale se potesse inuestigare che per altro che per suspitione, & per timore de battaglia fosse morto; alhora attento che lo Philosopho dice che la paura dela battaglia e peggiore, & offende piu che la battaglia; & molte uolte la suspitione fa il caso intrauenire; si como Auicenna doctore de medecina singularissimo scriue ala secunda del primo, & ala quarta del sexto deli naturali, doue tratta dela imaginatione che fanno gran motiuo in li corpi humani, & causano gran casi secōdo la loro intentione. Per queste ragione possibile faria uno per la imaginatione de la morte, facilmente morire tanto quanto uicino a l'acto dela morte se retrouasse imaginando, per imaginatione dela morte potria seguire il caso; & questo per experientia

D

LIBRO

più uolte e stato ueduto . Contase de Re Lanzalao che
 mandando doi che contra lo imperio se erano adoperati
 a decapitare impose che ce fosse menato un altro per ter-
 zo quale non deliberaua dopo la paura farlo totalmente
 morire . Onde uededo colui primo li doi decapitare per
 timore de si acerba morte, & infelice uista solo per ima-
 ginatione dele uiolente morte se morite . Simile caso del
 Gonella buffone famosissimo se narra essere intrauenuto
 senza ferro, solo per imaginatione essere senza febre
 extincto . Ragionase anchora de uno prette timoroso , &
 grande dormitore essendo ben formato, forte, robusto, &
 sano dela persona; intrando certi soi compagni nela ca-
 mera doue lui solo dormea resuegliandolo li derno a mo-
 strare che era in pericolo de morte ; & che in niuno
 modo potria piu uiuere monstrandogli la hostia li pers-
 suadero per saluatione de l'anima sua se deuesse deuota-
 mente comunicare; perlaquale admonitione, & demon-
 stratione suegliato dal graue sonno in si facto modo at-
 tristandose stordito, che dopo la communicatione che sen-
 za necessitate hauea pigliato intrato nela imaginatione
 dela morte retornando nel dormire fo cagione che per
 la falsa persuasione la matina morto se ritrouato . Per la
 qual morte causata dali soi amici che li persuadero tale
 phantasie cosi como proprio lo hauesseno amazato gra-
 uemente de uita forono puniti . Adunque retornando al
 nostro narrato caso se potria presumere che retronando
 il Cavaliero per promissione obligato in tale giornata a
 combattere col suo inimico; & trouandose morto vicino
 al termine dela battaglia senza altro accidenti , o segno

de infirmita naturale; trouandose morto faria come Etus-
 ra da non essere reprobata per timore, & imaginatio-
 ne dela morte tremendo la battaglia essere intrauenu-
 ta. Pero gli armigeri communemente diriano tale mor-
 te essere uenuta per diuina uolunta credendo chel sia
 morto perche se disponea offendere la iustitia, & mans-
 tenere lo iniusto essere lo caso accascato; & per questo
 se debbe per lo iudice per declaratione per propria scri-
 ptura dare honoreuole sententia in fauore delo uiuen-
 te; attento che arditamente, & uirilmente ala giornata nella
 battaglia e comparso con le arme deputate, aspettando
 il suo inimico tutto il giorno, quale non e comparso fa-
 cendo mentione dela generatione dela sua morte, alqua-
 le per lo ufficiale de arme ha facta diligente inquisitio-
 ne, como, quale, & quando, & in che modo morto ha-
 uendo hauuto sopra de cio consiglio de expertissimi me-
 dici; & trouato lui essere morto in piccolo spatio di tem-
 po inanzi il termino che ala battaglia se deuenua repres-
 sentare, presumendose solo per imaginatione, & timor-
 re del combattere essere stato morto moriendo in l'ho-
 ra propinqua al destinato tempo dela battaglia; & per
 non apparere febre, o altro naturale accidente hauerens-
 ce adoperato, debbe pronuntiare hauendo el uiuo com-
 parso al promesso tempo nelo loco con le pactuate ar-
 me meritamente deuere lo honore & la uictoria senz-
 za cacciare arme, & con uirile animo acquistata repor-
 tare, permettendo che uada fora la lizza el uiuo hono-
 rato con quelle cerimonie che merita il uincitore col fau-
 sto deli triumphhi che se acostuma dare a tutti uincitori.

de battaglia; Et essendo de morte naturale extincto, se
 debbe per il iudice declarare, si como e assoluto della
 promessa dela battaglia per impedimento dela naturale
 morte; Et debbe se anchora pronuntiare da parte del ui
 no comparitore che uenendo lui parato audace, Et uirils
 mente per satisfare la promessa del combattere contra
 del suo inimico dandogli honore si como quello che ha
 monstrato la uirtu de l'animo comparendo ala giornata
 con proposito de mandare a effetto quanto per lui gliera
 stato pmesso; Et aspettando non cobattendo non e mans
 cato per lui de nò far se, ma solo per cagione del caso fini
 stro del inimico; Et posto che un parente, ouero amico
 del morto, o qual se uoglia altro caualiero ce iteruenisse
 per uolere pigliare la querela a defensare non se pote in
 quella battaglia renuntiare; si como de sopra hauemo in
 un' altro capitulo piu distinctamente narrato.

Quale deli disfidati debbe elegere l'arme, lo iudice, Et
 loco ala battaglia. Cap. XIII.

Resta da intendere qual deli disfidati a com
 battere deuera elegere il iudice, Et cosi an
 chora le arme. Onde per uolerne dare bos
 no precepto, che se debbe in cio accortas
 mente considerare, chel rechieditore ha dal principio
 arbitrio, Et potestate de potere elegere per la sua ques
 rela la uia dele arme; uolendo monstrare con la spata
 quello che con altra proua non potesse prouare, Et pro
 uocando lo nemico a combattere con lui da persona ad

persona; gli potria il prouocato rispondere, che in caso
 che se sentesse da lui essere offeso deuesse al suo iudice
 competente andare, & iudicialmente iustitia li doman-
 dare che le responderia; & hauendo il rechieditore fa-
 culta per dricto de arme de potere demonstrare la ius-
 titia con le arme, & sua auctoritate potere tirare, &
 constregere lo rechiesto ala personale battaglia senza
 andare al iudice ordinario. Impero se debbe equalita
 seruare non usando el rechieditore maggiore priuilegio
 del rechiesto, quantunque lo disfidato sia degno de ma-
 gior fauore; si como anchora sono li rei conuenti chiama-
 ti a iudicio ciuile, & questo per constitutione de Othone
 Imperatore Re in Italia; & dapo per Federico constro-
 mata & seguita, & per consuetudine & stile de arme se
 obserua chel prouocato habia a elegere le arme, il iudice,
 & loco quando a combattere se disponeno; & questo
 statuto fo perche il prouocatore ilquale ha faculta poter
 elegere la proua, & constringere il prouocato nela
 uia dele arme, hauendo potestate pretermittendo il iudice
 foro ala battaglia totalmente constringere il pro-
 uocato; & quando non hauesse del tutto l'arbitrio, & fa-
 culta de elegere le arme debbeno essere per il iudice an-
 chora electe. Attento che tutti li Cavalieri che prouocati
 fosseno per iusta cagione; attale che la battaglia per
 iudicio militare se definisca con ogni equalita, che nullo
 uuantagio ce interuenza; & che non se attribuisca ma-
 gior fauore al rechieditore, che al rechiesto; si como e
 debito che in tutte le differentie che al iudicio se addu-
 ceno se debbeno con iusta bilanza ponderare; conciosia

LIBRO

cosa che la iustitia e dicta che debbe stare, & essere iusta & equale; & non dare desauantagio alo rechio, quale per forza ala battaglia e stato tirato. Debbe pero hauere elezione dele arme, del loco, & delo iudice; per respetto che se quello ilquale prouoca il suo inimico nel combattere hauesse arbitrio, & potista elegere la uia dele arme, lo iudice, il loco, & le arme, & tutte le cose necessarie ala battaglia senza dubio il rechio ditore de ogni impresa saria uincitore, quando non ce intrauenesse diuina potentia, che potria elegere le arme nello combattere ad epso habebe de operare, & alo inimico incongrue, & non supportabile; potria elegere iudice che sempre in suo fauore se adoperasse, & in disfauore del inimico; potria elegere loco con suo auantagio, & del inimico desauantagio; & cosi de ogni battaglia ueneria a essere uincitore, & per questo se debbe attendere ala commodita del rechio, per modo che senza desauantagio de nissuno con equalitate de tutti uenga a essere moderata, che per iusto iudicio de battaglia se debia la differentia diffinire; doue secondo la opinione deli Cavalieri armigeri Dio monstra de continuo la sua iustitia; anchora per stile de arme, & consuetudine de Cavalaria comunemente alo rechio se concede per termine competente sei mesi se habia a preparare, & resuigliare le adormentate forze, exercitandosi nele arme, & trovare lo iudice, & lo loco per commune commodita senza grauezza, & iniuria de nissuno la battaglia se possa equalmente compire per honore deli Cavalieri, & per experimento dela ueritate.

Dela qualita, & modo del combattere da una persona a
un'altra, & dela dispositione de loro psona. Ca. XV.

LT uolendo io scriuere dela qualita, & modo del combattere infra Cavalieri ad tutta oltranza diremo chel prouocatore aguarzio de battaglia e costretto combattere col prouocato, secondo la dispositione dela persona del suo rechiesto, & non secondo la sua commodita, in modo che essendo il prouocato Cavaliero in arme da cavallo, il prouocatore cavaliero pedestre debbe lo rechieditore ad cavallo, & non ad pede combattere con lui. Anchora che a cavallo combatter non sapesse per non ce essere usato, & instructo; & per uolere il rechiesto ad cavallo combattere de iustitia non lo possono recusare lo rechieditore per ragione che in tale battaglia se debbe ala uolunta del prouocato, & non del prouocatore combattere; hauendo il prouocato privilegio, & faculta pigliare la uia dela spada; & simelmente trouandose il prouocato cavaliero pedestre, il prouocatore pedestre e tenuto combattere a pede; perche la electione e del defendente, si como meglio se potra exercitare nela battaglia per defensarse ha potestate lo modo elegere; & piu che sel rechiesto hauesse alcuno de soi membri debilitato, como che fosse occhio, braccio, o gamba, o altro defecto se debbe il prouocatore per molti giorni inanzi la battaglia uno de gli suoi membri simile alo debilitato, o guasto del prouocato, in tale manera ridurre, che nella giornata della battaglia senza auantagio

D iiii

LIBRO

*se conduca nello combattere ; uolendone exemplo de' do
 demonstrare hauendo priuo uno occhio il prouocato se
 debbe il prouocante con legame per oppositione de' quel
 lo uolendolo acoprire togliere il lume combattendo con
 uno solo occhio aperto; & cono e forza chel prouocato
 combatta a richiesta del suo prouocante; & hauendo un
 braccio debilitato se debbe il suo attaccere in modo che
 non possa fare operatione alcuna nela battaglia ; & res
 trouandose il rechiesto la sua persona libera, & sana de
 tutti li membri integri; & lo rechieditore de' alcuno de
 soi membri priuato, non e tenuto lo rechiesto del mem
 bro simile al guasto , o perduto del prouocatore priuato
 se, ma combattere con tutta la potentia de' sue forze se
 condo la sua dispositione, & non secondo quella del pro
 uocatore; quale retrouando piu sono disposto, & prospero
 dela persona prouocando uno storpiato, & guasto ma
 nifestamente se cognosce lui deuenere la uictoria conseguis
 re, quantunque contra ragione combattesse ; & questa e
 decisione delo Imperatore Othone Re in Italia seguenda
 dola Federico. Anchora diremo che trouandose il pro
 uocatore sinistro, il prouocato destro debbe con la destra
 & non con la sinistra combattere, per respecto che la sis
 nistra in lo manco e destra; & combattendo lo prouoca
 tore con la mano sinistra non ueneria a combattere se
 condo la dispositione del destro prouocato; ma combates
 ria secondo la sua sinistra dispositione. Forono alcuni Cas
 ualieri che despossero che sel rechiesto fosse lento fiaco
 to, & de natura debele ; & lo rechieditore forte, robu
 sto, & gagliardo se retrouasse ; se debbe con abstinentia*

tanto indebitare, & inflacchire le sue corporale for-
 tezze che uenga ad essere equale col prouocato; altra-
 mente retrouandose fortissimo il Cavaliero che prouo-
 casse li debili, & impotenti facilmente de tutte sue impre-
 se resteria uincitore. Onde per uolere euitare questo in-
 conueniente che saria molto absurdo che lo gagliardo po-
 tesse restringere uno debole, & impotente nel combatter-
 re se debbe cosi como de sopra e dicto le sue fortezze in-
 debilitare; si como nelo exemplo del giocator dela palla
 spesse uolte se sole uedere che uolendo lui giocare con
 uno ilquale non sara destro, ne cosi esperto nel gioco lui
 se legara la mano, ouero giocara con la sinistra, & l'altro
 con la destra, simulmente uno maestro de scrimire soglios-
 no dare auantagio a colui ilquale non sara cosi erudito,
 ne amestrato nel scrimire; & succedendo per caso chel
 Cavaliero prouocasse uno altro che hauesse uno occhio;
 potria dire quello ilquale fosse prouocato attale che la
 fortuna fosse commune ad tutti doi che combattesseno cõ
 equali pericoli, che non solamente se deuesse uno occhio
 per legame offuscare (como sopra e dicto) ma che total-
 mente priuare se ne deuesse cauandosi uno occhio como
 il prouocato; attale che cosi como il prouocato deuesse ter-
 nere nelo combattere, che perdendo luno non hauesse
 speranza ne l'altro ceco; & che con equale timore com-
 battesseno; attento che quello che hauesse doi occhii con
 piu securita combatteria che uno perdendo, l'altro gli
 resteria, & lo inimico ceco de uno occhio con maggiore
 timore cognoscendo lo auantagio del inimico che doi ne
 hauesse; & per questo non obseruandose la equalita nela

L I B R O

battaglia la auantagio del inimico saria grande contra peso a quello che uno manco hauesse farlo pericolare, & impero e precepto nele battaglie particolare se debbia seruare la equalita; attale che quello che perde non habia scusa per lo disauantagio hauere persa la sua queres la, & la battaglia.

Deli disfidati, & intrati nel campo, quale deuera prima assaltare. Cap. XVI.

Dimandase una dubitatione, trouandose gli caualieri dentro dela liza essendocci intrati con intentione de combattere, quale de quelli debbe prima insultare cōtra del inimico. Se risponde che debbe essere quello ilquale prouoca, ouero il suo campione debbe prima la battaglia incominciare; & non lo rechiesto si como e denotato per lege Longobarda; la ragione e questa che quello ilquale rechiedendo ha promesso fare la proua se mai non cominciasse non debbe il rechiesto rispondere; attento che a lui stia lo defensare; & debbe aspettare lo insulto delo prouocatore che ha pigliata la querela con offesa prouare quello che ha promesso; & questo anchora e de natura de battaglia iudiciale doue lo prouocato reo aspetta la dimanda delo actore dimandante per ragione de lege ciuile che proprio e de gli rei sempre fugire el pigliare del iudicio; & e consiglio de cauallaria chel prouocato astuto animosamente debia la offesa delo prouocatore aspettare, accio che piu iustamente ad defendes.

re sua querela nello combattere se conduca, iustificandosi che prima insultato, & prouocato forzatamente andando ala battaglia defendendosi da lo insultatore tentatore delo combattere e stato uincitore; oue per diuino iudicio el piu dele uolte gli prouocatori restano superati; & lo ordine dela militia per lo ufficiale de arme se obserua che per gli ministri dela battaglia se debbiano gli caualli deli combattenti per la briglia retinere, stando luno & l'altro nele doi parte delo campo; & sonando la trombetta tre uolte ad l'ultima gli debbesono liberare; & in caso che luno de loro offendesse inanzi lo terzo sono dela trombetta debbe essere per lo iudice punito; & in caso che gli ministri che tnesseno li caualli alo primo sono dela trombetta gli combattenti liberasseno contra lo ordine dato, uenendosi ad offendere gli Cavalieri, se debbeno gli ministri, & non gli Cavalieri aspramente punire, essendono liberati per lo ufficiale resteno li combattenti excusati per la liberatioe deli deputati ministri.

Se li disfidati in nello campo intrati se potranno pentire senza licentia del iudice deputato. Cap. XVII.



E dimanda si doi Cavalieri che sono intrati in liza per combattere ad oltranza hauendo cominciata la battaglia hanno loco da se pentir se de comune uoluntate non uolendo piu combattere; & lassare la battaglia incompleta; se per lo

LIBRO

iudice se debbeno admittere de non fare seguire la *in* cominciata battaglia. Misser Baldo de Perugia dice che non ualera piu lo pentire ad quelli che una uolta sono intrati in liza con intentione de combattere ad tutta oltranza hauendo incominciata la battaglia debbeno per fin al fine seguire; la ragione e questa che se debbe attendere ala publica utilitate che in tale battaglia quale el piu dele uolte per forza de arme se manifesta dapo che gli combattenti essendo uenuti dauante al deputato iudice e de necessario che totalmente la battaglia se fornisca, che essendo una uolta intrati nel campo; & hauendo dato principio nel combattere in presentia del iudice non sono piu in loro potestate del pentire; ma sono in arbitrio del iudice; & questo se debbe intendere quando la battaglia fosse causata da grauissimo delicto come che e tradimento, homicidio, o alcuna altra occulta simile falsita; che per necessita fosse da deuerse manifestare non debbe restare constando, de non uederse il fine reseruato si per licentia del iudice il pentire permettesse; altramente non intrauenendoce uolunta del iudice in nullo modo pentire se possano.

Finisse il Libro Primo.

S E C V N D O

Ineomincia il secondo Libro che tracta de
la electione del loco dela battaglia.

31

Dela qualita del loco oue se deuera fare la singulare bat-
taglia. Cap. I.



Olendo dire, & per auctorita
prouar quale loco se debbe ele-
gere che uenga a essere con-
gruo tra li combattenti per cō-
mune securitate del combatte-
re diremo prima. Si como al
tempo deli Imperatori Roma-
ni per uno grandissimo dono
acquisto officio dela electione
del campo; & per grande res-
muratione de utilitate era donato ad homo dignissimo
de conditione; & che fosse prudente inuestigare, & tro-
uare il loco che fosse piano, & spatiofo; & che non fosse
niente procliuo, & che per lo exito del sole deuesse con-
siderare che ali combattenti non potesse essere impediz-
mento; & oltra questo deueua essere in tal dispositione
chel uento non potesse la poluere subleuare che uenesse
a offendere la uista, & dare cagione ad alcuno di per-
duta, & di uictoria; & che fosse situato in termine de
terreno doue nulla hauesse suspitione de soperchiarja;
& che totalmente lo elegesse in parte doue nullo ina-
congruo accidento potesse accadere, cioe delo uoltare
del sole, impeto de uento, indispositione de terreno, &

L I B R O

incongruità de loco, quali obstaculi Vegetio de re militari per precepto li denota consigliandogli che con l'officio dela prudentia dali strenui de arme al loco, & a tempo se debiano pigliare che facilmente se potra l'hoste inimico superare. Perche se lege de Hannibale che superato Paulo Emilio, & Marco Varrone capitanei de Romani con auxilio del reuerberante sole quale offendendo la ueduta deli armigeri Romani como ciechi da Carthaginesi fono abattuti. Et nel uecchio testamento se lege che in simile modo se obtenne una gran uictoria che quelli liquali portauano gli scuti de oro contra lo aspetto deli raggi delo sole ueneano a reuerberare contra la uista de loro inimici abagliandogli de quelli rimaseno uincitori. Lege se anchora de Hannibale che per opportunita & dispositione de loco hebbe altra uictoria, & secondo il Philosopho scriue che la fortuna nele battaglie ha gran potestate, quanto la uirtu, lo ingegno, & le forze. Et il loco se debbe per consuetudine in modo ordinare che uenga ad essere in similitudine de laberinto cincto de trestrate terminate de ligname. Ilquale per proprio nome se dice liza; & in caso de necessita se potria cengere con cord, ouero lo terreno con aratro designare de tre sulchi, neliquali nel primo circulo debbeno stare li officiali, & li ministri deputati ala battaglia; al secondo li combattenti Cavalieri aliquali non e licito senza licentia de lo iudice fora del segno uscire, per fin che la battaglia non sara finita cioe uno deli doi uinto o superato sotto pena de perdita, & uictoria de quello che dentro rimanesse; & oltra questo se debbe edificare nelo designato loco

un folio eminent, ouero catafalco che sia loco del iudice, & de soi consiglieri apto, & commodo a uedere tanto lui quanto li deputati ministri a uedere, & intendere li motiui deli combattenti, & loro parole che dicesseno doue se ha da obseruare continuo silentio senza strepito nessuno de mouimento de piedi; ouero mane, o altri membri che potesseno causare, tossere, ne rascare, ne fare atto alcuno perloquale se potesse intrndere segnale che desse ad uiso in fauore, o in disfauore deli combattenti; in modo che quello che uenesse ad perdere potesse opponere nõ con le arme, ma con auiso deli circostanti essere stato superato, & uinto; como in un caso succeduto tra il Fiorentino, & Neapolitano caualieri hauemo appresso piu distinctamente narrato essere intrauenuto, che con auiso deli circostanti fratello rimase del Fiorentino inimico uincitore.

Quando fosse il bando del Iudice che nullo deli combattenti el segno passasse; si per forza del inimico trapassasse, si merita punishmente.

Cap. II.



Esta da uolere intrndere che posto chel iudice uetando proclamasse nello intrare de la liza ali combattenti; che qualunque de quelli non solamente con sua persona; ma pur un solo membro fora del segno trapassasse fosse uinto, & decapitato; & succedendo il caso che uno de loro per uolentia delo incontro del inimico fora del termine saltasse, si merita secondo la chema del

L I B R O

prohibimento del iudice essere decapitato per non essere obseruato quello che per lo iudice expressamente è stato comandato. Se determina che tale non se debbe decapitare; & la ragione e questa; anchora che la prohibition fosse, & chiaramente parlasse; che quello ilquale il termine passasse meritaria oltra che per uinto remanesse essere de pena capitale punito; nientedimeno in tutte le lege e prohibitione che si impone se attende non secondo lo scripto, & la sententia de quelle; ma secondo la intentione del auctore dela instituta lege; cosi adunque hauendo quello contra de suo proposito forzatamente passato il segno, non e pero in pena che meritasse de disobedientia essere de morte castigato. Attento che non ce interuene sua intentione in quello che per infortunio secondo lo dicto delo thema ha monstrato disobedere; perche era disposto con deliberato animo per non essere perditore il termine non preterire, & hauendolo passato male contento dela uiolente fortuna se reclama; hauendo favorito il suo inimico che per forza contra sua uoglia foralo ha buttato; & lo precepto dice chi passasse fora, se intende uoluntario & non sforzato dal inimico sara pero perditore per essere da inimica potentia e uirtute buttato fora del campo. Attento che la natura de battaglia lo ricerca che quello ilquale e buttato fora del campo per esser scacciato dal terreno che con l'arme se ha sforzato defendere debbe essere perditore; si como quello che combatte per monstrare la uirtu de l'animo cadendo per botta del inimico, ouero la mano in terra toccasse se iudica essere uinto; & per maggiore ragione quella che

che del campo e cacciato debbe essere perditore; quantunche nela impositione del iudice non li fosse facta mentione. Adunque fara il discacciato superato, ma non pero se debbe decapitare. Attento che con forza, & non con uoluntate ruppe il proibimento del iudice. Et questa decisione se troua in lege civile che dice, che quando non se disobedisse con proposito, & uoluntate non obedire, non se debbe de pena capitale punire; & hauendo quello de necessita de forza pretrito il comandamento, non ha commessa disobedientia; & uole la lege imperiale che essendo dato bando a uno che sotto pena dela uita, non deuesse fora dela citade uscire, & trouandose insu le porte fusse per forza de fora buttato; & per uolente potentia per hauere passato el uetato termine non se debbe pero iuxta lo tenore del bando punire, ouero trouandose insu le mure, & fusse sprouistamente da un suo inimico assaltato per amazarlo; in modo che non hauesse se altro riparo per saluarse la uita saltando dale mure; & trouandose fora dela cita; similmente non saria in pena per la inopinata necessita del fugire; si como una naua che per contrarieta de uento arriua forzatamente in porto ad epa prohibito nõ e in pena pero il patrone per la irreparabile uiolentia deli sufficienti uenti che lo scusa; & anchora che de Romulo se lege che facesse decapitare il fratello per non hauere obseruato lo fraternelle precepto de non passare lo statuito termine; non fo pero la sua sententia iusta, anzi nequissima. Attento che trouandose signore si come lui; quantunche per necessita nõ obseruasse quello che con sua uoluntate, & potestate a honore

E

L I B R O

dela cōmune signoria haueua uetato la prohibitione contra de lui non se extēdeua; ma diremo che Romulo prin per inuidia, & cupidita dela signoria processse al fraternal homicidio; si como referisce Lucano Poeta eloquē tissimo, che rare uolte, o non mai amore, & signoria poss sono in uno medesimo seggio senza scandolo longo tempo demorare. Fo degnō de reprehensione anchora Manlio facendo decapitare suo figliolo, quale scordato delo precepto paterno uenne contra suo proposito a disobediare combattendo contra lo inimico del populo Romano da persona a persona; quantunque uictoriosamente lo superasse. Nientdimeno la gelosa uolunta de Manlio uolendo il precepto de lege militare inuiolabelmente seruare dette la crudele, & enormissima sententia contra del figliolo uincitore delo inimico dela republica Romana, perlaquale crudelita usata contra del figliolo, uennero in tanto desdegno de animo gli cavalieri Romani che in quello giorno che Manlio hebbe il triumpho recusarono uolere comparere per la crudelita da lui usata uerso del suo figliolo opponendo che hauendo sparso il sangue del figliolo occiditore deli inimici deli Romani non solamente non meritaua essere decapitato, anzi honoreuolmente deueua essere recepto, & meritato de la acquistata uictoria; & questo intruene ad Manlio per seruare la lege militare; che dice essendo uno caualliero da suo superiore, o Capitaneo uetato che non debba combattere senza sua licentia con nessuno, & quello combattendo (anchor a chel inimico de suo signore superasse) se debbe atrocemente punire. Pero questa tua

de lege se debbe intrudere quando con propria uoluntà disobedisse il precepto delo suo signore. Ma non quando per caso fortuito, & per qualche necessitate delo affalto delo inimico uenesse a disobedire non apparendo deliberato proposito nela contrauenire; & questa e la iustitia naturale & ragione temperata che tale se debbia per uinto & superato condannare; & non pero debbe essere decapitato.

Dela proua qual se fa per la battaglia da persona a persona. Cap. III.

LO prelio dela battaglia particolare da persona a persona habiamo da sapere, & intrudere che fo trouato, & inducto dal iudicio militare; che con arme se douesse prouare la dubiosa differentia, quando per altra proua non se potesse neli civili iudicii trouare, ne per altra manifesta coniectura se potesse il delicto presumere. Onde essendo uno accusato de homicidio, & uolendo allegare hauerlo per sua defensione commesso; allora se potria pigliare la querela dela battaglia personale de prouare lo accusatore, & lo accusato contra defensarse in iudicio de cauallaria; in tale caso uolendo lo accusato fare proua hauerlo facto per sua defensione lo homicidio debbe prouocare lo accusatore nela battaglia. Ma posto chel principe comandasse se deuesse procedere ala punitiōne delo homicida; non po piu allegare lo accusato uolere lo prouare in battaglia hauerlo morto in sua defensione.

reſeruato quando ce appareſſe accuſatore . La ragione
 e queſta che non debbe combattere con lo principe per
 la diſconuenientia dela conditione, ne con lo iudice inqui-
 rente per la dignita delo officio; Et la proua che in bat-
 taglia ſe uole moſtrare, ſe uol cauſare da accuſatione in-
 certa; Et quando lo accuſato per forza de arme confeſſaſſe
 ſe el delicto ſe debbe punire piu liziermente, che quan-
 do per iſtimonii li foſſe prouato, che la proua dela bat-
 taglia fa il perditore eſſere uinto . Ma pero e incerta
 preſumptione che ueramente habia peccato ; Et reman-
 nendo lo accuſato dela battaglia uincitore ſe debbe per
 ſententia abſoluere dala caſtigatione dela pena , Et deb-
 beſegli donare lo honore dela uictoria con grandiffi-
 mo fauore; perche ſe preſume eſſere innocente delo pec-
 cato; Et quantunque la proua che ſe fa cioe la battaglia
 ſia reprobata per diuina prohibitione , per eſſere coſa
 da diabolica inueſtigatione ritrouata ; nientedimeno
 gli armigeri dicono che in battaglia de continuo Dio
 per diuino miraculo ſempre la uerita corona de uictor-
 ria afirmando chi con iuſtitia combatte , mai potria eſ-
 ſere perditore . Pero coſa incerta e , concioſia coſa che
 ſpeſſe uolte uedemo che molti contra dela iuſtitia com-
 batteno, per retrouarſe loro piu gagliardi de quelli che
 con ragione hanno pigliato la imprefa reſtano uincito-
 ri; Et queſto intruene per la diſparita che e nele for-
 tze deli cauallieri; Et queſta ragione fo del Papa, Et de
 Federico Imperatore parlando delle battaglie che ſe
 fanno per experimentare la ueritate; Et dela falſa oppo-
 ſitione cognoscere il uero.

Quando se intrano doi in campo per combattere a tutta oltranza, & luno fugge, & e preso, si el nimico suo lo potra dapo offendere in potestate dello ufficiale.
Capitolo. IIII.

Essendo intrati in liza doi cavalieri per cōsbattere a tutta oltranza, deliquali uno per dubito de non perdere la uita; scordatosē delo honore uilmente se fugito dal campo, quale era designato con aratro, per laquale fuga dono cazione al suo inimico che audacemente lo sequeſse con lo iudice dalquale fu preso, e stando in pottre del ufficiale lo inimico perſeguitatore impetuosamente de molte ferite dono al fugitiuo preso; & oltra le percosse dimandaua in fauore del suo honore la ſententia. Mo se dimanda si iuſtamente e ſtato offeſo quello loquale fugendo impottre, & in preſentia del iudice e ſtato dal nimico ferito. Onde per uolere declarare quello che per iuſtitia ſe debbe detriminare, la ſententia e queſta; che lo uincitore e quello a chi lo campo e rimasto. Ma hauendo battuto il suo nimico preso in pottre delo ufficiale, non l'ha poſſuto iuſtamente fare. Attento che era in preſentia delo ufficiale, lo quale aſſicura ogni delinquente de non pottre eſſere offeſo dal suo nimico tanto piu, quanto che in pottre dele ſue braccie era peruenuto; per lege ciuile ſe diſpone che eſſendo uno ſbandito per delicto de rebellion; & foſſe un certo premio offerito a chi uoleſſe quello amazzare, & poſto che in pottre delo ufficiale preso ſe retrouaſſe per iuſtitia non ſe potr piu offendere ſin che nele forze, &

mano dela iustitia fosse. Lege se nel secũdo libro de bello punico che combattendo Claudio con Tarrea in singulare battaglia; & fugendo Tarrea dalo conflictõ perseguito de Claudio; quantunche se saluasse nela sua ppinquita per tale fuga rimase superato, & uinto; & Claudio uincitore, & la uictoria, & lo fasto delo triumpho deli soi armigeri lietamente receputo. Scriuesse anchora de Crispino Romano che cõbattendo singularmente con Badio campano quale da lui, cioe da Crispino abattuto, & ferito; & dismontando per fornirlo de amazzare lassate le arme sbigottitamente Badio nel suo exercito se fugito; per laquale fuga Crispino con la lieta uictoria ali suoi con grandissima letitia se retorno; hauendo superato Badio inimico del populo Romano con grandissimo honore da Romani fo receputo.

Quando fara da uenire a singulare battaglia se debbeno monstrare indicii perliquali se presume essere il uero quello che al prouocato se oppone. Cap. V.

SE debbe acortamente considerare che inanti che ala battaglia singulare, & de oltranza se peruenga; e necessario che lo rechieditore nanti che habia auctorita il suo nimico nel cõbattere puocare che monstra indicii, presumptioe, & coniecture del delicto contra a colui conloquale intende cõbattere, accioche possa iustamente ala battaglia peruenire; pche non se debbe pcedere per sola informatione del rechieditore, nela accusa; impoche in tal batta

glia se dimostra efferece specie de tortura iudiciale, & nanti che se possa pcedere per lo iudice a dare la tortura a alcuno malfattore pigliato, & posto in presone per lui se debbe primamente pigliare informatione dela uita de tal delinquenti, & dopo intrudere, & uedere il delicto delquale epso e accusato, & diligentmēte uedere intrudere, & esaminare tal causa; & trouādose li indicii contra de epso tale che se possa uenire a tortura se dona la tortura. Così adunque se debbeno manifesti indicii contra lo infamato per lo infamatore demonstrare in modo che non apparendo innocētia, ne manifesto delicto del prouocato se debbia per potentia d' arme la uerita demonstrare. Attale che luno, o l'altro resti cōfesso, o desdicto. Et questo uole la lege longobarda, & lo Imperatore Federico. Andrea de Sergnia, & misser Baldo de Perugia in una medesima sententia concordano.

Quando lo prouocato hauesse trouato il iudice & loco; se dopo il iudice denegasse de farse la battaglia se sarà tenuto lo puocato trouare altro iudice. Cap. VI.



Abiamo da uedere si doi cavalieri se disfidasseno per guazio de battaglia, & il rechie sto trouando iudice competente, & loco congruo, & opportuno si como lo costume de tale battaglia lo recerca; & uenendo la deputata giornata lo iudice che hauerà preso il iudicio che da loro è stato acceptato per qualche causa non gli parera de uerse la battaglia nela promessa giornata cominciare; & per

E iiii

L I B R O .

che pare a una dele parti graue como ché uoria intrare in battaglia il iudice, o per non essere docto, o per uolere maturamente studiare intrndere, & uedere il modo de capituli tra disfidati firmati, o che parera ad epso per qualche cagione che mouera la sua mētē tal deferire essere necessario, o il signato giorno deferire, & usare cautela como il bono sartore ilquale hauendo il panno inanti de se fa de molti desegni per uenire alo uero taglio; così anchora il bono fabricatore quale prima che faccia il suo magisterio fa il desegno dela futura opera; tal cautela usata del iudice, & deferita la giornata, il prouocato intrnde seguire la sua querela; per il che quello ilquale ha prouocato rechiedera un'altra uolta il suo rechiesto a tale che la differentia de loro querela totalmentē se differnisse; se dimanda si con quello medesimo iudice, & si nel deputato loco essendo un'altra uolta rechiesto debbeno la battaglia incominciare, o se e tenuto il prouocato de altro loco, & iudice prouedere per essere passato la giornata, & senza effetto de combattere per negligentia de lo electo iudice. Se respōde desi perche hauendo il prouocato electo il iudice dopo la promissione del combattere se potria presumere lui essere pentito per hauere trouato iudice che con facti, & non con parole lo ha liberato hauendo deferita la battaglia; per questo e tenuto il prouocato de un'altro iudice prouedere attale che totalmentē la battaglia se seguita che altramentē haueria apparenza de fictione hauendo il iudice electo, & la battaglia non essere seguita potria dire il nimico essere deligiato hauendose col iudice consultato che ala giornata

ta deuesse reuocare la concessa licentia; & quantunque lo rechiesto trouasse indice che dopo la securita del cō battere il iudicio recusasse; non saria pero dela promessa liberato; & perche se debbe la neglignenzia del iudice solo ad epso imputare; & questo la lege uole che se imputa la neglignenzia contra quello de chi lo amico neglignente se confida; & quello che trouasse arbitro che promettesse per arbitro definire; in caso che non diffinisse e tenuto un' altro re trouare; & per questo quello ilquale troua iudice che la differentia intendere non uole non se potra pretendere hauere facto il suo debito si como niente in cio hauesse adoperato; & per questo modo non se po dire essere excusato perche e tenuto uno altro diligente iudice, & loco re trouare; & questo se proua per auctorita de molte lege imperiale che dicono doue non e principio ne fine non se po dire essere adoperata cosa alcuna de effetto dopo il principio se aspetta lo fine de tutte le cose che se hanno a dare; attento chel principio e piu degno del fine; & tutti li effetti dele opere al fine se uidenteno; per questo si ala deputata giornata li Cavalieri fossero nel campo intrati; & nela preparata liza hauesse cominciata la battaglia per alcuno spatio de tempo hauendo lo iudice il principio dela battaglia premesso; & dopo hauesse buttato il sceptro prohibendo li combattenti del combattere nela incominciata battaglia. Allora il prouocato hauendo trouato iudice, & loco, & tutto quello che nel combattere se ricerca, & incominciata la battaglia habia facto il suo debito in modo che se fosse rechiesto dal prouocatore che de nouo deuesse iudice re

LIBRO

trouare non ne faria piu tenuto, & restaria dala promessa liberato; perche hauendo una uolta lui trouato cio che ala battaglia de necessita se recerca; & cominciato a combattere con lo inimico; quantũche non sia la battaglia fornita non e rimaso per lui de uenire al fine; ma solo pche lo iudice deputato alquale non e parso che se debbia piu seguire; per suo impio e stato decreto facendo segno che piu non se cõbattesse; po dire essere stata la loro querela per sentẽtia diffinitua dal iudice cõpetente; & p quella hauera posto quasi fine ala loro differentia; & per questo il puocato e liberato dal iudice ilquale ha posto fine ala battaglia. Debiamo anchora sapere, & intendere che in caso chel rechieditore uolesse lui trouare altro iudice che pmettesse fargli fornire la incominciata battaglia; pero nõ faria piu tenuto lo rechiesto andare inanzi al nouo iudice a fornire la battaglia. Anchora che da nouo il rechieditore lo recercasse; perche monstrãdo hauere facto il debito suo; & essendo per lo iudice deputato prouisto si como de sopra e dicto, & narrato. Se troua libero in modo che nõ po piu per tale querela essere recercato. Nientedimeno non se po molestare per altri iudici in altri lochi, o territorii dal rechieditore ilquale parendogli a epso non essere satisfacto, per la impedita battaglia potria hauere querela con lo iudice con dire che da lui e stato aggrauato spartendo la battaglia; ma non con lo rechiesto reseruato; si per pacto fosse expresso in loro capituli che deuesseno tanto combattere per fin che luno, o l'altro morto, o desdicto remanesse, in tal conuentione fariano tenuti in altro loco, & con altro iudice la

battaglia fornire; con questo che lo hauesse a trouare el
 ·rechieditore a tale che se uedesse la uictoria de luno p
 ·morte, o desdicta de l'altro secondo la capitulata conuen
 ·tione; & questo se proua per auctorita de molti impiale
 ·lege, & comandamenti quale parlano deli narrati casi,

Quando li combattenti passasseno lo segno, & dopo subit
 to ritornasseno. Cap. VII.



Auendo deliberato doi caualieri combats
 tre a tutta oltranza feceno lo loco dela bat
 taglia per lo iudice ordinare, il quale inanz
 zi che alo combattere se imzesseno facesse
 per caso de honore pclamare che quello che dalo segno
 ussisse deuesse essere pditore; interuene che per impeto
 del cōbattere fo forzato a tutti il termine trapassare sus
 bito dētro il cāpo se ritornaro. Se dimanda al iudice de
 putato quale de quelli sia il pditore, & quale il uincitor
 re. Se rispōde per ragione de equalita essere pacta; attē
 to che luno, e l'altro fora del uetato termine se ritrouas
 rō. Ma pche incōtinentr dentro del segno, se poseno nel
 cōbattere monstrano hauerne purgato lo excessso; pero
 debbeno la incominciata battaglia fornire in modo che
 se ne ueda il fine, che totalmentr luno o l'altro resta uins
 to per forza, & possanza del nimico, & non per un pos
 co trascorso de termine per botta del compagno doue
 non e interuenuta alcuna operatione de arme; perche ha
 uendono insieme tutti doi passato il segno sono in simis
 le pena accascati. Et la proclama delo iudice se intrnde

LIBRO

in uno trapassante, & non in doi per rispetto che uno per forza ha da essere il vincitore, & laltro il pditore.

Quando lo prouocatore insultasse lo rechiesto inanti che uenesse al deputato loco. Cap. VIII.

SE dimanda al iudice deputato, trouandosi doi disidati per guagio de battaglia in cammino per andare al loco determinato del combattere & luno contra de l'altro insultasse inanzi che alo assicurato campo peruenesseno uincendo lo insultatore; se lo assalito fusse iustamente superato, & si lo insultatore debbe essere traditore reputato per hauere insultatu lo inimico contra la conuentione. Se risponde che quantūche siano inimici disidati de uolere in tal campo con tal iudice, & in tal giornata combattere non fo pero licito lo offendere prima che al deputato loco peruenesseno. Attento che essendo lo insultato adoperato fora el campo senza l'ordine che ala battaglia se recerca se iudica essere specie de tradimento, & per ragione de ciuile lege, & de cauallaria non se po insultare senza disfida quale hauesse ad auisare el nimico che non se deuesse trouare sprouisto nel combattere, tanto piu quanto che haueano trouato loco, iudice, & l'ordine dela battaglia con la securita del capo; benché l'ha bia superato contra la conuentione, non e pero uincitore anzi ha commesso il tradimento. Vole la lege ciuile, & la Imperiale comanda che lo offensore sia tenuto li danni delo offeso emendare per hauerlo traditamente superato.

to, che per traditore lo potria retornare a combattere, & merita dal suo superiore essere aspramente, & atrocemente punito como mancatore dela sua promessa, & fede, & per perfido traditore secondo lo stilo d'arme, & consuetudine de cauallaria se reputa; & questa e la sententia uerissima per uolere tale questione decidere.

Si lo rechieſto non trouaſſe Principe quale uoleſſe dare loco ſecuro ala battaglia, ſi tenuto ſara andare a principi de infideli.

Cap. IX.



Vando foſſe uno cauallero, o qual ſe uoaglia altro armigero a battaglia personale prouocato con requeſitione che doueſſe loco ſicuro & iudice competente trouare, ſi como per ſtile, & conſuetudine tale battaglia ſe ricerca. Cercando per tutta la chriſtiana religione, & non trouando il principe dalquale poteſſe il campo obtinere; eſſendo requeſto dal ſuo prouocatore che deueſſe tra la barbara, & infidele natione recercare, non ne ſaria tenuto, tra la barbara, & infidele natione per tal cagione recercare. Anchora che il ſuo prouocatore nel rechiedeſſe. La ragione e queſta, che nullo chriſtiano ſe debbe ſottomettere in iudicio de infideli. Et quantunque molti cauallieri chriſtiani ſiano andati neli terreni de barbari infideli a combattere; niuntedimeno per ragione de lege ſcripta non e concheſſo. Attento che comanda a tutti ſubditi chriſtiani, che non uadano in terra de infideli, ſenza licentia del loro ſuperiore nele condurre coſe da noſtra ſede prohibe

LIBRO

biti; per respecto che gli Re infideli sono inimici della christiana natione; & per questo gli infami, & de nostra fede reprobati non possono arbitrare, ne iudicare criminale differentie causate infra christiani. Attento che nullo christiano possono dare facultate ad nessuno infidele de christiani fare iudicio; & quello ilquale andasse per tale cagione ad terra de barbari infideli essendo per christiano preso prima che gli arriuasse per schiavo perpetuo in potere de colui che lo pigliasse per ragione restaria, ilquale potria uendere per captiuo; & piu che la nostra fede prohibisce che per nullo tempo lo debbia in nessuno modo liberare; ben che ad seruizi se acostuma dare liberta ad uoluntate deli patroni; & per questo e da sapere che lo rechieduto po la iniusta domanda de suo rechieditore recusare; & in caso che lo prouocatore in conspecto de Re infidele il suo prouocato per contumace bandigiasse, non ualera pero la sententia, anzi per quella potria il rechieditore nela sua tornata delo ecclesiastico iudice, & seculare aspramente essere punito; & oltra de questo se debbe cancellare, & annullare ogni atto scripto in contumacia de lo christiano cauallero che contra lo honore suo per iudice infidele fosse adoperato, recusando lo iudicio de gente barbara; che con la falsa opinione de Macometto se governano; benché sia licito in caso de necessitate al christiano auxilio de infideli inuocare ala barbara natione, per non essere in lege prohibito; non se intende pero che doi cauallieri debbiano cercare iudicio da infideli per ragione soprascripte.

S E C V N D O

Como debbe il cavaliero pigliare iusta querela per procedere nel combattere, ad tale che dela impresa resti uincitore.

Cap. X.

Ciascaduno cavaliero che uora con iustitia per sua securita nella battaglia particolare procedere, ne prouocatore, ne rechieditore uoluntario deuera essere, anzi del honore cōstre eto como prouocato, & offeso dal nimico debbe per necessita uenire a guagio de battaglia, & per cōmune opinione deli armigeri, & cavalieri se dimostra che li puocatori a battaglia uoluntaria senza necessita de offesa debiano essere ragioneuolmente pditori, resersuato quādo l'offesa fosse chiaramente uera, & nō dubia se deuera essere prouocatore; & neli dubii casi per non essere puocatore se debbeno usare parole da puocato, & offeso; & andare ala battaglia con grande animo per defensione dela uerita, & de l'honore dela sua iustitia, & quella se debbe disponere con animo sostenerla; per che la querela che se piglia a defensare debbe essere iusta, doue se declara che ogni offeso che intēde uolere cōbattere per l'offesa recepta e puocatore necessario, & tene loco de reo offeso como q̄llo che dal cōpagno se sente essere offeso. Anchora se declara la causa de iusta puocatione quale & quādo se moue per l'offesa recepta p̄ inuria, o per altro mancamento de sua fama, & honore che passse dal inimico con chi intēde combattere; alhora se chiama rechieditore puocato; perche tene loco de rechiedito, & se debbe adactare porgere la q̄rela cō parole p̄ lo

LIBRO

quale hauendo fondamento de iustitia non dimostra cōtra ragione procedere; perche ale uolte un cavaliere potrà hauere iustitia, & fondando in tale modo la sua querela che per iustitia non ueneria a concludere essere iusta, tale che ueneria a essere iniusta, & la uera potria per le parole falsa diuentare; si como diffusamente e declarato in altro capitolo, nelquale e denotato che la querela debbe con gran iustitia concludere. Et trouasse che una uolta fo facto un bando da parte de uno armigero che uolea combattere con chi dicesse il contrario, a chi respose un' altro che disse il contrario; & essendo dubitato quale fosse il prouocatore; fo determinato per cavalieri; quello ilquale pose il bando fosse il rechieditore. Similmente anchora quello che ponesse scriptura alcuna cōtra chi uollesse dire il contrario saria lo rechieditore chi prima mouesse la querela; quando non fosse iniuriato saria rechieditore uoluntario. Pero il piu dele uolte se uede li uoluntariū prouocatori sempre essere perditori.

Essendo uno Signore da uasalli rechiesto de concedere il capo se iustamente potrà il capo cōcedere. Cap. XI.



Essendo uno signore da doi uasalli ricercato che deuesse a loro il campo sicuro donare per combattere. Se dimanda si per iustitia militare lo deuera concedere. Se risponde de no; perche non debbe permettere farse homicidio fra li soi uasalli, anzi debbe con quelli remedii che sono de ragione ordinati prudentemente remediare ponēdo pace o tregua

S E C V N D O

o tregua fra le parte, o far se alo offeso satisfatione; pero essendo Principe, o Re; Et lo infamato fosse de infamia grauissima recercato, quale non se potesse purgare se non per forza d' arme, Et de battaglia; alhora per ragione de cauallaria deueria la battaglia concedere, per purgatione dela infamia, Et satisfatione del honore del offeso; Et specialmente in caso de tradimento, de homicidio, o de altro grauissimo delicto, o per altro honore ilquale se apprezza sopra ogni altra cosa; Et piu in li casi, Et neli delicti che per la lege, Et per consuetudine de cavalieri e permesso il combattere, deliquali uederemo appresso nel libro dele cause dela battaglia; Et per questo gli subditi de uno signore quando uoranno a guagio de battaglia pcedere andare sogliono fora la iurisdictione del loro signore, ouero se abscondeno accioche non possano essere per loro superiori impediti, ne constrecti ala pace, o ad altra satisfatione.

In che caso e tenuto il Principe ali soi subditi il campo concedere. Cap. XII.



E dimanda per dubitatione si uno Principe, Re, o altro libera signore fosse da un nobile cavaliere recercato gli deuesse il campo concedere, Et essere iudice uolendo con uno altro cavaliere per guagio de battaglia combattere dalquale se sentisse essere offeso, Et leso in caso de honore. Si il principe e tenuto per ragione de arme, Et stilo de cauallaria a quelli dare licentia, Et concedere il campo per

F

L I B R O

combattere. Se risponde de si, essendo la richiesta fatta per li cavalieri, ouero armigeri per loro fama, satisfactio ne, & honore per grauissimo macameto quado altra puua nō appareffe, attale che nissuno de loro con ifamia, & dishonore remanessse, per manifestatione dela uerita, p ragon de cauallaria, & per stilo d' arme e tenuto piglia re il iudicio, & dare con securita il cāpo neli casi che p le lege, & cōsuetudine sono pmesse; pero non senza tarda deliberatione, & digesto cōsiglio de ualorosi cavalieri esperti in arme, & in tali exerciti militari, & debbe demonstrare il Principe non senza causa de iusta necessita acceptarlo, & cōsiderare accortamēt con gran prudens tia, si alcuno de loro cōtra iustitia cōbattere deliberasse; & se loro intētion e iusta; saria ben che la battaglia pmettesse, attale che la uerita se demōstrasse per causa de honore, & nō per ira, odio, o per altra mala uolūta che ducessse l'origine d' alcuna inimicitia; ma solamēt p gra ue delicto, & per honore uolēdo euitare la infamia del incolpato che uela sua corte trouasse; in modo che per necessita, p battaglia la iustitia dela parte se deuesse manifestare per la uerita nō senza gran cōsiglio del princip; pche non se po concedere la battaglia uniuersale, ne particolare; prima che la causa nō sia descussa, qual per battaglia iustamēt se debbia detrmnare cō deliberatione de cavalieri; pche nullo homo in se medesimo e sauo, ne debbe da per se in cose ardue iudicare; & quando al principe paresse p un modo, & al cōsiglio per un' altro, se debbe quello exequire doue piu uerisimile ragione se adduceno cōforme ala uerita, ala iustitia, & ala equita;

S E C V N D O

42

Secundo Andrea de yfemia; pero nõ se debbeno licẽtiare quelli che uolesseno cõbattere per mōstrare la uirtu, & la fortezza de loro animi, o per impresa, p uoto facto, per onore, o per supbia; pche debbeno andare per il mondo a parte de ifideli natione; & con quelli possano la ferocità loro demonstrare per cõbattere a oltranza, perche lo principe peccaria mortalmentẽ a tali uoluntariu rechieditori dando licẽtia senza necessita, & causa d'honore; & faria occasione del homicidio che fra loro intruuesse.

Se p lo prelato se potra phibire la battaglia particolare essendo per il principe secularẽ pmissa. Cap. XII.

S

E dubita anchora hauẽdo un Principe mon dano concesso a doi Cavalieri licẽtia de cõbattere in particolare battaglia, sel prelato dela cita potra qlla phibire che non seguisca. Se dimanda pche se risponde de si per ragione che la Decretale ha puisto per evitare il peccato ha reprobata la consuetudine del cõbattere per guagio de battaglia; & impero la chiesa iudica gli casi doue po seguire homicidio, & pditione de anime, despone che il prelato possa uetare le battaglie uoluntarie; anchora che il principe secularẽ hauesse dato il capo securo permettendo il cõbattere, in tale caso deueria essere piu obedito il prelato che lo principe cõsiderato che e caso de cõsciẽtia & dal Papa expressamẽt reprobato in modochel principe mortalmentẽ peccaria uolendo lui disponerẽ, in quello che e piu sottomesso ala chiesa, che non al stato secularẽ.

F ii

LIBRO

Como se debbe per ragione elegere, & denegare lo iudi
ce cōpetente nela battaglia particolare. Cap. XIII.



Ogliono molti Cavalieri de continuo dimā dare quale fosse iudice cōpetente fra doi cavalieri che tnesseno guazio de battaglia cercandolo. Aliquali se risponde secondo la lege scripta quando fosseno subditi de un medesimo principe quello saria iudice cōpetente essendo il caso che per iuste cagione deuesseno combattere si como de sopra ha uetno referito; perche se psume che con equale effectio ne, senza passione de animo nel iudicare desse iusta sententia; & perche la battaglia se fa per experimento, & proua dela uerita, delaquale essendo lui iudice fra doi subditi nulla partialita commetteria nello iudicare; ma in caso che lo principe loro iudice recusasse, o che il principe interdicesse il combattere per qualche iusta cagione, ouero che fosseno subditi de doi altri signori; alhora se deueria per le parte cercare per iudice principe che a nessuno fosse suspecto; pero la suspentione uole essere iusta; & quando fosseno li cavalieri disfidati ala battaglia che in exercitio de arme se trouasseno militando sotto un capitaneo, o conduttori de exercito; alhora quello saria iudice cōpetente, cioe lo loro capitaneo; & quando seguesseno doi exerciti; saria iudice cōpetente uno deli capitanei, ouero altro principe libero loquale loro iudicio acceptasse, & che fosse perito per longa experientia deli facti dela militia, & in tali casi; & che la sua corte fosse guarnita da copia de cavalieri armigeri, & nobili

homini experimētati nele arme, per rispetto che quando fosse principi che non hauesse experimentata la militia, & in le arme maluersato, non saria idoneo iudice essendo piu in exercitio de altre facēde adoperatose quale non conuenesseno a principi militari como sono mercanzie, musica, canti, balli, & altre lasciue delitie cortesane; ò modo che mai hauesse le arme exercitate saria iudice insufficiente uolendo neli casi de l'arme iudicare.; quando in quelle non fosse uersato, ne ben perito; anchora che, fosse in altre cose prudentissimo per non hauere la experientia ne peritia neli dubii casi che accascasero nela battaglia nõ potria iustamente iudicare; & posto che doi Re, o doi Imperatori uolesseno combattere de cosa che a la chiesa pertnessse; alhora lo Imperatore, ouero lo Papa saria iudice competente, si como de sopra e dicto de Re Carlo, & de Re Piero; & anchora de uno altro Re liquali uolendo pugnare andarono a Bordella che era Re de Anglia, ilquale si como la Chronica de Ioāne uilano Ferentino referisce mandorono a quelli il suo sindaco per iudice competente che deuesse tutti li accidenti de la loro battaglia iustamente iudicare.

Qual principe de ragione ha auctoritate concedere de farsi la battaglia fra Cavalieri. Cap. XIII.



E debbe anchora sapere, & intendere qual Principe hauera potstat concedere la licētia ali cavalieri, che per guagio de battaglia hauesseno deliberato combattere; perche se

F iii

LIBRO

debbe notare che solo Imperatore, Re, Duca libero cō
 munita non sottomessa, o altro principe senza superiore
 che hauesse potestà assoluta in suo dominio potrà il cās
 po sicuro concedere, quale li baroni quantunque hauesse
 se no titoli de principato, o de Ducato non potranno insta
 mente concedere tale licentia; ne anchora un commissas
 rio regale, benchè fosse generale dal principe libero des
 legato non potrà permettere la battaglia; s'altro se fosse
 gran constabile, capitaneo de guerra, o conducteri de
 exercito de Imperatore, Re, o altro principe libero pos
 tria dela battaglia particolare fra quelli che exercitano
 la militia sotto il suo stendardo; anchora che fossero fores
 tieri Cavalieri, & strani retrouandose nel campo suo,
 non però lontano il territorio doue il suo exercito demor
 rasse, posto che fosse in prouincia non subdita al suo Im
 peratore, ouero Principe potrà per la absentia delo suo
 signore a doi Cavalieri cercando il campo liberamente;
 nel capitaneo, o Duca de arme in presentia del suo prin
 cipe haueria tale potestà doue non appareffe expresso
 consentimento del suo signore da per se concedere il cam
 po; & posto che lo concedesse saria per modo de referire
 la uoluntà del suo signore, & non per sua potestà laqua
 le non haueria, quando anchora ce compareffe il primos
 genito figliolo del suo signore, o altro figliolo che fosse uis
 cario generale haueria potestà piu che lo conductero, o
 uero capitaneo delo exercito nello concedere la licentia
 del combattere; però se debbe intendere che il capita
 neo, ouero il conductero delo exercito tene lo secondo lo
 co dela potestà de loro principe; perche possono con ses

curità concedere la potestà del combattere ali exerciti per loro voluntat; & oltre questo possono elegere iudici, & altri officiali sopra la administratione delo exercito quale guidano; & per questo nel loco doue se tronano essere acampati possono concedere la licentia, cosi il conductero, como un signore che fosse confederato in compagnia, & in legà col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securità concedere luno in territorio de l'altro; attento che la iurisdictione delo dominio tra li principi cōfederati, e commune che luno nela signoria de l'altro po per sua uolūta disporre si como uole la lege quale de questo fa expressa mentione.

Del iuramento de quelli che uorāno intrare a combattere in battaglie particolare de oltranza. Cap. XV.

Non se debbe lassare in oblio, ante e necessario farne expressa mentione del iuramento che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato combattere; perche e da sapere che secondo la lege Longobarda facta per quelli Imperatori che in Italia quella indusseno uole chel pro uocatore, ouero rechieditore deuera iurare, & nō lo puocato; & quādo uno accusasse per suspetione doue per necessita fosse constretto nel iuramento nō lo potra iusta mēt far, excepto se dicesse che p suspetione hauesse de liberato cōbattere; & in caso che p iuramento affirmasse se che per uerità, & non per suspetione combatesse,

F iiii

LIBRO

debbe de uerita iurare, como che per la constitutione fa-
 cta per Federico Impatore se denota che debbeno per
 iustitia tutte le parte de calunnia iurare, cioe defensare
 ciascuna querela de uerita senza alcuna calunnia cre-
 dendo essere uero quello perloquale a combattere se con-
 duceno; & cosi anchora debbeno li campioni iurare de
 defendere la parte loro quale senza calunnia credeno
 combattere; & che li loro principali defensano iusta que-
 rela; & oltra questo debbeno li campioni iurare de con-
 battere con tutte loro forze, si como appresso uederemo
 nel libro doue se tracta de campioni; & ben che alcuni
 hauesseno dicto chel superato e uinto facto il iuramento
 fosse in pena de tradimento retrouandose perditore nela
 battaglia questo non potria per iustitia ne per ragione p-
 cedere; attento che tutte le scripture dicono lo iudicio de
 la battaglia non essere uero, ma falso; & e decisione de
 Federico Imperatore, che quantūche un Cavaliero per
 forza se desdicesse non restaria pero traditore; reseruato
 si fosse accusato de crimine lese maiestatis perdendo in
 battaglia saria traditore, ouero se combatteffeno per al-
 tro tradimento saria lo superato, & uinto per traditore
 reputato; non pero in altro caso, excepto si per capituli
 fosse expresso chel perditore deuesse per traditore res-
 manere, si como feceno quelli che in Padoa con tal capis-
 tulo combatterono chel perditore restasse traditore.

Quando fosse facto per lo iudice bandimento che quel-
 lo deli combattenti che trapassasse il segno fosse per-
 ditore.

Cap. XVI.

S E C V N D O

Essendo ordinata una battaglia nelaquale il
 iudice facesse proibimento per decreto che
 nullo deli combattenti deuesse il segno del
 capo trapassare essendo il termine per ara-
 tro designato, ouero che de ligname fosse cō-
 posto non solamente con tutta la persona; ma anchora de
 nissuno membro; & quello ilquale presumesse uscirne cō
 tutto il corpo integro, ouero de alcuno membro fosse de
 quello priuato; & oltra quello deuesse essere perditore;
 successe nel combattere che li pugnatori nel segno se ap-
 propinquare per forza delimpeto del combattere quali
 cascano insieme a terra luno con il capo de fora del segno
 & l'altro con tutta la persona de fora, saluo che la testa;
 se dubita quale sia il perditore; perche pare a molti de-
 uesse essere quello ilquale casco con il capo de fora; per
 che e lo principale membro de l'homo; pero altri dico-
 no che quello ilquale fo fora con tutti li membri deueua
 essere perditore per hauere fora la maggiore parte del
 corpo. Alcuni dicono che deueria essere pacta per res-
 pecto chel capo importa quanto tutto il resto del corpo,
 perche l'ultima sententia a molti pare la piu uera; pero
 per auctorita de lege pare che quello che fo de fora con
 piu membri deueua essere il perditore per ragione che
 la testa faria niente senza lo ornamento de gli altri uniu-
 uersal membri; nientedimeno fo dānata la sententia data
 nel presentc caso che stando la dicta ordinatione doi cō-
 battenti luno prese; & l'altro ferito grauissimamente; &
 oltra que sto ponendoselo in collo per lo buttare per for-
 za de fora lo segno, nelquale approximandosi cascaro in

LIBRO

terra, in modo che il percussore per lo suo caccare fora delo segno se ritrouato; & trouandose il preso dentro fo per uincitore reputato; per respecto che per tempestatione delo pigliato fece il suo superatore fora delo segno caccare; perche uenne ad perdere lo campo, quale sententia per iniusta, & iniqua se condanna; per che essendo uscito per caso fortuito fuora delo segno doue era la acquistata uictoria; non per incontro, ne per la uirtu delo inimico, ne per disobediencia alcuna, non debbe essere per perditore condannato; per respecto che non se debbe per extremitate attendere; quantunche se deuesse ne gli extremi puncti considerare, quando che per botta, ouero per forza delo suo inimico fosse fuora delo campo cacciato che se monstraria per uolentia de quello hauere perso lo campo, o che per paura, ouera per non uolere obedire andasse de fora, stando l'altro fermo dentro delo campo; quello che fora fusse uscito saria perditore; pero in tale caso non debbe essere perditore, per la ragione sopradietta, che intraucne per infortunio, & non per zagliardia delo inimico, considerato che lo hauea preso, & ferito; & postosilo insu le spalle con la sua propria fortrezza, & strenuita in battaglia per uirtu, de honore, o de oltranza iustamente deuea uincitore remanere.

Del trapassare el segno non solo la desdieta, ma la pena dela testa se non uoluntario uno trapassasse se debbe punire.

Cap. XVII.

S E C V N D O



Azionase de doi disfidati, & intrati in liza
 per guazio de battaglia a oltranza; aliquali
 nel intrare fo per lo iudice prohibito che
 qualunche de loro il segno trapassasse, fosse
 oltra che per uinto remanesse decapitato,
 successe che luno fo per forza de l'altro cacciato dal se-
 gno, & quello rimase; al iudice dimandaua sententia in
 suo fauore; l'altro cacciato fora del segno denegaua tale
 uictoria; anzi contra il nimico incomincio a ferire, quale
 incauto ala sicura retrouo, per esser stato da lui per
 uera uirtu fora del segno rebuttato che uiolentente lo
 butto per terra; dapo li monto sopra con lo coltello in la
 gola, facendolo confessare essere suo presone, il che il ius-
 dice dubitaua se quello deuea essere iustamente uincito-
 re; & alcuni dicono de no, per respetto che essendo for-
 ra del segno cacciato hauendo perso il campo rimase uin-
 to, tale che ragioneuolmente non possente piu offendere,
 ne insultare il suo inimico, quale lo hauea uinto il cam-
 po. Onde per lo insulto facto dapo per lo perditore de
 lo campo deuea essere punito per traditore. Incontra-
 rio se risponde, per respetto che la battaglia alhora non
 era finita; attento che era de natura de oltranza, nela
 quale stando luno de sotto, & l'altro desopra, luno fugen-
 do, & l'altro seguitando; in caso chel fugitore, ouero lo
 foggietto se recuperasse non obsta inanzi la desdicta, o
 morte del perditore nullo accidente segno de perdita,
 pur che a l'ultimo superasse il suo inimico. Et donase
 questo exemplo duno Capitaneo, quale perdendo molti
 euualieri, dapo con pochi resto uincitore; & p cio se deue

L I B R O

il fine aspettare perche quello e uincitore, quale al fine remane con uictoria; & questa e la sententia de tal caso, alquale Vegetio de re militare se accosta, dicendo che una parte de exercito rotta, con la restante per uirtu del Capiteano se po uenire a uictoria; dicendo de Romulo simulādo il fugire del cōtrario exercito rimase uincitoꝝ re. Et Hānibale fugendo uinse li Romani. Semiramissa Regina de Babylonia fingēdo fugire Cyro Re de Persia animosamente al fine lo uinse; & de altri Capitanei de arme se ragiona; che trouandose rotti, uoltando la faccia ali inimici al fine hanno conseguita la uictoria; tornādo al nostro proposito diremo che quello ilquale fo de fora del cāpo buttato, & senza intervallo de subito se recuero reacqstano la impresa del cāpo, & retornando nō se potria po reputare pditore, p respetto che la retornata presta se debbe attēdere al fine dela battaglia. Dunque meritamētē debbe essere quello uincitore, alquale non se li po imponere delicto de tradimēto hauēdo offeso il suo inimico; perche la battaglia non era del tutto finita, nela quale recuperandose possete iustamētē seguendo la incosminciata impresa offendere per essere uincitore.

Como un cauallero rechiedto da l'altro a battaglia de oltranza che deuesse elegere iudice cōpetente, & elesse iudice suspetto al rechieditore. Cap. XVIII.



Eguita un'altra questione de un cauallero prouocato dal suo nimico per guazio de battaglia, alquale per litra del suo rechiedia

S E C V N D O

47

tore li fa significato la electione de l'arme, & del iudice quale era un Re de Corona, che li hauea lo loco, & la giornata deputato in una sua cita, nelaquale con securità de tutti permettena la battaglia; perche lo rechieditore replicaua; attento chel re electo per iudice del rechiedito lo hauiua suspecto per cagione che la querela spectaua non meno a l'honore de sua corona, che non ala fama del caualiero; per tanto se protetto che douesse trouare altro iudice competente; altramente lo haueria epsò electo; pero lo rechiedito non elesse altro iudice; & uenendo la giornata deputata lo rechiedito con sue arme compare in absentia del rechieditore, quello accuso per contumace tale che se fece absoluere dal iudice per lui electo, con carico del suo rechieditore, ilquale hauendo electo altro iudice fece il simile al suo rechiedito, quale per non hauere comparito nela battaglia pretendete che la causa fusse diffinita. Se dimanda per dubitatione se stante suspensione del proprio iudice allegata dal rechieditore, sel rechiedito potesse iustamente per contumace il suo rechieditore fare reputare; perche per li doctores dicono che essendo il iudice allegato suspecto non debbe piu procedere nela causa; & in quello che procedesse non ualera, anchora che non fusse la suspensione declarata iusta, o iniusta tato piu che essendo scripto per lo rechieditore che deuesse elegere iudice competente elegendo il suspecto non ha ala parte satisfatto, ne iudice competente electo, ma incompetente. Incontrario se risponde che hauendo libera electione potra elegere il iudice per suo arbitrio, & uolunta secodo la consuetudine militare; ma

LIBRO

in questo se potriano adducere molti ragione incontrario; perche uno Re po iudicare in causa propria, per respecto che ha ordine de religione, & non se po dare suspecto uno Re perche se presume che per la iustitia non debbe falso iudicare, quantunque incontrario se risponde che non e iusto; perche molte cose sono licite che non sono honeste, & neli facti dela militia non e licito trasportare oltra la commissione data, & secondo li iudicii de li doctori legisti non pare che sia licito elegere iudice, quale se presume essere piu fauoreuole a una parte che a l'altra che per amicitia se debia declinare piu a uno, che a un' altro; ma per exempio dela militia se po monstrare il contrario; perche e licito nele battaglie de oltranza con ogni ingegnoso auantagio uencere, & superare lo nimico con fraudolente inganno, perche la uictoria sta nela prudentia, & auisamento; como che la spada nela fortezza, & in strenuita mixta con iustitia, & lo libello dela militia e la spada, & ali strepiti dele arme la uoce dele lege Imperiale non se intendeno; perche sono muti; & e licito nele battaglie elegere loco opportuno a quello a chi apertine lo elegere como nello exempio de Scipione se dimostra ilquale condusse la battaglia in Africa per suo auantagio non uolendo pugnare con Hannibale in Italia; cosi como fece anchora Re Siracuso in Carthagine; & como Metello in Hispania cercando diuersa regione per aptitudine de propria uictoria, quando cercaua li monti, & quando la pianura; si como Vallerio Maximo ragiona; & Vegetio de re militare dice che la conditione dela battaglia e tale che quello che e

S E C V N D O

*vantaggio a uno, e desvantaggio de l'altro; & quello che
 aiuta uno, a l'altro noce; ne mai se debbe combattere ad
 arbitrio delo nimico, anzi debbe ogn'uno cōbattere con
 sua utilitate, & auantagio quanto se po; & che sia d'anofo
 alo nimico; perche dice Frontino che sempre Alexandro
 elegua quello loco ala battaglia nelquale hauesse possus
 to meglio superare lo suo nimico. Se leze anchora de Ce
 saro che sempre cercava combattere doue era loco piu
 commodo ala sua uictoria, & cosi anchora dice Frontino
 che Paulo Emilio capitaneo Romano condusse li soi exer
 citi contra gli Tarentini quali con gli scorpioni lo insul
 taro, per laqualcosa lui puose li Tarentini che lui hauea
 captiui per muro, & securita deli soi caualieri; similmen
 te Nicostrato duca de Etholi contra gli Epiroti procu
 rava la salute de soi caualieri; & Philippo Re de Mace
 donia in Grecia conseguit la uictoria, retnendo li an
 basciatori de inimici, liquali stauano securi per hauere
 mandati li legati, & de molti altri capitanei de Roma
 ni si leze che con astutia hanno li loro inimici superati.
 Et Frontino scriue anchora de molti stratagemate, per
 lequale sono state uinte le battaglie. Anchora per ques
 sta parte se adduce una ragione che gli armigeri gran
 demente nela securita deli principi se confidano; & ha
 uendo quella securita del loro nō denegano; como se leze
 in Lurio al septimo libro ab urbe condita de un Frances
 se che fece battaglia con lo Imperatore in una pianura
 uicino a tutti doi li exerciti, quale era senza nulla suspis
 sione de loco. Anchora Tito Malio pugno cō un latino ni
 mico de Romani uicino l'exercito cōtrario a una tracta*

LIBRO

de dardo; & il simile scriue anchora Liuiò nel secondo libro de bello punico de uno cavaliere Romano quale combattete contra uno cavaliere Romano uicino lo exercito deli inimici senza suspitione alcuna, & il simile descriue de Tito quinto quale còbattete con Badio cãpano securamente uicino lo exercito contrario senza suspitione de loco, & de iudice quali hauendo securita del principio, in tali casi non sogliono extimare; queste & molte altre ragione se potriano adducere per l'una, & per l'altra parte; se remette pero alo iudicio deli extremiſsimi principi, & altri cavaliere pin expti ne l'arte militare.

Se lo rechieſto a battaglia non trouara loco, ne iudice; se andare deuera a loco syluestro, & solitario a combattere col rechieditore.

Cap. XIX.

Quando fosse un prouocato rechieſto che deuesse loco sicuro, & iudice trouare per fare la battaglia in caso de oltranza dubio, quando non lo trouasse. Se dimanda si e tenuto andare a combattere in loco solitario con lo suo inimico como che fusse in selua, ouero in bosco; attale che nõ fusse spartiti, ne prohibiti per non essere uisti; perche alcuni dicono de si, che se gli debbe andare, per respecto che la necessita fa molte cose licite che sono illicite; & perche la spata e iudice, & testimonio manifesto de qllo che torna dala battaglia senza ferite monstra essere lo uincitore; como per contrario quello che fosse morto, o grauemente ferito saria testimonio del perditore; & per questo

S E C V N D O

questo senza iudice se po dela battaglia la sententia reo portare;perche le ferite monstano essere iudice . Pero incontrario se risponde per demonstratione dela uerita che cio facendose saria contra ogni stile de cauallaria , & contra ogni antiqua consuetudine de arme che uole la battaglia sia celebrata in presentia de alcuno principe, & de molti Cavalieri ala determinatione deliquasli el iudicio se remette, & non altrament; & facendo il contrario saria cosa turpissima fora de ogni disciplina militare; & saria costume apertamente ad uilissimi beccarini, ruffiani, & gente plebea, quali sono da essere puniti dal iudice dela publica iustitia; & perche le cose che non sono laudabile non se debbeno usare per gli Cavalieri, ne per altri homini degni ; per questo se dice chel Cavaliero prouocato non e tenuto andare in loco solito per le ragione scripte de sopra de molti Romani quali faceano le loro battaglie nel loco quale era commune ali exerciti non andauano per lochi syluagi doue non haeriano trouato iudicio de Cauallaria ; & per questo se conclude che le battaglie non se debbeno fare neli lochi, quali non sono degni de cavalieri per combattere.

Finisse il secondo Libro.

G

LIBRO

Incomincia il terzo Libro, nelquale se tratta
 Età del guagio de battaglia.

Dela giornata deputata al combattere.

Cap. I.



Erche nel primo libro se descriue se il puocato, ouero rechieſto fosse auisato per litre delo suo nimico che deuesse elegere l'arme, & loco, & iudice competente retrouare; & oltra de questo il tempo dela giornata; perche e da notare che hauendo eleſto il iudice, & l'arme; & per fugire la battaglia dices

ſe che in ſpatio de uinti anni uolera combattere non ſaria iuſto aſpettare ſi longo termine, perche ſaria un honneſto ſchiffare il combattere per la longhezza del tempo. Onde per leuare tale interruptione per conſuetudine, & ſtilo d'arme ſe dice chel termine ſtatuto non debbe eſſere piu che ſei meſi, infra liquali ſel rechieſto non trouaſſe il iudice competente, & l'altre circumſtantie neceſſarie nela battaglia ſe debbeno per il rechieditore infra altro, termine recercare; & in caſo che lui anchora non lo trouaſſe ſaria iuſtamente lo rechieſto abſoluto ne lo potra piu recercare per tale querela p reſpecto che la battaglia e odioſa che piu preſto ſe debbe euitare che permettere; ſi como dice la longobarda lege; & per queſto eſſendo ſpirata la determinatione data per ſeguire la

50

T E R T I O

battaglia se debbe dapo intndere il combattere; & posto che il rechieditore dala a longo spatio de tempo passato, de nouo trouasse il iudice competente, quale durante lo termine non potete trouare de nouo recercasse el prouocato non saria tenuto rispondere per respecto che la dilatioe statuita, & passata; reseruato sel rechiesto cercasse la emendatione dele spese fatte nel termine nel cessare del iudice per ordinatione dela battaglia saria in suo arbitrio il combattere; & de nouo da sapere anchora, che la dilatione deli sei mesi fo inducta per euitare la fraude che se potesse commettere nel deferire dela giornata per longa dilatione; perche trouato il iudice solo lui statuire loco, & la giornata cioe in tale piazza de tale citate; & per lo prouocato hauere iusto termine, nelquale se potria exercitare per preparar se nela battaglia passato quello non se potria iustamente excusare.

Dela giornata data per Re Carlo, & Re Piero de ragona ala battaglia in Bordella. Cap. II.

Perche e congrua cosa a l'ordinata materia dela giornata fare mentione de doi serenissimi principi cioe de Re Carlo, & de re Piero de Ragona delibero la loro battaglia diffusamente narrare. Et primo diremo che essendo de passato infra de loro sopra isola de Sicilia dauante il Papa, & tutto lo collegio di Cardinali, se conuenero de fare battaglia in una Isola Bordella appellata, quale e del imperio del Re de Anglia con cento Cavalieri per una

G ii

LIBRO

ciascuno obligandose sotto la pena dela perdita delo regno, & de remanere per traditore, & periurio quello che a tale conuentione contraueneffe. Onde Re Carlo comparendo ala giornata parato ala battaglia con li ordinarii Cavalieri, nelquale loco il Re de Franza con la sua militia a una giornata se auicino secondo descriue ne la hystoria Ioan Villano; & per non comparere Re Piero; Re Carlo lo fece bandire; pero la hystoria dice che Re Piero arriuo ala giornata de sera in hora tarda, & dinanzi li officiali del Re de Anglia disse che era tardato per dubio del Re de Franza quale era la uicino; & era suo sospetto ilquale partendose lui de nouo uolea combattere pero altri Cavalieri dicono che lui aruando a lhora tarda accuso la contumacia de Re Carlo; ma la hystoria dice che gionse la sera, & partisse la nocte senza aspettare il giorno sequente; & per questo la questione e se Re Piero la sera uenne al campo como dicono li Cavalieri quale de quelli fo contumace se Re Carlo quale non uolse insino ala fine dela giornata nel campo aspettare, o se Re Piero che giöse a l' hora tarda dapo partito re Carlo; & in tal caso disseno molti argomenti per fare re Piero contumace; attento che la battaglia personale e pugna de una giornata intrza, si como dice misser Baldo; il re chieditore ha termine tutto un giorno a combattere, & prouare con la spata al suo inimico la sua intentione; cosi anchora similmente l' altro a defendere, perche non hanno piu tempo che tutto il giorno; & per questo debbeno comparere la mane, a tale che bisognando tutta la giornata habiano tempo de combattere per finche se ueda il

fine. Onde per essere la mane hora piu disposta consi-
 derato che l'homo sta piu forte, & piu sobrio per tale re-
 spetto l'altro non potria dire potrisse a l' hora tarda com-
 parere per defraudare il tempo de l'intera giornata, nõ
 e licito che quello che se ha da fare per propria uirtu se
 deuesse con astutia de intercuzii ne l' hora tarda perlon-
 gare, perche quello ilquale e obligato de fare o de dare
 a tutta una giornata, ouero de uincere il compagno per
 battaglia non se gli debbe uno minimo tempo de quella
 togliere dala parte aduersaria; & per questo non se po
 astrengeere nel combattere, & in una hora che la tardis-
 ta de luno non debbe nocere a l'altro; & per consuetudi-
 ne la battaglia da persona a persona sogliono cominciare
 nela prima hora del giorno, & non de l'ultima nelaqua-
 le debbe essere finita per questo non se debbe in quella
 cominciare; & perche lo principio del giorno e del hora
 chel sole se monstra sopra dela terra; & non nel tempo
 che per la soprauenente nocte nasconde li soi lucidi ragii
 nelquale demonstra essere il suo fine; & per questo che
 arriua in hora tarda dela giornata deputata quãdo e da
 explicare un factio loquale recerca tutta la giornata; si
 como la battaglia personale che potria durare tutto un
 giorno nelquale ale uolte se uede che luno non e de l' al-
 tro superato como in altri casi hauemo narrato. Et per
 questo se dice chel Re Piero arriuando la sera non se po
 dire essere andato a tempo. Et dice se anchora che doue
 non e expressa hora certa se debbe nel' hora solita, & cõ
 sueta comparere per uedere la uerita se debbe giungere
 a tempo debito; attale che per discernere il uero sia tem-

LIBRO

po de uedere, & de esaminare il facto & non per ingannare, & fugire il tempo necessario, altramente tutti li iudici non solo de arme, ma iudiciale saria in potestate del aduersario per desfrire il termine nel cõparere nel final puncto doue non bastasse il tempo del iudicare la causa; & perche la contumacia de Re Piero manifestamente se demonstra che doueua comparere con cento caualieri, & comparse solo, sconosciuto, & desarmata contra la sua promissione deueria essere iustamente contumace; incontrario se responde contra de Re Carlo che lui doueua essere il contumace; & prima perche dice la lege che non po dire essere comparso nel iudicio colui che non sta fermo fine al fine. Secundariamente che al cõtumace e permesso lo comparere per fin che lo iudice nel loco del iudicio se ritroua, appresso che l'ultima tardanza noce. Et perche l'ultimo tardare fo in Re Carlo; & perche lo Re Piero era excusato per la suspitione del re de Franza ilquale era uicino a una giornata con tutto il suo exercito; perche la causa era iusta de nõ andare per loco suspecto. Et oltra questo, quello che e tenuto andare in certa giornata per fare exercitio in quella ha tutto il giorno integro a exequire quello. Et uno ilquale fusse chiamato per certa causa non debbe partire fine in tanto che la causa non fusse p̄f̄ctamente examinata, p̄che nõ se debe partire citato dal iudicio senza licẽtia del iudice. Et p̄che la battaglia se potria spacciare per una p̄ta di spata, & in termine de un' hora se ponno dare, & recipere piu de mille ferit. Et quasi la battaglia tra doi canalieri da p̄sona a p̄sona cõmunemente in breue spatio se fornisc̄.

se; & per essere Re Piero comparso in tempo nel quale
 so potra combattere non obstaua che deuesseno totalmen-
 te fugire il facto; & perche se scrine in stratagemate de
 Romani quali con astutia, & diuerse fraude ingānauano
 loro nimici quali con quelle superauano (si como habias-
 mo dicto nel secondo libro.) Onde per uolere la questio-
 ne dubia uentilata fra doi Re decidere se po cōmemoras-
 re quella degna auctorita che dice non sia nullo che iud-
 dica li facti deli Re excepto Dio, & che nō sia nullo che
 condanni il senso regale; & pche il mio piccolo ingegno
 non bastaria al iudicio de doi Re iudicare, accioche non
 mi intrauenesse che nissuno de loro dicesse a me quello
 che disse Re Corradino al iudice quale lo condanno a
 morte ala cita de Napoli per decreto de Re Carlo pri-
 mo, nel pñuntiare dela sententia pñuntio queste parole.
 Serue nequā. Serue nequam condēnasti filium principis
 nescis quia par in parem nō habet impium. Lequale pa-
 role in effe cto questo dicono. Seruo iniquo. Seruo iniquo
 condāni il figliol del principe; non sai tu chel paro cōtra
 de l'altro paro non ha potesta. Ma pche li principi sono
 ministri dele lege, & uoluntariamēte se uoleno sottomet-
 tere ala iustitia secondo la lege distinguendo dico; che se
 quello ilquale gionse prima, & aspe cto l' hora solita nel
 partire, & con licentia del iudice se ne ando, ouero se al
 tempo che gionse l'altro, lo iudice era dal loco leuato, era
 finito lo campo, la giornata, & lo iudicio, o che hauesse
 dato sententia in contumacia del absente; in fauore del
 presentē, quello sara cōtumace, che differite lo andare ne
 l' hora debita isito a l'ultima; excepto se hauesse allegato

LIBRO

alcuno iusto impedimento perloquale prouasse li fo impedito il cōparere nel hora deputata, costandose deueria restituire la giornata, & far se la battaglia in uno altro giorno; ma se con pposito hauesse subterfugita la giornata non hauēdo iusto impedimēto, ouero che uolūtariamente l'hauesse lui per astutia pcurato, non se deueria piu audire, & q̄sto se reputa a gran sapientia, & prudentia del Re Piero che essendo impedito dalo Re Carlo ala Isola de Sicilia non potendo altramēte pvedere per uolerlo leuare dala impreso fo contēto accettare la battaglia campale con cēto caualieri contra de Re Carlo; & in quello modo lo leuo da quello pposito, perche Re Carlo hauea gran sperāza de uincere la battaglia, se contēto p auanzare lisola de Sicilia senza altro impedimēto, & re Piero hauendolo remosso dala Italia Re Carlo con tale speranza lo leuo da pposito con quella astuta inuētionē usando questa stratagemata; como faceano li Duci de Romani cōtra loro inimici; si como hauemo dicto de sopra in un capitulo del secondo libro; pero il Papa sapendo che Re Piero non era comparso con li soi cento caualieri ala giornata promessa, & che hauea usata la falsa astutia lo excōmunico, & dettelo per periurio, & traditore; & piu che lo priuo delo regno de Ragona; si como piu amplamente descriue la Hystoria de Ioan Villano, & de altri hystorographi aliquali referisco la mia narratione.

Quando nela deputata giornata ala battaglia soprauenēdo a uno deli caualieri impedimēto, se deuera essere excusato, o se procedera in sua contumacia. Cap. III.

T E R T I O

Da uedere appresso quando fosse deputata la giornata de combattere a tutta oltranza per doi Cavalieri, deliquali fosse luno impedito per necessita de non pottre comparere, ilquale mandasse a fare la excusatione al iudice allegando lo impedimento . Se dubita se deueria essere odito; perche se dice chel iudice debbe attendere ala scusa se e iusta, & uera la deuera admittere; & quãdo fosse iniusta non la deuera odire; & se fosse impedimento de propria infirmita, de tempestate, de acqua per laquale hauesse da passare , o che fosse impedito dal suo signore ilquale facesse guerra con altro principe; & nel suo aiuto se ritrouasse, ouero che non se potesse partire p essere mossa guerra contra sua patria , per lo honore de laquale e obligato pugnare, ouero per altri iusti impedimenti non potesse andare nela battaglia; in tal caso saria tenuto de andare cessati li impedimenti; doue se debbe intendere che questi tali impedimenti; nõ siano ficti, ne per astutia procurati, ouero che non se hauesse fincto nel extremo termine del comparere, soprauenendo per sua colpa lo impedimento alhora non se debbe per lo iudice admittere, antr procedere in sua contumacia, nelaquale accascando lo rechieditore, saria lo rechiesto absoluto dela querela con infamia del rechieditore, da deuere essere reprobata in altre personal battaglie; & quando fosse cõtumace lo rechiesto se debbe como confesso condannare del delicto; perloquale erano deliberati combattere con sua infamia, & reproccia; & pero sozliono gli cauallieri in simile caso doue se allega infirmita protestar se che tal

L I B R O

Infirmità se causata per timore dela battaglia, nelaquale non se conoscea hauere iustitia, & per timore de essere offeso se e infirmato nanzi il tempo del combattere; como hauemo in uno altro capitulo narrato de quello che morebbe nela giornata dela battaglia.

Quando nela deputata giornata la battaglia non se potesse finire, se deuera essere data altra giornata.
Capitulo. IIII.

Vogliamo anchora uedere se fara deputata la giornata fra doi cauallieri disfidati per guagio de battaglia, nelaquale non se potra finire se se debbe in altra giornata retornare nel combattere; attale che la differetia se definisca. La longobarda lege dice che se debbe restituire la impresa per farse in una altra giornata. Et misser Baldo dice che se uno disfida il suo nimico de uolerlo prouare in tal giornata con la spada un tale delicto; in caso che non lo prouasse nela giornata non lo potra piu per battaglia prouare; perche in tal battaglia non se da noua dilatione; & questa contrarieta se solue; perche quando per impedimento succedente nel combattere se impedisse la battaglia, in modo che non se potesse finire se debbe dare altra giornata; ma quando non succedesse altro impedimento chel rechiesto audace, & uirilmente se defensasse, in modo che dalo rechieditore non fusse superato in tutta la giornata; alhora non se deueria dare dilatione in altra giornata; perche lo rechiesto e assoluto; simila

mente anchora quando il iudice spartendo non hauesse permessa la battaglia finir se, non se debbe piu recercare, reseruato quãdo fosseno per pacti conuenuti che deuesse tanto combattere per fin che luno, o l'altro fusse uinto, morto, o desdetto; si como meglio e dicto in uno altro capitolo desopra doue se parla delo loco in nel secondo libro.

Quando uno deli disfidati a certa giornata uolesse prouocare un' altro caualliero se quello potra dire satisfatto ala prima battaglia, & poi ti satisfarò io. Cap. V.

DDa uedere anchora se doi cauallieri hauesse no guagio di battaglia a certa giornata in caso che uno de quelli obligati inanzi la giornata rechiedesse un' altro per guagio de battaglia. Se questo rechiesto potesse refutare lo combattente per respecto che quello rechieditore e obligato primo ad altro, che non a lui, dicendo che primo se deuesse absoluere dala prima querela, & dapo trouandose in sua liberta li haueria risposto, quãdo lo rechieditore respondesse che bastasse per tutti doi; se dimanda si la petitione del rechiesto e iusta che lo rechieditore se absolua dela prima obliganza. Perche se risponde de si per molte bone ragione. La prima e che essendo questo rechieditore nouo obligato al primo, & essendo superato dal secondo ueneria a uincere uno obligato quale trouandose presente de doi per ragione saria primo astretto da quello che prima l'hauesse uinto, per qsto po dire il secondo res

L I B R O

chiesto trouandose epso homo libero , & l'altro obligato non faria per epso il combattere, ne per uincere, ne per essere uinto da uno ad altro obligato . La terza ragione e chel obligato e de tale conditione che liberamente non po desponere de sua persona per essere obligata, la quale se po dire essere como che serua de quello a chi e obligata in tanto che Aristotle disse che pero lo debitor re sempre uoria chel suo creditore non fosse nel mondo. Et uole Andrea de ysernia che la obligatione personale sia specie de seruitur. Onde hauendo quello tale obligatione de intrare con l'altro nella battaglia, nelaquale uerisimilmente ce po incorrere morte, captiuita , o seruitu essendo preso da l'altro; per questo sono de dispari conditione; & perche tale battaglia ricerca parita de stato libero (si como de sopra e dicto) potria succeder chel prouocante obligato uincesse il secondo rechiesto , & da po fosse dal primo uinto, & superato con infamia; ueneria ad essere il secondo rechiesto presone de uno infame reprobato. Impero per uolere euitare tanto inconueniẽte se debbe absoluere dala prima battaglia; lo exito dela quale demonstrara sel secondo rechiesto deuera combattere con lui, atteso che siando uinto dal primo potra essere dal secondo repulato . Et questa e la iusta decisione de tal dimanda; & impero quello che tene guagio de battaglia non debbe intrare in giostre, ne in torneamenti, ne in nissuno altro prelio, ne debbe fare exercitiu neliquali potesse incorrere caso sinistro nela sua persona ; perche essendo nela giornata impedito de non potere combattere per caso successo per sua colpa , & defecto ; essendo

T E R T I O

andato doue non gli fosse stato necessario; se potria iustamente nela giornata per contumace reputare, ne gli saria adnessa la excusatione delo impedimento, anzi saria dato lo honore al suo inimico quale audacemente cōsparebbe ala giornata parato, & disposto con le arme soi, como debitamente deuesse comparere. Adunque se debbe guardare ciascuno disfidato de non pigliare altra impresa, ne fare officio, ne exercitio perloquale alcuna desgratia gli potesse intrauenire, perlaquale fosse impedito ala giornata; perche oltra che remanesse perditore li saria imposto che per uiltade affettatamente lo hauesse procurato per excusatione de non uolere nela battaglia comparere con grandissima infamia delo honore suo saria da tutti iustamente reputato.

Quando doi caualieri fosseno disfidati ad una certa giornata si uno de loro inanzi la deputata giornata combattesse ad tutta oltranza con uno altro; & fosse da quello uinto, & desdicto; se potra essere pero reprobato nel giorno dela battaglia deputata. Cap. VI.



E dimanda anchora de nouo de doi Caualieri che teneno guagio de battaglia de combattere ad tale giornata con pacto, & consuetione fra loro firmati; & prima che in quella siano peruenuti, lo rechieditore da uno a tro Caualiero in simile battaglia superato, uinto, & desdicto; perche haueria da essere iustamente da ogni caualiero reprobato como infame, periurio, calunna

L I B R O

nioso, ouero che commettesse alcuno delictò, o tradimẽto perloquale leuasse fama de mal Cavaliero de non essere adnesso nelo combattere con uno altro honesto, & uirtuoso caualiero. Se responde che hauendo mutata la sua conditione da bona in mala fama po essere dal suo nẽmico recusato nelo combattere con lui per essere in stato de mala conditione, che se al presente uolessè uno altro rechieditore a guagio de battaglia non potria per la indespotione dela reproccia alaquale e accascato per mancamento, delictò commesso dopo la conuentione facta del combattere in tale giornata, se intrnde se lo rechieditore durante il termine del tempo non accasco in infamia de reproccia, ma che se conserue nelo stato, nel quale se ritroua quando accepto la disfida, & fece la conuentione. Onde finalmente se determina che iustamente se potra recusare un Cavaliero nela giornata dela battaglia quando dopo lo guagio acceptato per segno delo combattere sara pegiorato de sua conditione, & fama, & potra essere dal rechiesto reprocciato (si como de sopra e dicto) & simile diffinitione se fa del rechieditore quando il rechiesto fosse de suo bono stato dapo la pmissa mutata in male che non saria tenuto con lui combattere per la noua reproccia acquistata.

Finisse il terzo Libro.

Q V A R T O

Incomincia il quarto libro, nelquale se tratta dela electione dele arme. Cap. I.



El primo capitolo del presente libro se descriue, si como l'arme deli disfidati per guazio de battaglia debbeno essere secondo la conuentione deli pacti fermati tra loro se con lanze, spate, daghe, mazze ferrate, o con quale se uozlia altra armatura, secondo la deliberatione debbeno combattere. Pero e lito a ciascuno de loro portare oltra quelle arme deputate altre piccole como sono li cortelli, pugnali, quatrelli conliquali se possano preualere nel necessario, quantum che non fosseno nominati tra loro capituli. Similmente in battaglia pedestre se po portare arme longhe, e piccoles como sono brocchette, e ponzoni, e de simile natura de instrumenti de battaglia pero alcuni sogliono mesurare l'arme, alcuni no curano che siano mesurate; ma quando la battaglia fosse a tutta oltranza se potria portare ogni generatione de arme benche non fosseno specificati neli pacti; e in caso chel rechiesto non hauesse facto electione de l'arme fara ne l'arbitrio de tutti doi l'arme che uolesseno portare nela battaglia. Perche descriue Federico Imperatore nela constitutione del regno de Sicilia che l'arme siano equale; pero de commune consuetudine quale se uozlia de loro potra usare quel'arme

LIBRO

che meglio li parera non contrauenendo ali patti; & p
 che se narra de uno nostro regnicola ilquale armato li
 giero se fece condocere nel steccato certa quantita de pie
 tre silice tonde, & piccole apte a menare a braccio con
 lequale percosse il suo nimico, in modo & in tal manera
 lo offese che dapo lo assalto lo uinse, & superollo; si como
 fece Re David al gigante Golia ilquale occise con pietre.
 De un' altro Cavaliero anchora se narra che porto una
 quantita de ziauarine dentro del steccato lequale in dis
 uersi lochi le fixe in terra; & con quelle insultando il suo
 nimico quando tirandole, & quando fuzendole sempre
 con noue offese se adoperaua tale che ala fine rimase uin
 citore. Et per questo se denota chel nimico se debbe con
 ogni subtile industria, & ingegno superare cercando ql
 lo che lui deliberasse contra de te adoperare, tu contra
 epso con ogni auantagio se sforza adoperarlo per salua
 zione dela uita desiderata a ogni generatione d' animali.
 Pero quando se combattesse per amore, per uoto, o per
 monstrare la uirtu se debbe seguire secondo la conuentio
 ne deli patti senza alcuno auantagio dele parte; perche
 dice l' antiquo prouerbio, per amore se fanno de gra' tras
 sti: guardate del auantagio che danno non habi.

Dele arme secondo la lege Longobarda.

Cap. II.



Ederemo appresso secondo la lege de Impe
 ratori longobardi quali furono inuentori in
 Italia del combattere per guazio de batta
 glia, se debbe combattere co' scuti, & bastoni
 & con

Q V A R T O

Et con arme eto, schineri; saluo se la battaglia fosse cau-
 sata per delicto de infidelitate; perche alhora se deues-
 ria combattere con arme militare. Et quando la batta-
 glia se fa con bastoni debbeno essere equali; Et in caso
 che nel combattere se rompesseno se debbeno deli altri
 prouedere. Pero quando combatteffeno con arme militas
 re rompendose non debbeno prendere l'altri; perche se
 imputano ala sua mala fortuna; Et in caso che uno cascasse
 se non debbe essere subleuato secondo la consuetudine de
 li oltramontani, Et Italici cascando l'arme, ouero rom-
 pendose in battaglia de tutta oltranza non potranno ala-
 tre arme recercare, per respetto che pare per diuino
 iudicio intrauenza; attale che la battaglia se fornisca; rea-
 seruato se facesseno altri patti, nelquali hauesseno deli
 berati de rompere tante lanze, ouero de correre tanti col-
 pi toccati con lanze, o con haste quale rompendose po-
 tranno l'altre repigliare; ma per euitare il periculo es-
 sendo conuenuti de combattere con spate sara licito porre
 tarne due, o piu per sua uolunta.

Quando li caualieri deliberasseno combattere con spate
 senza arme militare. Cap. III.



CCade fare mentione de doi caualieri quali
 hauendone guagio de battaglia obtinere da
 un principe il campo ilquale uedendo che
 haueano deliberati per pacto combattere
 defarmati solo co spate senza altre arme cor-
 porale, Et co alle ogn' uno de loro mostrare il suo ardire
 defensare la sua ragione, Et defendere la uita se possono
 in modo che ognun de loro pareca un drago rabiato, Et

H

LIBRO

nela giornata nõ uolse che la battaglia se facesse uedida
 che era piu cõueniẽt a uilissimi beccarini, che a ualoro
 si caualieri; Et sũmamẽt fo laudata la sentẽtia de tal prẽ
 cipe; Et in simili casi p degno principe q̃sto saria da fare
 de nõ pmettere tal battaglia; reseruato quãdo con arme
 militare in parte armati, Et in parte desarmati cõbattessa
 feno nõ saria apertuẽt a boni caualieri cõbattere senza
 tutte le arme necessarie alo exercito militare, Et como
 boni caualieri sogliono inel cãpo, Et i simile iprese exer
 citare loro ualoro se p̃sone p cagione de demõstrare loro
 forze, Et defensare loro iustitia; Et descriuesẽ nella lãgo
 barda lege che la battaglia fra caualieri nõ se deuera far
 re cõ bastoni, ne cõ pietre; reseruato quãdo fosseno li tra
 stimonii cõtrarii; pche alhora deueriano cõbattere cõ ba
 stoni, Et scuti p puare chi de loro hauesse dicta la ueritã
 ta; Et accade che uenẽdo in Italia doi Caualieri oltramõ
 tani p cõbattere desarmati solo cõ spate, Et pugnali hauẽ
 do obtinuto il cãpo libero puenẽdo in notitia del iudice
 alquale molti caualieri supplicaro ch nõ pmettesse si cru
 delmẽt farli amazzare fo p il p̃cipe reuocato il cãpo; Et
 facta tra loro cõcordia p il iudice de alcune parole excu
 satorie se deuesseno dire p il rechiesto se retornorno nel
 loro paese doue essendo peruenuti hebbeno fra loro nouo
 rebactõ se le parole dictẽ dal rechiesto erano desdicta
 si, o no; pche seguironoua ipresa in un'altra battaglia; Et
 p q̃sto al fine dela p̃sent op̃a descriueremo ad pleno dela
 desdicta como, Et quale se debbe fare si p il rechiesto, Et
 si anchora p il rechieditore che itraueneno a simile bata
 glie che se fanno da persona a persona.

Finisse il quarto Libro.

Q V I N T O

Incomincia il quinto Libro, nel quale se tracta de
li cāpioni, quali se danno nela battaglia per
caualieri che de ragione possono da
re campioni. Capitulo. I.



El primo capitolo del quinto li
bro se descriue che generalmē
te quando se uole combattere
per guagio de battaglie, ouero
altra cagione da persona a per
sona a ciascaduno e necessita
defendere la uita sua con il fer
ro, seguitando la doctrina del
auctore Salustio, quale in suo
cauellinario in persona de Ca
tellina Romano giouine gagliardo parlando ali soi com
militoni dicea. Fratelli la spata e sola la uia nostra; e
per quella bisogna essere aperta, cio siati gagliardi; e
per questo ogni rechieditore, ouero rechiesto debbe cōs
battere con la ppria persona; reseruato quando la digni
ta del suo honore non lo recercasse essendo la rechiesta
de homo di minore cōditione, e lo promocato piu degno,
alhora se potra dare un cāpione simile e equale al stas
to del rechieditore quale per lui cōbatteffe; e questo se
troua secōdo la lege longobarda, e la ragione ciuile, e
per la cōstinatione de Federico Imperatore nel regno de
Sicilia recerca equalita nela battaglia; pero uole lo iserio
re de conditione non deuere a combattere promocare il
suo superiore; reseruato quando combattere uolesse.

LIBRO

il uafallo con suo signore per causa de infidelita, chel uafallo imponesse al suo signore hauere commessa cōtra del suo honore in tal caso non potria il signore dare il campione, ma debbe personalmente col uafallo combattere (Si como appresso piu diffusamente uederemo.) Et e da sapere che in crimine de lesa maiesta, o per tradimento dela patria, o per homicidio non se po per cāpione cōbattere, ma con la ppria persona, & in septe casi e premesso dare il campione, si como appresso diffusamente uederemo.

Deli campioni che fosseno superati, o chi combattesseno
con fraude. Cap. II.



Quando un Conte, Duca, Principe, o qual se uoz lia altro signore desse un campione in caso che fosse in battaglia superato se po dire lui essere superato dal uincitore del suo campione; seruato se fraudulentemente il campione se ha nesse facto superare, & uincere per fraudare lo honore del suo signore non hauendo facto il debito nel combattere, fara punito il campione; ma sel campione senza fraude se recedesse, ouero confessare il delicto; in questo Federico Imperatore fece constitutione che saria uinto, & confesso il suo signore che lo desse; & secondo la lege longobarda non se po dare campione excepto in caso de impedimento; & quando fara permessa la battaglia il dare del campione e per priualegio dela dignita; & quando il prouocatore fosse inferiore del rechiesto; & pero disse chel campione debbe essere equale del Cavaliero ad

chi e dato per combattere che altramente se potria per iustitia recusare, como uederemo appresso.

De certi casi in liquali e licito dare campione in battaglia de oltranza. Cap. III.



A battaglia che se fa per oltranza per guadagio se debbe fare per li principali disfidati; reseruato in certi casi, neliquali e permesso dare campione. Lo primo caso e, quando il rechieditore, o rechiesto non fosse peruenuto in eta de dece & octo anni secondo la longobarda constitutione nõ debbe essere de etate meno che uinticinque anni; & cosi anchora il campione debbe essere magiore de quella etate. Lo secondo caso e, quando un de loro fosse de eta decrepita, ouero inferma. Lo terzo quando lo seruo prettore desse libertate contra lo suo patrone dicendo essere libero, & uolere de cio combattere, il suo signore gli potria dare equale campione. Lo quarto e, quando fosse persona ecclesiastica, ouero donna uedoa, o quando fosse un Conte prouocato, o prouocante con un da meno de sua conditione. L'altro e quando una donna fosse accusata de adulterio, & uolesse defendere per arme essere falsamente accusata, nelquale caso debbe dare il suo marito, ouero altro per campione; & secondo la constitutione ogni impedito da impedimento personale potra dare il campione, anchora che hauesse dignita o nobilita essendo da un rustico prouocato potra dare il campione (si como e dicto desopra) secondo la constitutione, & la lege longoe

LIBRO

bar da per la quale e inducto che uno seruo accusato de furto potra dare il patrone per campione, pero se debbe obseruare secondo la consuetudine dela prouincia, o dela cita, nela quale accaderãno li casi de dar se, o de non dar se li campioni secondo l' arbitrio del iudice, ma secondo la Decretale li clerici non possono psonalmente per campione combattere benche fosse loro permesso per antiqua consuetudine, quale e stato tolta per lo decreto.

Como li campioni debbeno essere simili. Cap. IIII.

Da sapere anchora che quando la battaglia personale se fa per cãpioni se debbeno elegere per il iudice equale de fortezza; per che se luno trouasse un fortissimo armigero per suo campione tale che nela sua prouincia non se trouasse simile a quello de fortezza, alhora se deueriano distribuire li campioni de una equalita secondo la constitutione predicta, & la lege longobarda; pero questo non se obserua de consuetudine; ma se debbe notare che li campioni debbeno esser de eta magiore de uinticinque ani.

Como persone infame non se possono dare per campioni.
ni. Cap. V.

Da notare anchora che li campioni nõ deueranno essere persone infame, perche sono simili ali doctori iuristi che sono aduocati nele cause ciuile che defensano; & in

Q V I N T O

60
 caso che uno fosse ladro manifesto non potria essere campione, ne homini de mala conditione liquali uerisimilnesse sempre in battaglia sariano perditori piu per cagione de loro delicti, che per diffecto de mala querela del signore a instantia delquale combattesseno. Anchora quello ilquale hauesse commesso delicto perloquale non potesse nela presentia del suo principe comparere non potria essere campione, ne anchora homini che per dinari hauesse commesso homicidio como sono assassini, ruffiani publici, & altra simile generatione de uilissimi beccarini, ne uno apostato, cioe religioso fugito del suo monasterio; & questo se troua secondo la lege longobarda, & ciuile; & secodo Andrea de Sergnia, excepto se pugnasseno con persone infame simile de loro, perche alhora da nissuno se potria la battaglia refutare.

Como li campioni debbeno giurare nel intrare dela lizza secondo la loro credenza combattere con iustitia, & de fare il deuere. Cap. VI.



Ciascuno cauallero debbe sapere si como de ueno li campioni nel intrare dela lizza iurare che secondo la loro credenza gli patroni dela querela perliquali deliberassero combattere hanno iusta cagione, & de non accusare luno l'altro per fraude, ne per malitia, & che con ogni uirtu, & possanza defenderanno ciascuno lo honore del suo signore. Iurano anchora li campioni che non habiano colligentia fra loro de luno non offendere l'altro, & de fare

H iiii

LIBRO

tutto il deuere con tutta la loro uirilita se sforzaranno menare le mane per essere luno de l'altro uincitore senza fraude de fingimento alcuno; & per questo descriue lo Imperatore Federico ilquale anchora misser Baldo de Perugia referisse.

Como essendo una uolta abattuto un campione non potra piu per altri cōbattere excepto per se. Ca. VII.

Descriue anchora lo Impatore Federico che uno campione essendo una uolta superato in battaglia non potra piu per altri essere campione excepto si per se deliberasse combattere. Perche Seneca dice che poi che la uirtu de uno homo e abattuta per una uolta nō e piu securita in qllo. Et uole Federico Impatore che uno cāpione che se portasse fraudolētmente nela battaglia per nō cōbattere cō tutte le sue fortēze debbe essere punito de quella pena che meritasse quello perloquale hauesse cōbattuto, ouero li deueria essere leuata la mano per sua punitione.

Como al rustico rechieditore se po dare simile cāpione.
Capitolo. VIII.

Vole anchora la lege facta per Federico Imperatore chel caualliero recercato per guasgio de battaglia da un homo rustico lo possa refutare; & quello ilquale uora rechiedere a battaglia personale un nobile caualliero debbe esse

re simile de conditione delo rechiesto; & in questo caso se debbe dare il campione simile del rustico rechieditore; & quando lo nobile rechiedesse lo rustico debbe con la sua persona cōbattere; pero in caso che fusse il rechieditore nobile impedito po dare il campione simile al rechiesto; perche la consuetudine de tal battaglia recerca che le persone siano equale de conditione excepto in delicto de infidelita, nelquale lo rustico po rechiedere lo suo signore nel combattere da persona a persona, si como meglio appresso uederemo. Et Andrea de Sergnia, & misser Baldo dicono che habitando uno nobile de continuo in uilla non sara pero rustico per respetto che il loco rusticano non po togliere la nobilita a chi naturalmente la possede, si como uederemo nel sequente libro.

Como non e licito corrompere il campione. Cap. IX.

Nela cōstitutione de Federico se descriue che sel campione fosse dal nimico corrupto per farse uincere, benche sia licito nela battaglia de tutta oltranza con ogni fraude superare lo aduersario; non saria pero in tal caso uincitore; perche non merita uictoria secondo la lege ciuile chi uince con corruptione de premio alcuno; perche tale battaglia fo inuenta per iudicio de trouare la uerita per forza d'arme, chel contrario suo e lo corrompere per dinari, como quello ilquale uince la sententia corrompendo il iudice, & li testimonii non e legitimo uincitore; quantunche in battaglia de tutta oltranza sia licito usare ogni

LIBRO

astutia, & ogni fraude per uincere, non pero e permesso de usare falsita de corrompere il campione che non faccia il deueri in iudicio de battaglia; perche la uictoria che se obtenesse saria turpissima; perche li antiqui Imperatori li uirtuosi pugnatori coronauano, & denegauano a quelli che procurauano la uictoria corrumpeo li aduersarij per conseguire lo honore del triumpho, benché sia licito, como piu uolte e dicto de sopra in battaglia de tutta oltranza per leuare la potentia del inimico usare ogni fraude per saluatione dela uita, se intende con propria astutia de uirtu militare, pero sara piu estimato quello che uince per uirtu de battaglia con la strenuita dela sua persona, che quelli che con fraude, & inganni senza gagliardia, & ualorosita restano uincitori benché superasseno possenti caualieri. Si che quello che corrumpe il campione non merita lo honore dela battaglia, & non po dire essere stato uincitore con arme, ne con spata, ma solo per corruptione laquale e molto da ualorosi caualieri condannata; perche e specie de grauissimi tradimenti, & da deuerse la uictoria denegare, doue se debbe per uirtu d'arme acquistare, & superare lo nimico per trouare la uerita. Onde uno Philosopho dice che doue interuenne corruptione de dinari non po essere cosa laudabile ne uirtuosa, in questo iudicio de arme doue non e permesso corruptione alcuna se debbe uincere con la spata, & con la propria uirtu de l'animo; & per questo non se dara lo honore a quello che uince corrumpendo il campione; perche la corruptione e simile del delicto che merita grauissima pena; & per questo non se da premio, ne honore.

in quello che iustamente merita essere punito.

Se il cavaliere uasallo e tenuto essere campione del suo
signore. Cap. X.



Er uolere diffusamente parlare de campio-
ni e da sapere se uno fusse signore de una
citta hauendo guagio de battaglia con uno
altro, & uolessse dare un cavaliere suo uas-
fallo per campione che cōbattesse per lui contra il suo ad-
uersario. Se dimāda sel subdito cavaliere e tenuto essere
campione per il suo signore, & intrare nela battaglia per
sua querela, pche se determina de no; per auctorita del
Speculatore, loquale dice che sel signore ha da fare bat-
taglia da persona a psona non potra comandare al suo uas-
fallo che debbia per lui cōbattere, per respecto chel uas-
fallo nō e tenuto se nō in fei casi de subuenire il suo signo-
re; pero quello che tnessse pheudo ploquale fosse obliga-
to andare con il suo signore in battaglia iustamente se por-
tra cōstrenzere & intrare con il suo signore nela batta-
glia, ouero delo aiutare in battaglia licita, & cāpale; ma
in questo caso non faria tenuto per ragione che qste bat-
taglie sono prohibite, & che lo uasallo non e tenuto nele
battaglie illicite cōbattere per parte del suo signore, atte-
fo che nō debbe pponere la uita sua ala uita del signore
secondo il libro deli pheudi; pero sel signore intrasse per
causa iusta in duello personalmente essendo indicto dal
superiore che uolessse un compagno con lui per conuen-
tione facta faria tenuto il uasallo che tnessse lo pheudo

LIBRO

per seruitio personale in tale battaglia adiutare il suo signore (si como e dicto piu amplamente ne l'altro libro scripto in latino) Et se lege ala hystoria de Ioan Villas no che quando Re Carlo uolse combattere con Re Piero de Ragona con cento cauallieri per uno; molti homini de quelli delo Re Carlo furno chiamati, Et alcuni se offero seno in sua compagnia per intrare in quella battaglia; Et anchora glie numero cauallieri de parte de infideli per essere in quella giornata de Italia, Et de altre natione diuerse; ma quãdo uno Imperatore, Re, o principi uollesse intrare in battaglia particolare fariano tenuti gli soi subditi Baroni in qual se uolia titolo se retrouasseno intrare con lui, per respecto che sono compagni del signore in arme, si como hauemo dicto appresso nel libro dela battaglia deli nobili; Et quando li Romani se conueno con li Albani per combattere particolarmente tre per tre; alhora intrarono tre de luno populo, Et tre de l'altro per amore dela republica, Et de loro patria; si como per li autentici hystoriographi e referito.

Como quelli che non sono in eta de combattere, Et le donne uidue, Et uno Conte rechiesto da uno che fusse manco de lui potra dare il campione. - Cap. XI.



Quando la mattria de cãpioni diremo secondo la longobarda lege chel Conte potra combattere in caso de guagio de battaglia per campione essendo rechieditore, o rechiesto como hauemo referito desopra dele uis.

due, & de quelli che sono de minore etate; & questo se debe intendere quando rechiedesse uno che fosse de minore conditione de lui; perche rechiedendo uno altro Conte, ouero uno gran signore debbe con la sua propria persona combattere; excepto in caso de impedimento, quale soprauenendo inanzi la giornata se ha da aspettare la fine delo impedimento; perche non se potria contra uno altro Conte dare lo campione; si como habiamo ueduto desopra, & uederasse appresso doue se tracta dela battaglia de nobili; & questo uederemo al primo capitulo del sexto libro.

Como in caso de homicidio non se po dare il campione excepto se lo accusatore non uolesse personalmente combattere.

Cap. XII.



Eguendo anchora nello tractato deli campioni diremo che secondo la lege longobars da uno che fosse incolpato de hauere fatto homicidio non potria combattere per campione; saluo se il suo accusatore combattesse per campione, ne anchora uno che fusse stato accusato che hauesse amazzato il padre, non potria pugnare per campione, excepto se fusse giouine uecchio, o infermo; cosi anchora quando fosse prouocatore hauendo gli predicti impedimenti potria per campione combattere, pero in crimine lese maiestatis; si como e dicto disopra non se po combattere per campione como meglio uederemo nello primo capitulo del sexto libro doue se scriu

LIBRO

uono molte cose de campioni.

Como se po dare il campione secondo la risposta del re-
chiesto. Cap. XIII.



In se dice nelo tractato de cāpioni che quā-
do lo rechieditore offerisse nela sua rechies-
ta uolere prouare da epsō al suo aduersa-
rio una tale querela, perche dara il guagio
dela battaglia per pegno ; Et dicendo il re-
chiesto io me defendero per me , o altre per me con gli
mei dinari; in questo caso non potra il rechieditore dar-
re piu il campione anzi debbe con la sua propria perso-
na combattere per respetto che la sua offerta e de pros-
uare da persona a persona ; per questo se debbe obser-
uare , ma lo rechiesto per la sua risposta potria dare il
campione ; Et in caso chel prouocatore dicesse io lo uo-
glio prouare dala persona mia ala tua respondendo il re-
chiesto io me defendero senza dire altre parole non po-
tria dare il cāpione ; Et questo se troua determinato per
la lege longobarda, Et imperiale.

Finisse il quinto Libro.

Incomincia il sexto Libro, nelquale se tracta p̄ quãte can
se se po uenire a guazio de battaglia. Cap. I.



Nel tempo de Othone Impera
tore inclito signore de Italia li
nobili Cavalieri Baroni Italia
ni feceno querimonia per una
leze iniqua che era se uno mō
straua instrumēto, o charta de
una possessione se lo aduersaria
bauesse dicto che lo instrumen
to, ouero charta fossero stati fal
si se'l demonstratore de quelle
scripture giuraua essere uere obtenea la possessione; &
perche la leze daua cazione de se fare molti instrumen
ti falsi. Per questo lo Imperatore Othone col suo figliolo
Corrado de Burgogna Re de Italia hebbeno colloquio
con li Baroni, & gran maestri in Italia in Verona pche
fo cassata tale leze, & factone un'altra noua che quello
che dicesse la charta essere falsa uolēdola declarare per
battaglia se deuesse combattere; & in caso che la batta
glia se denegasse se deuesse declarare per giuramento;
& anchora fo declarato che dele robbe ecclesiastice se
potesse combattere pero questa leze, e correcta per lo
Papa, & piu determinorno che essendo dubio de una
che fusse inuestito de una possessione se deuesse decla
rare per battaglia quando non gli fosse altra proua ne
testimonio; pero se la parte aduersa prouasse per testimo
nio essere uero patrono dela possessione nō saria caso de

LIBRO

battaglia, & fo determinato per loro che per denegato deposito da uinti ducati insu se deuesse per battaglia declarare, pero questo non ha loco in altro debito, anchora si uno dicesse hauere facto instrumento de una possessione per forza se deuesse pur per battaglia declarare; pero debbe lo rechieditore iurare hauerlo facto per forza & lo rechiesto che non lhabia facto fare per forza debbe fare sacramento; & anchora ordinorno che in delicto de furto de sei ducati insu se potesse fare battaglia, & piu che in caso che l'accusato fosse de eta minore deuesse dare il campione simulmente se fosse de eta decrepita, o infermo tutte le parte potriano dare il campione; declararemo anchora che li Conti, le uidue, la chiesa in battaglia loro per declarare loro cause potresseno dare il campione, in modo che li campioni fosseno simili de forza. E per questo non se potria per li Italiani contradire in tali casi non obseruare la lege longobarda.

Quando fara causa iusta de fare battaglia. Cap. II.

Dice la lege longobarda per crimine de offensa maiesta uenir se a battaglia, & per tradimento dela patria, & la lege ciuile lo obserua, & Federico Imperatore per homicidio nascosto concede battaglia, & questo per homicidio facto in tregua; & quando la donna dela morte secreta del marito fosse occasione, & il marito cornuto, & dela morte del padre per la heredita, & in caso de stupro, & de infamia dare a donna honesta contra lo suo honore,

S E X T O

honore, & in beni negati per altri, & piu chi con giuramento negasse il furto; piu chi tenesse possessione contra iustitia per meno spatio de trenta anni; & si testimonii sono contrarii possono luno contra l'altro combattere non con arme militare, ma con bastoni; quando gli testimonii delo auctore fosseno piu efficaci non hauera loco la battaglia che se staria al loro dicto; & anchora sel figliolo nega il debito paterno se uene a battaglia, & per incendio si fa battaglia contra il malfattore, & non contra de chi consiglia.

In quanti casi e licito uenire ala battaglia. Cap. III.



Anchora e licito de periurio commesso uoluntariamente far se battaglia, & de infidelita, & quando se producesse una scriptura contra, laquale se allegasse essere falsa; & quando doi fosseno inuestiti de una possessione, & non constasse quale de loro fosse il primo inuestito, & quando se denegasse un deposito da uanti ducati insu, & quando fosse fatta una uolentia sopra una possessione, o quando fosse denegato un debito se potria combattere, perche saria un latrocinio del debitore contra il suo creditore secondo Innocentio, & Baldo, & la lege longobarda uole, ma la lege ciuale dice il contrario che se debbe prouare dinanzi al iudice, & non per forza d'arme; & questi, & simili altri casi pone la lege longobarda; ma secondo la lege ciuale non se po combattere se non in crimine lese maiestatis, & per tradimento dela patria; ma per la consuetudine

LIBRO

udine deli oltramontani, & de Italia non se concede battaglia se non per alcuna causa de grande importanzia, o per iniuria, o per scandalo perloquale quello che fosse iniuriato fosse diffamato in presentia dela corte del suo signore, ouero nel opinione deli homini prudenti, & discreti che non se potesse cõportare senza grauissimo carico & deshonore secondo Baldo, & la consuetudine lo permette per ogni carico, & deshonore se possa cõbattere pur che sia per il iudice arbitrato deuer se fare la battaglia per tal causa; & quantunque sia permesso nela longobarda leze neli supradietti casi poter se fare battaglia se deueria usare in Italia, perche la longobarda leze fo fatta per Re Carlo figliolo de Pipino, ilquale fo primo Re de Franza, & dopo Imperatore; & anchora per lo Imperatore Othone che regnaua in Italia fo diffinito se deuesse fare la battaglia neli supradietti casi a instantia deli magnati, & gentil homini Italiani; & per questo se deueria in Italia obseruare per auctorita delo Imperatore signore in Italia che fo auctore de quella leze, nela quale fo inducto se deuesse fare battaglia in causa doue non se potesse prouare per testimonii. Pero in lo regno de Sicilia se permette la battaglia neli doi casi de sopra narrati, & se trouano doi sententie date per re Carlo secondo catholico signore perloquale se reprobua tal battaglia in ogni caso senza reservatione; & cosi anchora la reprobua la Decretale, pero la consuetudine e in contrario; benche poche fiati se troua essere facte tal battaglie se no per permissione de Re; & benche lhauesseno facti incominciare rare uolte l'hanno facte finire per dubia

dela conscientia per respecto che la ragione Canonica il reprobua, & il Re de questo regno e subiecto ala chiesa Romana, & non la deueria permettere se non como dice la constitutione nostra, cioe per grauissima causa, & non per ogni delicto, ne se debbe permettere la battaglia se non con gran consiglio, & matura deliberatione, & con sufficienti iudici, & manifesti presumptioni contra lo accusato.

Como le battaglie hebbeno origine da Dio, & como se permettono. Cap. IIII.

DDa sapere anchora che questa lege armigera che pmette le personal battaglie in caso de iniurie, & de altri delicti hebbe origine dala prima eta nelaquale Caym occise Abel suo fratello se indussero le battaglie uniuersale p comandamento de Dio per punitione deli disobediēti ali comandamenti suoi, & de l'ordinatione date da epso Dio siro no inducte doue non era copia de superiori, ne de magistrati a tale che ogn' uno se facesse la iustitia col braccio dela militia p battaglia pigliata, si como se lege per uolunta de Dio Iudith hebrea con la sua ancilla Ambra chianata occise il Re Holoferna doue non era superiore che l'hauesse possuto punire; pche si sono dopo ordinati li rezi, li officiali, & li magistrati tal che fo puisto che la iustitia fusse facta p li officiali, & fusse punito qllo ilquale facesse la iustitia p sua auctorita; pche peccaua usurpado la diuina iustitia laquale e officio de Dio dato a principi.

B I B R O

catholici mandati per epfo; & per questo furono fatte le lege scripte; perche dinanzi se facea la iustitia con la mano regale, cioe con la potentia deli Re liquali comandaua no se facessero le executioni; & alhora Dio comando se deuesseno li delicti punire, & dopo resto la consuetudine dele guerre, & dele battaglie per punitione de quelli che turbauano la pace del mondo neli regni, & nele prouincie, & Dio comando che le genti se deuesseno armare cõtra deli ribelli, & malfactori, & da queste guerre licite quando non glie superiore che possa refrenare li malfactori & desobedienti fo inducta questa consuetudine de battaglia particolare che se deuesse combattere da persona a psona quãdo non appare proua del delicto per punitione deli disobedienti, & per terrore deli offensori timendo de non hauere a cõbattere per la offesa ne prouocasse a iniuria il cõpagno ilquale puocato per defensione del suo honore hauesse iusta causa de cõbattere; perche questa lege dela defensione e permessa ali animali bruti per instincto de natura liquali trouandose prouocati da l'altri animali se defendeno con loro arme fatte dala natura, nelaquale trouano modo de defensione cioe con denti, corne, calci, stampe; & questa defensione e licita anchora ali homini rationali puocati a iniuria con auctorita, & licentia del superiore, & del principe che ha potestãt fra loro concedere la battaglia per cause iuste doue non fosse copia de testimonii perliquali se potesse diffinire la causa in iudicio ordinario.

Per quale persone se po pigliare la battaglia. Cap. V.

S E X T O



E dimanda appresso se e licito pigliare la
 battaglia personale per defensione deli fi
 glioli per altra coniuincta persona, o per la
 moglie; Et respondese de si; si como dice
 misser Baldo per li parenti e licito, Et non
 per li strani pigliare la battaglia, excepto si fosseno can
 pionì con licetia del suo superiore se potria fare per des
 fensione dela persona, Et de robbe deli cõiuincti, Et per
 defensione dela patria, Et anchora per defensione de un
 charissimo amico che fosse de persona debile, Et impos
 tente; Et per stretta amicitia, o compagnia in arme, o in
 altri exercitii nobili, Et uirtuosi per fratre iurati per ua
 falli serui, o familiari iniuriati; pche questi tali sono equi
 perati a quelli del sangue proprio, Et li ueri amici sono
 in una anima secondo Aristotile, pero se intende che ha
 biano iustitia, Et dice che la sacra scriptura se debbe libe
 rare quello che patisse iniuria per mano del superbo; Et
 Salomone disse non cessare deliberare gli toi coniuincti
 dala morte. Et Tullio dice quello che nõ defende, Et nõ
 resiste ala iniuria delo amico e in simile uitio de quello
 che abandona li parenti; Et impero per uirtu de caualla
 ria se potria combattere per li amici sodali, Et per tutti
 li supradietti; perche io donai consiglio essendo dato quas
 gio de battaglia fra doi a tale giornata, perche il richies
 to essendo morto non comparse, Et lo uiuo diceua essere
 morto per paura; che un parente del morto potria uscire
 a sostenerè la iustitia del morto, Et quello non essere
 morto per timore, ma per uolunta de Dio, Et deueriasse
 admittere; anchora in caso de impedimento un parente

L I B R O

per altro potria comparere nela battaglia.

Perche cagione sono exercitate le battaglie. Cap. VI.

Perche se scriue in uno altro capitulo essere permessa la battaglia particolare con licentia del superiore per una festiuita facta in memoria del principe, o per altra publica letitia, & piacere; & per gli cauallieri se imparano, & per conseruare lo exercitio de l'arme per defensione de la republica, & per la propria uirtu, o per altra particolare inimicitia con licentia del superiore; & nel tempo antiquo nela cita de Napoli era campo publico, nelquale se potia combattere & in Roma, in Perugia in loquale senza altra licentia se exercitaua lo exercitio militare secondo se troua in diuerse auctoritate.

In quanti casi se debbe fare iustitia de uno morto in battaglia particolare, o in torniameto publico. Ca. VII.

Moue se una dubitatione acadendo battaglia particolare, ouero torniamento per publica letitia, o per la prosperita delo principe. Essendo uno morto in battaglia, o in torniamento se per iustitia debbe esser punito lo homicida; perche se dice de no, quando se fa con licentia del principe. Lo Decreto uole che lauctorita del superiore excusa lo homicidio, quantunque il suo proposito non fosse che gli intrauenesse occasione; ma facendose senza licentia del

superiore, ouero quando deliberatamente luno amazzasse l'altro con fermo proposito in tal torniamento, ouero che con ingegno de ferro archimiatto che trapassasse l'arme del compagno facilmente, ouero quando corresse contra l'altro dala parte de retro per amazzarlo; perche allora lo exercitio militare se fa per monstrare la uirtu de l'animo, & per letitia se debbe fare con proposito de offendere l'altro. Anchora se uno deliberatamente offendesse uno deli circumstanti meritamente in tutti li su prascripti casi lo offensore debbe essere graeuement punito si anchora se offendesse uno deli pugnatori fora il loco deputato dela battaglia debbe essere iustificato. E da sapere che questi tali giochi sono dali principi pmissi in modo che deliberatamente non se gli debia spargere sangue.

Si uno caualiero amaza in uno territorio unaltro, se per il signore se po punire per homicida. Cap. VIII.

LAnchora bon puncto da intndere; sono doi caualieri uasalli de uno signore quali tra loro essendo querela de battaglia a oltranza, & con loro capituli firmati, & con loro cerimonie andaro in altro territorio a combattere a oltranza, & luno hauendo l'altro occiso torna ala propria patria loccifore, il signore dela terra prede il uincitore, & oppone lui como homicida del suo uasallo meritare punitione; l'altro replicate signor mio glie andata la uita mia per capitale. Se dimada se qsto p homicida se potesse punire p il signore suo, & se lui meritamente se po defendere

LIBRO

*a non perderè la testa. Dasse in cio uera diffinitione, che
 tal battaglia se concedeno per lo signore doue se exequiss
 feuo; Et tal licentia excusa lo uincitore del delicto quale
 se li po opponere che uenendo a battaglia per querela a
 defensione dela uita ogni delicto se purga, Et la uictoria
 rende de cio uero testimonio secondo il stile de cauallas
 ria; Et a questa sententia misser Anzelo Peruzino se acco
 sta, Et decide dando exemplo de doi cauallieri francesi,
 quale con licentia del signore luno hauendo l'altro mor
 to, determino il uincitore non pottre dal suo signore per
 homicida essere condanato.*

*Se uno e rechiesto de battaglia da uno altro, sel signore
 del puocato lo po phibire che non cobatta. Ca. IX.*



Quanto e subtile questo dimando, e rechie
 sto un cauallero uasallo de un principe da
 uno altro cauallero, quale non e uasallo del
 signore. Chel rechiesto debbia uenire per li
 cita causa a battaglia de oltr'āza con epsò, Et de tale pro
 messa ne ha notitia il signore, quale chiamato il suo uasallo
 lo conuitato, Et citato a battaglia per imperio li comanda
 che non debbia tale stomesa, che uole dire disfida accer
 ptare; perche essendo suo uasallo ha in soi bisogni la sua
 persona operare; decida tal caso, chi sa se tal excusa poss
 fa il rechiesto excusare; Et potriase per causa de dubitas
 tione dire la persona del uasallo essere primo obligata al
 proprio signore, che ad altro; Et secondo la lege civile il
 principe, e signore dela persona del uasallo; Et stando

questo presupposito se potria dire non acceptando la stes
 mesà essere excusato; & lo impedimento del signore esse
 re in cio sufficiente; per contraria opinione se potria deci
 dere, che un cavaliere e primo obligato alo honore pro
 prio, che al signore, & nulla obliganza intendere se deb
 be contra lo honore del uasallo; & che sia il uero uole la
 lege chel uasallo non debbe preferire la uita, & lhonore
 del signore ala uita, & honore suo, & lo uasallo e tenuto
 a cose honeste, & possibile al signore; & questa saria cos
 sa in honesta, & impossibile fare contra il proprio hono
 re & ad quello satisfatto le altre obligatione al signore
 deuant seguitano; & se ueruna obliganza impacciasse il
 suo honore non lo cōstrenge a obseruatione; donase in cio
 regula dela obligatione del uasallo al signore essere solo
 in sei casi obligato, & in nullo deli sei e destretto; de
 questo ancho de sopra se dona notitia uera non essere te
 nuto per campione combattere il uasallo per lo suo signo
 re in alcuni casi; & questa e la uera declaratione de tal
 caso per conferuare lo honore del cavaliere distinguens
 do in cio. Sel rechiedto hauesse pheudo dal signore aliqua
 le seruizio de persona fosse obligato prestare de seruirlo
 in la guerra sotto iuramento donde essendo in acto de
 guerra debbe il uasallo seguire il signore; & finita la
 guerra debbe acceptare il quanto dela battaglia, & res
 spondere al rechieditore sopra la querela obstaria alo
 impedimento predicto; & se non fusse in acto de guerra,
 deueria al suo honore satisfare; & se fosse data la gior
 nata, & del campo; & in quello tempo la guerra del fia
 guore suprauenesse, de cio se donara notitia in lo libro

L I B R O

de quelli che sono uinciuti in battaglia, & dapo ala propria fede relassati.

Si uno disfida uno uasallo de uno signore se debbe essere punito per il signore. Capitulo. X.

Retrouase uno caualiero forestiero in territorio de uno principe alquale non e subietto doue ha stomesa con uno barone subietto ad tale signore il rechiede de andare ad fare battaglia in altro paese, donde il principe lo fa pigliare, & uolelo punire con dire lui hauesse nelo suo territorio, data stomesa de homicidio ad altro. Se dimanda se debbe essere punito, & se determina che non prima che tale delicto non e consumato; & non se debbe punire lo effetto non seguitando lo effetto, como che uole Iustiniانو ali suoi digesti; & la consuetudine militare gli dona fauore; anchora donandose in cio argomento de uno balestrero, quale dalo territorio de uno signore buetta con una balestra una saggiecta, & percote lo suo inimico in territorio de uno altro signore che non da donde trabe, ma doue fa la ferita debbe haueere punitiione; & questa e sententia de Bartholo de Sasso ferrato.

Se doi caualieri in doi campi se disfidano fora lo exercito se se debbesse punire. Cap. XI.



Ono doi campi de capitani armigeri adam
 pati, & un cavaliere de luno stomekte, cioe
 disida uno altro de l'altro; uengono ale ma
 ne loro fora partiti dali campi de loro capi
 tani còbatteno. Se dimāda si costoro se pos
 sono punire, decide se de si; & la ragione e questa che lo
 ro mancano alo honore loro essendone obligato al seruis
 tio de l'exercito con loro persona, & durante quello sen
 za licētia non possono còbattere ne arme mouere contra
 li nimici, & facēdo; còmetteno delicto contra la republi
 ca, ouero offesa maieſta; & q̄sto per uolere senza licentia
 de loro Duca preliare como nō possano per ragione che
 per tale desordine o simile inobedientia potriano seguis
 re de molti inconuenienti che saria dāno dela republi
 ca, & del signore che per desordine de cavalieri pares
 sia che senza licētia a cio pcedesse; & questo da iuriscō
 fulti e confirmato ala lege ciuile doue grauemēte se puni
 scono tali stomektori, & pugnatori senza licētia de loro
 capitani, anchora che a loro seguitasse uictoria; piu for
 te dico; che non solo andasse a battaglia senza licentia; ma
 chi ardisce passare il segno quale li fosse dato per cōfino,
 o che scriuesse ali exerciti inimici, o che loro facesse sig
 gnale anchora se dona acerba punitione, secondo dice Li
 uio nel secundo de bello punico (como sopra e dicto) del
 consule Romano che per tale causa suo figliolo uincitore
 del inimico del populo Romano fece decapitare.

In che caso il signore e tenuto combattere con lo usals
 lo.

Cap. XII.

L I B R O



DE sopra e amplamente dechiarato in che modo se debbe per il uasallo pcedere quādo il signore usasse infidelita al uasallo, resta adunque intrndere in che modo se desidera quādo lo signore usasse altro oltraggio al uasallo delo suo honore fora la infidelita, & lo uasallo rechiedesse il signore de battaglia, sel signore è tenuto rispondere; donase in cio solutione che in tale caso non se uene de prima bocta a battaglia, ma chel uasallo debbe andare alo superiore del suo signore a exponere la querela, & quella fare decidere, & lizierir se del carico, o oltraggio; & se il superiore non ce fosse o denegasse iustitia per causa de honore, se potra uenire in tale caso a battaglia, ma bisogna prima disfidarlo, & in cio anchora il signore non uolēdo uenire a battaglia col uasallo potria allegare de tal querela uolere stare a iudicio de cavalieri, & arbitri cōmuni, & con questa exceptione cessaria la spata; piu anchora non trouando il uasallo iustitia, ne il signore uolendo uenire ale arme neli casi predicti potria il uasallo se possente fuisse, depredare il paese del signore; & essendo nobile il uasallo, & recercando il signore, debbe de iustitia il signore accettare la battaglia, & quella non acceptando per propria persona donare campione al suo uasallo dela sua qualita; como se scriue al libro de campioni cessando le excusatione predicta; & quando il signore allegasse superiorita, potra il uasallo replicare che in iudicio de arme tutti sono eguali gli cavalieri ad defendere loro honore, & in cio la signoria stara da parte, & habiamo scripto amplamente

Espresso doue parliamo dela battaglia de nobili.

*De doi inimici che facciano pace, se uenendo a noua que-
rela de battaglia se rompe la pace. Cap. XIII.*

DOi cavalieri nobilissimi per loro inimicitie uenero a disfida de che uolseno uenire ad battaglia; & composte loro inimicitie feceno pace, & giurorno de inimicitie nullo de loro douerse ricordare; & facta la pace uenero ad noue brighe, & altre querele de battaglia, donde se disfidorno in modo che intrando nel campo chiuso da persona a persona luno dono a l'altro de molte ferite; & dapo il ferito accusa quello che lo ha debilitato, allegando che ha uendo promesso non offenderlo l'ha offeso. Se dimanda se ha preuaricato il sacramento quello lo ha oltragiato, o se po dire essere uenuto contra la obligatione con lo giuramento facendolo periurio, & cauallero de reproccia, cioe repulsa, & non degno uenire a battaglia de boni cauallieri. Concludese che non ha mancato il cauallero alo suo honore como la causa dela brigha e stata per noua cagione, & quella pace non preiudica ale cose future gia mai dale parte pensate ne ala pace dechiarato, & senza inganno non essendogli commessa fraude secondo Bartholo ha facto como bono cauallero.

*De uno che promesse fare desdire uno altro sotto
una pena, se non obseruando se po uenire a
battaglia. Capitulo. XIII.*

L I B R O



Vngentil homo se lamentaua de uno Cavaliero, ilquale lo hauea infamato presente un gentil homo martiale, quale audita la lamentatione del gentil homo promesse fare disdire il Cavaliero; & in caso che non lo facesse se uoria essere depincto; & facta la promessa il guerriero non fece desdire il Cavaliero, dilche il gentil homo lo ricerca debbia seruare la promessa, altramente il rechiede como mancatore de fede uolerlo combattere. Lo guerriero risponde io non uoglio uenire ad battaglia, ma si uorai depingere como promisse il poi fare; ma dopo uederemo como lo farai questo, per lo iudice dele arme examinato se dimanda se uenire se debbe ad battaglia, & se conclude che non; attento che quello che non ha facto il guerriero con lo giuramento, & ha mancato non se gli debbe donare maggiore punitione de quella che elesse de essere depincto, & basta in tale caso il depingere se uora, & altra battaglia non debbe seguire.

Se una donna puo combattere, o personalmente, o per campione. Cap. XV.



DA uno Cavaliero fo una gentile donna de sua honesta infamata, quale per uergogna delo honore l'ha mentito per la gola como un traditore ribaldo; disfidando in cio ad battaglia. Il cavaliero replica essere l'officio dele donne il filare, & non il combattere. Se dimanda sel cavaliero potra recusare tale battaglia de non res

spondere ala querela dela donna . Et secondo uno libro antiquo delo regno chiamato la longobarda lege se decio de che la donna per campione po combattere con lo caualliero, ma da persona ad persona non , como che saria carico grande al uincitore de donna , & saria infamato tra cauallieri , & se perdesse pezzio ; perche la natura femminile non po deuenire uirile; & secondo la lege ciuile la donna in iudicio non po per altri comparere , ne anchora po succedere alo pheudo dato per seruitio in arme personale , como che de persona non possa il suo signore difensare ; & questo per la audacia uirile che gli manca ; benche se scruiua de alcune donne illustre como fu la Regina de Amazoni che combattete con Pyrrho, & la Regina de Austria che con exercito uenne ad audire la sapientia de Salamone ; & anchora la moglie re de Mithridate , quale uso la militia secondo Valerio Maximo ; dando in cio Andrea de Sergnia distinctio ne che se la dona po tenere lo pheudo como quella maestra personalmente uolere il suo signore seruire, dando per exemplo dela Panthasilea, quale soccorse il uecchio Priamo ala assediata Troia; afirmando la longobarda lege che la donna accusata de adulterio ; & uolendo in cio iustificarse per battaglia cobattera per epfa il suo marito, ouero un' altro, non essendo illustre, & exercitata a l' arme como le gia nominate donne.

Se uno figliolo accepta battaglia con un' altro se per lo patre po essere proibito. Cap. XVI.

L I B R O



Sequita de intrudere se un figliolo de un gen-
tilhomo ha guagio de battaglia con un' altro
armigero, & data la disfida electo il iudice
& arme; & uenuti per intrare nel campo,
il patre prohibisse la battaglia allegando il
figliolo non potere uenire a tale battaglia senza sua licen-
tia, ne potere intrare in tal iudicio d' arme senza sua uol-
lunta per la patria potsta alquale il figliolo e submeffo-
dimanda se tale phibitione habia impedire la battaglia
che non se faccia, decide se de no; attento che la militia fo
prima che la patria potsta, & prima furono le battaglie
che le lege ciuile che trouarò la patria potsta danno in
cio pena de deportatione al patre che subtrahera il fi-
gliolo dala guerra dela republica; & questo in tempo de
guerra, se e in tempo de pace la frusta publica e la pes-
na, & consentendo in cio il figliolo fara deputato a piu
inferiore grado che non se troua conducto; & anchora
il patre saria punito quando debilitara il figliolo per
fraude accioche ala giornata dela battaglia publica non
se troua in periculo. Reputano le lege il figliolo exers-
citante le arme per patre de famiglia, & non essere as-
scripto allo uinculo della patria potsta, ante potere ad-
oltranza combattere quale il patre non po impedire cos-
mo lo proprio honore sia piu obligatione che la patria
potsta, questa e sententia delo Imperatore doue scriue
de l' arte militare.

De uno che iniuria un' altro, & l' altro propulsa la iniu-
ria, si se po uenire a battaglia. Cap. XVII.

De scriuesse

S E X T O



Escriue se un' altro caso, un cavaliere chia-
 mera un' altro traditore, l'altro replica tu-
 si il traditore, & menti falsament. Se dimã
 da essere in tale caso de battaglia fra loro,
 & alcuno argumentando potria dire che si
 che attento tali delicti siano interesse dela republica da
 manifestare, & specialmente gli traditori como che dal
 comitato, & dala corte de Principi debbiano essere exu-
 lati, & descacciati, & dala compagnia de cavalieri pris-
 uati, & nullo loco de honore debbe a l'altro essere dona-
 to, como siano morti tra li uiui; & tali delicti opposti a
 cavalieri e necessario purzare la battaglia per morte, o
 per desdicta monstrandosi innocente a cacciare per fora
 ra d'arme tal macula piu pestifera, & crudele dela mor-
 te. Et che cio sia il uero che un traditore sia peggiore de
 quale se uoglia scelerato ne appaiono molti exempli; &
 specialment quello delo redemptore dela humana gen-
 te, quale per non fare il tradimento delo suo charo disci-
 pulo Iuda Scariocta dispensatore dela pecunia dela cas-
 sa sua essere occulto; li disse presente tutti li soi discipuli;
 o Iuda quello che hai da fare fa presto per farlo leuare
 dal tradimento, & non farlo cascare in quello, ma auis-
 farlo che se ne guardasse; & piu se sono ueduti iudicii mi-
 rabili de coloro che altri de tradimento hanno infamati
 essere periculati; & li occasionati a torto essere remasti
 senza macula. Donde anchora che molti se ne potresseno
 reducere a proposito una recitatione de graue persona,
 reuerenda, & de auctorita grande, breuement recita-
 ro. Dico dunque che un gentil giouine TodeSCO dela cas-

L I B R O

fata nobilissima de Brunzwich, quale non per bisogno de robba, non per acquistare stato, ne anchora per quale se uoglia utilita de robba; ma per intendere il mondo, & praticare le genti, & uedere il paese per potre redere testimonio ali soi compatriotti; disconosciuto pigliati molti ducati, chiamati fiorini del reno, adobato de molti uestiti con uno paro de bon caualli doppii portanti de compagnia de scuderi ornato, & messose in ordine disconosciuto se partite dela parte de Saxonia; & penso tra se medesimo chi piu honorato signore fosse nel seculo deli principi christiani; & esaminata la conditione de tutti trouo essere piu degno, & Reale, & Christianissimo il Re de Franza; quale in quello tempo per sua uirtu era molto existimato si per le imprese che pigliaua grande; si per la magnanimita che usaua tra nobili cauallieri & baroni che habitauano in la sua corte doue hauendo deliberato la sua phantasia pose a executione, pigliando lo camino de Parise se ne ando a seruire il Re de Franza, era tanta la sua uirtu che mirabilmente era dala Regina, & Re amato. Attento che era nobilissimo, delaquale casa spesse uolte sono stati electi imperatori, quali hanno fatti de grandi facti che ne e rimasa la fama nel seculo, & specialmente dalo alemano paese, doue se dice lo Imperio deli Ottoni, quali furono dela speciosissima casa de Brunzwich, delaquale al presente una radice se troua in Italia non cognosciuta, quale caualliero con soi uirtu operando era causa honorare la corte del France, se signore, & erane de epsa fama grande de soi boni departamenti, in modo che ne seguito tale scandalo che

S E X T O

operando la inuidia ad uno Camerlengho del dicto Re gran signore Francese hauendo tanta inuidia presa de lo amore se portaua al germano caualliero, dono auiso a lo Francese signore como con tradimento maculaua con la Regina lo honore de sua corona; dando in cio uero testimonio che alo lauare dele mane la Regina donaua lanello alo Todesco scudiere per amore quale a lui sfrenatamente portaua, dandogli ad intendere che quella hora che la Regina il Todesco scuderi non guardaua esere senza anima; & totalmentc appassionata ala morte; dicendogli signore uoi non doueti tale scelesti ribaldaria consentire, ma donargli punitione merituoale, doue al Re firmata tale phantasia commessegli che in una fornace de calce fosse brusato il todesco; dando al Camerlengho de cio commissione che al brusciare cio facesse exequire; quale auido, & crudele del sangue del innocente todesco non meritante il fuoco, ne essendo fallito douea tale incendio patire; subito fece la imbasciata per la sequente matina il primo homo che uenisse il facesse brusciare, il carcararo obedientc expectaua exequire il comandamento; doue il Todesco inuiato al fuoco con colorata imbasciata al icarcararo deuesse quello chel Re uolea mandare ad executione expedire, per lo camino se trouo in una chiesa doue se celebraua la messa; quale intrato, & quella con debita deuotione audita fino al fine; anchora chel pretre fusse longo, la uia dela fornace ala morte caminaua; doue il Francese poi dela partita delo Todesco era andato, & era stato buttato al fuoco, & inuigilato. disse alo maestro, il mio signore Re ue manda a dire se.

LIBRO

hauete exequito cio ue e stato commesso ; respose con la
 experientia lo uide como brusa ; quale desubito terrore
 auisato, & lo periculo passato riducendose a memoria, al
 Re il facto dichiara lui non meritare tale morte per lo
 bon seruitio per epso al Re facto, quale ueduta la uerita
 fu contento piu il calumniatore de tradimento che il ino-
 cente caualiero fusse stato morto; & in questo chiaramen-
 te se comprehende como tal debbe essere la pena de chi
 incolpa uno a torto, quale quella de chi meritamente deb-
 be hauere pena hauendo commesso tradimento . Donde
 Federico che prohibite le battaglie singulare, & li duelli
 a oltranza in questo caso de tradimento le fece exquire
 per purgare si abhominuole delicto, & corrupta perni-
 tie ali homini, & le bestie detstanda; & per cio quando
 luno chiamara il compagno traditore ; baldanzosamente
 l'altro respondera se mille uolte ti dirai, mille uolte como
 traditore menti & falli; dicendo queste parole lo iniuria
 to faria carico a quello usasse tal iniuria, & restaria per
 dismentito. Et dico dunque se tal stomectore de tradis-
 mento replicasse te lo prouaro con la spata dala persona
 tua ala mia, finche mi basta la uita como sei traditore, &
 sostenerolo per uero . Se debbe fare replicatione per lo
 primo iniuriato, dicendo menti falsamente, & iniquamen-
 te dun traditore falso, che non basterai mai a fare simile
 proua; & io lo sostenero con la persona mia che tu men-
 ti. E necessario in tal puncto uenire a battaglia per ras-
 gione de cauallaria ad mostrare in cio la uerita per la
 uictoria de una dele parte, donde concordano tutte anti-
 que, & noue lege de iuriconsulti, & imperatori ad fare

S E X T O

battaglia per caso de tradimento; & cio conferma Fedes-
rico Imperatore, quale benchè prohibisca li duelli in cas-
so de tradimento, & de morte nascosa permette farse bat-
taglia (como de sopra e dicto) & questo permesse Fedes-
rico a terrore de traditori, & de homicidi; che tradita-
ment, & nascosament fanno tal mancamenti, non solo le-
dendo la patria, & la regia corona; ma homini priuati
che senza licentia del superiore contra tali traditori se
potra procedere; & se fosse manifesto il delicto, senza pe-
na se po occidere; saluo sel principe li hauesse perdonas-
to, & remesso il delicto che in tale caso ne combattere
senza licentia, ne de parole iniuriose non se potria offens-
dere dicendogli traditore como tal tradimento per il suo
signore li sia remesso. Et se li fosse dicto fusti un tradito-
re saria il uero, ma non saria caso de battaglia; ma sel in-
iuriato dicesse non e il uero alhora succedera caso dela
battaglia, como tal casi siano odiosi. Secondo lo euangelio
de Marco, quale dice de Iuda che meglio saria stato se nõ
fosse nato, demonstrando tal scelerato essere alla natura
humana abhominuole; & la uende Eta debbe essere pre-
sta, & non tarda per non stare in quello tempo in tal opi-
nion; & sentèdose ne cto debbia abbracciare la battaglia,
maximament dauanti il principe che e uiua lege mita
con la anima; & debbe dire tu menti falsament; & in cio
dare la uita per testimonio non recusando battaglia; &
facta tale satisfactione humilment inclinato dauanti il
principe domandarli uenia de cosi hauere parlato in
sua presentia referuando lo honore del signore sopra il
suo capo; & chi tal iniuria impropere al conspetto delo

LIBRO

principe commette offesa publica offendendo la presensia, orecchie, & altri sensi del signore insieme con la mente sua audendo tale delicto acro offendendone anchora tutta la milinia. Donde la risposta, & la punitione debbe essere uiua, & presta; propulsando la iniuria publica, & priuata; & facendo demonstratione essere bono, & liale caualiero attale che se cognosca tale iniuriante habbia dicto falso; & in tal caso il tacere e male; perche dala taciturnita ne nascera suspitione fosse il iniuriato, maculato de tale diffecto; & pero il subito dismentire, & non tacere e la medicina.

In che caso po il signore schifare battaglia con suo subdito. Cap. XVIII.



El presente capitolo se scriue, & dimostra essere la battaglia da persona a persona licita tra il signore il suo uasallo. Quando il subdito pretendesse hauere hauuta iniuria dal suo signore de infidelita tanto per cagione dona; quanto per infamia iniustamente opposta alo honore suo. Done con gran iustitia rechiedendolo non potria il signore tale duello schifare cire non acceptando la battaglia restaria con infamia; & offerendo il campione anchora non saria dela battaglia absoluto; per benche il signore in alcuni altri casi col uasallo potesse combattere per campione, in caso de infidelita e tenuto con la propria persona combattere; & questo aduiene per la causa forte dela infidelita, allaquale il subdito se fonda como che la fidelita e il

vinculo commune da obseruare tanto per il subdito al signore quanto per lo signore al uasallo, & in questo non ce e superiorita como sia una fidelita commessa; & non piu comprehendendo anchora in questo caso la querela, quale de infidelita donasse il signore al uasallo; donde per saluatione delo honore suo il uasallo potria dire non essere il uero; & uolere sopra de cio combattere da persona a persona in diffe cto de probatione il signore non po dare il campione ante la battaglia & la proua, & non se po schifare; & in tale sententia per proua dela iustitia se troua misser Andrea de Sergnia allo libro de gli pheudi; & lo testo deli pheudi chiaramente decide chiamando la fidelita reciproca dal signore al uasallo non se pottre schifare la personal battaglia quando uiolata fosse la fidelita debita fra loro.

In che caso uno iniuriato po uenir a battaglia. C. XIX.



Appresso e da intendere un' altro subtile, & nobile caso da essere per martiali strenui bene examinato. Vengono doi cavalieri a parole iniuriose; & luno senza interuallo irato dice a l'altro, tu si un traditore; l'altro risponde io so stenero con la spada in mano che non sono traditore; il cavaliere dice como sostenerai tal causa che uno traditore a battaglia non debbe uenire con uno quale e necto, & liale. Dico dunque per diffinire tal dubio che non costando impröpto del fallimeto del cavaliere non se po negare la battaglia, pche uolendo iustificare la qrela de non essere.

K iiii

LIBRO

traditore che con le arme in mano non possa iustificare il suo honore . Et se lo iniuriante dicesse io prouaro per legitimi testimonii tu essere traditore , se debbe esaminare la causa , quale uerificata non se debbe uenire alla battaglia; & si non iustificara per proue baldanzosamente po dire tu me chiamasti traditore , & non hai prouato te uoglio con la spada mostrare il contrario . Ma se uinto da ira chiamato dalo aduersario traditore resposse tu menti per la gola , quante uolte tu ardirai chiamarme traditore; per queste parole e propulsata la iniuria, & non e loco del combattere ; & con questa sentenza misser Andrea de Sergnia alo libro delli pheudi fa differentia de dire tu sei traditore , & non dire tu sisti traditore; perche potria dal suo principe essere stato restituito alo honore , & toltogli il mancamento del passato tradimento, & potria lo iniuriato dire io fui restituito ala fama, & su mi perdonato la defalta; & tal iniuriante dapo la remissione e tenuto a iniuriare per la lege imperiale che uole po la remissione non essere piu traditore; & po donare il guagio dela battaglia quando dicto li fusse ; che se un traditore essendo dal principe restituito al pristino honore debbe essere admeso, & non reprozato, & se luno l'altro offendesse senza disfida saria traditore & saria la negata la p̄sentia del principe, & de ogni compagnia de bon cavaliere; & se possedesse pheudo, il signore per tale diffulta como mancatore del honore, iustamente lo potria priuare secondo che scriue Andrea de Sergnia sopradicto.

Se un po uenire con altra q̄rela a battaglia. Cap. XX.

S E X T O



N' altro caso e anchora da decidere, doi cavalieri con querela ad oltranza combattendo da corpo ad corpo; Et in loro battaglia luno se desdice, quale desdicto moue altra querela contra uno cavaliere dapo del suo desdire, se per tale mancamento de essere una uolta desdicto po essere reprocciato. Et secondo e stato da strenui cavalieri referito per tale macula essere fin ala morte infamato, Et non po piu uenire ad battaglia con altro cavaliere como periurio, Et desdicto como ala militante caualaria sia la religione da non preuaricare, Et tra gli altri precepti che se ricercano in epsa quando se uene da corpo ad corpo al combattere se da giuramento non per uana fama, o calumnia combattere, ante per sostenere lo honore, Et la uerita senza calumniare; questa medesima sententia approbano le lege ciuile, quale dicono chel condannato de calumnia non debbe ad altra accusatione essere adnesso; saluo se p propria offesa uolesse accusare, o fosse delicto contra la sacra Corona del Re, o del suo ufficiale donde la constitutione de Federico secondo Imperatore determina lo uinto, o desdicto non deuee essendo prouocatore a combattere ad oltranza piu essere acceptato, ma essendo prouocato non se potria da po che fosse rechiesto reprouare, ma uolèdo p amore, uoto, o impresa còbattere in tal caso cessaria la repulsa, anchora che mille battaglie hauesse per se semp il tornare a còbattere non li saria denegato, non essendo nulla a tutta oltranza, quale piu diffusa dechiaratione se ne intrnde a doi altri capiuli in lo present libello toccate.



Vi uno caualliero ha mandato il quanto de battaglia, il rechieſto caualliero accepta la battaglia, & la querela; & fermati ſu quella li capituli; il rechieditore muta querela dicendo che ha cōmeſſa altra diſalta il rechieſto; ſe tale querela ſe po mutare ſtando il rechieſto fermo ala prima, con dire, io ſatiſfaro la prima, & de l'altra appreſſo ſe intrndera per noi; ſta dunque fermo. El ſtile militare comanda non deuerſe la prima mutare; & pero ſe dona il pegno per fermezza de ſeguire nel propoſito del caualliero, queſto fece li Romani eſſere uictorioſi che ſtauano fermi in loro propoſiti; anchora che potria eſſere il rechieſto ala prima hauere iuſtitia, & dela ſeconda dubitare. Dando in truallo de tēpo anchora ala ſeconda, con dire io deliberaro ſopra l'altra, renuntia tu dunque la prima, & datte perſo per iuſtitia. Et renūtiata la prima per il rechieditore dādo alo rechieſto iuſtitia; & recercādo lo dela ſeconda iuſtamente potra reſpōdere il rechieſto caualliero tu non ſei degno de battaglia como calūniatore; & hauendo ingānato una uolta inanzi de calūniare nō hauera i cōſcientia del puocare; dunque tu indegno non debbe cōmouere me a battaglia eſſendo como ſei notorio falſario, & iniquo calūniatore ſecōdo la prima tua deſidia dimonſtra; anchora che le lege civile dicano che nō contrariando l'una rechieſta a l'altra ſe poſſe la ſeconda ſoſtenere, & congiongere con la prima; maximamente ſe da parola a parola ſe ueniſſe ale iniurie, alequale ſe

S E X T O

faceffe fondamento de iusta querela per una dele parte;
 & se dicesse sopra cio te uoglio sostenere renuntiando la
 prima stomefa, quale non fosse o molto dubia, o iusta.

In che caso per iniurie se uene a battaglia. Cap. XXII.



He diremo anchora un a un' altro dira tu si
 un ruffiano traditore de mille for che; il in
 iuriato respöde tu menti, o per piu honestas
 mêtir parlare dira tu dici una gran falsita; se
 in qsto caso se debbe uenire a battaglia; & certamente se
 determina che no; pche quello che ha udita la iniuria ha
 satisfacto il suo honore dismentandolo de qllo che epso lo
 iniuriava facédolo restare p mentitore; & nõ li fara in
 iuria antc fara de qllo che prima la disse; & accascance
 cõpensatione del mêtire, & del dire iniuria tra loro che
 fa remanere la battaglia; anchora che lo iniuriato prima
 respödesse con debita reuerètia tu mètì che io nõ son ruffi
 fiano, o nõ ho lo mancamèto dele iniurie, quale tu me dis
 ce; qsta e sententia de Dino de mongello, & anchora de
 Bartholo pincipe de lege ciuile; cõcludendo esser magior
 iniuria il mètire che tacere la uerita; saluo se dicesse il in
 iuriato tu mètì che se in uerita mètira nõ e iniuriato, &
 sariati gran satisfactiõne, donādo in cio exèplo che il mē
 tito e simigliato a un latrone. Secondo la lege Iustiniãna,
 dando in cio anchora debita satisfactiõne alo iniuriato;
 quādo dicesse tu dici il falso, o tu nõ dici il uero; & de q
 sto resta satisfacto alo conspecto de psone graue, & de
 auctorita. Ma il primo iniuriato e chiamato traditore,

LIBRO

Et responde alo iniuriante tu si traditore falsario, l'altro
 assassino, ruffiano, homicida; dando de molti, & molti
 mancamenti alo primo iniuriante per hauere dicte pin
 iniurie, & transgresso il modo dela defensione dela pris
 ma iniuria; & lo primo iniuriante uolessse uenire per cio
 a battaglia per quello; secondo la opinione de alcuni non
 se po negare la battaglia; perche dapo la satisfatione fa
 Etā, per risposta che lui era il traditore accumulādo, &
 passando lo modo, lo improprio falsario, ladro, & assassi
 no; como e dicto de sopra; ma la mia sententia saria non
 se de uere uenire a battaglia, perche sempre se da tutta
 la colpa al stomectitore, & a quello che fa li primi desor
 dini de iniurie; & queste excessse iniurie scno resposte
 fatte per lo prouocato a ira, & a dolore, & e auctorita
 delo speculatore chel prouocato sia excusato.

Se uno iniuriato de ueritate po uenire ad battaglia.

Capitolo. XXIII.



Hi donara recto, & sano iudicio in questo
 caso degno de essere lecto da chi abbraccia
 honore, del certo bisogna essere de ogni
 parte iusto, ne per misericordia, ira, inuis
 dia, debbe sententiarē, il caso e questo, un caualiero chia
 ma un' altro bastardo, mitriato, spurio nato contra li cos
 mandamenti dela chiesa falsario che commettisti tal mā
 camento tu sei zoppo, cieco, & senza padre, & senza ma
 tre certa; & queste iniurie fosseno uere, sel iniuriato de
 tal iniurie cognoscendole uere potra uenire ad quanto

de battaglia con esso stando la iniuria uera; scripto e de sopra il combattere per religione dela militia procedere da defendere la uerita, & conseruare la fama e la disciplina militanti; ne per uana fama a quella deuerso uenire. Dunque qua e da distinguere ogni parte de tal querela, cioe se il cavaliero prouocante ha processo a tale iniurie, anchora che uere siano con animo de iniuriare, o con animo de se guardare lo honore non con uolere per rompere a tale uillanie senza causa se con animo de iniuriare e loco de battaglia secondo la lege ciuile; & la ragione e q̄sta; che stando per uerita lui essere tale quale le iniurie demonstrano, non pero apertre a boni cauallieri iniuriare altro senza cagione como che la humanita questo non recerca, ante coprire li defecti altrui in quanto se po, non essendo intresse a chi le copre. Et anchora che la dispositione de lege tale battaglia al iniuriato fosse concessa non debbe intrare nel campo lo iniuriato; perche intrando faria la sua difesa senza iustitia uolendo defendere falsita; & se pur baldanzoso il prouocato uolesse de tal lege godere se debbe procedere al elegere il campo, arme, il iudice, & ogni altra particularita (secondo de sopra e narrato) e uenuti dauanti il iudice debbe lo iudicante in cio essere discreto, & non dare il campo, ne fare seguire la battaglia; & questo anchora che cognosca hauere facto gran deshonestia il prouocatore iniuriare il prouocato; nondimeno stando le iniurie uere combatteria contra la uerita il prouocato; ma se lo iniuriante subumgendo dicesse io non ho uoluto iniuriare te; ma perche e intresse de la republica li defecti de

LIBRO

gli homini fosseno manifestati, accio che non uengano ad dignita, & siano fraudati gli boni, in contrario respondendo lo iniuriato io te prouaro como non per tale zelo, ante per uolermi fare infame; & che altri sapesseno quello che tu solo de me sentui me iniuriafi replicante lo iniuriante, non obstante tale risposta essere iusto lui hauere dicte le iniurie de sopra scripte, si pare poterse uenire ad battaglia de corpo ad corpo ad oltranza; il contrario se decide che attento la iustitia e certa in tale caso, & non incerta; & solo lo iniuriante respondendo non lo ho dicto ad iniuria e sufficiente satisfatione tale excusatione; & cognoscendo il diffecto suo lo iniuriato deueria essere satisfacto; anchora che de cio non fosse contento; per ben che la lege ueta ad uno bastardo essere dicto lo suo nome, & cosi ad uno mitriato, o ad uno cieco, o falsario per dirgli iniuria; saluo che se per suo intresse lo dicesse ad non perdere la persona, o gli beni per zelo della republica che tali diffecti siano manifestati; & non uengano ad acquistare beneficii, magistrati, & altre dignita; che tale manifestatione de diffecti e licita secondo Bartholo uole; & se per iniuria se dicesse la battaglia e da denegare como piu presto ad uendetta che ad manifestatione della uerita saria la querela como chi non ismemorato cognosce; & se lo iniuriato cercasse desdicta non saria da admettere como che contra della ueritate se desdiria, ne etiam non potria dire io ho dicto il falso che mentiria; & de tale desdire in gli ultimi capituli del present libro piu diffusamente se tracta.

Como se e da fare se non se troua il rechiesto ad battaglia.
Cap. XXIII.



Vi dimandato da uno solène, & strenuo caualiero; per uno gentil homo fu mandato il quanto de battaglia a un'altro per offesa, & iusta querela; colui aloquale lo acceptazere era in pottre se priuo dela ueduta deli homini; donde lo Araldo, o trombetta per la absentia del caualiero non potra presentare il guagio, che deuera fare lo araldo per pottre seguire la sua comissione; primo ueduti de molti libri, & habuta bona consultatione cosi determinai; che sel quanto e mandato in un cāpo doue il rechiesto se gouerna per lo Capitaneo generale, ouer che sotto dominio de Principe, Re, o altro signore in cita o castello; se nel campo attendato quello che epso cerca da parte del puocante, & non se troua; debbe lo Araldo al duca delo exercito manifestare la stomesa, & dimandare licētia de inquire il caualiero nascoso, quale presso al suo paviugione, o ala guardia del Capitaneo tal stomesa fara nota; & anchora ala piazza del cāpo, o doue tutti Squadrieri armigeri cōuengono fare tale imbasciata manifesta; & se in cita essendo cortisano ala corte de signore, o al castello, o in ogni parte doue ragioneuolmente potesse tal rechiesta intendere diuulgare; pigliando in cio notari, & iudici; & sufficiente cautela dela diligentia, & rechiesta per epso operata, & facciulo intimare per edicto, & altre solēnta; non respondēdo questa sententia saria la decisione del caso quale intenderiti nel sequente capitulo.

ROtioneuolmentr quello caualiero che ta
 le guagio de battaglia ha mandato, a quello
 gentil homo con iusta querela, & causa ras
 gioneuole disfidato che occultando non res
 sponde, & siçe la battaglia non acceptando, & stando
 ascoso, & fora la façe de bon guerriero procedere secon
 do stilo de armigeri fora de ogni passione che operando
 tal nascondimento senza ragione, o causa perlaquale ras
 gioneuolmentr se potesse defensare, o excusare per procu
 ratore che il iudice admettesse la sua petitione. Potra il
 rechieditore procedere al depingere il rechiesto, & uols
 tando anchora le sue arme in uilipendio suo, & piu ol
 tra giandolo. Essendo lo arbitrio del rechiesto elegere il
 iudice, arme, & campo, potra il rechieditore in contum
 nacia sua elegere iudice, arme, & campo, bandizandolo
 per codardo, & homo senza honore, & conuicto, & cō
 fesso del delicto quale era stato causa de battaglia per
 donargli fastidio, & rencrescimento accio comparendo
 accepti battaglia. Quale cautela usata per il rechieditor
 re fara causa tra caualieri de fama farlo reputare codar
 do, & homo fora de honore, & de epfo fara facto iudic
 cio che non bastando defendere lo suo honore; non fara
 sufficiente defendere al bisogno il suo signore, ne anchora
 sua patria, o republica essendo la necessita. Questa sens
 tentia de lege ciuile Vegetio conferma essere da caualies
 ro inuiolabelmentr per lo honore la morte non stimare;
 anchora per saluare, & defensare la sua republica, &
 chi non

S E X T O

chi non stima il suo honore debbe essere tenuto caualiero de repulsa, & senza honore. Hieronymo sauiò doctore conferma questo dicendo in caualiero debbe cercare occasione de mostrare la sua uirtu militare, per uenire ad acquistare fama; & habiando ferite in le battaglie sono loro ornamenti; & qual si uozlia caualiero fingendo infirmita, & exilio, & nascondimento nel bisogno, la lege civile gli da punitione, quando lo facesse per non exercitare la disciplina militare doue la necessita lo recercasse; referendo Grimaldo caualiero Romano ilquale nel hora dele battaglie fingeva infirmita, & fo pero como transiega condannato; & sono li codardi caualieri reputati morti nel seculo; & la faccia de loro signore non sono degni riguardare como uili codardi, & senza animo; fama, o honore, facendo comparatione como gli morti per la res publica, o per loro signore, & per loro honore, fama, & uirtu, morendo sono uiui, per gloria reputati magnanimi, & immortali; cosi questi tali mancatori de loro honore uiueno morti, & non nati sono existimati; adducendo alo mio proposito Liuiò summo hystoriographo alo libro septimo ab urbe condita recitante Tito Manlio caualiero nobilissimo Romano figliolo de uno Consulo (quale sopra habiamo parlato) che essendo da uno tusculano inimico de Romani prouocato ad battaglia lui essendo gagliardo, animoso, & sufficiente per satisfare al suo honore, & non induciare accepto il campo senza licentia del Consulo non recordato delo imperio paterno per la presta risposta ad satisfare alo honore del populo Romano; doue habiando uinto la uictoria del nimico prouocatore

L

D I B R O

li successe la inhumana, & feuera morte, & fo decapitato dal padre per hauere preuaricato il precepto confis-
 lare, & paterno, qual prohibena nullo acceptare battaglia senza sua licentia, fo Tito Manlio piu zeloso de l'honore che dela vita, & piu ueloce respose, & presto con periculo dela persona; che tacendo, & uiuendo hauesse alo suo honore mancato. Che felice morte che a Tito Manlio sei eterna vita; se dira da li spiriti gentili essere stata animosita al defendere e l'honore, & la morte non curare; questo e dicto per coloro che celandose non hano causa de occultarse; ma sel rechiesto sentesse il rechieditore non essere degno de honore, & che fosse indegno, & da se repronare; anchora che non uolessse comparere potria rispondere teo non uoglio uenire a battaglia se hai ragione uerma niene dauanti al mio iudice; & io te respondero con deuere, & potrallo dire con iustitia; reducendo alo proposito uno dicto de Frontino hystoriographo referente uno cauallero tedesco prouocare Mario Romano ad battaglia de corpo a corpo, alquale Mario respose direti alo germano cauallero se lui e cupido de morire con uno passo de corda apiccandose se po satisfare schisfando con ragione la battaglia; & questo conferma Plutarcho de Octauiano, quale da Marco Antonio prouocato al duello; respose Antonio a te sono mille uie de morte non cercare questa. Reducto adunque tali exempli a la decisione uera per fare fine dico essere arbitrio dela prouocato acceptare la battaglia, o quella con colorate, & bone ragione schisfare de fendendose como li predicti Augusto & Mario feceno non tacendo, & facendose fora

S E X T O

dela compagnia de bon cavaliero permettendo de fare se bandire, & iniuriare del prouocante ante con astutia, & colorate ragione, o con la spada iustificare la querela dela ragione hauera.

Se un cavaliero richiede uno philosopho se e tenuto il philosopho comparere. Cap. XXVI.

FAceto, & degno adimando; un eualiero gagliardo richiede uno Philosopho, ouero legista a guagio de battaglia a oltranza se non accettando il doctore, o philosopho la querela se le de esser imputato u carico; decide se per il philosopho Aristotle non li essere amancamento imputato; como che sia uno prouerbio uulgar, tractano li fabri le cose fabrile; che e da intendere ogni persona adoperi il suo exercitio che incoueniente cosa e uno experto de arme richiedere uno che mai uestir corazza, ne fa opere la spada; & seguiria tal incoueniente como il doctore richiedere lo armigero a disputare, che saria abusione, o non armato, un ignudo, o una dona doue costoro accettando la battaglia, il cavaliero martiale uincendo saria epsò il uinto, & deriso anchora da ualenti homini; & se pur il cavaliero al doctore fosse molesto a prouocarlo a combattere po como de stilo de arme il richiede, alquale il iudice, & arme sono in electione; dire alo armigero io elego combattere con uno libro in mano, & tu con uno altro il philosopho dira, & io con testimoni defendero la mia causa inanzi lo mio iudice; & con queste risposta

il cavaliere remanera con poco honore, como sia sententia de Tullio, quale lo inexercitato qualiero ale arme; lo assimiglia a una donna, de qual rechiesta fu una volta io pronocato essendo como sono doctore da uno equa- liero, quale rechiedendomi ad battaglia con dire che io havea dicto che subducto havea uno mio ragazzo; Et io ad quello respose che tale caso non era scripto ali mei libri che douesse acceptare battaglia con tale innocen- te rechieditore.

De cavalieri portando una medesima impresa a chi debba remanere, Et si se po. per tale portare uenire ad battaglia. Cap. XXVII.

DA un cavaliere e portata una impresa, o una diuisa, quero bandera, Et cognosciuta da un'altro cavaliere, quale o per uerita; o per uanagloria, o qual se uoglia passione- dira a esso la bandera, o diuisa, o impresa per tenere, per questa ragione portera la medesima impresa, diuisa, o ban- dera cōtra la uolunta del cavaliere, quale porta per suo honore; Et tra loro e pontillo de honore che luno lassa la impresa; l'altro replica a te conuene il lassare; e con que- sto uengono a querela de battaglia. Se dimanda se in tal caso se debbe uenire ale mane; Et se determina che si; ch' tale arme, Et diuise, insigne, o bandere se portano con uolunta de chi prima le fogliono portare, Et no per forza; Et anchora per successione de parentado deli primi por- tatori; e questo dala lege civile e concesso, Et determina.

S E X T O

to; & se alcuno uora portare tale insegne d'altri caualieri dicendo essere soi portandogli commette falsità, & po realmente il principe prohibire il portatore per scandalo che potasse succedere tra quello la uole portare, & anchora per li inimici del uero signore deli insegne como che potriano offendere noui portatori in scãbio deli primari fondatori; & cosi pericolaria un caualiero per un altro; & Bartholo gran doctore uole che le insegne per lo go tempo sono prescripti per lo portatore ne in sua concurrentia per altri se potesseno usare excepto sel primo portatore commettesse crimine de lesa maiesta; che in tale caso le soi arme se possono obscurare, & guastare che non potranno alo seculo, ne ad altro che quelle portasse potriano essere prohibite de non portarle; anchora se un capitaneo de exercito quelle guadagnasse rompendo il portatore, po con iustitia quella portare; & anchora gli stendardi guadagnati portando non sara prohibito; & se secondo Livio nel primo ab urbe condita scriuendo de Romulo Re primo de Romani, che hauendo guerra con gli Ciniesi populi, & quelli fracassati peruenne ad Acrone loro Re quale acramente amazzo; & leuate le spoglie chiamate opime le porto alo templo fondato per Romulo secondo Plutarcho; doue ordino che chi combattesse, & uincesse per sua gloria quelle spoglie cõducesse; & mostrasse in segno dela uictoria; doue questo se Rege de Romulo essere stata degna cosa operata; in modo che se brage de Cornelia cossio, quale sequendo Romulo in si egregio, & degno fatto sequendo Tullio Re Tuscano; & hauendola occiso; & cosi Marco Marcello occise Brinio Re

L I B R O

de' Fradcesi, quale al tempo remesseno le spoglie deli morti. Lege se anchora de Tito Manlio Romano, quale hauendo combattuto con un cavaliere Francese; Et quello uinto, Et morto; li leuo un collaro d'oro bagnato de sangue; e se lo pose al suo collo; Et dala se uendico il nome chiamandose torquato; Et de quello cognome ne uestir li successori; Et cosi anchora feceno molti Romani che uinti lo ro inimici pigliarono le loro spoglie in segno de uictoria, quale nome ali soi descendenti donano chiamandose torquati; anchora appresso dechiararemo de altri Romani, quali hauendo morti loro inimici le leuaro le spoglie secondo se tracta in Tito Latio. Così dunque quando doi cavalieri portasseno insegna, o diuise, o altra impresa l'una simile a l'altra, Et non se mostrasse ragione per uno de quelli como la portasse. debbe essere preferito quello che le porta, o per concessione de lo principe non monstranda l'altro prioritá de tempo; Et questo ha loco quando li portanti tale imprese in sangue, Et in dignita, Et in stato, fusseno equali; ma nã essendone equali in dignita se preferisse quello ilquale. e piu degno de sangue, Et de stato signorile; ma se fusseno equali, Et anticamente hauesseno portate tale imprese portandogli non saria loco de battaglia tra loro per tal portare, la ragione e che non essendo nullo di loro usurpatore de tale diuise, o insegne, non se debbe uenire a battaglia; Et portandole ogni uno de loro non li saria uetato, perieriamente conueniente che amoreuolmente tra loro facessero quale che segno in donare notitia ali guardanti, essere tra loro quale de segno de l'una la propria; Et l'altro la sua cor-

gnoscere; & facto lo separamento per la dissimilitudine de uederla per forte; & quando per le forte non se contentasseno, & dicesseño combattiamo queste insegne; & chi quelle guadagna sia il possessore; uolendo questo fare lo potriano fare se al principe piacesse donare il campo; che tale battaglia non proeede de ragione como luno de loro potria dire queste arme, diuise, o imprese antiquamente sono state mei; & adesso per battaglia metterte ad periculo non fara iusto como le cose possedute antiquamente secondo la lege non se debbeno mettere ad periculo senza necessita. Et piu se queste insegne hauesseño diuersita de nome, alhora non se potriano prohibire alo portatore de quelle como in una battaglia porco, o porca; che como dice Aristotile diuersita de substantia tra loro, o qualita accidente gli fa dissimili; como uedemo uno fare uno leone de oro in campo azzuro, l'altro lo faria in un campo negro, l'altro un leone portara con branche rosse, l'altro bianche; & anchora che in la bandera lo leone tnessse la testa riuersa, l'altri l'hasta; guardando in tutti questi casi sono diuerse, & differente le iprese, & bandere como che luno uenga, & l'altro uada; sogliono anchora luno leone r'apante portare, l'altro sedere, & andare; o che luno guardasse il cielo, l'altro la terra; ouer se luno portasse sette raggi i una stella, l'altro con cinque, o sei, o se li raggi fosseno quali lunghi, & quali corti, l'altri equali, o se un tnessse la luna crescent, l'altro tnessse la luna mancante; o anchora se luna impresa fosse de colore chiaro, l'altre de colore obscuro; anchora se luno facesse lagla con l'ale apte, & uolante; l'altro laquila

L I B R O

che se leuasse; al' hora; o che luno facesse una rosa rossa con fronde, & frache; l' altro senza frache, o altra diffi militudine per diuersita in lo scudo un facesse un caualo lo con lo piede dextro alto, l' altro con lo sinistro; luno cō freno, l' altro senza freno; luno con la balzana, l' altro senza; riducendo anchora de molti, & molti exempli, quali per non essere longo la lasso.

Como se schisa la battaglia contra lo infamatore, & como se uene a quella. Cap. XXVIII.



Esta dichiarare se contra uno difamatore se potra procedere ad battaglia, quale dirà una essere suo subdito, ouero senza nobilita; & anchora dicendo che un cavaliere e fugito dela battaglia che p sua colpa e stato supato, ouer che le bandere delo exercito abandono; & che scriffe alo exercito inimico; doue per intrndere tale caso, dico che doue il infamato non potra tale infamia purzare per testimonii, & altre proue chel infamatore resti bisardo; & cosi anchora il prouocatore fosse senza proua; se po ta la causa decidere per la battaglia dicendo il prouocato al iniuriante tu me hai donata tale infamia de iniurie; io te uoglio prouare per battaglia non essere in me tale macula; & che traditamente tale infamia tu me hai opposta & la spata sara testimonio mio; se replica lo iniuriante io te lo prouaro per testimonii como quello che io ho dicto e il uero; & iustamente io ho parlato; se la proua se po fare; cessa in tale caso la battaglia, quale solo se concede

per trouare la uerita ; & non prouandose in iudicio tale infamia se debbe uenire ale proue iudiciale , & farse lo processo sopra tale libello ; & facti gli acti iuridici, quale uoleno che tale infamia sia purgata per la sententia ; & quello che ha infamato e rimaso calumniatore, & mentitore, & pieno de uergogna ; & debbesse purgare la pena ale soi constinutione descripta, & annotata ; & quello che se troua per la sententia purgato delo suo honore, po realmentr dimandare alo iudice la punitione dela stauita pena douerse donare ad quello che tale infamia ha opposta ad quello che per la sententia se troua innocente ; & cosi per lo contrario punire lo infamato se iustamente ha lo delicto ad esso opposto ; & anchora potria lo iniuriatore pentito dire hauere malamentr cio opposto ; & in questo senza sententia lo iniuriato retinere satisfactio ; & saria pero arbitrio suo po uolere la punitione dal iudice si, o non de tale calumnia la dignita della persona iniuriata, & questa e la uerita ; sui dimandato danno nobile caualliero se in tale caso se potesse procedere ad lo depingere del iniuriante quando constasse de la sua innocentia, & donai il uoto mio de non ; che le sacre lege uoleno che una persona non sia iudice in la causa propria ; & questo e per ragione de Imperatori approbata per tale causa, como che lo iudicio debbe essere in tre persone, cioe lo auctore, lo reo, & lo iudice, & douose potsta ad una persona essere iudice in causa propria, seguitaria che constasse il iudicio tra doi, cioe lo auctore, & lo iudice, o lo conuento, & lo iudice, & cosi la iustitia non andaria bene ; attento che mai se faria iustitia

LIBRO

anchora ogni persona quando gli tocchasse diria io uoglio essere iudice dela causa mia; & le antique heredita depredate le spoglie, le rapine, li incendii, & altri beni pertinenti a legitimi possessori deuentariano senza legitimo possessore; farianose de molti mali, & homicidii nasceriano; & le guerre in la citate, & la iustitia sbandita dela terra como legiamo de molti tyranni, quali non uolendo iudice loro robauano uidue, pupille, & poseno ad incendio loro citate; donase in cio anchora exemplo de Nerone che facendo molte crudelitate in Roma se uenidico il nome de crudele, che finche il seculo durera, tale nome sara abhominuole ali homini tanto giudei, sarraceni, ouero christiani; & questo per lui essere stato crudele tyranno, & non uolere essere contenta dela iustitia, & essere solo cognoscitore deli beni, & faculta deli Romani; & como solo iudice, & rapace lupo poi che fo morto essere iudice in causa propria; & pero non potre procedere ad tale depingere, & essere iudice con sua autorita stante la sententia delo iudice absolutoria in cio per proua dela sua innocentia, & nulla ragione de casualaria uole che una uolta electa la uia dela ragione; & trouata la uerita se possa uenire ala spata; & atto depingere solo se fa quando uno cavaliere recusa la battaglia iusta; & fugge la querela che se cerca esaminare che con ordine iudiciale non se po prouare, ne trouarasse la uerita. Et pero tali improperii solo se fanno per solo uenire ale mano, & non per punitione; concludendo dunque non uenire ad battaglia quando una uolta sono facti li acti iudici. Ma li moderni cavaliieri, quali hanc

no il sangue caldo, & la cholera accesa non curano altro
 dare in iudicio per tale iniurie, & infamie; ma sono des-
 siderosi uenire ala spada de bocto scilo per uendicar se de
 le iniurie loro; & le sententie iudiciale dicono non bastere;
 ma la spada douere essere la uera satisfatione per sti-
 lo de arme; dico che in tale caso con gran temperament
 to, discretione & maturita; per che po seguire in cio de
 sbonore perdimento d'anima, & de corpo del rechiedi-
 tore, & delo rechiedito; & (como habiamo desopra scri-
 pto) deueria bastare la sententia iudiciale in satisfactio-
 ne dela iniuria; si como anchora in deli altri casi mon-
 dani se practica domando in cio anchora ala iustitia qua-
 le e iusta, & secura posta in mezzo de le parte litigant
 te como nullo de propria mano debia ala uendetta per
 sua auctorita uenire.

In che modo uno che ha iniusta querela po
 uenire a battaglia con lo rechiedi-
 tore. Capitulo. XXIX.



D uera decisione de tale caso resta de deuet-
 re dechiarare la qualita de le parole sopra
 lequale li cavalieri rechieditori, & rechiedi-
 ti fondaro loro querela per la iustitia, & bo-
 nore de caualaria; & per questo uolendo dare doctrina
 utile, & uera dechiararemo con certi exēpli coniquali
 uocudendo il caso se potra procedere a guagio de batta-
 glia. Dico dunque nel primo exēplo che se un caualiero
 chiamara un altro traditore, quale hauera cōmesso tras

L I B R O

dimento contra il suo signore, & dopo il principe per sua clementia gli hauera perdonato, & restituito lo honore, & la fama; & sopra cio uno altro cavaliere lo uolesse combattere chiamandolo traditore delo suo signore, senza altra iusta causa solo per iniuriare; dico che tale querela, & iniuria saria indebitamente opposta; attento che stante la remissione delo signore tale difetto de tradimento se e purgato; ma se lo iniuriato uolesse ben dire che la battaglia proceda debbe dire tu fasti traditore delo tuo signore; & se questo tu uorai negare io te lo uoglio prouare con la spada in mano, & sostenere como bono cavaliere; & piu se uno cavaliere insulta uno altro con la spada, & lo insultato con uno bastone gli dara de le bastonate; quello dela spada, & quello che recepete le bastonate uolesse dire malamente me hai donate queste bastonate, & contra ogni iustitia; tale ragione non saria ben fondata; pero che con iustitia gli dono bastonate; attento che chi ua per donare coltate, & leua bastonate non se ha da lamentare facendolo per sua defensione. Et piu uno che dira che sono ruffiano de mia moglie, quale stando in casa mia se ha lassata maculare da altre donne; io respondero che non e lo uero; como che mai hebbe notizia de tale difetto, ne de tale adulterio; & se tu uorai meco combattere non hauendo notizia delo mio sentimento delo adulterio combatterai senza iustitia; per che piu se me dirai che io ho facto la moneta falsa, replicaro non essere uerita; attento che mai la fece nela cognosco; & se tu uorai sostenere che io sia falsatore de moneta; non sapendo la ueritate che io l'habia facta tan

io dico che hauerai iniusta querela; Et se me chiamarai traditore dicendo che io habbia receptato lo rebello del Re, Et io replicaro non essere uero; como che io non sapia tale essere in tale mancamento dela lesa maieſta ne sappi mai lui essere traditore; donde se uorai softenere che io ne habbia notizia non constando dela uerita tu combatterai senza iusta querela, Et pottrasse defensare con iustitia. Et piu si me prouocarai ad iniuria dicendomi bastardo; Et io replicaro non essere cosi che io sono legitimo dalo principe uolendo softenere tale querela iniustamente combatterai; saluo se tu dirai che io sia nato bastardo, o de concubina; piu me dirai che io publicamente ho confessato questa nocte hauere scialato lo castello delo Re, Et intrato dentro, Et questo non e il uero; Et tu che hai audita tale confessione da me; dirai io te lo uoglio prouare che sei traditore como che l'habbi confessato softenendo tale querela e contra de iustitia; saluo se dicesse che hai confessato che de nocte sei intrato in castello negando tale intrata, la querela saria iusta; Et pero se debbeno le parole fondare sopra la iustitia, Et uirtu tu, Et doue fosseno dicte alcune parole uere, Et false; debbeno dunque fondare la mia querela sopra le false; Et se in delo processo, Et replicatione dele litre se mostra non potere fondare la iustitia mia per le colorate resposte dela parte se potra fondare nele replicatione che se faranno, cioe se io te richiedo de battaglia dicendoti como mi sei uenuto meno dela fede che me promettisti uenire in tale giornata; Et io replico dicendo io fui impedito de iusto impedimento; Et pero non ho possuto nes

LIBRO

dire essendo stata tempestate, o altro iusto impedimento; replicarasse non essere il uero; & io replicante tu menti como traditore se potria dire io lasso la prima abbracciando questa dico che non sono traditore; & uoglio la spata ne sia iudice; altro caso se in battaglia uno dira ad uno altro defendete traditore; potra lo iniuriato dire, io me defendo; & uoglio combattere che mai fui ne sono traditore; altro caso uno dira il mio padre essere stato traditore; io diro che menti; replicara essere stato con liere a li inimici, & non sara uero; & sopra de questo pigliaro la querela, & sara iusta; sono questi exempli da defendere le querele iuste, & auitare le false.

Finisse il sexto Libro.

S E P T I M O

Incomincia il septimo libro doue se tracta dela nobilita
de cauallieri che ueneno a battaglia, doue se tracta
in matria dela nobilita. Cap. I.



E lege imperiale dādo doctri
na uera, & copiosa un uilano,
ouero plebeio non de uere ins
trare in querela de oltranza,
o de arme, o de uirtu con hos
mini che siano nobili, & cau
allieri non de sangue chiaro, co
mo che in tale caso se recerca

la equalita del sangue nobile; & pero quando in simile
caso se uene il piu dele uolte reprouano li homini rustici
como non degni uenire a simile experimentatione d'ars
me conueniente ala nobilita, & generosita de cauallieri;
& pero e necessario prima intendere la nobilita che cosa
e, & donde pceda; & che priuilezii habbia uolēdo se qui
re in cio il sentētiōso, & morale poeta Florētino Dante in
la comedia sua in uno canto subtilissimo che incomincia;
le dolee rime de l'amore solea trouare imei penseri; lui
tracta che un Imperatore disse che la nobilita e antiqua
ricchezza accōpagnata da boni costumi. Dante reproba
tal sentētia del Impatore dicendo, che attento che le ric
che che sono uile non possono pero altri nobilitare; e como
che li animi deli homini non possono contentare. Bartho
lo dice che le ricche che giouano a dare nobilita, & gio
uano a magnificentie, quale e uirtu cōcludendo che poss
sono aiutare a donare nobilita; ma non possono aiutare

L I B R O

a conseruare; un' altra auctorita dice che li antiqui boni costumi donano nobilita reprobata; e questa sententia per Dante che conclude che seguiria che da uile parte non potria descendere figliolo che sia nobile. Et de cio seguiria che tutti siano nobili, o ignobili; como fo il nostro primo parente Adam; perche mai in persona de alcuni non po nobilita principiare; & alcuni teneno la prima opinione che costumi boni, & antiqua ricchezza fa l' homo nobile; & lo Poeta damna questa opinione, & Bartholo la segue; & dice che anchora da uili patri non possa nascere figlio nobile; ma se questo figlio uiuera per anni uinti in boni costumi sara nobile; & impero fo altra opinione che quelli sono nobili che descenderanno da padre, o auo nobili. Et questa opinione non e uera secondo il Poeta; perche presuppone che non sia nobili, excepto chi nasce da nobili; & questa opinione Dante la damna; & dice che quello che hauera nobilita parata dali soi antecessori, & non la serua e da uituperare; ma Bartholo dice che se dalo patre nobile nascera un figliolo uirtuoso questo sara nobile, se hauera mali costumi sara ignobile; & dice piu che uno po hauere la nobilita per natiuitate; & allega li prouerbi di Salamone che dice che la gloria de li figlioli sono li patri loro; & il libro delo Ecclesiastico dice beata e la terra che ha il Re nobile nato de stirpe regia; & impero Bartholo disse che la nobilita laquale uene per natiuitate non dura se non fino al terzo grado. Et chi nasce po lo terzo grado non e nobili; l' altra opinione fo delo poeta Dante loquale disse che doue e la uirtu, e la nobilita intendendo dela uirtu che faccia l' homo felice, & conclude

Et conclude che l'anima da Dio predestinata in felicità
 che ogni tempo faccia bene, e nobile; Et questa opinione
 la danno Bartholo, pche seguitterebbe che uno seruo uir-
 tuoso potrebbe esser nobile; Et così di uno rustico che po-
 trebbe esser nobile siando uirtuoso; Et Innocentio disse al
 la esser dignità laquale si reputa essere dignità. Bartho-
 lo dice che la nobilita quanto alle opinionione della com-
 muna gente e alla similitudine di quella nobilita che e a
 Dio; dauanti alquale quello e nobile ad cui Dio dona la sua
 gratia; Et così al mondo quello e nobile che lo principe;
 ouero le legge il fanno nobile; Et dice Bartholo, la nobili-
 ta essere una gratia data per lo principe per la quale si
 dimostra nobile piu che gli honesti popolari; Et dice la
 nobilita essere una qualita che pol essere Et non essere;
 como si monstra in una donna nobile; che si marita ad
 uno plebeio che perde la nobilita; Et in una plebeia ma-
 ritata ad uno nobile che nobile si fa in uno homo che per
 delicto pde la nobilita; Et come se dimostra: i uno saras-
 tene nobile fatto seruo p captiuita che pde la nobilita; Et
 in uno nobile christiano seruo de infideli qual perde sua
 nobelezza; Et nullo da se medesimo pol hauere dignita
 se da altri non glie data, o dal principe; Et imperho con-
 clude Bartholo quello sie nobile che e per nobile accepta-
 to dal principe; donde dice Bartholo che non bastaria esse-
 re dilecto dal principe per cento anni, ma gli e necessa-
 rio chel principe gli doni alguna dignita; o nobilita per
 laquale sia distinto dalli plebei fazzandolo nobile ex-
 pressament; o conferendoli officio de dignita, o pseudo na-
 bile che habia dignita annexa, ma Baldo tene che la uir-

M

LIBRO

ta & la scientia fa l'huomo nobile; & dice che la nobilita anchora sie una dignita discesa dalli patri; & au; in altro loco dice che alcuni sono nobili; uirtuosi; & ricchi; & dicono che uirtu non se dice nobilita, ne sola ricchezza; & alcuna e nobilita che principia in uno; alcuna che cresce; & augmenta; & alcuna e perfetta; & conclude che uno si ditto nobile in tre modi, primo di natura, o di stirpe, ouer di lignagio; & questo tiene il uulgo. Secondo, alchuno e nobile de uirtu; & questo tiene el philosopho. Tertio, alchuno e nobile di natura, & uirtu mista, & quella sie la perfetta nobilita con generosita, & magnitudine adornata, & qsta e la naturale nobilita rescerca boni costumi, & che sia morigerato, & e da sapere che tre sonno gli stati de gli homini alcuni sonno maggiori, & qsti sonno quelli che sonno uenuti ad dignita dalla fortuna, & alcuni sonno mediocri; & questi sonno gli nobili senza dignita, & alcuni li minimi, & qlli sonno gli plebei; & la opinioe di Barthoto e uera, ma non e generale, pche sonno alcuni homini nobili p natura de gli antecessori nobili li quali il principe non gli reputa, & estima p nobili & serano nobili, non perche lo principe gli toglia la natura humana, ma per delicto gli potrebbe priuar de nobilita; doue dico che uno di nobel padre sie nobile anchora chel principe non lo estima nobile, & questo dice el libro della sapietia al 17o capitolo, che la gloria de l'huomo uiene da l'honore dil suo padre, ma con ogni nobilita debbe correre la uirtu secodo Tullio elqual dice che spes se fiat nascono da gli nobili patri qlli che gli fanno uitupio; & ipero dice Boetio, se la ppria uirtu non fa uno nobile

S E P T I M O

90

nō lo farà nobile la nobilita paterna; et pche l' homo e un
 male rozionale si deue appellar homo della uirtu ppria
 & non di quella d' altrui, laqual uirtu se non l' hauera
 non fera homo rationale, ne nobile; & impero uno ignobi
 le, & uitioso non potra essere nobilitato dala uirtu aliena
 ma dalla ppria uirtu concorrendo la natura paterna, &
 dice Ouidio, che quella uirtu laqual nō habiamo da nui
 non se pol dir nostra, & quello il quale descende de no
 bel padre se presume essere di bona natura, & di questa
 nobilita degenera, o di natura non parla Bartholo ma di
 ce di quella che e causata per gratia del principe, & q̄ta
 la nobilita laqual e della natura, o genere, e la uera no
 bilita quādo glie accompagnata con gli boni portanenti,
 & con acti uirtuosi, & bon costumi, dalla qual nobilita di
 natura p̄uene naturalment la uirtu laqual e ornamiēto de
 la nobilita, senza laquale non po essere chiara & uera no
 bilita; pche la nobilita di natura p̄ueniente da una nobile
 femenza in un homo senza uirtu, & senza bon costumi fe
 ra como un bel grano feminato nel terreno secco o tristo
 & arrido, il quale, gli nasce di uentura un tristo frumens
 to, & de altra specie di fementa di quella che fo femina
 ta, & la nobilita nō po essere senza mistura de uirtu; &
 impero dice Ioan andrea, la nobilita de l' homo e una p
 pagatiōe de uirtu, & la nobilita e uirtu che nō teme se nō
 le cose nape, & deshōeste, & la nobilita sie tenere ragio
 ne della natura; & licet molti sieno le nobilita, ma quella
 e la uera nobilita laqual p̄cede dalla natura cōcurrēt la
 uirtu la quale sie causa della natura bona; & che q̄sto sia
 el uero Bartholo nō parla di q̄sta nobilita si monstra per

M ii

LIBRO

ragione naturale; perche Dio creò tutte le cose della natura i sua generalità, o specialità con alguna excellentia, o bonità, & una più perfetta, & preziosa che l'altra in una nobile un'altra uile, como se dimostra nelle pietre preziose, che una pietra preziosa è di più excellentia de una pòmice, & infra le pietre preziose è distintione che una sia più lucida de l'altra & una di maggior colore de l'altra, ferra uno Zaffiro, o balasso di gran colore, & gli altri di poco colore, & altro biancho senza colore, quelli de gran colore in sua specie sono più preziosi che gli altri di meno colore, & così in gli animali, che uno sacro falcone gentile l'altro uillano, & delle piecore gentile in le herbe, & in tutte cose della natura meritamente essendo questa distintione di preziosità nelle cose materiale, quanto più deue essere nelli huomini li quali Dio gli ha creati differenti alcuni più di bona natura che è infusa la gratia, & le uirtù più ad uno che all'altro, una pietra preziosa quanto sera più colorata, lucida, & netta che l'altra di quella specie tanto sera più nobile & di più gran uirtù che l'altra meno ben colorata ne ben lucida ne ben netta, & se la uirtù si estima nelle pietre preziose per essere una di più excellentia che l'altra che non sera lucida & netta, così nelli huomeni humani quello è più nobile loquale descendera da padre nobile di bona natura concurrente la sua uirtù lucida & netta, che quello che uene da padre uile, sera uno monte de diamanti el quale producerà diamanti uili & imperfetti, l'altro gli producerà perfettissimi & boni, & questo etiam nelli huomeni si ha da considerare, & imperho errano quelli che di

S E P T I M O

tenere per fatto, & debbono crescere in far beneficii, generalmēte le uirtu sono innate a gli nobili dela natura como Adam che hebbe le uirtu nella creatione; & uendo nella diffinitione della nobilita dico che la nobilita desidera & appetisse le cose honeste, & dice se, honesto colui che serue il stato de l'honore, & quello che non in se parte di turpitudine ad differentia di quello che le usa la honesta, & l'honore della dignita ad honesti homini, & quelli sonno honesti nelli quali glie il primo, & honore secondo Aristotile; & non se dice dignita quella che se cōferisse a l' homo inhonesto, & impero gli uirtu honesti sonno da essere pposti alli officii, che l'honore non si debbe dare alli uili, & nō per hauer gran ditata, si pol dire essere honesto perche quello e honesto uale uirtuoso, & non e uile & adietro; & alla nobilita anchora bisogna honesta, laqual e parte della iustitia, debbe la nobilita dispreszar gli uicii, perche gli uicii sonno contrarii alla uirtu, & ogni uirtu ha gli uicii che sonno contrarii. Primo la uirtu della fede ha per opposito la infidelita de Dio, & la blasfemia de Dio, & heresia, & cosi gli altri, & imperho gli uicii sonno opposti alla nobilita, perche il nobile si detto quasi non uile, ma utile, perche facilmente uno cont e noto de infamia gli uicii secondo Tulio, & tutti quelli sonno nobili & nobilitati, li quali sonno integri, uirtuosi, & di bona fama, uero gli uicii sonno opposti della uirtu, perche per loro perde la dignita laqual se acquista per le uirtu, & perdono gli priuilegi della nobilita per falso testimonio.

nobile quasi grandi, & bono, & lo uile se dice ad differētia del nobile, & del digno, imperho li cauaglieri debbono essere alieni dalle cose uile, perche la uilita obscura la nobilita, & per la uilita uno cauagliero debbe essere caŕzato dal loco doue sera lo principe, secondo la lege ci uile, debbe anchora la nobilita essere ornata de faculta, & ricchezza non parlando secondo lo philosopho, ma secondo altro authore, & secondo la lege, & la sacra scriptura che la pouerta dimostra uilita, & homo deieŕto, & humile. Et dice Salomone che Dio manda la pouerta in casa de l'homo impio, & dice la lege che la pouerta e ad punitiōe delli peccati, & per exemplo de se abstinerē del mal fare, & debilita la condition de l'homo, & ricchezze adornano la nobilita, & sonno de bene essere de le uirtu, & de ogni dignita, lequale senza ricchezze nō se pōno bene administrare che la charita se exercita ha uendo ricchezze, & poueri sonno subleuati per li nobili richi, & la pouerta fa li nobili essere dispresati, & dice lo decreto che li prelati senza le faculta non fanno utilita ad altro como lanima senza lo corpo, & dice Cassiodoro che per la pouerta rende grande incommodita per che non ponno aiutare quelli che hanno necessita, & dice Salomone alli prouerbii, che le ricchezze acquistano molti amici, stanno da longa dal pouero; & Constantino Imperatore p adornare la sua dignita edifico de molti palazzi, & secondo dice lo decreto, dice Tullio che la dignita senza utilita non si pol sustentare, le ricchezze son adiutatrice alli boni, alle uirtu secondo dice Ambrosio, & dice Augustino de ciuitate dei, li richi sauui sonno ius-

S E P T I M O

sti & boni, & li poveri sempre sono desideranti & auari, impero le ricchezze in uno nobile non auaro, & operandole nel bene sonno da lodare, & non in manguiare, uocare, & luxuriare, & dice la Decretale, che le ricchezze, la nobilita, honore, & potentia sonno simile. Et finita la diffinitione della nobilita corroborata con queste auctorita seguèdo le altre opinione dela nobilita dico che alcuni doctores dicono che la nobilita sie causa de noue cose. Primo dalla sapientia nella quale e la uera nobilita secondo dice lo libro della sapientia delli nobili, lo piu nobile e lo sapiente, & perche lo sapiente e sopra le sezzie, & sopra li Re. Imperho li iuristi sonno ditti nobilissimi che le lege fanno l'huomo nobile, & facendolo clarissimo li principi mostrano reuerentia alli iuristi secondo le lege ciuili, & scriue Cassiodoro che non po essere alcuna fortuna laquale non lauzmenti la gloriosa scientia delle littere. Et Salomone scriue, meglio e sapientia che tutte le ricchezze preciosissime, & imperho li iuristi sonno appellati homini grandi, & non se debbeno appellare da nullo fratelli, ma Signori secondo la lege ciuile uole, licet Cesaro Augusto secondo Orosio Augustino hauesse prohibito che non se nominassero Signori secondo la nobilita comenzo ad causarse dalla uirtu. Et se còdo Salustio, & Hieronymo disse la summa nobilita dauante Dio sie essere claro de uirtu, & le opere uirtuose fanno gli homini eminenti in questa uita, & narra Seneca che la uera uirtu senza nobilita non e altro se non la operatione della uirtu in l'huomo, & questa include la nobilita laquale procede da boni costumi; donde dico che gli homini &

L I B R O

gli uicij mutano la loro natura & fumosi uili, & la uirtù exalta la nobilita della natura; & impero q̄llo che serua nato di padre clarissimo p̄ la dignita hauera la clarita paterna p̄ generatione cioe la nobilita; & q̄sta clarita etiana na dal figlio nobile al padre che il padre si nobilita per la dignita del figliolo como se scrive de Catone ilqual fo nobilitato p̄ il figlio; & di q̄sto seguita che la nobilita de uirtu e da p̄ferire. Et dice se luno essere nobile anchora per ricchezze antique de gli suoi antecessori; & la lege affirma la l' honore alle faculta amplissime p̄ le qual gli ricchi se fanno honoratissimi, se le ricchezze sonno doni acquistati; & Cassiodoro tene che tanto uno e nobile quãto e costumato & splendido de faculta, ma questa non e uera nobilita che la dignita della pecunia nō e cōmensurata alla nobilita uera; licet le ricchezze coprano la uilta di l' homo, bēche Ambrosio dica che nullo si pol reputar digno di bonore excepto il ricco; ma la nobilita delle ricchezze & della gloria e fragile, & la uirtu e chiara & eterna; & dice Liuiio che doue cōcorre la sapiētia & le ricchezze q̄sta nobilita e da desiderare; & Ecclesiastico parla chē la sapiētia con le ricchezze e piu utile; & q̄llo che cōfida nelle ricchezze credēdo hauere uera nobilita cadera; dice se anchora, uno nobile p̄ ragione della cita splēdida dela sua origine p̄ laqual e nobile secondo il decreto; dice si ēt uno nobile p̄ la cōmune opinioe nō delle gēti, ma q̄sta non e uera nobilita; per che queste opinione non sonno sempre uere; ma alcuni doctori dicono che gli nobili p̄ scientia & per uirtu & per boni costumi si debbono prosperare a gli nobili de lignagio & ricchezza; ma Ioan Ana.

o della a.

in lo exercita.

Et titolo de conti,

di che li loro patri furono.

Questi tali figli nobili di sangue,

nobile paterna chel patre fo nobilita.

ma non se pole immutare, Et li priuilegiu pu.

ino al figlio, Et gli figli se honorano dello honore patre.

Et dice Andrea de Isernia che gli figli delli doctori

appellano homini militari anchora che loro non exer-

tano la militia, perche gli loro patri furono militanti in

gentia; Ma Salustio in Catellinario dice, che lhuomo

militare sie quello che per uintanni e stato duca della

terceto con gloria, Et gli figli delli doctori hanno altri

riualegi per la lege dati, Et piu altri priuilegi della

nobilita habiamo scritti nel libro ordinato nel latino; ma

cuni ultramontani nobili per natura dicono che gli no-

li per scientia non sonno nobili, che sonno nobili di pa-

querendo; questa opinione non e uera, che seguiterebs

absurdo grandissimo, che gli nobili per natura non fos-

so nobili di sangue, perche loro anchora usano la mi-

ta armata cercar il pane, Et uanno a gli officii con pos-

sibili salarii, Et serueno nelle corte delli principi solo per

uita, Et piu uanno con gran pericoli al soldo, alla mor-

te Et alle ferite per hauere dil pane, uanno alle battaglie

per acquistare il pane. Et impero questa opinione sie fal-

sa perche la lege imperiale laquale ha indutta, Et diffin-

ta, Et priuilegiata la nobilita per natura, etiam ha in-

stabilita la nobilita per scientia, Et dati priuilegi infiniti

...a doctori se
...era seguittereb
...sili per che loro sonz
...e piu se fanno subditi p
...quali sonno serui de gli signori,
...coligati, & sonno schiaui comparati
...de gli pheudi, & impero non e da tenere ta
...te opinione; pche quello che ha fatto nobile te; ha fatto no
...bile me; & se io non son nobile, tu non sei nobile; & sonno
...de nobilita equali gli litterati como gli nobili di natura,
...como dicono tutte le scripture, licet sia grãde disputa qua
...le di loro debbe sedere inanti; dela qual non appartiene
...parlare al presentr.

Se electi doi imperatori in discordia se si
douerrebbe uenire per loro a battaglia
da persona a psona. Cap. II.

S Eguita da uedere una gran questione essen
do morto lo Imperatore per gli electori de
l' imperio furono electi doi Imperatori, &
luna parte elesse Alphonso de Hispania, et
l'altra parte elesse Ricardo cont de Cornuaglia fratre
dil Re de Anglia; & il regno de Boemia era in diuision
ne che la chiesa fauoreggiava elegendo Loctario, & Cor
rado in discordia, Alphonso secondo la decretale narra,
& per non essere longa guerra infra loro perche tutte
admiinstrauano, & hauiano parte de obedientia furono
in concordia de combattere personalmentr, & il uincito

S E P T I M O

tre hauesse l' imperio; & molte littere furono mandate p
 amendua per fare la battaglia, & p una delle parte; da
 poi fo risultato in dubio se far si potesse de iustitia, pche
 il Papa, & gli electori non uolsero consentire alla batta
 glia; & pero in tal dubitatione dico che essendo. grata
 guerra infra Romani & Albani per causa che gli Als
 bani non consentano uoler essere sotto l' imperio Roma
 no conuenne che se trouassera una uia che senza troppo
 effusione di sangue questa differentia si uedesse; & elesse
 ro che tre de Romani gli quali erano fratagli pugnassero
 ro contra tre altri Albani pur fratagli; & quelli che uin
 ceano imperassero a gli uincuti, & uinsero gli Romani,
 & cosi gli Albani furono subiecti a l' imperio Romano,
 como si uedera in una historia al fine di l' opera; & per
 tale exemplo & auctorita antiqua si potrebbe dire pos
 tersi pugnare infra doi Imperatori de l' imperio; & p
 tal ragione perche l' Imperio fo acquistato per forza de
 arme, como dice Salustio; & gli Imperatori per arme
 acquistano il mondo; & non se troua per altra uia gli
 Imperatori hauere acquistato se non con le arme, &
 con la uirtu; & la iustitia de gli regni se consiste nell'ar
 me; & piu licita cosa e l' imperio uenire per potentia,
 & uirtu de arme che uenire per electione, laqual si po
 trebbe fare per dinari, o per amicitia, & elegersi indig
 no Imperatore; & questo essendo prouato nell'arme,
 & hauere hauuta uictoria, tanto piu douerebbe essere

L I B R O

In la scientia faza l'huomo nobile; Et dice che la nobilita anchora sie una dignita discesa dalli patri Et au; in altro loco dice che alcuni sonno nobili, uirtuosi; Et ricchi, Et dicono che uirtu non se dice nobilita, ne sola ricchezza; Et alcuna e nobilita che principia in uno; alcuna che cresce, Et augmenta, Et alcuna e perfetta; Et conclude che uno si ditto nobile in tre modi, primo di natura, o di stirpe, ouer di lignagio, Et questo tiene il vulgo. Secondo, alchuno e nobile de uirtu; Et questo tiene el philosopho. Tertio, alchuno e nobile di natura, Et uirtu mista, Et quella sie la perfetta nobilita con generosita, Et magnitudine adornata, Et qsta e la natura ale nobilita rescerca boni costumi, Et che sia morigerato, Et e da sapere che tre sonno gli stati de gli homini alcuni sonno maggiori, Et qsti sonno quelli che sonno uenuti ad dignita dalla fortuna, Et alcuni sonno mediocri; Et questi sonno gli nobili senza dignita, Et alcuni li minimi, Et qlli sonno gli plebei; Et la opinioe di Bartholo e uera, ma no e generale, pche sonno alcuni homini nobili p natura de gli antecessori nobili li quali il principe no gli reputa, Et extima p nobili Et serano nobili, no perche lo principe gli toglia la natura humana, ma per delicto gli potrebbe priuar de nobilita; doue dico che uno di nobel patre sie nobile ancora chel principe non lo extima nobile, Et questo dice el libro della sapientia al xxxo capitolo, che la gloria de l'huomo uiene da l'honore dil suo tatre ma con onni nobilita

S E P T I M O

90

nō lo fara nobile la nobilita paterna; et pche l' homo e un
 male rotionale si deue appellar homo della uirtu ppria
 & non di quella d' altrui, laqual uirtu se non l' hauera
 non fera homo rationale, ne nobile; & impero uno ignobi
 le, & uitioso non potra essere nobilitato dala uirtu aliena
 ma dalla ppria uirtu concorrendo la natura paterna, &
 dice Ouidio, che quella uirtu laqual nō habiamo da nui
 non se pol dir nostra, & quello il quale descende de no
 bel padre se presume essere di bona natura, & di questa
 nobilita degenera, o di natura non parla Bartholo. ma di
 ce di quella che e causata per gratia del principe, & q̄ta
 la nobilita laqual e della natura, o genere, e la uera no
 bilita quādo glie accompagnata con gli boni portamenti,
 & con acti uirtuosi, & bon costumi, dalla qual nobilita di
 natura p̄uene naturalmente la uirtu laqual e ornamento de
 la nobilita, senza laquale non po essere chiara & uera no
 bilita; pche la nobilita di natura p̄ueniente da una nobile
 femenza in un homo senza uirtu, & senza bon costumi fe
 ra como un bel grano seminato nel terreno secco o tristo
 & arrido, il quale gli nasce di uentura un tristo frumen
 to, & de altra specie di sementa di quella che fo semina
 ta, & la nobilita nō po essere senza mistura de uirtu; &
 impero dice Ioan. andrea, la nobilita de l' homo e una p
 pagatiōe de uirtu, & la nobilita e uirtu che nō teme se nō
 le cose torpe, & deshōeste, & la nobilita sie tenere ratio

LIBRO

ragione naturale; perche Dio creò tutte le cose della natura i sua generalità, o specialità con alguna excellentia, o bonita, & una piu perfetta, & preciosa che l'altra in una nobile in l'altra vile, como se dimostra nelle pietre preciose, che una pietra preciosa e di piu excellentia de una pòmice, & infra le pietre preciose e distintioe che una sie piu lucida de l'altra & una di maggior colore de l'altra, ferra uno zaffiro, o balasso di gran colore, & gli altri di poco colore, & altro bianco senza colore, quelli de gran colore in sua specie sono piu preciosi che gli altri di meno colore, & cosi in gli animali, che uno sacro falcone gentile l'altro uillano, & delle piecore gentile in le herbe, & in tutte cose della natura meritamente essendo questa distintioe di preciosità nelle cose materiale, quanto piu deue essere nelli huomini li quali Dio gli ha creati differenti alcuni piu di bona natura che e infusa la gratia, & le uirtu piu ad uno che all'altro, una pietra preciosa quanto sera piu colorata, lucida, & netta che l'altra di quella specie tanto sera piu nobile & di piu gran uirtu che l'altra meno ben colorata ne ben lucida ne ben netta, & se la uirtu si extima nelle pietre preciose per essere una di piu excellentia che l'altra che non sera lucida & netta, cosi nelli huomeni humani quello e piu nobile loquale descendera da patre nobile di bona natura concurrerit la sua uirtu lucida & netta, che quello che uene da patre vile. sera uno monte de diamanti el quale

LIBRO

de, perche Dio creò tutte le cose della natura
per alita, o spicialita con alguna excellentia,
una piu perfetta, & preciosa che l'altra in
un'altra vale, como se dimostra nelle pietre
una pietra preciosa e di piu excellentia de
7 infra le pietre preciose e distinctioe che
cada de l'altra & una di maggior colore de
no raffino, o balasso di gran colore, & di
colore, & altro bianco senza colore, quelli
in sua specie sono piu preciosi che gli al
lore, & quasi in gli animali, che uno sacro
e l'altro uillano, & delle piocore gentile in
in tutte cose della natura meritamente essen
in l'etione di preciosa nelle cose materiali,
e essere nelli huomini li quali Dio gli ha
in alcuni piu di bona natura che e in questa la
tu piu ad uno che all'altro, una pietra po
a piu colorata lucida, & netta che l'altra
tutto ferro piu mobile & di piu gran uirtu
meno ben collarata ne ben lucida ne ben
uirtu si estima nelle pietre preciose per
piu excellentia che l'altra che non ferro ho
cosi nelli huomini chiamano quello e piu no
scendera da padre nobile di bona natura
sua uirtu lucida & netta, che quello che
vale, ferro uno monte de diamanti el quale
manti uili & imperfetti, l'altro gli produ
limi & boni, & questo etiam nelli huomes
siderare, & imperbo errano quelli che do

S E P T I M O

be tenere per fatto, & debbono crescere in far beneficii; & generalmete le uirtu sonno innate a gli nobili dela natura como Adam che hebbe le uirtu nella creatione; & seguendo nella diffinitione della nobilita dico che la nobilita desidera & appetisse le cose honeste, & dice se, honesto colui che serue il stato de l'honore, & quello che non ha in se parte di turpitudine ad differentia di quello che male usa la honesta, & l'honore della dignita ad honesta gli homini, & quelli sonno honesti nelli quali glie il premio, & honore secondo Aristotile; & non se dice dignita quella che se cōferisse a l' homo inhonesto, & impero gli homini honesti sonno da essere pposti alli officii, che l'honore non si debbe dare alli uili, & nō per hauer gran dignita, si pol dire essere honesto perche quello e honesto el qual e uirtuoso, & non e uile & adiecto; & alla nobilita anchora bifogna honesta, laqual e parte della iustitia, & debbe la nobilita dispregiar gli uicii, perche gli uicii sonno contrarii alla uirtu, & ogni uirtu ha gli uicii che gli sonno contrarii. Primo la uirtu della fede ha per opposta la infidelita de Dio, & la blasfemia de Dio, & heresia, & cosi gli altri, & imperho gli uicii sonno opposti alla nobilita, perche il nobile si detto quasi non uile, ma notabile, perche facilmente uno contr e noto de infamia per gli uicii secondo Tulio, & tutti quelli sonno nobili & digni, li quali sonno integri, uirtuosi, & di bona fama, & pero gli uicii sonno opposti della uirtu, perche per lo

LIBRO

nobile quasi grandi, & bono, & lo uile se dico ad differētia del nobile, & del digno, imperho li cauaglieri debbono essere alieni dalle cose uile, perche la uilita obscura la nobilita, & per la uilita uno cauagliero debbe essere cazzato dal loco doue sera lo principe, secondo la lege ciuile, debbe anchora la nobilita essere ornata de faculta, & ricchezze non parlando secondo lo philosopho, ma secondo altro authore, & secondo la lege, & la sacra scriptura che la pouerta dimostra uilita, & l' homo deiecto, & humile. Et dice Salomone che Dio manda la pouerta in casa de l' homo impio, & dice la lege che la pouerta e ad punitione delli peccati, & per exemplo de se abstiner del mal fare, & debilita la condition de l' homo, & ricchezze adornano la nobilita, & sonno de bene essere de le uirtu, & de ogni dignita, lequale senza ricchezze non se pono bene administrare che la charita se exercita ha uendo ricchezze, & poueri sonno subleuati per li nobili ricchi, & la pouerta fa li nobili essere disprezati, & dice lo decreto che li prelati senza le faculta non fanno utilita ad altro como l' anima senza lo corpo, & dice Cassiodoro che per la pouerta rende grande incommodita perche non ponno aiutare quelli che hanno necessita, & dice Salomone alli prouerbii, che le ricchezze acquistano molti amici, stanno da lonza dal pouero; & Constantino Imperatore p adornare la sua dignita edifico de mols

S E P T I M O

sti & boni, & li poueri sempre sonno desideranti & auari, impero le ricchezze in uno nobile non auaro, & operandole nel bene sonno da lodare, & non in mangiare, uocare, & luxuriare, & dice la Decretale, che le ricchezze, la nobilita, honore, & potentia sonno simile. Et finita la diffinitione della nobilita corroborata con queste auctorita seguèdo le altre opinione dela nobilita dico che alcuni doctori dicono che la nobilita sie causa de noue cose. Primo dalla sapientia nella quale e la uera nobilita secondo dice lo libro della sapientia delli nobili, lo piu nobile e lo sapiente, & perche lo sapiente e sopra le sezzie, & sopra li Re. Imperho li iuristi sonno ditti nobilissimi che le lege fanno l'omo nobile, & fazzandolo clarissimo li principi monstano reuerentia alli iuristi secondo le lege ciuili, & scriue Cassiodoro che non po essere alcuna fortuna laquale non laugmenti la gloriosa scientia delle littere. Et Salomone scriue, meglio e sapientia che tutte le ricchezze preciosissime, & imperho li iuristi sonno appellati homini grandi, & non se debbexo appellare da nullo fratelli, ma Signori secondo la lege ciuile uole, licet Cesaro Augusto secondo Orosio Augustino hauesse prohibito che non se nominassero Signori secondo la nobilita comenzo ad causar se dalla uirtu. Et se còdo Salustio, & Hieronymo disse la summa nobilita dauate Dio sie essere claro de uirtu, & le opere uirtuose fanno gliho

L I B R O

gli uicij mutano la loro natura & famosi uili, & la uirtù
 exalta la nobilita della natura; & impero q̄llo che seris
 nato di patre clarissimo p̄ la dignita hauera la clarita pas
 terna p̄ generatione cioe la nobilita; & q̄sta clarita etians
 ua dal figlio nobile al patre che il patre si nobilita per la
 dignita del figliolo como se scruiue de Catone ilqual fu no
 bilitato p̄ il figlio; & di q̄sto sequita che la nobilita de uir
 tu e da p̄ferire. Et dice se uno essere nobile anchora per
 riccheze antique de gli suoi antecessori; & la lege assimila
 la l' honore alle faculta amplissime p̄ le qual gli ricchi se
 fanno honoratissimi; se le riccheze sonno doni acquistati;
 & Cassiodoro tene che tanto uno e nobile quanta e costu
 mato & splendido de faculta; ma questa non e uera nobi
 lita che la dignita della pecunia nō e cōmensurata alla
 uobilita uera; licet le riccheze coprano la uilta di l' ho
 mo, bēche Ambrosio dica che nullo si pol reputar digna
 di honore excepto il riccho; ma la nobilita delle riccheze
 & della gloria e fragile; & la uirtu e chiara & eter
 na; & dice Liuiio che doue cōcorre la sapiētia & le riccheze
 q̄sta nobilita e da desiderare; & Lecclesiastico parla
 che la sapiētia con le riccheze e piu utile; & q̄llo che cōfi
 da nelle riccheze credēdo hauere uera nobilita cadera;
 dice se anchora, uno nobile p̄ ragione della cita splēdida
 dela sua origine p̄ laqual e nobile secondo il decreto; di
 cesi et uno nobile p̄ la cōmune opinuōe nō delle gēti, ma q̄
 sta non e uera nobilita: perche queste opinione non sonno

BRO

ora & famosi uili, & la uirtu
ura; & impero illo che fera
la dignita hauera la clarita pa
a nobilita, & qsta clarita etiam
e che il patre si nobilita per la
se scrive de Catone il qual si mo
seguita che la nobilita de uir
uno essera nobile anchora per
i suoi antecessori; & la lege affini
implissime p le qual gli ricchi se
ricchezze sonno doni acquistati;
tanto uero e nobile quanto e casto
ulta, ma questa non e uera nobi
peccunia no e comensurata alle
beze coprano la uirta di P. bro
che nullo si pol reputar digni
no, ma la nobilita delle ricchez
le, & la uirtu e chiara & eter
e cocorre la sapiena & le richa
derare; & Leodeustico parla
beze e piu utile, & illo che cost
do hauera uera nobilita cadere;
ile p ragione della cita spediada
il e nobile secondo il decreto; da
mune opinioe no delle pti, ma q
per che queste opinioe non sonno
i doctori dicono che gli nobili p
per bon costumi si debbono pro
uigio & ricchezze. Ioan. Aza.

zio della a.

non lo exercita.

re, & titolo de conte,

poi che li loro patri furono.

questi tali figli nobili di sangue,

nobile paterna chel patre fo nobilita.

terna non se pole immutare, & li priuilegiu pa.

sano al figlio, & gli figli se honorano dello honore paterna

no. Et dice Andrea de Isernia che gli figli delli doctori

se appellano homini militari anchora che loro non exer

citano la militia, perche gli loro patri furono militanti in

scientia; Ma Salustio in Catellinario dice, che lhuomo

militare se quello che per uintanni e stato duca della

exercito con gloria, & gli figli delli doctori hanno altri

priuilegiu per la lege dati, & piu altri priuilegiu della

nobilita habiamo scritti nel libro ordinato nel latino; ma

alcuni ultramontani nobili per natura dicono che gli no

bili per scientia non sonno nobili, che sonno nobili di pa

ne querendo; questa opinione non e uera, che seguirerebbe

absurdo grandissimo, che gli nobili per natura non fos

sero nobili di sangue, perche loro anchora usano la mi

litia armata cercar il pane, & uanno a gli officii con pos

chi salariu, & seruono nelle corte delli principi solo per

la uita, & piu uanno con gran pericoli al soldo, alla mor

te, & alle ferite per hauere dil pane, uanno alle battaglie

per acquistare il pane. Et imvero questa opinione se e fil

a doctori se
 vera sequittereb
 sili per che loro sonz
 , & piu se fanno subditi p
 quali sonno serui de gli signori,
 uoligati, & sonno schiaui comparati
 u de gli pheudi, & impero non e da tenere ta
 te opinione; pche quello che ha fatto nobile tr; ha fatto na
 bile me; & se io non son nobile, tu non sei nobile; & sonno
 de nobilita equali gli litterati como gli nobili di natura,
 como dicono tutte le scripture, licet sia grãde disputa qua
 le di loro debbe sedere inanti; dela qual non appertiene
 parlare al presentr.

Se electi doi imperatori in discordia se si
 douerebbe uenire per loro a battaglia
 da persona a psona. Cap. II.



Equita da uedere una gran questione esser
 do morto lo Imperatore per gli electori de
 l' imperio furono electi doi Imperatori, &
 l'una parte elesse Alphonso de Hispania, et
 l'altra parte elesse Ricardo conte de Corniuaglia fratre
 dil Re de Anglia; & il regno de Boemia era in diuisione
 che la chiesa fauoreggiaua elegendo Loctario, & Cor
 rado in discordia. Alphonso secondo la decretale narra.

S E P T I M O

re hauesse l' imperio; & molte lettere furono mandate p
 amendua per fare la battaglia, & p una delle parti; da
 poi fo resultato in dubbio se far si potesse de iustitia; pche
 il Papa, & gli electori non uolsero consentire alla batta
 glia; & pero in tal dubitatione dico che essendo gran
 guerra infra Romani & Albani per causa che gli Als
 bani non consentano uoler essere sotto l' imperio Roma
 no conuenne che se trouassero una uia che senza troppo
 effusione di sangue questa differentia si uedesse; & elesse
 ro che tre de Romani gli quali erano fratogli pugnassero
 ro contra tre altri Albani pur fratogli; & quelli che uin
 ceano imperassero a gli nimici, & uinsero gli Romani,
 & cosi gli Albani furono subiecti a l' imperio Romano,
 como si uedera in una historia al fine di l' opera; & per
 tale exemplo & auctorita antiqua si potrebbe dire pos
 trarse pugnare infra doi Imperatori de l' imperio; & p
 tal ragione perche l' Imperio fo acquistato per forza de
 arme, como dice Salustio; & gli Imperatori per arme
 acquistano il mondo; & non se troua per altra uia gli
 Imperatori hauere acquistato se non con le arme, &
 con la uirtu; & la iustitia de gli regni se consiste nell'ar
 me; & piu licita cosa e l' imperio uenire per potentia,
 & uirtu de arme che uenire per electione; laqual si po
 trebbe fare per dinari, o per amicitia, & elegersi indi
 gno Imperatore; & questo essendo trouato nell'anno

LIBRO

Et dice il Salmo che Dio ha data la terra a gli figlioli
 de l'omo; Et ad quello che se laquista; Et disse Dio nella
 prima creatione, quello che calchara il tuo pede fera tuo
 Et lo imperio procede da Dio, Et dala fortuna como se
 scriuera al capitulo seguente; Et dice Baldo che non e bo
 no che sempre lo mondo sia in tribulatione, Et angustia,
 Et la fortuna della battaglia, si pol dire, prouista da Dio,
 secondo che dice la lege civile, Et colui che perde pare
 hauer renunciato limperio, Et impero douerebbe essere
 del uincitore il quale parte ne hania, Et da questa batta
 glia ueneria beneficio che foria punito quello di loro el
 quale non fosse bene eletto; per che e heretico, Et scisma
 tico, Et non e bene che fosse sostenuto per la diuisione, Et
 scisma; tamen secondo la lege canonica non debbe cobat
 tere per imperio in tal caso, ma se debbe andare al Papa
 ouero a gli electori de limperio, Et questa parte si mon
 stra esser uera, perche lo Imperatore non debbe perso
 nalmente combattere perche in epsò e la salute uniuersa
 le como dice nel libro de bello Iudayco, Et Quintiliano,
 Et dice Onexandro che uno Imperatore debbe piu per
 consilio, Et prudentia combattere per beneficio della re
 pubblica che con la propria persona; Et lo imperio sie da
 Dio dal qual e ogni potsta, Et impero non si debbe dar
 re per fortuna, ma per uoluntà diuina, Et essendo da Dio
 non si debbe ponere al dubio, Et euento della battaaglia,

S E P T I M O

Se e loco di battaglia infra uno Re, & Imperatore. Cap. III.

Essendo gran controuersia infra uno Re, & l'Imperatore sopra il regno di Pollonia uennero al guagio di battaglia; & il Re primo prouocò l'Imperatore uolendogli monstrar con la spada il regno esser suo; como fece Carolo Martello figliolo del re Carolo secondo, quale pretendendo iustitia sopra il Regno di Vngaria per successione della matre, che teneua uno Re Vngaro uennero ad bona conuentione de combattere da persona ad persona; & Carolo Martello era giouene de uinti anni & non exercitato in arme, et hauea iustitia. laltro era di maggior eta, & in arme longa mente assueto; & impero fo contento combattere con Carolo Martello giouinello; & elessero il Re di Anglia per iudice, il quale gli dettò il campo in una insula del suo regno, & andarono alla giornata deputata; & Lungaro andò prima con una sua barchetta, & aspetto Carolo Martello il quale gli andò con unaltra barchetta, & dismontato in terra Carolo Martello spinse la sua barchetta cò il piede & disse a quello che era nella barchetta andati con Dio; il Re Vngaro disse, perche rimandate la uostra barcha, & Carolo respose, uno di noi ha da restare qua uiuo, & quello che restara uiuo basteragli la uostra barcha che resta qua per andarsene, & se io uincero andesromene con la uostra barcha; & al hora quel Vngaro comincio a dubitare infra se medesimo, & cominciarono la battaglia, & uinse Carolo Martello, & occise quello re

N

LIBRO

Vngaro, & tolse gli una cimera che portaua che era una
 testa di sturzo con un catinazzo al naso; & andando Car
 rolo Martello di poi in Vngaria; & per tutto il regno; &
 quella cimera portarono tutti gli suoi successori; & il Re
 Lanzislao; & uogliando quello Re combattere con l' Im
 peratore da psona a persona l' Imperatore repulsaua di
 gando che gliera suo superiore, & non doueua combatter
 re con esso perche gliera subiecto de l' Imperio; impero
 fo dubitato se lo potra rebrozare; potrebbe allegare
 che si; perche l' Imperatore e signore del mondo, & ha
 Imperio sopra gli Re, & sopra tutti gli segnori, el Re di
 Vngaria e subdito a l' Imperio, & l' Imperatore ha iur
 risditione duplicata, & e Re de Romani, & Imperato
 re, & e Dio in terra, & non gli pare iusto di douer com
 battere con uno de menor dignita; in contrario si deter
 mina la questione che non lo po refutare, perche l' Impe
 rio e officio che non passa alla herede de l' Imperatore,
 & la dignita reale ua a gli successori; & impero il regno
 e piu digno; & questo sarebbe quando quello regno del
 quale uolesse combattere non fosse de l' Imperio, & pres
 tendesse l' Imperatore essere di suo patrimonio o per al
 tra iustitia, perche al' hora combatterebbe como Re non
 como Imperatore, & prima furono gli Re che gli Impe
 ratori, como se dimostra in Enea, Romulo; & Numa Pom
 pilio; impero da poi Iulio Cesaro concludendo gli Re ha
 uere auctorita di far noue lege; et successero a gli Re gli
 Imperatori dagando in cio euangelica doctrina digado
 sicut obedienti a gli Re che sonno monarche al regno lor
 ro, & ponno combattere con gli Imperatori per causa de

S E P T I M O

95

honor, & de iniuria o per officio de l' Imperio, o causa dela fede, o p terre della chiesa doue l' Imperatore e superiore non ponno uenire a battaglia con l' Imperatore.

Se e caso di battaglia infra doi Re che contenderonno di uno regno.

Cap. III.

DOi Re rebatteno; & fanno guerra di uno regno; luno rege una parte; laltro laltra, mandase guagio di battaglia da uno a laltro; che per non dannificare la muiuersalita cō loro psona cōbatteno; & quello che sera uincitore habia lo regno, se dubita si sera caso di battaglia, molte ragione fanno che si; & lo decreto dice che le battaglie se fanno p acqstarsi la pace & la tranquillita, & gli principi hanno acqstato loro imperio cō larme (como habiamo scritto di sopra) & le grande dignita non sonno da spartire per mezo; & gli reami sonno indiuisibili per la moltitudine che necessariamente si debbe gouernare per uno & non per molti; & scriue lo philosopho che uno debbe essere lo principe; perche la diuersita de gli principi si e mala, & uno debbe essere lo rector & non piu; como si uede nelle ape, & etiam nelle grue, & ne gli altri animali quali per uno se conduceno; & impero per expediente battaglia si ha da costituire uno principe; & la iustitia de gli principati, & delle signorie sta in le arme quādo non e superiore che possa togliere la guerra; & al hora glie licito armata mano di fare la iustitia

LIBRO

a tutti, & al' hora se cōcedono gli regni a quelli che per forza di arme gli uinceranno; & il libello, & la spada; & dice l' Imperatore che prima furono le arme a dominare cha le lege, & prima che fosse costrutta Roma, il populo hauea il Re, & non le lege, & anchora gli regni non erano subietti alla lege, ma alla spada, & la potentia delle lege & delle arme sie eguale; & gli regni se debbono uincere con le arme; & tutti gli regni sonno stati uinciuti per forza di arme, per potentia, & poco per sententia; & Dio opera, & la fortuna in gli Imperii (como habiamo detto disopra) & secondo Augustino per prouidentia de Dio si ordinarono gli regni, & dice la lege che il bello iudiciale, & quello che si fa con le arme sonno simili; & impero glie necessario non potendose diffinire per iudicio che si debba diffinire per battaglia, & q̄sto se dimostra per authorita de gli antiqui, et primo del Re Dauid che pugno contra Golia, & dil Re Saul, & de Romani che fecero battaglia particolare per diffinire di che doueua essere l' Imperio, como habiamo monstrato disopra a gli precedenti capitoli, & del re Holoferne; & habiamo scritto dil Re Carolo con il Re di Vngaria; anchora il Re Carolo con il Re Pietro di Ragona uennero ad guagio di battaglia per il regno di Sicilia per mano di Papa Martino quarto, como habiamo scritto nel libro superiore della giornata della battaglia, et nella eta nostra il Re Alphonso uene ad guagio di battaglia con il Re Raniere senza effetto; & in questi di il Re de Spagna con il Re di Portogallo se hanno pronocato con littre di battaglia psonale, & generalment tutte le differentie de gli

imperii, reami, & altri dominii liberi si decideno con la spata, & non per libello, & impero e fatta la disciplina militare altramente saria annichilata, & nel Cielo fo la battaglia infra gli angeli, & diaboli, per l' Imperio del mondo, & del Cielo il quale uoleua occupare lucifero, ma gli iuristi dicono che se il Regno se tnessse dalla chiesa sa Romana, non si potrebbe combattere senza licentia del Papa, il quale (como habiamo scritto disopra) la dono al Re Pietro di Ragona, et al Re Carolo che pugnassero, & dicendo che se gli uasalli non uolessero non si potrebbe fare in loro preiudicio, & habiando figlio primogenito similmente non potrebbe in suo preiudicio acceptare la battaglia personale, ne anche il potrebbe fare in preiudicio de gli altri successori della progenie; & questo saria alienare il regno, & dicono che uno Re non potesse dare il regno in preiudicio de gli uasalli, & della Repubblica, quello Re che in tal modo intrasse al regno saria tyranno; & per non ponere tutta la uniuersalita del Regno in periculo della fortuna, uno Re non debbe combattere in persona, ma dare animosita, audacia, consiglio, & fortezza a gli suoi cauaglieri, & ordinare con prudentia le battaglie, & fera maggior utilita che pugnare con sua persona, perche prouede tutte le parte de l' exercito, & gouerna integralmente le sue copie, ma quando se facesse se battaglie campale alhora il uincitore haueria il regno per ragione di arme, & per diuina prouidentia, & per ogni iustitia, & de cio piu amplamente habiamo scritto nel latino.

Se uno Re nō coronato potra prouocare unaltro Re coronato a battaglia.

Cap.

V.

Seguita una questione de doi Re gli quali uogliono combattere con la loro persona p uno regno, luno dira a laltro io son coronato Re & tu non sei Re coronato, & sei latruculo, & tyrāno non dei poter combattere con meco; & questo disse un Capitano uecchio & practico di questo regno uogliando combattere doi Re per questo regno de Sicilia che non gliera caso di battaglia, perche luno era inuestito per il Papa, & laltro non. Et p resolnere q̄sta q̄stione dico che quattordici sono gli Re de li christiani deli quali sene coronano quattro per lo Papa; cio lo Re di Frāza, lo Re di Gierusalem, lo re de Sicilia, & lo re di Anglia; & gli altri obseruano la loro consuetudine, che alchuno si coronano per loro prelati; & la corona nel testamento uecchio era data a gli Re, et appellauasi diadema, et era di oro con molte pietre preziose, como se scriue al libro secondo de gli Re al. xii. capitolo; & questa corona non da noua dignita a gli Re, & e signo reale ma non fa Re; significa plenitudine di potesta & di grande honore; scōdo Seneca; & non e la corona de necessita che senza lei non sieno re, pero che gli Re sonno per uirtu; & debbeno in uirtu esser tali che sapiano regere se, & lo populo per abundantia de uirtu la quale debbeno hauere, & non se habiano a fare per altrui regere; & impero la corona nō augumenta la dignita reale, ne gli re coronati bāno maggior dignita che gli re non coronati; perche la corona se

Ma a gli Re in segno che sonno virtuosi, & debbe la loro
 uirtu splendere como le pietre preciose che sonno nella
 corona, & essere senza uizio, & senza difetto como quel
 le pietre sonno senza iaccia, & tal corona se da al re p
 grauita, & per illustratione de uirtu, & per chiarita de
 la sua uita, & per preciosita de intelletto; & debbe p
 cedere tutti gli subditi secondo che dice il philosopho, &
 di tal conditione hogi pochi Re si trouano, & gli roma
 ni dauano la corona a molti cauaglieri, & strenui ho
 mini gli quali non erano re, & specialiter se daua coro
 na de oro a quelli che erano attillati, & combatano
 da persona a persona, & erano uincitori; & la corona
 aurea se daua alle regine nel testamento uecchio; & dau
 uasi la corona oleanigena, cioe de oliua a quelli che ha
 ueano procurato lo triumpho; & non erano stati nella
 battaglia, era la corona di oro la quale si donaua ad
 quello che primo entrava a gli lochi de l'hoste, o de inia
 mici, & quello che primo entrava a l' hoste, o uero lo ca
 po de inimici; & l'altra graminea se concedeva al duca
 che liberava l' exercito della obsidione, & la nauale a
 quello che primo entrava alle naue de gli inimici; & la
 corona ederale a gli poeti, & la nostra a gli Consuli tri
 umphanti secondo Valerio, & impero se conclude che
 uno re non coronato potra prouocare uno coronato a bat
 taglia che la corona non fa re, ma glie signo, & honore,
 et iudica la uirtu la quale debbe essere unita quanta deb
 be essere; ma quando el prouocatore fosse tyranno che
 uenesse al regno contra iustitia si potrebbe refutare per
 altro che hauesse iustitia nel regno; et dire; tu ueni tyrã

unicamente, & contra iustitia non intendo teo debattere
della mia iustitia.

Se uno Conte che non recognosce superiore pole
essere prouocato da un Conte che recognosca su-
periore. Cap. VI.

SE uno Conte el quale e libero, & non reco-
gnosce superiore per priuilegio, o antiquita,
o longa consuetudine, & tene loco de princi-
pe al suo contato, & ha le regalie recercan-
do a guagio di battaglia uno Duca, o Marchese, o princi-
pe che non e libero ma subdito ad alchuno Re, se pol da
lui essere recusato p causa che il titolo del ducato, o prin-
cipato, o Marchese sia piu grande, che il titolo del contato,
& per la decisione glie da sapere che secondo la lege
ciuile p antiquo tempo quelli che hogni sono intitulati dus-
ca erano tribuni gli quali conduceano l' exercito felice
de l' imperio, & erano anchora maestri della militia se-
condo Valerio, gli quali haueano da conducere gli exerci-
ti, & gli amastrauano, & gli mostrauano le uie per
le qual era da fare il transito dil loro exercito, & ques-
ti hogni sono detti capetanei di guerra, o gran conestau-
li gli quali hanno potesta di far tregua, & inducie, ma non
ponno receuere alchun Signore in confederatione, o pas-
ce senza licentia dil loro principe, & questo dice Liuius
ab urbe condita al nono capitolo doue fo renocata la conse-
deratione fatta per uno consule senza licentia dil senato,
& questi teneano el secondo loco appresso gli Re p che

erano principi della militia, & erano inuestiti con una
 spata di oro in mano ad gouernare tutta la militia, secon
 do Salustio in Iugurtino il qual scrive di Metello & Ma
 rio che erano in tal officio con piena potsta de imperare
 a gli centurioni, et hauiano una parte della potesta impe
 ratoria secondo Quintiliano, & questi potrebbero comb
 battere con ogni Conte, & con ogni Duca, o Marchese, o
 principe subdito che tengono il principato della militia,
 & quelli Duchi gli quali sonno duchi con administratio
 ne, & nō di exercito imperiale, & non sonno liberi, que
 sti tali non potrebbero combattere con uno Conte il qua
 le tenesse in suo contato loco de principe, o di Re che ha
 uesse le reale, & senza superiore, & intitolati dei gratia
 che nō recognoscono superiore se non Dio, & la spata, &
 hanno la suprema potsta, & non deferiscono da gli Re
 in potsta, & quelli Conti gli quali sonno subditi al Re, o
 a l' Imperio impero si appellano Conti che debbono esse
 re di continuo in compagnia dil loro Re al commentario
 suo il quale era il loco doue gli principi celebravano gli
 consigli, ouero sonno detti Conti dalla corte del principe
 laquale se dice comitato, & questo e nome de dignita col
 lata dal principe loro, & questa dignita debbe essere or
 nata di molte uirtu, perche sonno compagni del principe
 debbeno essere homini di honore grandi, & quelli che
 fossero senza uirtu douerebbono essere cazzati de ogni
 corte di bono principe per non essere in sua societa, per
 che dice la lege che homini infami non ponno entrare in
 corte de principi, ne habitare appresso il palatzo suo, ne
 ponno hauere tal dignita homini indigni, & in tempo

L I B R O

ò romani gli Cōsuli romani se appellauano Conti, & etiã
 gli prouisorii de l' exercito se appellauano conti gli quas
 li erano Capitani de arme, tamen secondo il nostro tempo
 uno Cōte in dignita glie piu che un Capitaneo di ar
 me, et gli Marchesi sonno piu degni de gli Conti che non
 sonno liberi; ma in Francia, in Alemania gli conti sonno
 piu degni che gli Marchesi; & nel testamento uecchio la
 dignita del conte era grande, che (como e detto) erano
 principi della militia como sonno gli duchi; et erano cō
 pagni de gli re, como se scriue nel libro de gli re al secō
 do libro al. xx. capitolo doue Iacob era conte et compa
 gno del re Dauid, et era duca de l' exercito; et sonno det
 ti conti che debbeno essere compagni de gli re in bello,
 et nel suo comitato; et erano alchuni conti del concestorio
 del principe; et questi erano proconsuli quali erano spes
 Etabili; & quelli conti che erano del consiglio de l' impe
 ratore, o delli re erano illustri; erano anchora gli conti
 et tribuni gli quali hauiano cura delle uiuande, & del
 cibo Imperiale. Et certi conti che hauiano cura del stas
 bulo Imperiale. Et alchuni che hauiano cura del pallas
 zo Imperiale, et questi luno era piu digno che laltro, era
 no alchuni conti del primo ordine gli quali adduceano
 gli exerciti nelle parte ultramarine liquali erano simili
 a gli proconsuli; et questi quando ueniano al concestorio
 de l' Imperatore, gli consuli che sedeno in quel cōcestos
 rio se debbeno leuare in piedi et honorarli, et hoggi ques
 to officio e delli capetani de arme; gli quali sonno equa
 li a gli duchi che regono le prouincie et cita, como sonno
 gli duchi di questo regno che sonno regitori delle cita,

anchora erano conti che regiano le provincie como e in Italia il contr de romagnia, et de Campagnia; et sonno alchiani conti per solo titolo como li Conti Palatini; Et questi sonno abusiu che non hanno administratione se non el titolo; et q̄sti potrebbero essere refutati da altri cōti, o duchi; et gli pricipi subditi sono al primo ordine apresso lo imperatore; et gli duchi sonno in secondo; li Marchesi nel terzo; li conti nel quarto ordine; et tutti questi officiali de l'Imperio potrebbero combattere con gli duchi et altri gran Signori; perche sonno equali a loro; et anchora gli officiali della casa del re; como sonno gli detti officii combatteranno con ogni duca; Marchese; et contr che sonno simili et pari; et sonno del comitato et compagnia della persona imperiale; et questa differentia se farebbe secondo la lege civile che uole sia parita et equalita nelle battaglie psonale; et habiamo detto di sopra doue scriuimo de gli cāpioni; che uno cōtr potrebbe dar cāpione equale a q̄llo che lo puocasse et fosse de inferior dignita, ma secondo larte militare et in iudicio di caualeria un conte offeso da uno duca, o p fede rota, o p altro crimine grāde p il quale fosse maculato l'honore dil contr potrebbe p tal causa di honore puocare uno principe, o duca, o marchese ala battaglia; et q̄llo refutādolo faria mācamēto di suo honore et fama; et dice la lege che un' homo il quale nō extima la sua fama et honore e traditore di se medesimo, et douerebe esser cōstretto a cōbattere et defendere il suo honore; et sātisfare ēt i tal caso un cōtr douerebe a ogni homo nobile et honorato respondere p se, o per cam p̄e quādo richiesto fosse per guagio di battaglia in cas

LIBRO

fo di honore, & habiamo detto nel libro de gli championi che uno Conte pol dare campioe, se debbe intrndere quãdo fosse prouocato da un semplice cauagliero, o nobile excepto in caso de infidelita cõmessã, contra il uasallo, ma essendo prouocato da un'altra persona laqual hauesse simili officii douerebe combattere con sua persona, & similmente dico di uno principe subdito a l' Imperatore, o a Re, che non potrebbe refutare uno duca similiter subdito, perche amendua sonno equali de dignita & iurisdictione & potesta; anchora che l' argomento sia del principe & tenza il primo loco apresso l' Imperatore, o uero Re; & non glie differentia infra duca o principe se non nel nome del titolo, che amendua sonno baroni, & il nome del principe licet sia conueniente a l' Imperatore et Re; tamen quando e subdito, & non e libero, e quãto uno duca; licet preceda il duca in uno grado apresso l' Imperatore como piu altamente habiamo scritto nel libro latino; & uide nel capitolo seguente.

Se uno nobile di natura potra prouocare uno Conte, o barone. Cap. VII.



No nobile di natura, & di quattro gradi descendent de nobilita offeso, o iniuriato da un Conte, o barone, il prouoca ad guagio di battaglia; quello lo rifiuta dicendo, io son Conte con titolo di contato; & tu non sei se non uno semplice gentilhomme, non intendo contendere con teo per non ti fare paro & eguale a me; fo dubitato sel conte il pole refutare

re, o uero se gli potra dar campione, gli nobili di natura dicono che non ponno essere refutati da nullo signore, o contr. gli signori dicono che lo ponno refutare per rispetto della dignita. gli araldi & officiali delle arme dicono che uno nobile di natura non po essere refutato da nullo contr, o duca, o signore; & questo dicono etiam gli armizeri; gli iuristi dicono che la nobilita per natura & per uirtu e piu ferma che la dignita, perche questa dignita si da & toglie como una ueste, & la nobilita sta ferma perpetualmentr. secondo che dice messer Baldo, & la dignita e accidentalmentr, & la nobilita e innata da gli antecessori; & dalla generatiõe; & la nobilita non nasce in un momento; & sta in molti antecessori nobili; & impero se dice la nobilita piu essere ferma che la dignita laquale nõ ha radice, & facilmentr se abrade & toglie, & la nobilita non si po facilmentr togliere che la natura e constant, & perpetua excepto per gran delicto; & la dignita sie accidentale; & dice il sauo che la gloria de lhomo e della nobilita paterna; et la dignita non da piu che nobilita; & la uirtu & nobilita sie da essere preposta alla dignita; pero dice il Decreto; & dice el libro de l' ecclesiastico; che la sapientia conferise al sapient sopra li principi della cita; & nella sapientia si denota la nobilita; & secondo Boetio, il nobile per uirtu si debbe antepone a gli nobili per dignita; & questo si dimostra, perche la nobilita e honore supremo il quale e conueniente a gli Re & a quelli che uogliono prouenire alle dignita grande; & scriue l' Ecclesiastico; Beata la terra che ha il Re nobile cioe nato de stirpe regia, & dico che nõ si troua offi

L I B R O

cio; ne dignita, ne honore, ne altra excellentia che sia piu che la nobilita con uirtu mista; & non glie cosa sopra la nobilita; perche l'Imperatore non e piu che nobile, o nobilissimo; ne lo re e piu che nobile; et lo Papa sole scriuesse a gli re nobili uiro; et dice la lege civile che gli nobili se elegeno alle dignita; et queste nobilita temporale sono da Dio instituit; como disse Bartholo, et allega lo libro de li re; et questa nobilita e la porta ad ogni dignita, et alchuni dicono che gli conti et baroni hanno nobilita, perche dominano gli uassalli in copia nobile; et non nobili, et questa ragion non tene; perche se gli conti hanno questa nobilita data dal principe; & lo nobile etiam ha la nobilita data dala natura et dala uirtu sua, et questi allegano el libro de li feudi; che dice; uno che non e cauagliero non pottre combattere con uno cauagliero, ne uno rustico pottre combattere con uno nobile; & induceno che gli conti signoreggiano gli nobili dil suo contato, & fanno homini nobili dazado feudi nobili; et la dignita del conte e regale data dal re; et e compagno del re, donde non pare che in preiudicio del stato et dela republica; et dela dignita comitale che debba exponere la propria persona obligata ala dignita a periculo di morte; essendo epso persona publica, et ministro dela sua republica; (como di fora detto habiamo parlando de gli Imperatori; et diremo apresso) et tal dignita ua carico di tutta la uniuersita del contato; et per causa priuata non si debbe fare preiudicio a le cose publice; & impero douerebbe poter dare campione equale al nobile che sia psona priuata; et molti sonno gli priuilegiu dele persone poste in

dignità; & specialmentè che in le cause criminali l'ingegno per procuratore doue le altre persone priuate debbeno uenire personalmente, & non ponno esser posti a tortura; excepto in grauissimi delitti; et la pugna (como habiamo detto di sopra) è una che si fa per manifestare la uirtù; et non ponno essere carcerati, ne essere iudicati senza iudici pari, & equali a loro; & habiamo detto di sopra che gli Conti secondo la lege civile & longobarda ponno dar il campione, excepto quando combattere se douesse per infidelità commessa al uassallo; ma credo che hoggi per iudicio de arme non si obseruerebbe tal lege che uno conte per offesa, o carico fatto per epso douesse recusare uno nobile di quattro quarti de nobilita per le prime ragione che habiamo scritto; & dira questo nobile; io non curo della tua dignità; ma del mio honore, & io non te desido como Conte; ma como tale, ne prouoco la dignità tua; laquale è ad paro; che sei piu obligato alla cauallaria, & a l'honore militare che alla dignità Comitale, laqual dignità si perde per infamia (como detto di sopra habiamo) & essendo questo atto de militia uno Conte non lo debbe Potere schifare; perche glie suo officio a exercitare gli atti militari, & defendere l'honore proprio; & essendo compagno de Re glie obligato accompagnarlo nelle battaglie e tenuto operare la militia in mostrar ardimento di satisfare alla sua fama, & honore; altramente serà tenuto et reputato uilissimo. Et secondo la lege, quello che non stima la sua fama glie traditore ad se medesimo. Et dice misser Angelo di Perosia che uno cauagliere il qual schifà, & evita di nò

LIBRO

combattere doue bisogna incorrere in infamia grande
 fra gli altri cauaglieri, & baroni, & dice la lege che se
 a uno cauagliero sera detto, se non farai tal promessa io
 non ti faro combattere; & quello che per timore de non
 essere prima del combattere la fara; questa promessa si
 potra rompere como glie fatta per iusto meto; & anchora
 quando fosse costretto di promettere de non cobatte
 re; potra reuocare quella promissione como fosse fatta p
 forza, & contra il suo honore, perche glie obligato nelli
 casi necessariu fare il suo officio militare, altramente com
 mette defalta alla militare disciplina; & impero uno cõ
 te non po refutare de non combattere con uno nobile per
 natura che glie obligato per officio de militia farlo, ma p
 ragione de lege potrebbe dar campione un' altro nobile
 excepto in caso di tradimento di Re o della patria, o de
 homicidio, & de infidelita al uafallo che combattera cõ
 la propria persona se non fosse uecchio, o indispoto alla
 battaglia.

Se un duca, o capitaneo de arme rechiesto da un
 cauagliere se pol refutare. Cap. VIII.

S Era uno Duca, o capitaneo generale de l' ex
 ercito imperiale, o reale, o daltro gran prin
 cipe, & un cauagliero el richiede di uolere
 con lui combattere per guagio di battaglia,
 se dimanda si sera tenuto combattere con lo richieditore
 & dicesi che no; pche l' exercito non debbe restar senza
 il suo duca; & lo duca che fa battaglia, o lassa l' exercito
 senza licentia del superiore glie tenuto a pena capitale;
 & questo

Et questo anchora si douerebbe obseruare in uno officia
 le di una cita, o republica obfessa da li suoi inimici, o che
 patisse alchuna oppressione perche non debbe restar sen
 za il suo rector per lo periculo di quella republica; Et
 dice Ioseph de bello iudaico che l'Imperatore non deue
 pugnare con la sua persona per lo periculo uniuersale;
 Et narra Onexandro che l'Imperatore debbe combatte
 re piu con audacia, Et con consiglio, Et con temperantia,
 che con sua persona, Et abstenersi dalla pugna particula
 re; Et habiamo detto di sopra doue hauemo parlato del
 la battaglia delli Imperatori, Et qsto quãdo qsto officiale
 fosse ppetuo; pche serebbe tenuto dar cãpione; ma qlo el
 quale fosse officiale temporale se aspettarebbe il fine del
 suo officio, perche la lege uole che prima se debbeno ex
 plicare le necessita incumbẽte al suo officio, Et da poi gli
 pprii, o uero douera hauere licentia; Et secondo la lege
 uno officiale che nante la fine dil suo officio lassa l'officio
 glie tenuto a gran pena; Et quando non hauesse licita op
 pressione; ne fosse assediata, Et la sua persona non fosse
 periculo uniuersale sarebbe iusta cosa che combattesse;
 Et satisficesse al proprio honore; Et alla disciplina mili
 tare; Et essendo il suo signore absente dalla provincia in
 impresa, o uero se fosse infermo, opreso, al hora tutti gli
 officiali sonno excusati dalla battaglia particolare, alla
 quale non sarebbero astretti senza licentia dil loro su
 periore insino che cessasse la necessita; Et questa e gran
 ragione; perche essendo assediata una cita potrebbe l'ini
 mico promouere lo rector a battaglia per se o per altri,
 Et combattendo con quello, Et uencendolo, o uero occidẽ

LIBRO

do, o ferendolo se potria facilmente pdere le cita; & tutti seguiriano questa uia per obtnere le citate che assediare fosseno; & qsto anchora dico de un ambasciatore ilquale fosse rechiesto per guagio de battaglia da un' altro caualliero che nō saria tenuto cōbattere durante la sua ambasciata; perche e psona publica, & non se po puocare a alcuno iudicio, finche sara finita la sua ambasciata; & se lege de Scipione africano duca de Romani, & de Mario & de Marco Antonio consuli Romani che puocati a pugna singulare refutorno; como uederiti infra uno capitulo lo che principia appresso se dimanda una questione.

Se uno nobile po refutare a guagio de battaglia uno armigero uettrano, quale non sia de natura nobile.

Capitolo. IX.

VNo nobile homo per natura e rechiesto de cōbattere per guagio de battaglia da uno armigero exercitato longo tempo in arme; non de natura nobile existedono tutti doi in lo exercito, questo nobile lo refuta con dire che lui non e nobile, ne paro con lui contendere; lo armigero replica io nō intendo contrahere parentela con teo, ma intendo per tale causa concernente lo mio honore combattere, & prouare la tua fortezza laquale me hai offeso, & fallita la tua fede; lo nobile replica tuo patre fo rustico, & uile, troua uno altro equale ad te, che io sono nobile per natura; lo armigero replica; & io scno nobile, perche longo tempo ho exercitato la militia, & l'arte militare per la repus

blica, & sono facto nobile, & ho hauuto honore in le ar
 me; & impo non me poi refutare; pche in l'arme se recer
 ca la uirilita, & la expimentatione, & strenuita; & non
 nobilita, ne deline, & quello e nobile che ha la exercita
 tione, & la militare uirtu in l'arme; & nō se lauda homo
 che a uirtute da soi pgenitori; ma la laude debe eēre pro
 pria a il nobile persistedo in suo proposito; dice se Dio ha
 facto te non nobile, & me nobile; non intendo guastare
 quello che Dio ha facto, & le operatione dela natura; lo
 ignobile replica la tua excusatione e de dōna, ouero de ti
 mido; a me e piu quello che ho per mia uirtute requistato
 che quanto tu hai da toi antecessori daliquali degenerādo
 te uai allongando da quella uirtu che hanno facto gli toi
 antecessori generosi, & nobili, impero procedero contra
 de te a ogni infamia ilquale repudiū lo militare officio p
 digo de tua fama, & honore; tu sei armigero, & io armige
 ro, in questo exercito sono a eguale & non poi refutare;
 & essendo collecte questo al lettore se debe iudicare p
 iudicio de cauallaria se questo nobile per natura potra re
 futare de non cōbattere con questo armigero nato da pa
 tre ignobile essendo lui uirtuoso, & longamente uersato
 in exercitio d'arme con bona honestate; & dico non pos
 arse refutare, perche in la militare disciplina non se at
 tende piu ala natura, che ala uirtu (secondo habiamo
 scripto sopra al primo capitulo) doue e per auctoritas
 te monstrato che la exercitatione, & longo exercitio dela
 militia, & battaglie fa uno essere bono cauallero, & non
 locio, & le deline; ne la natura paterna laquale giouaria
 al mestiero de l'arme; perche li nobili sono piu aiosi, &

L I B R O

Dalla natura sonno generalmente predestinati & uocati allarme; ma questa sola natura non gioua, perche debbe essere exercitato, & operar quello exercitio, & nõ uacare in ocio nel quale deie Ete larme uacando questa nobilita senza strenuita non sera laudata; & impero quello e nobile il qual e nobilito da gli progenitori (secondo che uederimo appresso) & dice la lege ciuile che la militia armata, & etiam la disciplina militare forono prima che fosse la lege della nobilita inductina, & a l exercitio dellarme, il qual principalment se exercita per nobili, se attende piu alla strenuita che essere nobile senza quella uirtu; & non se risguarda alla nobilita naturale, ma alla nobilita della strenuita & uirtu militare; & ad quella uirtu laqual e piu conueniente alla militia armata; questo se proua per le lege imperiale, che uole uno seruo in arme ualoroso douere essere aggregato per lo principe nel numero de gli cauaglieri militanti per sua ardistanza, licet sie nato obscuro, & ignobile; & uno illegittimo alla militia; il quale sera prouetto, & exercitato longo tempo in quella, apto sera extimato bon armigero, & nel numero de gli altri; perche la militia armata la fa, et produce larte, & la scientia, & prudentia militare, et nõ sola nobilita de natura; & percio se reputa habere, & digno, & approbato a exercitare le arme, lequal donano nobilita, & fanno nobile quello che sera domito in epse; & dice Tullio che quello che Scipione molti anni merito per la uirtu, adesso lo possede la militia armata; & lo Papa nomina nobile uno armigero uersato in larme; & questo ferma la lege, che la militia armata dona honore;

S E P T I M O

Et quelli che sonno in defensione della republica, Et con-
 tinuo in larme hanno dignita como piu sia in la defensio-
 ne della patria che cosa che possa in questo seculo opera-
 re; Et di questo ne appaeno assai exempli, Et presertim
 delli Romani gli quali andarono ala morte per la patria
 Et questo dice lo decreto, Et Vegetio de re militari; Et
 sonno adornati di honore; Et sonno piu alti Et piu digni
 che coloro che uacano in ocio, Et non hanno questa uir-
 tu, o simile, questi armigeri sonno priuilegiati di molti pri-
 uilegi in tutti gli libri della lege, gli quali priuilegi non
 gli hanno gli homini di natura nobili che non exercitano
 le arme; Et e di tanta excellenza la uirtu militare che nõ
 pol essere costretto ad essere in militia armata se non
 che gli nobili di natura; Et gli rustici sonno reprobati per
 denotare la sua excellentia, laqual nobilita per larme se
 acquista per gli rustici, Et non nobili per longo exercitio
 habiandone acquistata quella uirtu della strenuita de lar-
 me uenendo de grado in grado; Et di tempo in tempo se
 exaltando, che prima sonno ragazzi, dapoi sonno famigli
 armati; dapoi siando prouata la loro uirtu, experimenta-
 ta sonno creati homini darne datoli le arme, Et cauals
 li, Et hanno condotta, Et altri subditi a loro, Et portano
 el cimiero nel loro elmo in signo di honore, Et con quel-
 lo sonno coronati; Et insigniti per demonstratione di lor
 uirtu, Et sonno fatti nobili essendo posti nel numero, gra-
 de, Et loco de gli cauaglieri armati, Et per tal uirtu sera
 deleta la uilita paterna, Et acquistata nobilita, pche sono
 in officio di defensione della republica, Et compagni delli
 principi liquali gli appellano loro comilitoni, Et compa-

L I B R O

gni; & e tanto l'honore dell'arme, che l'Imperatore si fa nominare homo d'arme, o cauagliero in arme; & e tanto l'honore dell'arme che un'Imperatore, Re, o principe il qual tene summo grado di ogni honore, & da lui procedono tutte le dignita mondane, como lacque & le fiumane dil mare essendo ualoroso in arme, & armigero sopra tutte le suoi dignita acquistara questo honore, et fera tanto piu digno Impatore, Re, o Principe; quanta e aduque la uirtu de l'arme che da honore sopra honore, & dignita adiuge al mare de ogni dignita; & in tutte le gran dignitate se attende la uirtut, & non la natura sola; & questo se proua in lo Re David, & il Re Saul liquali furono pastori; & dappoi Re per uirtute regnate in epsi; & se in loro non fusse stato la uirtute militare Dio non gli haueria electi al regno; & questi armigero se tractano per le lege ciuile como nobili; & per delicti militari sono puniti como li nobili, & non como plebei; & uacandone in arme sono tenuti ad seruitii personali liquali se imponeseno ala loro cita; & non sono tenuti a fare officii uili; & dapo che sono uecchii sono tractati, & honorati per la lege como nobili. Et dice Bartholo che uno ignobile per natura che fara uersato in arme per la republica; & per unni dece fara lo exercitio dela militia armata uiuendo uirtuosamente fara nobile; & impero dico che potra combattere con uno nobile per natura senza potersi resprocciare; perche fara de equale nobilita, specialmente quanto alc arme finche fara in gli exerciti de arme, & fara l'arte militare; & de questa nobilita diremo appresso oltra le cose dicte de sopra.

DIce la leze civile che in ogni acto de uirtute se attende la dignita de gl'homini la ifamia se dispreza, & specialmētē in la militia armata laquale prima da Dio uēne per conseruatione dela iustitia per la obedientia deli subditi; & per ampliare lo Impio del monda da Dio dato, & per punitione deli supbi, & ribelli; & per hauere la pace, & trā quillita nel mōdo, laquale se turba per la guerra, & per supbia deli tyrāni, & phibire le uolentie alequale li homini sono iclinati; & q̄sto se gouerna per la fortrezza, & sudore deli cauallieri, & gētē d'arme per uolūta de Dio, dalquale ala prima età pcessero gli belli; & le battaglie quando pmesse Re Dauid cōbatteffe con Golia, & lo occidesse; & ordino & pmesse l'arte militare per q̄lle cause che sopra sono dicte; & per iuitare la gente ala militia dono infiniti priuilegii a quelli che exercitasseno exercitio d'arme dando punitione ali cauallieri che uēdesseno loro arme, o che de q̄lla facesseno instrumēti rurale, aratri o zappe; & piu che homini infami non potesseno militare in arme, ne rustici, o negaciatori, ne artificii, o de mala uita; ma che deuesseno essere uirtuosi nobili, & de bona fama che giurasseno defendere la republica, & non euitare la morte; impero in la militia e gran religione per gli precepti de uirtu, & per li giuramenti; & impero quāda se uiene a guagio de battaglia se fanno reproccie, & respulse per nō hauere da pugnare con q̄lli che indegni, &

reprouate fossero, & da se caſzare da gli exerciti, & da larte militare, et percio la lege ciuile la qual parla de gli feudi, uolſe che un cauagliere non deſtito da natura militare, lui & ſuoi antceſſori non potſſe rechiedere ad personale battaglia maltro cauagliere di natura nõequale ad ſe prouocatore ma piu digno, & queſto non e in obferuautia in larte militare; & piu che uno ruſtico nõ potſſe rechiedere di cõbattere uno nobile, o un cauagliero; ma uno cauagliero in arme potra combattere con un cauagliero de dignita creato da uno principe per honore; & ſimelmente un bono armigero longo tempo uerſato in arme el qual foſſe de bone uirtu, & coſtumato non potera eſſere reſutato da uno cauagliero o nobile di natura uolendo combattere con lui per cauſa di honore, o uero che eſſo foſſe prouocato dal nobile non lo potrebbe da poi reſutare, & etiam uno nobile per natura; o de nobilita darne che foſſe uirtuoſo & degno per cauſa di ſuo honore & fama offeſo da gran ſignore, potrebbe dire; uoi me hauete offeſo el mio honore & fama, io uoglio con la ſpata prouare hauermi offeſo inuſtamente; & quello ſaria tenuto per ragion di arme reſpondere con la propria ſua perſona, o uero dare uno campione ſimile chi combatteſſe ſopra quella querella, altramente reſtaria con poco honore, & ſaria eſtimato uile, & dauanti Imperatore, Re o altri principi, & in ogni ordine di caualeria ſaria iudicato douer reſpondere per ſe, o per campione; perche la nobilita e di tanta excellentia che fa l' homo habile ad peruenire ad ogni gran dignita Imperiale Regia & ducale; & uno Re, principe, o Duca in ſe, & uon per la di

gnita e più nobile che un' altro nobile per natura, o per nobilita darne o de uirtu, & potra dire ad ogni signore, se nobile sei, & io nobile sonno, & ad te equale ad montare a quella dignita che tu sei, se Dio ouer la fortuna lo uolesse; & per non uenire ogni persona ad equalita con gli nobili; dice Baldo che uno uile non potra combattere cō uno nobile per non montare a tal dignita per homini infami seranno reprobati de non combattere da persona a persona con nobili; et la mala uita non fa montare gli homini a quelle cose che a loro non sonno cōuenienti, ne far se equali a gli uirtuosi cō loro demeriti. Dice Salustio chi contende con homo misero & uile, simile a lui si fa, & uole la longobarda lege che tutti quelli che sonno prohibiti per loro infamia, delicti, & mala uita de non essere auditi in aduocare al iudicio ciuile, sonno prohibiti in iudicio di arme per la torpitudine de la loro uita, perche gli aduocati pugnano con la loro scientia, & cō la uoce al iudicio ciuile; & gli armigeri con la coraza, & con la spada al iudicio della battaglia, o uero militare, & in cio sonno simili iudicii, battaglie iudiciale, & di arme, & questi homini uili & infami como sonno cacciati da testimonii, & da nō pottre accusar, & da ogni degno officio, cosi se repelleno de larte militare dalla p̄sentia, et dal comitato di ogne principe, & questi sonno q̄lli che epsi, o loro antecessori bauessero commessa proditione contra gli principi, o contra la patria, & non fossero restituiti; perche in tal caso, loro & gli descendenti non nati fin al terzo grado hanno tal repulso; anchora uno cauagliero, o armigero che fosse stato transfuga a l'hoste, o a gli inimici del

L I B R O

suo signore, o che a loro hauesse facto alcuno segno, o dui-
 famento in detrimento dello stato, o che per delicto mi-
 litare fosse stato con infamia dalo exercito cauato o re-
 messo de fora; questo tale non potria combattere con uno
 altro uirtuoso cauallero, ne potria stare ala cita Imper-
 riale, o regale in laquale lo Imperatore, Re, o Principe
 teneffe la sua sedia; Et similment quello armigero, o ca-
 ualiero che in lo giorno dela battaglia se partesse dalo
 exercito dale bandere, o dala sua squadra per non se tro-
 uare ala battaglia saria infame, Et de capitale pena de-
 gno; Et quelli cauallieri, o armigeri che commetteffeno
 delicti deshonesti a loro militia che fosseno ruffiani ter-
 nendo meretrice in guadagno questi la lege gli tene in
 grande infamia; Et anchora che fosse hospitatore, o tas-
 bernerio publico; Et che non obseruasse lo giuramento
 che prestano gli cauallieri; Et fosse periuro, o preuaricat-
 tore, o che in lo exercito mouesse seditione, o rumore in
 detrimento del stato del suo signore, duca, o capitaneo;
 Et che fosse preso da l'hoste, Et potesse retornare, Et
 non retornasse perche saria transfuga, Et reputato per
 infame; Et anchora che mandato fosse ad explorare li ps-
 greffi deli nimici; Et restasse coloro quale piu saria tras-
 fuga, ouero un rustico, Et obligato a altri, ilquale in fran-
 de uenisse a arte militare a chi manifestasse gli secreti a
 l'hoste, ouero chi per timore dela battaglia in la giornata
 infirmitate simulasse che sara desertore dela militia;
 quello anchora che lassara il signore ala battaglia, Et fu-
 gira perche commette infidelita, Et incorrerà grande in-
 famia como quello che contractasse amicitia con li nimici

ei del suo signore commetteria gran defalta quello an-
 chora che con fraude lassasse la uigilia, & custodia delo
 exercito de nocte, o de giorno, o la guardia dela persos-
 na del suo principe sara in pena capitale con infamia, &
 uno caualiero quale in tempo dela guerra alienasse tutte
 l'arme che e defertore dela militia armata; & uno tale
 che con sua opera procurasse che li inimici pigliasseno li
 fideli, & partesse la preda con loro, & questo secondo la
 lege Imperiale sara in pena de essere posto in foco uiuo;
 & quello tale che publicamente excommunicato fosse, o
 usuraro publico quale e infame, o uno mancatore di fede
 heretico; & ogni nobile che exercitasse mestiero non con-
 ueniente ala sua nobilita, o ala arte militare non condes-
 gno; & generalmente ogni uno che fosse in grande infas-
 mia per alcuno suo delicto; perche per la ifamia se pers-
 de la nobilita, & ogni dignita; & similmente un bastardo
 figliolo de homo nobile che non hauesse una grande
 uirtu se reprocciaria per uno nobile; perche gli bastardo
 di sono estimati uili, & ignobili; & non sono dela casta-
 ta; re seruato se fosse morigerato; & in arme longo tem-
 po uersato, & uirtuoso; loquale in caso de proprio hono-
 re non se reprocciaria iustamente; perche la natura hu-
 mana e commune ad tutti; & essendo tale bastardo les-
 gitimato dal Papa, o da principe, o per matrimonio ses-
 quente se fosse uirtuoso non se potria remettere; perche
 tutte le lege, & gli decreti dicono che sono simili ali les-
 gitimi; & se fosse dato uno bastardo ad seruire la corte
 del principe longo tempo acquistaria priuilegio de legis-
 timatione, & nõ se potria reprocciare per questa uia, res-

LIBRO

seruato per gran uicü & defetti; per gli quali incorresse infamia intollerabile; & questo per la religione che e in larte militare, la qual recerca grande obseruatiõe de uirtu, et la militare disciplina ha molti precepti descripti in la lege, liquali chi la passa ha gran punitione, & tal disciplina caccia tutti gli infamie da se & dala militia, impero al cõbattere molto si attẽde la fama et l'honor et la uirtu.

Se uno semplice armigero po uenire ad battaglia
con un Capitaneo. Cap. XI.



Presso se dimanda una moderna questiõe se uno semplice armigero potra richiedere p guagio di battaglia uno Capitaneo conduttore de arme, o capo di squatra, o uno grande ufficiale in larme. Narra Frontino che uno disse a Scipione affricano che gliera poco bellicoso di sua persona, & egli respose, mia matre me genero Imperatore, & non pugnatore; & scriuesse che Mario in Alamania essendo prouocato da uno Todisco a combattere con lui disse, se tu sei cupido di morire potria finire la tua uita impicando te per la gola, & Plutarcho in la uita di Marco Antonio augusto, dice che uno lo prouoco ad pugna personale & egli respose, tu hai molte uie, & modi ad amazare te, & refutorono de persona combattere, ma la non era prouocatione per causa de honore, & sopra hauemo detto, che uno nobile per natura, o per arme in caso di suo honore, & sua fama potra richiedere un gran signore; & quello sera tenuto respondere, o dar campione eguale al

rechieditore; ma in tal caso perche questi armigeri sono
 no subditi, & quelli sono superiori che non e iusto deb-
 bano pugnare con loro superiori; & questo hauerebbe lo
 co anchora quando uollesse prouocare uno campione o cō
 duttore de laltro exercito, che potrebbe dar campione
 eguale ad se rechieditore per satisfatione dil suo hono-
 re, questi perfetti del exercito sono officiali ad regimē-
 to & gubernatione della militia publica, & non debbeno
 con la loro persona combattere singularmente senza licēs-
 tia dil loro principe, o del duca de l' exercito per lo peri-
 culo de tutti (como habiamo scritto disopra) excepto se
 loro fossero prouocatori, perche nō potrebbero dappoi re-
 futar quello che hauessero prouocato, & simelmente uno
 sonestabile, o centurione della militia pedestre non po-
 trebbe prouocare un centuriōe, o capo de squatra, o prin-
 cipe di una legione equestre ad pugnare con loro a pie-
 di, ne uno ad cauallo potrebbe prouocare uno pedestre
 a pugnare a cauallo, perche se debbe pugnare secōdo la
 equalità, & conditione del prouocato, & non del prouo-
 catore, & queste militia equestre & pedestre luna e piu
 digna che l'altra, la equestre e piu digna della pedestre;
 & quando lo pedestre rechiedesse a cauallo lo equestre,
 quello potrebbe dire, tu sei da piedi non uoglio contende-
 re con teo che sei in militia inferiore, & potrebbe gli da-
 re uno simile campione per satisfatione dil suo honore,
 et non l' habiando saria tenuto satisfare a cauallo rechie-
 dendolo a cauallo. Et Federico imperatore fece una con-
 stitutiōe nel regno che uno ad cauallo nō rechiedera uno
 ad pede a combattere a cauallo, & cosi per contrario; &

LIBRO

per ben che gli cavalieri armati sogliono refutare quelli da pede uole la lege che quando fosse uno da pede de una excessiua, & summa strenuita in l'arme che faria equale ad quello da cauallo che fosse commune armigero. Sogliono alcuni cavalieri fare differentia se uno sara facto cavaliero per lo Imperatore che sia piu degno che quello che sara facto per uno duca, o altro signore inferiore; ma in l'arme doue se tractasse dela fama, & de satisfare alo suo honore non se fara tale differentia; per che tenuto e per drieto de arme satisfare al honore proprio, & del rechieditore non admissa tale differentia; & sogliono fare differentia li iuristi, & uno che sia nato in una uilla; & l'altro in una famosissima citate che questo sia piu degno; ma non haueria loco in lo combattere per lo honore. Similmente dice Baldo che se uno nobile per natura sara nato, & allenato, & habitatore in uilla non sara rustico, & potra combattere con uno altro nobile senza tale repulsa. Ma la lege fa differentia fra uno cavaliero insignito & gia facto, & uno che sara per lo principe deputato farsi in tale battaglia o in tale giornata; & molti degni canalieri dicono che uno nato rustico essendo armigero, & in exercitio d'arme potra per causa de suo honore in campo combattere con ogni nobile de natura che fosse armigero, & pure in lo exercito chi fra loro e equalita in arme finche sono in campo; como appresso se uedera.

Se un armigero rusticano lassate l'arme se dapo potra uenire a battaglia con uno nobile. Cap. XII.



Abiando dunque de sopra examinati plene-
 mente che un rustico, ouero ignobile longo
 tēpo uersato in arme potra puocare causa
 de suo honore a uno nobile per natura a bat-
 taglia personale; mo se dubita se un armigero rustico per
 natura uersato longo tempo in arme, & dapo lassato lo
 exercito de l'arme nō per delicto, ne per defalta; ma uo-
 luntariamente habita in casa sua antiqua, & uora rechie-
 dere uno nobile per natura ad deuere combattere con
 lui per causa de honore, se lo potra fare senza repulsa;
 la ciuile lege dispone che uno rustico non po prouocare
 lo nobile ad battaglia personale; questo prouocatore allez-
 za che glie fatto nobile longo tempo exercitando l'arte mi-
 litare, & impero glie nobilitato; per l'altra parte se allez-
 za in contrario, che gli armigero godeno lo priuilegio mi-
 litare, finche sono in arme, & fanno l'exercitio militare;
 lo mestiero dell'arme, o uero finche sonno in liza, & stan-
 no preparati all'arte militare, & q̄sto ha lassato l'arte, &
 exercitio militare, & e ritornato alla pristina rusticita
 & adesso se dimāda che uoria la ragiōe; dico primo che
 uno rustico che hauera fatto el mestiero dell'arme p lon-
 go tēpo; & che sia acceptato nel exercito p armigero fin-
 che sera in campo potra combattere con ogni nobile p na-
 tura in campo, & fora di campo; Ma tutte le lege uoglio-
 no che da poi che egli lassa in tutto el mestiero dell'arme
 & uada a casa sua nō habia q̄lli priuilegii che godeno gli
 armigero; excepto se egli andasse p pace fatta, o con licēs-
 tia, & con pposito de ritornare; & quādo sta in lista, o p̄-
 parato all'arme, & q̄sto era loco quando sera redutto in

LIBRO

casa sua senza defalta, & quando po longo tempo exercet
 tate le arme per infirmita, o uechiezza, o per hauer pass
 sati. xx. anni nel mestiero, che al hora ha priuilegio de
 cauagliero uetrano, che non sera tenuto ad seruiciu uili,
 & personale, & sera tractato alle pene como nobile, &
 ha et molti altri priuilegiu per la lege Imperiale, & im
 pero questo hauendo fatto el mestiero dellarme logo tes
 po fidelmente, & uirtuosamente, & dapoi andata senza
 ignominia, & infamia licentiato dal superiore a riposare
 ad casa no perdera la nobilita acquistata per la uirtu mi
 litare, & quella galdera uiuendo nobelmente in casa; &
 uole missere Andrea de Isernia che uno nobile habitan
 do continuo in loco rustico si reputa nobile como habia
 mo detto quando scriuissemo della nobilita; donde que
 sto potra combattere con uno nobile non obstante che ha
 bitasse in loco rustico, doue primo habitaua, perche l'ho
 nore, & nobeleza per uirtu; & per arme acquistata non
 si perde senza delicto, excepto quando fosse licentiato da
 l' exercito per gran delicto commissso, o che fosse della fu
 gito non finiti gli stipendii, o uero quando uiuesse uilmen
 te commettendo latrocinii, o exercitasse mestieri uili no
 pertinenti a lui, o stesse ad seruiciu de persone ignobile, o
 commettesse uiltade, & negociu a homini nobili no con
 digni, che al hora saria maculata loro nobelezza per ar
 me acquistata, reseruato secodo l' Imperatore uole se des
 se opera ala cultura quale e premissa ad cauaglieri che
 fossero remissi da l' exercito con bona licentia, o ad altri
 negociu honesti, & fa differentia l' Imperatore da gli pri
 uilegiu dati a coloro che exercitano larme, & quelli
 che godeno

che godeno li armigeri che po uanti anni exercitate l'arme, & finiti loro stipendii, o licetiani dalo exercito p causa honesta andarāno ad ociare, & riposare; perche questi godeno priuilegii de decurioni, & de ueterani nobili; & sono appellati ueterani; ma quelli che sono in lo feruore de l'arme godeno piu grandi, & diuersi priuilegii: dati per la lege imperiale, deliquali priuilegii militari parlano no piu, & diuerse lege imperiale.

De una battaglia partita da cinque in cinque chi de loro
 ro debbe essere il uincitore. Cap. XIII.

SIANDO una guerra fra doi baroni signori de
 cita, & de uasalli; per euitare li homicidii,
 effusione di sangue humano, & altri incomo
 modi che sozliono per la guerra succedere
 la fortuna gli offerse la uia, & il modo; & conueneronsi
 che cinque cavalieri per luno, & cinque per l'altro deo
 ueffeno combattere; & quella partita che hauesse la uis
 Etoria deuesse imponere lege al perditore; como descri
 ue Lixio in lo primo libro ab urbe condita deli Romani;
 & li Albani che feceno pacto che tre de l'una parte, &
 tre da l'altra pugnare deueffeno, & stare quieti ala diffi
 nitione, & uictoria deli pugnatori (como appresso scris
 ueremo) Jaccade che luno barone eleze li soi cinque pug
 gnatori soi uasalli; l'altro eleze li altri cinque; & questi
 electi recusano uolere pugnare per loro signore, allegan
 do non essere tenuti; & se loro signore uora che cinque
 combatteno per la parte sua conduca cinque stipendii

vii, Et quelli habiano a pugnare. Mo se dubita se questi
 uasalli faranno tenuto pigliare impresa de combattere in
 tal caso per il loro signore, primo se allega che siano tenuti,
 Et se adduce la auctorita deli antiqui. Et prima dice
 il libro deli Re in lo capitulo. xiiii. che Re Saul acco
 pagnaua in suo fauore tutti li homini fora ala battaglia,
 liquali trouaua in suo regno; Et in lo capitulo uigesimo
 quarto dice che Re Saul piglio tre millia deli soi homi
 ni elekti; Et ando a inuestigare li soi inimici; Et al uiges
 simo tertio capitulo comando Re Saul ali soi che andassero
 ala battaglia; Et Re David congrezo il suo populo che
 andasse ala battaglia per lui simile se scrive in lo primo
 libro deli Machabei; Et uole il Decreto, Et la lege ciuile
 che il subdito e tenuto in li casi de necessita dare aux
 ilio al suo signore; Et una altra lege ciuile che li subdi
 ti sono tenuti dare auxilio a uindicare la iniuria de loro
 principi; Et in li casi dela necessita non se excusa il sub
 dito da nulla angaria; Et specialmente per la republica,
 Et per la patria per laquale secondo dice il poeta Cato
 ne se debbe pugnare; ma questo hauera loco quando uno
 uasallo fosse tenuto al signore audare per lui ala batte
 glia per pheudo che tenesse da epso, como dice il libro
 deli pheudi; ma quando il uasallo non tenesse pheudo dal
 signore non saria tenuto pugnare con sua persona in tale
 impresa non essendo suo stipendiario; perche non se tro
 uia essere il uasallo semplice tenuto a ponere la sua perso
 na in periculo per il signore suo excepto de dargli tribu
 ti, Et prestatione debite; Et fargli quelli seruitii che sono
 da consuetudine; Et inpero al signore ha gli intrata Et uti

S E P T I M O

111

lità dela sua baronia per expendere in la sua necessità,
 & dela sua republica; & tenuto conseruare le intrate
 dela sua baronia per la necessita, & non li debbe cōuer-
 ttre in propria utilità; como dice Andrea de Sergnia al-
 tramente non conseruandole per li casi necessarū, & spen-
 dēdole in sue priuate utilità in pompe superchie in buffa-
 ni, & in altri solazii nō conuenienti ne necessarū a boni
 signori peccaria mortalmente; & li subditi non sarāno te-
 nuti a questo se non uasalli che fosseno p̄hendatarū con
 questi carichi de seruire il signore in battaglia quan-
 do lui gli andasse; ma sel signore dicesse a questi cinque
 io ue nozlio pagare como stipendiarū, & mei soldati in-
 trate in la battaglia dandone il premio iusto se saranno
 tenuti un'altra fiata daremo la sententia.

Se uno artifice seguendo l'arme, & nō lassando il suo me-
 stiero se po uenire ad battaglia con un'altro armie-
 zero.

Cap. XIII.



E dimanda una questione necessaria al no-
 stro proposito, se in campo saranno homini
 negociatori o artifice, & uali; & farāno exer-
 cicio d'arme essendone a soldo stipendiatī a
 pede, ouero a cavallo como homini d'arme; & faranno
 l'arte loro in campo per causa de loro honore prouocaro
 a rōbattere con loro un'altro stipendiaro nobile, ouero
 homo d'arme da honore, se potranno essere reprocciati;
 dico che si, con tal ragione; pche q̄llo debbe essere admeso
 se a pugnare con uno homo nobile, loquale sia homo da

P ii

potre exercitare l'arte militare secondo la lege de l'Imperatore che ãlli che exercitano arte mechanic nō debbeno essere admessi ala militia armata, ne ad exercitio d'arme excepto li nobili, & tutti negociatori sono phibiti dala militia armata; & similmete quelli che sono preposti ad alcuno mercimonio, o a tenere statiōe commercio, o portico, o che far āno mercātie; & q̄sto dice etiā una cōstitutione del regno de Sicilia; & fo inducto per ragione che in loro nō regna animosita, ne uirilita, ne constantia, & debili nō disposti, & non habili a l'arme; & per ogni piccolo desasio ueneno a ifirmita, & sono instabili ala battaglia, & codardi; & stāno con lanimo piu disposto al lucro che ala uirilita; & piu ala pecunia che alla militia, & sono subtili; & nō se e da pauere sperāza in loro che possano dare la uictoria, ma piu p̄sto sono apti a fare succubere; & cogitano de fugire; secōdo dice Vegetio de re militari che dali exerciti se debbeno cacciare de porci seluazi, liquali se possono accōpagnare ala militia che sono forti, & robusti; & disse Marco Catone nel bello Macedonico, nō essere licito de uere pugnare cū l'hoste, ãllo che non fosse armigero; uole la lege quello de uerse prendere a l'exercitio d'arme che fosse nato de generatione armigera, & homini nō nobili non potre essere dela militia equestre senza licētia del principe; p̄che il figlio sole essere simile al patre uile; & li plebei nō se admettano a l'arte militare, secōdo la lege impiale, ne serui, o altri obligati de p̄sona senza licentia del superiore; & senza uedere la expimentatione grande de loro; & como habiamo dicto in un'altro capitulo li homini nobili possono essere

constretti a l'arte militare per il principe, & non quelli che sono uili, & ignobili; & impo potranno essere reprocciati dali nobili; & altri armigeri d'honore tutti artfici, & li sopradietti pche sono phibiti de exercitare la militia armata; & faria carico cōbattere cō loro; & la uictoria de q̄sti tali nō daria honore, ne fama, ne palma de uictoria.

De uno reposto a battaglia per se in tempo de uenire a la battaglia commette delicto; se per quello po essere repulsato. Cap. XV.

Disfidati doi caualieri a battaglia de tutta ol tranza a tēpo de uno semestre secondo e sortito; & prima che uēga la giornata stabilita uno de loro cōmetterà grauissimo delicto perloquale reporta gran nota de infamia; & tal che se dal principio fuisse stato con q̄lla infamia faria stato instanēte repulsato, uenendo la giornata l'altro manda unbasciata che cō lui non delibera cōbattere, per causa che lui e caualiero reprobato per tale captiuita, & deshonesta che ha cōmessa; q̄llo replica la repulsa se fa al principio, & nō e facta, & anzi e approbata la mia persona nō la poi piu repellere; & li pacti sono facti, & lo indice e deputato; & tu hai differito fin ala giornata deputata; & ala giornata non se aspetta se non de cōbattere; q̄sto replica al tēpo dela nostra disfidatione eri habile, & netto caualiero dapo primo che la giornata uenisse sei cascato i tal infamia, & reproccia. Dimandasi al indice se questo caualiero potra refutare de non cōbattere con q̄llo infamas

to, & dice de si, pche non e da fare differētia che uno sia dal principio cavaliero reprobato, o che dapo facta la dis sfida, & dato li guagii dela battaglia sia da reprocciare, & refutare per causa nouamente supuenuta laquale non era in tēpo del guagio acceptato; & q̄sto determina la lege che ogni dignita, honore, preeminētia, officio, & habitata data se pde per infamia, delicto, o crimine che dapo adeptata la dignita supuenesse; & speciale un cavaliero uenuto ala militia armata se dapo che fara scripto al numero, & lista deli cavalieri cōmettera de falta, o delicto militare fara con infamia remesso, & deieto da l' exercito, & soluto da ogni sacramēto che prestato hauesse, & toglto li militari segni; & stimati si como anchora una donna se potra repudiare dal marito per adulterio che commettesse dapo facto il matrimonio, ma non p̄ q̄llo che hauesse facto auanti; & cosi anchora hauēdo giurato un cavaliero obedire a uno signore nō fara tenuto se quello dapo cōmettesse delicto p̄loquale non fosse da essere obedito dali soi, o excōunicato; & ogni p̄messa, & ogni giuramēto se intende stando la cosa in quello stato che fara quādo se fa; & ho reseruata la causa noua che supuenesse; & la Decretale dice se io p̄metto sposare una donna, & dapo gli fara cauato uno occhio non sarò tenuto farlo; & Seneca ali libri deli beneficii dice che accio che l' honore sia tenuto fare quello che p̄messo hauerà che e necessario che non sia inouata cosa per laquale il promissore nō fara tenuto de farlo; & impero per noua repulsa superueniente potra essere reprocciato, & refutato.

Finisse il septimo Libro.

Incomincia il Libro octauo deli casi succedenti ala particolare battaglia; & deli patti deli cōbattenti.

Se facto il pacto de rōpere dece lanze, & luno cascara per incontro, se la battaglia e finita non aspettando de finire de rompere le dece lanze. Cap. I.



Oi cauallieri se disfidano p cōbattere a cauallo con pacto de non correre piu che dece lanze tra tutte doi le parte a ferri politū; & chi de quelli peggio se portasse remanesse per uinto da l'altro. Succede che hauendo corso alquanti renghi, & nō fornita tutta la quantita de gli colpi luno per incōtro da l'altro cascata dal cauallo, dapo del suo cadimento uole ritornare ala battaglia per fornire il numero deli corsi, l'altro con instantia lo recusa con dire, perche e cascato per uolentia del suo incontro e fornita la battaglia, & senza piu combattere e rimasto uincitore. Onde se da uedere quello chel iudice ne determina quale sia piu iusta petitione. Dice il Decreto che la battaglia non se fornisse per cascata; como nel gioco dela locta aduene cascando una uolta non fornito il numero del loctare non e conuānato per perditore; onde sel cauallero che cascata da cauallo presto se ritorna a cauallare a tutta oltranza nō farà uinto; pche in tal battaglie per fincho se po defendere

L I B R O

non essendo morto, ne desdicto nulla lege lo condanna per perditoro; attento che patria si uirilmente resistere che dapo il cadimento, quale per desastro potria intruere portare la uictoria; onde per tal cagione ala battaglia de tutta oltranza totalmento se ha d'aspettare o morte, o desdicta del perditoro; perche non basta solo la cascata; anchora che l'altro sopra lo buttasse; potria lo abattuto uincere, & desopra se retornare, in modo che restaria uincitore; si como diremo appresso piu distinctamente. Ma essendo la battaglia per mostrare la uirtu de l'animo; ouero che per impresa cobattesseno; anchora ch'no sia fornito il numero deli corsi; & deli doi luno cascando chiaramente rimane perditoro; perche tal battaglia differisce da quella de tutta oltranza; quantunche sia pacto espresso de correre deçe tracti; se intruende non intruendo cascata de nissuno; onde essendo uno cascato a terra e fornita la battaglia; & quello che remane a cauallo resta uincitore con lieta uictoria, & con honore.

De doi che in uno medesimo punto luno tirando a l'altro se occifero, chi debbe essere uincitore. Cap. II.



Oi se disfidano a piedi per combattere ad tutta oltranza, deliquali uno ne cascata, l'altro li ua desopra col coltello in mano dicendosi gli rendite per perditoro; quello li rispõde con simile parole; onde accade che quello che sta de sotto da una ferita al soprastante nel uentre; il ferito con citato per dolore del mortal colpo, de un'altra ferita al

*subiecto nela gola ; quello che prima era cascato se leua
 in piedi & camina per il capo, per alcuno poco spatio di
 tempo tutti doi moreno. Se e da uedere p il iudice, quas
 le de questi e il uincitore; anchora che nullo cerca la uis
 Etoria; ma pur per reponere le spoglie del perditore sot
 to la insegna del uincitore, quale per desiderio dela res
 manent fama nel combattere se condusse. Se decide che
 quantunque che homo morto non possa essere uincitore;
 anchora che se potesse dire quello essere perditore che
 prima cascasse; perche quello che in piedi rimase prima
 occupet la possessione del corpo del nimico, como quelli
 che a un tempo sono tutti intorno per pigliare uno priz
 zione; quello che prima occupa la psona del pigliato; qllo
 ha la uictoria del prizione; perche anchora chi prima pi
 glia la possessione dela cosa che acquista e prima occupa
 tore; ma tal ragione non satisfa, ne decide il narrato caso;
 perche se iudica per lege imperiale quello essere uincit
 tore che prima dette la ferita, anchora che sotto stesse; p
 che se denota l' hora dela ferita data, & non lo puncto
 dela morte. Onde essendo prima ferito quello che sopra
 staua; & per causa de sua ferita lasso in libertate quello
 che de sotto tenea, remane con alquanto piu honore il pri
 mo percussore del suo nimico; attento che per uolentia
 de sua percossa ha acquistato submessa libertate, & libes
 rato se da nimica mano; questa questione anchora se pos
 tria resoluer per ragione de cauallaria chel primo mor
 to resta perditore; attento chel campo e rimasto al uiuent
 e; quantunque in breue spatio sia morto; & in caso che
 tutti doi fosseno morti fora del campo, quello saria per*

LIBRO

ditore, che prima fosse morto, ouero quello il quale prima dal cāpo uscisse senza licentia, o saria pacta; se in un momento morti fossero dentro il campo; il perditore saria il rechieditore quale non ha prouato quello che giurando offerse prouare; perche il contrario e stato da lui prouato essendo occiso dal puocato, quale morendo, & occidendo il rechieditore pare che habia satisfatto al suo honore; & quando tutti doi moresseno; luno dentro, l'altro de fora la liza buttato, quello pareria uincitore che dentro moresse, anchora che fosse il primo morto; per ragione che glie remasto nel campo; & inanzi che moresse il cāpo uinse al gittato di fora; ma per altra ragione che dela cāpo saria pacta non se potendo a homo morto dare chiara uictoria; remetto impo a cui migliore ragione po elegere qual sara il maestro & il sauiò doctore.

De doi caualieri disfidati a cauallo deliquali luno smonta a piedi, & occise il suo nimico, se iustamente debbe essere uincitore. Cap. III.

DAndose guagio de battaglia fra doi nobili caualieri de combattere a cauallo, & non altramente a tutta oltranza essendone con ducti ala battaglia; il puocatore smonta a piedi, & piglia il freno del cauallo a fine che castri il caualiero in terra, quale ualorosamente se defende sopra del cauallo fa iusta de desmontare alzando la gāba mon strando uolere uscire fora dela sella; alhora il primo smōtato li trabe una puncta de spata passandolo per lo fons

damento in fino al core, in modo che lo amara. Se d'anna
 da se questo tal puocatore l'ha possuto iustamente occide
 re, & remanere uincitore, il dubio uene dal thema che
 haueano pposto de cōbattere a cavallo, & non altramen
 te; pche la conuentione se debbe obseruare; & quello che
 non la obserua nō po essere uincitore in tal battaglia; &
 la securita del iudice se da con li patti quali se cōuenena
 fra le parte; onde sel puocatore ha rotta conuentione, &
 desmontato cōbattendo como fante a piedi; & non como
 caualiero, & offeso quello che a cavallo cōbattenua ha uia
 lata la securita, & non ha li patti obseruati, merita esse
 re punito, attento che ha superato lo nimico con tradimē
 to, & non con lialta uenendo contra la promessa statuta
 de combattere che era a caualla, & non altrimenti. Se
 alleza incontrario questo non ha uere uiolato li patti, per
 che basta ha uere incominciata la battaglia a cavallo, &
 con arme de caualiero; & impero non essere contra uenu
 to ai patti; & per ragione de caualieri che po princia
 piare la battaglia a tutta oltra forza a cavallo, & dapo
 a piedi desmontare; & fare como meglio li pare; attento
 che gli uia preiudicio, & deshonor, & de uita gli licito
 per uincere ogni auantagio pigliare, quantunche a piedi
 cōbattesse contra de quello che a cavallo combatte; per
 che e piu auantagio de quello che ad cavallo romanesse
 che de quello che dal cavallo desmonta; per lege ciuil
 se determina basta chel principio se faccia como e la con
 uentione dapo e licito cō honestate, & deshonestate defen
 dere la uita, & cercare ogni astutia per uincere il ni
 mico; per che uedendo il nimico desmontare per uenire

LIBRO

a offendere; quantūche uenesse a piedi glie licito; & deb-
 be prouedere, & non aspettare che gli potesse nocere
 essere oppresso, & supato da quello loquale potrua chier-
 ramente cognoscere che cercava ogni maniera, & inuen-
 tione per amazarlo si como mortale nimico quale si era
 con epso conducto a combattere a tutta oltranza; & qua-
 sta parte e la piu uera che per ragione de arme, & de li-
 ze se troua; quantūche luno a piedi, & l'altro a cauala
 lo combatteffe legitimamente se po chiamare battaglia de
 cauallero, & nō da fante a piedi; perche (como desopra
 e dicto) a ogni inimico e licito per ogni uia, puedere che
 l'altro nō li possa la uita togliere, & adoperarse in tale
 modo non excludedo nulla astuta industria che totalmen-
 resta uincitore quando se ritroua cōbattere a tutta oltrā-
 za, quale e battaglia che tutti gli cōbattenti se hanno con
 forza, con arbitrio, & con sapere la uita conseruare.

Come doi combattenti; quali haueano capitulati, che quel-
 lo che casasse dal cauallo fosse da l'altro superato ca-
 seando insieme al primo incōtro, quale de quelli deb-
 be essere uincitore. Cap. IIII.



Vando doi cauallieri se disfidasseno, & se-
 desseno guagio de battaglia a cauallo per cō-
 battere a tutta oltranza a incontro con pas-
 seto che quello che moreffe nela battaglia,
 & non casasse abattuto in terra dal cauallo restasse uin-
 ciuto in tale giornata dapoi longo combattere se incon-
 trano insieme in modo che per uolētia de tutti doi lino

contro e forzato a tutti doi lo cascare. Se dimanda dal iudice quale de questi e il uincitore; pare nel primo aspetto chel prouocatore si como a quello e stato causa dela impresa per reportarne la uictoria sia il perditore, il prouocato sia il uincitore; perche quello che prouoco ha mancato de sua promessa che fo de uincere; & non solamente non ha il nimico superato, anzi da quello e stato uinto. Per lege ciuile se decide che quando doi nimici se disfidano accadendo il caso eguale sempre se imputa il prouocatore che tutte le lege fauoregiano in li casi dubii lo prouocato contra il prouocatore; perche po dire quello loquale e stato recercato nela battaglia esser cascato del suo proprio, & non del nimico incontro; per incontrario se potria dire essere pacca, & tutti doi esserne perditori & uincitori; & de questo in altra giornata tal battaglia se deueria finire, ouero se da distinguere la battaglia de tutta oltranza uinceria il prouocato; & quando fosse battaglia per monstrare la uirtu de l'animo per uoto, o per impresa; al hora saria il finire la battaglia in quello giorno, o in un'altra giornata; ma quando dicessemo che hauessemo da combattere in tanto che luno, o l'altro fosse morto, o desdicto, o prigione; al hora saria da combattere in un'altra giornata con consenso de tutte doi le parte, & con assenso del iudice; ma quando una dele parte recusasse, & non uolessse consentire nel cobattere in una altra giornata non se potria cöstringere; quando il pacto dicesse che in tal giornata se debba tãto combattere che luno, o l'altro restasse uinto, morto, o desdicto; la cagione e questa, che essendo passata quella giornata non e tenuto

LIBRO

il prouocato de ritornare nel combattere quando nelo pacto fa mentione de tale giornata ; perche le battaglie sono odiose che piu presto se debbeno togliere, & intrare dire che non permettere, & ampliare ; ma quando non facesse mentione de speciale giornata se possono constriungere tutte le doi parte nel combattere lassandolo al meglio indicio de cauallero.

De doi cauallieri intrati in campo ad oltranza, & luno buttato ad terra hauea preso lo freno de lo cauallo delo nimico ; & percosso lo cauallo per fare cascare il cauallero, & lo indice sparire la battaglia.

Cap. V.



Oi campioni se desfidano de combattere ad tutta oltranza a cauallo, & con arme da cauallero in tale giornata con pacto che chi perdesse restasse per prigione del uincitore, & oltra questo per traditore ; se conducono nela battaglia correno molte carrere in modo che in una de quelle luno e abattuto da l'altro per terra, in tale che nel cascare resta ingenochiato ; perche il uincitore tutta uia lo uia percotendo con la punta dela spada insu la testa, & per tutti li altri membri ; lo abattuto da molte ferite nel uentre del cauallo del uincitore, in modo che gl'intriore gli fa fora dimostrare, & per uolentia dele ferite lo indebolito cauallo era per cascare ; mosso da compassione, & clementia il iudice buttando il sceptro sparire la battaglia ; quello che era sopra il ferito cauallo hauendo apparenza de

vincitore per hauere abattuto lo nimico cerca gli sia donato per prigione, allegando hauerlo abattuto del cavallo per sua potentia, & uirtu; & hauerlo tenuto a terra, in modo che non se potria saluare; & quello ilquale abatte il nimico per ragione debbe essere vincitore; l'altro risponde in contrario, attento che hauea ferito il cavallo, in modo che era per cascare il cavaliero; quantunque al' hora mostraua essere perditore ala fine saria stato vincitore; rechiedendo al iudice che anchora che lui fosse in terra per quello non debba dar sententia; per lo iudice e determinato che gli retorneno nello essere, & como prima stauano fornendo la battaglia; lo abattuto non uole retornare; lo cavaliero il ricerca rechiedendo il iudice che debba dare la sententia; in tale caso non poco se dubita quale sententia se hauera per iudice da donare. Dico che non se potria dare sententia diffinitua; attento che l'uno, & l'altro era in atto, & dispositione de uincere; & che se debbe il fine aspettare; ma se po dare sententia narrando il caso tutti li colpi atti, & facti tra loro declarando in che dispositione se retrouauano che infino al' hora chel iudice butto il sceptro, diuidendo la battaglia, quello che staua ad cavallo era in migliore stato de uictoria hauendo a terra abattuto il nimico uerisimilmente mostraua deuerlo superare, stando in migliore dispositione de qllo che staua per terra; lo abattuto non uole piu retornare como staua, non se potria pero dire essere del tutto vincitore per cagione che potria dire hauendo cobattuto una fiata non essere tenuto altra cobattere; & quella iudice ha dato sententia spartendo le parte e fornito lo

L I B R O

suo officio per la prima sententia; excepto se fosse dichiarato per pacto espresso che tanto deuesseno combattere che luno o l'altro fosse morto, o desdicto; in tale caso faria tenuto lo abattuto, a retornare nello combattere, o restare per perditore. Dunque se denota che quando accade simile caso nella battaglia debbe l' iudice il fine aspettare; in modo che luno, o l'altro resti morto, o superato; si como meglio diremo nello capitulo appresso lo fine del presente libro uno simile caso declarando quando non aspetta il fine lo iudice spartendo intruene piu per clementia che per iustitia.

De doi intrati in battaglia de oltranza; & luno butta per terra l'altro; & quello che sta desotto disse io sono uinciuo; & dette una ferita al soprastante, & amazollo, quale fara il uincitore. Cap. VI.

Lendo in Italia doi cauallieri Francesi; & imponendo luno a l'altro nome di traditore uenero a guagio de battaglia. Onde per il signore de Padoa gli fo concesso il campo con quelli pacti che tra loro erano conuenuti, declarando chel uincitore guadagnasse l'arme, & il cauallo del perditore; & oltra questo restasse traditore; intrarno nella lizza in battaglia, luno butto per terra l'altro; de che quello che abattete lo suo nimico subito li monto desopra tenendolo stretto in terra, quello che de sotto stava disse io sono uinciuo; & dicendo tal parole tiro una ferita a quello che superato lo tenea in modo che de subito lo amazo. Se dimanda

Se domanda chi de loro sia il vincitore; & quale el perditoro certo molte ragione se potriano adducere da l'una parte, & da l'altra. Et prima per il morto che prima ha uea superato il uiuo, & tenealo restre Etto in terra in sua potesta, & fecelo confessare con sua propria bocca essere uincuto; per questo deueria essere uincitore; se quello che de sopra staua acceptato tale confessione expressa, o tacitamente, alhora fo la battaglia fornita; attento che quello che de sotto staua oppresso instamente non pote piu offendere, poi che una uolta era superato, & dato se per perditoro al nimico dapo tale confessione amazzando traditamente se potria dire hauerlo superato; & non debbe restare manere per uincitore; ma per traditore deueria essere punito; se allega incontrario il uiuo essere uincitore ad cui il campo e rimasto retromandose uiuo, che la natura dela battaglia e tale che molte uolte intruene uno monestrare essere uiuo; & superato; & dapo fortificare per tal maniera le forze che resta uincitore; & sempre dela battaglia se iudica il fine, & non per parole se da la uistoria, ma per li facti contrarii ale parole, lequale disse sono uincuto in quello tempo che ferite il nimico non furono tale che lo obligasseno a essere perditoro; perche li disse defendendosi, & offendendo il nimico. Pero se determina per misser Angelo de Perugia, che se il superato dette la ferita al morto non aspettando altra risposta infra le parole, & il tempo; potria dire essere uincitore; ma se per causa dele sue parole quello che lo tenea oppresso lo haueffa relassato acceptando la sua confessione dela perdita, & sconfitta; hauendose alquanto da lui allontana

Q

LIBRO

nato, & cominciato per le dicte parole a liberarlo alla
 pressura; alhora quello che de sotto staua constracto, nò
 l'haueria possuto iustamente offendere; attento che s'ha
 uea dato per perditore; ma se dicte le parole senza in
 truallo de tempo non aspettando risposta percosse quel
 lo che desopra staua; alhora quelle parole dimostrano
 che furono dicte fora de intentione de se rendere; atten
 to che con quelle offese lo inimico & occiselo; & furono
 le parole molto aliene dali facti; dilche il uinente resta il
 uincitore alquale e rimasto il campo; perche se considera
 no li facti, & non le parole dicte senza proposito, & sen
 za intentione de se rendere; si como piu fiatt accade che
 uno dira una cosa con parole, & mostrara il contrario.
 per li facti, che uno tenendo lo compagno sopra de se di
 ra io sono uinciuto, & sono tuo prigione; quello desopra
 uedendo tal parole resta satisfatto e lassa il nimico, quale
 uedendose liberato offende il suo superatore; fara tradis
 tore; & per questo e de necessario soluere con distinctio
 ne li accidenti casi per essere uera, & iusta la sententia
 del iudice in tal caso doue ne ua lo honore, & la uita de
 cauallieri che dinanzi tale spectaculo se conduceua. per
 hauere fama, & defensare loro honore; & non uiuere cò
 infamia priuata dela faccia de loro signore; & essere da
 boni cauallieri reprocciati, che como uoleno le lege Impe
 riale adducendo in similitudine le stipulatione, & pros
 messe se fanno da parte a parte che debbeno essere luno
 e l'altro parlante; & lo senso dele parole intendente; acs
 cioche tal stipulatione uagliu; & quando non se respòde,
 ne se intende la uoce non uene a hauere effetto tal cons

uentione; reducendo dunque a proposito chel cavaliere p
parole renduto, non aspettando risposta; Et amato il
superatore resta vincitore dela battaglia.

Delo honore deli cavalieri quando nela battaglia luno
desarma a l'altro certe arme, quale sara migliore fa
cents.

Cap. VII.

VNo equaliero puoca un' altro cavaliere nel
combattere a cavallo con pacto che chi fa
meglio hanesse per prigione per certo tempo
o il perditoro; o che peggio fa; Et altra qz
sto un premio guadagnasse tra loro statuto intrarno nela
battaglia, Et combattendo dapo molti incontri luno des
farmo l'altro con la lanza del spallarolo, Et de un guar
to; Et quello che fo desarmato sgarneti l'altro delo scu
to. Se dimanda quale sia piu laudabile colpo; se dice pri
ma qllo hauer meglio incontrato che tolse il scuto al nim
co; pche il scuto e de piu extimatione ne l'arme de che di
ce la lege civile che qllo cavaliere che uedesse, o giocasse
se il scuto, o la spada; merita piu punitione de qllo che uen
desse, o giocasse il cavallo, Et li spalaroli, o li schimeri; du
que maggiore carico e al cavaliere che perde nela bat
taglia l'arme che sono piu maggiore; per questo e piu da
essere vituperato quello che migliore arme perde nela
battaglia quando combatte con il suo nimico; Et questo e
per causa che piu honore conseguita quello che se troua
desarmato. Onde se uno perde la spada li sara piu carria
co che a quello che perde il scuto nela battaglia, restera
con maggiore honore quello che togliera la maggiore, Et
principale arme al nimico; per che la spada e la principa.

Q ii

pale, & la piu degna armatura che sia; attento che li cau-
 alieri se creano, & pigliano la dignita de caualleria cō
 la spada, laquale è instrumeta bellico offensiuo, & defen-
 siuo; & oltra q̄sto la spada e sceptro diuano; si como Dan-
 te poeta dignissimo lo denota neli soi uersi dicendo. La
 spada de colui non taglia infre cta; & anchora non esse-
 re uera battaglia done non intruene spada. Onde que-
 lo che toglia la spada al nimico hauera la maggiore res-
 putatione ne l'arme che dire se possa; & questo si prova
 (si como de sopra e dicto) quando che lo Imperatore fa
 uno caualiero li cenge la spada; il Capitano d'arme in-
 ueste con la spada; la iustitia se fauoregia, & rege se con la
 spada in mano; alo Imperatore e portata la spada dinan-
 zi; certa e gran gloria quella dela spada; diremo anchora
 se uno perde l'elmo nela battaglia ha maggiore carico de
 colui che perdera il scuto; perche l'elmo guarda il prin-
 cipale membro del corpo, & il scuto arma in piu basso lo-
 co. Onde se denota per la statua de Nabuchodonosor Re
 chel capo era de oro como il piu degno membro, & il pe-
 cto de argento che denota essere deterioro membro de
 quello; oltra questo il fanciullo quando se baptiza se unge
 sopra il capo per essere il piu degno; & principale mem-
 bro (como di sopra e dicto) quale dolendose fa tutto il res-
 to de gli altri membri dolere; anchora lo Imperatore la
 preciosa corona piu presto ne adorna la testa che le spal-
 le. Quanta sia la dignita del capo se demonstra che sta
 nel piu eminente loco de l'bomo, & deli sensi gli quatro
 appresso se conferua como e uiso. gusto, audito, & odora-
 to; conferua anchora il cerebro quate e sedia, & albergo.

de ragione, de memoria; possede la lingua instrumento dignissimo; & per essere tanta excellentia del capo, le ferite delquale sono piu estimati. Quello che perdera il guanto de ferro nela battaglia sara piu incarricato de alio che de spallarolo e sguarnito; perche il guanto guarda la mano contraquale se administra tutta la battaglia che senza la mano il cavaliere e inutile; & non se po exercitare nela militia; perche se costuma il guanto dar se p guaglio de battaglia como armatura necessaria, & senza la quale la mano pericula combattendo; onde per non essere costumato il spallarolo dar se per pegno de battaglia non e arma degna como il guanto. Quello ilquale sara cacciato fora de la sella per potentia del nimico sara piu uitupato de quello che cascara a terra per difetto delo cavallo mal cingiato, o per difetto de la sella ropendosi per lo incotro, ouero p debilita del cavallo, o per essere troppo stretto, o per ropersi le cingie, o p altro caso senza colpa del cavaliere cascato; piu sara uituperato quello che p forteza del nimico e abbattuto. Onde tal particula rita donano, & togliono l'honore ali cobatteti in la battaglia psonale; & questa parte habiamo scripto de l'honore de cavalieri in battaglia, & diremo appresso.

Quando nela battaglia de oltranza, o in altra se farano ferite corporale neli membri humani, quale hauera maggiore honore, & laude. Cap. VIII.



Corre dubitatione neli casi che succedeno in li membri humani in la battaglia se uno

perderd pugnando uno occhio, & l'altro li denti; chi de tali fara piu uimperato, se dice che colui che perde lo occhio per essere membro piu ppinquo a l'anima, fara piu incarricato de quelli che perde gli denti, si anchora che lo occhio comprende tutti li sensi del corpo, & e membro; & li denti sono instrumenti dela bocca; se uno fara ferito in faccia hauera piu deshonore che se nel petto fusse ferito, o nel capo, ouero nele braccie, ouero in le spalle; per che dice la lege che la faccia de l'homo e a similitudine de Dio; & per questo non se po bolare per iustitia uno homo in faccia per non maculare la figura simile ala diuina. Et quando lo occhio dextro se perdesse in nela battaglia saria piu carrico de quello che perdesse il sinistro attento chel dritto e in piu opinione del homini; cosi di remo dela mano qllo loquale ne fosse priuato in la battaglia saria piu carrico pdere la dextra che la sinistra; per che la mano dextra opa piu ala battaglia; similmẽt essendo uno pcosso al braccio, & l'altro ala gamba, quale de manco dignita del braccio resta piu incarricato; accadã do che uno cauallero hauesse doi occhii; & l'altro cõ chi epso combattesse ne hauesse uno saria piu carrico a qllo che ne hauesse uno perdendolo che a quello deli doi ne perdesse uno, & se uno perdesse la mano tutta integra saria piu carrico che a qllo che perdesse uno occhio; & posto che luno pdasse il piede, & l'altro la mano saria piu carrico de quello che il piede pdasse che quello dela mano in la battaglia.

Dele giostre, & torniamenti como se debbeno per il uice dice li exercitanti in quelle iudicare. Cap. IX.

Scrivese un caso successo in la ielita cita de Napoli in persona de uno cavaliere dignissimo citadino de q̄la nominato miffer Piero caso barrile Conte de Monti Derise, ilquale in giostra publica aspettando lo incōtro de un' altro cavaliere che contra de lui correua receuendo da quello uno si graue, & ponderoso incontro che dela corazza, & del scuto a un tracto lo defarmo rompendo l'arme doue il sento era appiccato spezzando la scaletta de l'elmo mirabelmente ne spoglio la testa; in modo che la corazza, il scuto, & l'elmo andarno per terra. Onde epsō in zippone rimase sul cavallo; & in capilli senza lesione alcuna, donando epsō Piero uno altro incontro a quello che l'hauea defarmato in quello medesimo corso, tale che lo abbattete per terra spezzandogli le cingie dela sella. Fo dimandato quali de quelli meritaua piu honore per merito delo incontro, ouero quale restasse piu uinuperato; dilche per un sauo cavaliere fo dicto che quello che casco dal cavallo anchora che hauesse facto grã tracto ha uendo de tutte l'arme sopradiete il nimico defarmato e perditore; perche da morte in fora non e maggiore carico dela cascata; anchora che cascasse per dissecto del cavallo. Pero minore carico e quando casca insieme col cavallo, che quãdo casca il corritore solo; & se in una giornata il cavaliere fara meglio che li altri in uno tornamento tutta uia portadosse bene, & ala fine de dicta giornata cascasse non solamente non potera lo honore obtinere; ma senza premio restara uinuperato, & priuo de uictoria; similmente coloro che a piedi combattenesseno chi

L I B R O

de quelli toccasse la mano in terra per insulto del nimico restaria uinperato; Et nello torniamento piu honore se dona a quello che correndo incontra a lelmo, che non quello che al scuto assegna piu ala mano che al scuto; Et quanto piu in alto tanto piu e laudato lo incontro; Et qllo ilquale dona nel basso non solamenta se lauda anzi se uinpera; e piu degno da laudare quello che corre bene, Et actament chudendose sotto il scuto portando la lanza ferma, Et acconzament, anchora che non incotrasse; che colui che desbarattato col caualllo corre stando desadacto sopra del caualllo, anchora che la lanza ropesse. Tra coloro che rompeno lanze pare de numero quello se stima il piu uirile, Et piu actto cavaliero che in piu loco eminente rompe; Et quello ilquale per impeto del suo in contrare fa piezare il compagno; Et colui che piu actto se reze nel caualllo, Et con piu artificio lo gouerna; quello ilquale portera meglio l'arnese tirato, Et fermo; Et sel corritore per incontro del nimico cascasse, Et senza lesione remanesse, Et l'altro restasse stordito andando per il campo per lungo tempo smatorito appiccato ala sella hauera maggiore uinperio de colui che senza detrimento a terra casco; perche tale se reputa essere cascato; Et oltra la cascata e rimasto stordito; Et quantunche alcuni dicano lo contrario per la cascata del caualllo quello essere perditore, che anchora che l'altro fosse stordito pur sopra del caualllo e rimasto; si como quello che perde il campo anchora che senza dano de sua persona ne esca perditore; quantunche il compagno ferito, Et smorto nel campo restanessse che quello nela battaglia piu se stima che piu ui

vile, & animosamente se comporta; che colui il quale co-
ardamente ferisse il compagno; piu se debbe honorare
quello che toglie il cimero de quello che sgarnisse altro
ornamento; piu se inuopera de quello che rompe la lanza
nel arzone de qllo che porta bene la lanza, anchora che
lo incontra; piu merita essere incarricato colui che ferisse
se il cauallo in fronte o in altra parte; anchora che rom-
pe la lanza de colui che non rompe lanza nissuna; piu se
condana colui che rompesse molte lanze hauendo ferito
il cauallo de colui che non ha rotto, ne incontrato; & qllo
ilquale percote il cauallo, e simile del cascato, quale no
po hauere premio de uictoria in quella giornata, poco se
stima quello ilquale non sapera gouernare il suo cauallo;
quello ilquale sta mobile sopra dela sella; da manco se sti-
ma qllo che toglie una armatura ligiera, che qllo che rompe
pe tutte le sue lane; piu se debbe laudare qllo che col suo
impeto fara l'altro dala sella desordinare; minore carri-
co e pdere la lanza, & da manco se debbe extimare qllo
ilquale no po mettere la lanza insu la resta; che quello p
fremuto del cauallo la perde; piu se debbe extimare quel-
lo che rompe in loco fermo de quello che rompe in loco
debile; anchora piu se stima quello che rompe, & fraccassa
fa tutta la lanza de quello che solo in una parte la spezza
za, & piu quello che non se piega de quello che se piega,
piu quello che con meglio tempo arresta la lanza de quel-
lo che sbrandedo la porta insu la resta; & piu quello che
piu tardo la pone con artificio uicino alo incontrare, me-
rita piu laude de quello ilquale insu lo partire arresta.
In ogni equalita e piu extimato quello che meglio, & piu

L I B R O

in pñamenti caualca, quello che piu pöderoso, & piu apta-
 menti andara de sua persona, & che meglio, & piu apta-
 mento sostiene l'arme, & quello che con manco aiuto se cö
 ferua, quello che usa l'arme si como fosse desfarmato dur-
 rãdo longo tempo sotto l'arme, & ãllo che per fin al fine
 non se desfarma de lelmo, & ãllo che incötra lo rozetto
 de l'altro rompendo la lanza; fara piu estimato de colui
 che rompe nello scuto, chel corpo e simile alo incontro de
 lelmo, & quello che incontra ala rota e simile de quello
 che incontra ala mano, quello ilquale ferisse o percotì il
 cauallo non e degno de pñio; pche e simile de quello che
 casca, quello ilquale non fornisse correre tutte sue carree
 re, anchora chel compagno buttasse a terra hauendo be-
 ne giöstrato non debbe, ne po obtinere premio, ne hono-
 re; & quello ilquale casca non po piu correre in tal gior-
 nata, ma ãllo ilquale tenesse il rengho stãdo fermo, ancho-
 ra che cascasse potra retornare a caualcare, & aspetta-
 re li corritori; perche e obligato in tale giornata aspetta-
 re tutti li uentureri, & liberalli; & queste sono ragione
 militare in li torneamenti Neapolitani.

De doi caualieri disfidati de combattere a oltranza con
 mazza ferrata, deliquali luno porto il bastone conca-
 no pieno de poluere pestifera, conlaquale uince il suo
 nimico.

Cap. X.



Di caualieri hauendose disfidati per com-
 battere a tutta oltranza con mazze ferrate
 intrati nela lizza, luno porta la sua mazza

ferata contumacia, ne la quale era una poluere pestifera che dando sopra dela uisera delo inimico subito stordito la priuo delo lume, in modo che lui fo forzato de transmortire; Et con questa maligna astutia rimase uincitore hauendo tolto la uista, Et il senso alo nimico; perche se dubitana se tale hauesse iustamente combattuto; Et se merita la uictoria; se dice che no; se cōdo la lege antiqua de longobardi che non debbeno gli combattenti intrare dentro del campo portando con loro ueneno, o herba pestifera, ne altra poluere quale uolentia hauesse a operare ala offensione delo nimico senza operatione de propria uirtu de l'animo; quantunche non hauesse giurato operare simile mancamento; nientedimeno la lege longobarda uole che non se debba portare nulla occulta armatura che senza combattere offendesse la persona del combattete; perche se debbe uincere con arme de battaglia mediante la forza, Et lauiso de tingeño mostrare la uirtu de l'animo; Et non con ueneno, Et altro medicamento; tanto piu quanto che la conuentione de combattere cō arme militare e non cō tossico, o simile pestifere specie, quale non se annumerano ne l'arte militare; Et quelli liquali portano cosa uenenosa nela battaglia. Si como dice la lege Je specie di tradimento; Et non e uirtu uirile quale se ricerca nela battaglia; Et Tullio dice, quello ilquale uorre contra de l'altro se debbe adaptare uincere il nimico mediante la fortezza, Et la uirtu de l'animo in modo che de quella, Et non de l'altra mailia ueda lo experimento; Et dice Isidoro che la uictoria e uale quando e acquisita con filfita; Et non e degna essere laudata. Et Hiero

L I B R O

Nymo dice che lo maestro deli figlioli de salentia inimici
 de Romani conducendo li innocenti fanciulli con subtile
 calida, & acuta astutia sotto l'ombra de sua deshonesti
 auctorita ; con fronte sfacciato al Capitaneo Romano gli
 offerse con speranza de douere il premio per salario del
 tradimento conseguire; a cui per lo generoso, & uirtuoso
 conduttore questa aurea risposta fo referita degna certo
 in lettere diamantine annotare li Romani non uogliono ac
 ceptare scelerata uictoria, quale non fosse degna de laus
 de ; & Frontino dice che offerendo il medico de Pyrrho
 Re de Pyroti il suo benigno signore con tradimento uene
 nare como notorio inimico de Romani scriuendo a Fabri
 tio uirtuoso Capitaneo de Romani ; & dare la morte ad
 Pyrrho cercando un certo premio per salario del tradis
 mento; dilche Fabritio como possessore de generoso anis
 mo, non solamente non uolse acceptare la uictoria che col
 tradimento potua obtinere ; anzi benignamente alo Re
 Pyrrho la manifesto, per laqualcosa monstrando tanta uir
 tu al suo nimico hoste fo cagione del cōstringere dala inã
 zi essere amico de Romani. Et nela nostra etate successe
 chel Re Alphonso de Ragona signore degno de ogni lau
 de per sua inclita uirtu, & potentia hauendo assediato
 misser Iacobo Caldora strenuissimo Capitaneo d'arme
 in uno colle per lōgo spatio de tēpo con grandissimo exer
 cito nel tempo estiuo stando il campo de sua maiesta in
 una pianura, & uallato intorno, & ben renchiuso in me
 zo, che non potca essere offeso da nimici ; succede in una
 nocte spirando un uento che con gran pottre soffiaua se
 mosse uno antiquo armigero, & disse a misser Iacobo Cal.

Ora suo Capitaneo; signore ad esso faria il tempo che non
 solo ne possiamo liberare da inimica obsidione; ma ancho
 ra possiamo ottenere lieta uictoria con auxilio de questo
 soffiant uento; attento che gli alloggiamenti dela maiesta
 del Re nostro inimico per lo gran calore le frascate, Et
 alloggiamenti secche sono deuenute se noi ce armamo in
 questa nocte senza strepito alcuno, Et buttaremo foco in
 piu parte del campo del Re appiccieremo siame de mira
 bile incendio onde faranno constre et li inimici per lo ac
 ceso foco pigliare fuga; Et lassare le tende, Et li caualli; p
 la qual cosa facilmente restaremo uincitori; lo consiglio del
 quale il Capitaneo non solamente non uolse pigliare; anzi
 arduamente il re prese, dicendo io non delibero ottenere
 tale fraudolente uictoria contra de un tanto Re; anchora
 ra che sia nostro hoste; ma piu presto uoglio perdere con
 honore che con tale non degna astutia uincere; dapo non
 molti giorni passaro uenendogli il foccorso furono li obs
 essi liberati. Tullio dice che e cosa deshonesto con frau
 de, Et non con uirtu superare lo nimico; perche la frau
 de quello ilquale la opa acquista maggiore carico; il De
 creto dice quelli sono degni de corona de uictoria che
 non con fraude, Et non con astutia, ma con uirtu superanz
 do li inimici. Pero li armigeri pugnatori dicono il contra
 rio che in battaglia de uirtu oltranza e licito de fraudas
 re linimico; Et con ogni delosita, Et astutia restare uinci
 tore togliendoli la uita, considerato che tutti doi a morto
 se sono disfidati; Et con ogni caulto ingegno in tal batta
 glia de oltranza se debbe la propria uita conseruare; Et
 questa se proua per exemplo, Et anchora; primo dal de

creto, & dela lege; qual dice che usare fraude cōtra del
 nimico e uirtu uincendolo, anchora che con inganno l'ha
 bia superato; & se serue anchora exemplo de Annibale
 che hauendose li africani ribellati; & sapendo quelli es
 serne desiderosi, & auidi; del uino fece ordinare che fosse
 se posto uno certo ueneno in uasi pieni de uino intra lo
 suo exercito; & prouocando gli nimici uenire ale mane
 obtene appicciate facto d'arme con loro; uenendo la not
 te lassati certi disutuli sinse la fuga; & fugendo abandos
 no il campo; per laqualcosa dono cagione ali nimici de us
 saltare, & uincere il campo; & trouado li uasi pieni del
 medicato uino desiderosi inconsideratamente beuetro; p
 laqual beuenda da la a piccolo spatio de tempo casaro in
 terra como morti; & retornando Annibale senza altro
 conflictu uatti li piglio, & feceli tagliare in pezzi; a que
 sto proposito una lege de iuriconsulti dice che debiamo
 usare ogni astutia, ogni arte, ogni falsita per liberarci da
 mano de nimici; & quello ilquale non po occidere lo ni
 mico con ferro, lo debbe occidere con ueneno. Molte falla
 cie, & calide astutie scriue Frontino se debiano adopera
 re contra li nimici. Et q̄sta opinione anchora che sia piu
 secura, & utile per dare, & non per pigliare morte dal
 nimico, pero operare non se debbe; perche non e degna
 di laude, ne se po chiamare legitimamente uictoria acqui
 sita con ueneno; & quello ilquale con simile fraude ha sic
 perando il nimico non debbe, ne po corona de gloria ob
 tenere per hauere usata la falsita dandogli il ueneno per
 remanere uincitore, la uictoria e deshonestissima; &
 debbesse per iudice deputato denegare portare ueneno.

nel campo ni lo debbe dare per uinciuto quello ilquale e superato con dettando modo; Et in questo la leze longo barda degnamente prouede de non portare herba pestifera ne ueneno dentro il campo per li cōbattenti che deo liberano combattere con arme militare; perche non e cosa a cauallieri apertinente, ma a medici; Et questa e la uera sententia che uincere se debba con uirtu, Et con auiso, Et astutie, Et non medicinale; Et se tale sententia non to piace allegando migliore ragione obtenerai.

De doi intrati nel campo per combattere a oltranza con spata luno dismontato ad piedi, Et tenendo il nimico che a cauallo stava per il piede quello da cauallo se butto sopra l'altro, Et uincelo. Cap. XI.

Essendo uenuti a giugio de battaglia doi cauallieri con pacti de deuere combattere ad tutta oltranza a cauallo con spate, Et non cō altre arme; Et quello che fara morto, o separato con le spate resta prigione, Et traditore; intranena che combattendo rompeno le spate; Et luno hauendo gli freni del suo cauallo spezzati non potendolo governare, ne regere desmonta a piedi prende il nimico per il piede, quale era insul cauallo; Et quello uolentier se sforza desmontarlo, quale non aspettando per uolentia delo nimico far se cascare uoluntariamente subito con impeto se derrupa dal cauallo, buttandose sopra de quello che preso per lo piede lo tenea in modo che lo butto per terra cascandogli desopra gli monta con li ginocchi ad esso.

(LIBRO)

Onde smörtendose q̃llo che de sotto stana il iudice buttãdo
 il sceptro fo causa che la battaglia se fornisse ; quella
 che sopra se troua dimanda per prigione il nimico suo
 & che li sia dato per traditore ; l'altro dice uolere serua
 re li patti ; si como parlano fermo ; & per non essere sta
 to superato con la spata , quale tra lo combattere erana
 rotti ; & per essere desmontato , & facto cascare dal ca
 uallo il nimico , anchora che fosse cascato adosso non uene
 per sua uirtu ; ma per cagione de sua uolentia che lo con
 strinse a farlo cascare ; & che la battaglia fo fornita rom
 pendosi li instrumenti con liquali haueano promesso com
 battere ; & perche anchora lui non se e trouato desdieta
 non debbe essere perditoro . L'altro replica dicendo an
 chora che la nostra conuentione sia de douere combattes
 re , & uincere con la spata gia e stato seguito , & la batta
 glia con la spata fo principiata ; & hazio obseruata la p̃
 missione ; perche con la spata te ho uinciuto ; & comparẽ
 do con la spata nela battaglia con quella ho combattuto ;
 quantunque siano spezzati nel combattere , nientedimes
 no io ho uinto la battaglia de spata ; & cacciandote dal
 cauallo te ho superato ; & te ho tenuto in mia potesta , ha
 uendote liberato il iudice da mia mano , non resta però
 ch'io non te tenesse preso , & oppresso in terra ; & quella
 se po chiamare uictoria che con prudentia , animosita , &
 con fortezza corporale se acquista ; perche la zagliardia
 e quella che combatte , e non il ferro ; & per questo io deb
 bo essere il uincitore . Mo se dimanda , quale siano piu po
 tenti ragione quelle del superato , o quelle del superãto .
 Certo quello che de sopra stana fin al tempo chel iudice
 spartite

*Sparte la battaglia ; anchora che le spate fossero rotte
 chiaramente resta uincitore ; attento che la battaglia fo
 cominciata con spata; & che questo sia il uero se scriue in
 una chronica che uno combattendo, & hauendo per dus
 to la spata se pose abbraccio col nimico; & cascandone ins
 fieme lo desarmo prese quello dela spata per gli membri
 uirili; in tanto che per dolore lo costrinse a farlo rende
 re per suo prigionie. Et de un' altro se ragiona che intras
 uenendogli simile caso torse tanto al suo nimico il braccio
 deretro che lo fece perditoro. Et un' altro strense con gli
 ginocchi tanto forte il petto del suo aduersario che lo re
 dusse a morte suffocandolo . Et in Padoa intrauene che
 stando uno per suffocare il suo nimico intanto lo redusse
 che con sua propria bocca il fece confessare essere uinto.
 In questi & in altri casi e stato ueduto che senza arme,
 solo con forze de braccia e stata aquisata la uictoria; &
 molti con denti mordendo hanno superati li nimici; & na
 le la lege che chi percotse il nimico con li denti caudna
 dogli sangue sia ala pena cascato; como quello che con gli
 denti al soprastante il naso tagliasse. Et la constitutione de
 Federico uole che li campioni che sono dati per gli loro
 signori debbano combattere , & defendere perdendo la
 spata con li morsi, & con li denti; per questo non si po dis
 bitare quello essere in quello tempo uincitore, che alhos
 ra dal buttato sceptro sopra'l nimico se ritrouo . Pero il
 iudice commesse colpa diuidendo la battaglia che debbe
 il fine aspettare; tanto piu che in tale caso non era peris
 culo de homicidio essendone le spate rotte; ma in tal caso
 sententia diffinitiuua dare non se potria; perche quello de*

R

L I B R O

sotto se potrà preualere, & uenire de sopra; & non essendo il fine aspettato, ma farse declaratione in quello tempo del spartimento lo soprastante essere in stato de uictoria trouato, & potriase del iudice querelare che l'ha fatto preiudicio il fine non uedendo dela battaglia.

De doi combattenti, & luno habiando grauemente ferito l'altro, il percussore se smorti per uedere il sangue del ferito; quale lo piglia, & ligollo, & dapo se ne mozzar.
Cap. XII.

P Vgnandone doi cavalieri a tutta oltranza; & hauendo tra loro pacto statuito; che quello ilquale superasse il suo nimico guadagnasse l'arme, & il cavallo del superato; & quello che perdesse per causa dela sconfitta restasse traditore. Onde essendo dentro dela liza nel combattere pigliando uno de quelli una mortale ferita dal nimico nela gola, in modo spargendo il sangue in grande abundantia fo causa fare il percussore transmortire; in modo che essendo fora de ogni sentimento como morto a terra casco dal cavallo; como che molte uolte intrauene a alcune persone uedendo copia de sangue humano se smortissimo; quantunche che epsi siano ne l'arme ualorosi, & gagliardi. Onde per la cascata delo indebilito offensore fo causa che lo ferito de subito li monto de sopra in maniera che lo ligo molto strecto li piedi, & le mane da retro non hauendo pero cacciato lo ligato nimico fora de liza, doue uolendo lo buttare fora dela liza; a tale che a lui remanesse il caso.

po; & per consequente remanesse uincitore adoperando le forze, uenne lui anchora indebilitandose a morire per la soperchia copia de sangue quale uscina dalo uulnerato corpo, in modo che se morire in tale operatione non ha uendo pero lo ligato nimico cacciato fora del steccato dopo la morte delo ferito quello che per tramortire rimase ligato retorna nel suo essere, & cognoscimento; & retros uandose stretto da l'arme se forza tutta uia potesse disciogliere; & non potendose, fo de necessario farse per altro desligare. Nasce il dubio quali de questi sia il perditor se lo morto, ouero il uiuo; per parte del morto se adduceno molte ragione quale sono queste. Primo che lui piglio uiuo quello che ligato tene in sua potesta per alcuno spatio de tempo per suo prigione; & como primo occupatore de sua persona; attento che nela battaglia quello e preso che ligato in potesta delo nimico se troua; perche uenne in alienatione delo sentimento per sua potentia, in modo che casco morto in terra; & perche li monto adosso con ardimento tenendolo in suo potere lo priuo de liberta sua per finche uoluntario se leuo dadosso per uolentobuttare fora dela liza; & se soprauenendo la morte non pot mandare ad effetto quello che per uincere in tutta haueua deliberato non se gli debbe imputare hauendo il nimico superato; perche dice la lege de Romani quello se iudica essere prigione che peruene in potere de nimico a mano; & perche il uiuo era in forze del morto, quale lo tenea ligato; & anchora che un morebbe subito che hauesse ligato, & superato; il prigione non saria pero libera to per la morte del suo superatore, che per ragione resta

L I B R O

ria in potre del Capitaneo del campo in quella medesima subiectione, o restara prigione deli compagni, o deli successori del morto prenditore; & cosi similmente nel presente caso essendo lo uiuo ligado prigione in potre de capiente a chi dapo succedente la morte, non resta pero libero, anzi resta in subiectione del successore del morto, delquale la ragione magiore, & la piu potente e questa; che hauendo il morto prima in suo potre il uiuo ligado il potrua facilmente occidere; & la morte e la uita de quello era in sua potesta; & quello e uincitore che prima uenue ala uictoria. Da l'altra parte in favore del uiuo incontrario se risponde; & prima che anchora che ligado se trouasse essendo uiuo se haueria possuto desligare; & oltra questo per alcuno spatio resistere per finche altro accidenti nel cobattere fosse intrauenuto. Et nela battaglia de tutta oltranza se debbe combattendo tanto aspettare per finche luno o l'altro pugnatore sia morto o desdicto. Et perche il uiuo anchora che ligado fosse non essendo ala fine dela battaglia morto ne desdicto, non se po dire essere perditore; attento che lui uiuente e remasto possessore del campo, quantunque ligado se trouasse non e pero morto, ne desdicto, ne dato se per perditore; & restando uiuo po liberamente dire hauere ferito il suo nimico ad morte quando libero, & sciolto se trouaua; & perche la legge uole, & presume in quella hora che se da ferita mortale in quello medesimo tempo, & per morto lo reputa. Onde per tal respecto se po dire, & iustamente iudicare il uiuo essere uincitore; & quando le sopradiette ragione non satisfacesseno eglie questa altra ultima, & la piu potente

OCTAVO

De tutte; che non essendo morto, ne desdicto non basta essere ligata in battaglia de tutta oltranza il thema dice ql lo che sarà uincitore; per laqualcosa non appare nela fine dela battaglia de quello che uiuo dono ferita alo nimico; per laquale lui e morto, & epso uiuo rimase.

De doi disfidati a oltranza, & il rechieditore promesse de prouare. & dapo per uno incontro tutti doi trapassati; se il rechieditore sarà perditoro, ouero sarà pacta.

Cap. XIII.



Isfidandose doi armigeri per combattere ad canallo a tutta oltranza per causa de honore promettendo il prouocatore che non se puua con la spata quello che opponeua contra il suo nimico uoleua restare sotto nome de traditore; & oltra a questo l'arme, & li caualli che fossero del uincitore; succede che correndo luno contra de l'altro se incontrorno con tanto inipeto in uno medesimo incontro tutti doi da l'haste se trouarono trafigiti, in modo che insieme in un momento morti cascarono dali caualli; per la quale cosa se dubitaua per uolere il caso decidere, quale de quelli fosse con maggiore honore, ouero il uincitore, si per zelo, & per conseruatione dela fama; si anchora per interesse del guadagno appresso li successori. Onde uolendo determinar si dubioso accidente caso se potria dire ogni uno de loro essere uinciuto, & uincitore; anchora che ogni morte essere non possa uictoria, ouero che fosse pacta; ma per rigore de ragione haüedo il rechieditoro

R iii

L I B R O

per pacto expresse promesso de prouare con la spada, Et non lo hauendo facto se condana il rechieditore, quale a morte recepta non hauendo puato quello che promesse de prouare expressamèr sotto la statuita pena p' hauere mossa la battaglia anchora che habia occiso il suo nimico; niientedimeno non e rimaso uincitore essendo morto dal prouocato, dalquale nullo auatagio dire se potria ne la fine del conflictò hauerne reportato; attento che insieme combattendo forono extincti, Et morti, Et nela stomeca per lo carrico e de puare, Et de essere uincitore del prouocato, quale in satisfactione del pprio honore pose la uita sul campo, Et quella nō curo pdere per mostrare la iusta querela, quale inanzi che morese fece lo nimico remanere morto, Et senza la promessa uictoria. Onde per non hauere obseruata la promessa e incorso oltra la morte ala satisfactione dela pena; Et sotto il carrico dela uerzogna, per questo se debbe per sententia declarare così proprio como uiuo se retrouasse restando morto con fama de traditore, Et cō perdita de l'arme, Et deli caualli; si che nullo suo successore possa in tale restati beni succedere, conciosia cosa che per iustitia spectado al iudice; Et in caso che hauesseno in campo cōbattuti non hauèdo il rechiesto chi per epso succedere denesse uoria la ragione che le spoglie fosseno del Capitaneo de l'exercito; Et quando non hauesseno pacto de correre a tutta oltraza; ma per expimento de loro uirtu, Et possanza cōbattesseno, o per impresa; per uoto facto, o per amore saria peccata; si como possiamo cōprendere per lo exēplo del gioco dela locta che cacciando insieme la loctante a terra esse

Jendo la uirtu, & fortetza de tutti doi prostrata, & abattuta tra essi ne carrico, ne honore se po cognoscere in al tuno de loro. si como dice missere Angelo de Perugia in una questione che fo tra doi Francesi, quali ad Padoa combatterono; & interuenne, si como de sopra narrando e scripto la conclusiono delo caso proposito che il reschieditore morite non hauendo compita la sua promessa sia perditore con perdita de gli beni, ne l'altro per la morte po hauere uictoria, pero remette a migliore iudicio de cauallieri.

De doi combattenti che luno fo deieto a terra; & punzendo il suo cauallo lo spense contra l'altro, in modo che contrastandone li caualli, il caualcato col cauallo a terra cascato se morite.

Cap. XIII:



ombattendo doi cauallieri in uno campo de signato con aratro a cauallo a tutta oltra. Onde luno de questi dono si ponderoso incontro a l'altro che lo cauo fora dela fella in manera che ferito il fece andare a cascare fora del termine del campo; per laquale botta uededo se il cascato abattuto in terra non hanedo altra offensione contra del nimico pose il suo cauallo con la spata per extremo remedio de sua uictoria, per laquale percossa concitato il cauallo del dolore subito ando incontra de l'altro cauallo del nimico fremendo, & stāpando in manera che stando gli caualli ricti nel combattere; fo causa chel caualiero percussore de suo inimico cascando il suo cauallo;

R iiii

L I B R O

¶ uenne ad rompere le gambe incorrendo pericolo de morte. Se dunanda qual de questi sia il uincitore; & prima se dice in fauore de quello che incontro buttando ad terra il suo nimico cacciandolo fora del segno per hauerlo priuato del campo con sua potentia meritamente debbe essere uincitore. Se risponde da parte delo abattuto dicendo per hauerlo facto cascare il suo nimico; & essere in stato de morte non potendo in nullo modo uiuere nõ debbe essere perditoro. Se replica da parte del cascato dentro il campo la sua cascata non essere intrauenuta p uirtu de quello che fora il campo fo abattuto per non ha uerse adoperato in quello la sua persona; nõ se debbe pero attribuire al suo honore; attento chel cauallo e solo stato causa dela cascata del cauallero, per laquale e incorso ala morte; & poi che una uolta l'hauea buttato fora del campo con sua potentia che pero se reputa uinto non ha uea piu defensione dapo che fo superato. A che lo abattuto risponde, quantunque fosse cascato fora del campo subito dentro se retorno; & prese il suo cauallo a fine che andasse contra del suo nimico; & per epso retrouarse uiuo; & l'altro in breue spatio de tempo morto, dice a lui restare il campo. L'altro risponde che per essere stato da lui abattuto il superato essendo percio uinciuto, non puo essere il uinciuto piu uincitore, che per hauerlo lui prima andato fora del segno fo uinciuto, anchora che dapo per disgratia del suo cauallo fosse cascato, non resta pero che non sia uincitore; lo abattuto de continuo replica alzando hauerlo a morte condotto; quantunque lui andasse fora del segno subito dentro retorno, concitando il

cauallo che incontra li deuesse andare, in modo che per quello uenendo a morte e superato; Et epso retrouandose ala fin dela battaglia uiuo debbe ottenere la uictoria.

Onde uolendose per iudice determinare se ha da uedere prima se quello dele gambe spezzate e per morire in continente certamente debbe essere perditore, o ueramente se debbe aspettare la morte; Et dapo donare la sententia contra de lui; Et in caso che non fosse in periculo de morire, alhora quello che fo buttato fora dela liza ferito retornando subito dentro del segno cacciato merita maggiore honore per hauere causata maggiore offesa al nimico; pero incōtrario se potria dire che l'honore e de quello che per sua uirtu incōtrando il nimico lo butto fora del campo; Et piu che lui casco per briza del suo cauallo, nõ se debbe pero attribuire in laude delo abattuto; per questo se remette in arbitrio de iudice competente.

De doi combattenti che luno preso tene longo tempo l'altro per il piede fin ala nocte non facendogli altra offesa se debbe essere uincitore. Cap. XV.

TOrono doi caualieri nobili, quali se desfidorono per combattere a cauallo; Et intrando in uno campo che era designato per aratro senza altro termine de ligname; Et imposta la thema p il iudice che nissuno de quelli ardisca uscire fora del segno, sotto pena de perditore senza sua licentia; Et demorando per longo spatio de tempo nel combattere, successe che a uno de quelli cascandogli il cauallo sotto

L I B R O

to a piedi dismonto schifando tutta uia il nimico, quale se adoperaua per dargli morte, oueramente condurlo a farlo desdire; il cascato per extremo remedio in reparo de sua persona adoperaua il suo cauallo che in piedi era leuato non altramente che se muro fosse stato; il caualiero che a cauallo se regea uoluntoroso de mandare alfine la battaglia hauendo bono principio de uictoria uoluntario da cauallo smonto; & essendo con daghe ale mane col nimico, in modo che per lo stretto combattere a braccia deuenere; & cascando a terra insieme collocando luno l'altro, hor desotto, hor desopra percotendose con le daghe, intanto che uno uenne ad essere superiore, e l'altro subiecto in modo che quello che sopra se retrouo destro, & ualorosamente se redusse in piedi; & leuato se subito il nimico per lo piede appiccato, & in alto il piede leuato tenendolo con due mano per lo piede con fauore del spezone per prigione; & per alcuno spatio de loco, & de tēpo lo trahua; in modo che non se potra piu aiutare per leuar se; & peruenendo appresso fino al termine del segno, quello ilquale trahua il suo nimico non aduertendo piu se retrouo con li piedi fora del segno; & tenendo l'altro ben constretto, & fermo per il piede in alto infino a la soprauenente notte; per laqualcosa admandose quello che in terra era capto dal nimico se protesto contra de qllo che per lo piede stando fora del segno lo tenea dicendosi perche era uscito fora del campo per suo recalcitrare deuea per cio essere perditore dela impresa; a chi il suo nimico che per lo piede lo tenea replicaua dicendogli tu sei mio prigione si tu non te desdici io te amazzo, quale

più amare non potrà; perche tutte due le mano impedi-
 te erano per tenere il piede delo inimico, quale con l'una
 mano tenere non lo potrà; & questo pur dicea anchora
 ch'io sia uscito fora del termine non e stata mia intencio-
 ne; per non uolere il comandamento del iudice precri-
 re, ma solo per non retornare la libertate; attento che la
 natura dela battaglia lo ricerca; & stando in mio prigio-
 ne dentro del campo, anchora che io sia difora non me se
 debbe imputare che altro che uno piede non sono difora
 del feugo stando con te appiccato, & tenendoti per il pie-
 de preso non sono fora del feugo, ma dentro essere me re-
 puto tutto in tal modo tenendoti. Et stando in queste tale
 parole tutta uia la nocte il giorno occupaua. Se dimanda
 che e da essere per il iudice determinato essendo la gior-
 nata finita, & non essere fornita la battaglia altramente,
 & non essere in termine de douer se fornire per alhora;
 perche lo occupatore non lassaua, & lo deieto non se re-
 leuaua. Et uolendo il iudice la battaglia dissoluere faria
 iniuria ala parte che la uora perlongare, & non uolendo
 determinare se debba fornire nella sequente giornata, no
 lo potrà fare contra la uolunta deli pugnatori; & uolens-
 do fare per seuerare la nocte nela impresa non e iusto; at-
 tento che de nocte non se costuma combattere, & la no-
 cte pare habia dato il fine a quello che se deuesse decla-
 rare de loro pare che se deuesse remettere ala commune
 uolunta deli combattenti deuesse deferire la battaglia,
 & ala sequente giornata fornirla deliberasseno incomin-
 ciando dal principio, ouero lassarla stare neli termini de
 la differentia retornando al pristino stato, o per sententia

LIBRO

indica la secondo lo stato delo conflictò narrado per ordine li casi che per tutto il giorno insino ala nocte pugnando sono intrauenuti ; & che uenendo le tenebre in tale modo se retrouano che luno l'altro per il piede tnea, nõ lo lassando mai ne altra offesa gli facendo per farlo desdire per forza d'arme per causa che fargli altra offesa non potua per le mano che tutte due operaua in tenerlo assai forte, quale relassando haueria persa la impresa non uolendo se pero lo deie eto rendere ne desdire , dicendo lui essere uincitore per cagione chel suo nimico era fora del campo cacciato, qual preso hauea che tempestando lui lo hauea cacciato tenendolo fora del segno quello che deies eto tnea il inimico destricto allegaua la ragione sopra narrata. Onde il iudice uolendo decernere per diffinitiuua sententia contra quello che tnea lo nimico per lo piede per stare un piccolo spatio difora del segno non faria iusta sententia; perche monstraua essere in stato de uictoria tenendo a terra preso, & deie eto lo nimico; & lo prohibitiono delo iudice non dice che quello che fara fora del campo resta perditore se non che nullo ne debba difora uscire non ponendoce pero pena de sconficta; saluo se per consuetudine fosse expresso, & neli capituli se li intendesse essere uinciuto quello che se cacciasse fora de termine solo il piede; perche in tale caso lo uscire per fi breue spatio non da sconficta quando tenesse il nimico preso, o contra lui hauesse altra uictoria, o quando incontinente retornasse; ma in questo proposito non e uinciuto quello che tene il nimico per lo piede ; quantunque hauesse passato il termine tenendo la pietra in mano rema

ne vincitore fin a quella hora anchora che se potria tempestando, & colluctando spirare, & recuperare la liberta sua quello che in terra stesse; & facendo conclusioni se potria dire che se quello che in terra deiecto staua a lhora dela nocte lo rechieditore saria apertamente perditor; perche finita la giornata non ha conseguita la uictoria; ma e stato deiecto, uinciuto, & preso; & similmente se fosse lo rechiesto non saria uinciuto; perche haueria possuto uenire in sua liberta; & in battaglia de oltranza se da dare morte, o desdieta; ma in altra battaglia quello che sopra staua haueria l'honore; & anchora in caso de oltranza saria piu lodato, & honorato lo soprastante de l'altro, ma non saria del tutto uinto; & il iudice saria lo manifesto como la battaglia sia processa del tutto.

De doi combattenti, deliquali luno casco disgratiosamente per li tronconi dele lanze rotte, & non per uirtu del nimico.

Cap. XVI.



Onducendosi doi scualieri tedeschi in Italia per combattere a cauallo a incontro per mostrare la ualorosità, & fortetza de lo animo; & cercando con grande instantia a molti signori li fosse concesso il campo per satisfatione de loro uoluntate per lo Governatore de Roma li fo concesso con quelli pacti, & capituli che tra loro se erano conuenuti; specificando che quello ilquale fosse superato dal nimico oltre che perdesse l'arme il cauallo prigione de fede remanesse; & intrati in liza, & rotte molte lanze.

LIBRO

tra l'una parte, & l'altra; accade che hauendo uno de
 quelli fornito il corso, & dal compagno allontanato se che
 per la copia deli tronchi che dentro il steccato erano cas
 scati fo cagione che un cavallo deli cauallieri tramazasse,
 in modo che cascando per fortuna lo cauallero sotto se re
 troua dicendo poi che una uolta sei cascato, & te hagio li
 gato per prigione io non delibero piu con teo a combats
 tre me conducere; attento che tu fugendo, & io seguitans
 dote te hagio preso. Se dimanda se quello ilquale casto
 debbe essere prigione de quello che ligato; se respode de
 no, per ragione che la battaglia non era a tutta oltranza;
 ma solo per la uirtu de l'animo demonstrare; & non ha
 uendo quello con sua fortetza, & uirtu il suo nimico supe
 rato non debbe in tal battaglia remanere uincitore essen
 do l'altro cascato dal cavallo, in tempo che non appare p
 incontro ne dapo la uiolentia de quello essere intrauenus
 to; ma solo per impedimento deli dispersi tronconi essen
 do da l'altro per longo spatio de tempo, & de uia allons
 tanato per uolere retornare a incontrare il suo nimico.
 Et perche li premii non se danno se non solo a coloro che
 con uirtu la acquistano non debbe chi per disgratia super
 ra il suo nimico uictoria ne premio obtinere; attento che
 ne forza, ne ingegno no glie adoperato de colui chel pre
 mio adimanda; & la lege dice che hauendo un Re pro
 nuntiato che qual se uoglia persona amazzasse uno suo ri
 bello traditore guadagnasse un certo statuto premio; &
 succedendo che un cauallero ando a caccia de balestra.
 Et incontrando il nimico de suo signore, quale uedendos
 lo con la balestra imposta contra se uenire temendo che

OCTAVO

133

contra de lui non andasse uolendo fugire casto dal caual
 lo, & scauerossi il collo, ouero che per paura a piedi res
 trouandose, & sotto una sepe se recelasse, il cacciatore
 credendo li stare recelata bestia syluagia, ouero tirando
 a una fiera, & la sagitta dando o non dando per fortuna
 contra il traditore transportasse amazzandolo, non debbe
 pero il statuto premio godere per hauerlo per infortu
 nio; & non con intentione de seguire lo edicto de suo si
 gnore amazzato; perche se concedeno solo a coloro li pre
 mii che con fatica quelli cercano guadagnare, & con tale
 proposito, & non altro exercitio facendo; ma in caso che
 a tutta oltranza combattesseno (si como negli altri prece
 denti capituli diffusamente hauemo narrato) che e licito
 in tal battaglia de tutta oltranza con ogni modo, & con
 ogni uia il nimico superare, in modo che totalmente la
 uictoria se uenga a ottenere. Si como referisse Liuius che
 hauendo Annibale explorādo inteso chel campo de Ful
 uio Capiteano de Romani non era con cautezza, ne con
 solitudine guardato malitiosamente uedendo laere da
 nebulose offuscato monstro cō pochi caualli non bene exer
 citati guardare, per laquale simulatione Fuluius ingannato
 dala astuta malitia de Annibale credendo incauto lo ni
 mico assagliare imprudente, & repentinamente se mosse
 assaltando il campo; uedendo Annibale il suo disegno li
 reuolse dala parte de retro con la maggiore parte del suo
 exercito spauetosamente li cinse; in modo che per lo sua
 astuto aniso insieme col Duca de l' exercito in quello con
 flicto ottanta millia ne perirono; per exemplo delquale
 tale crudele hystoria commemorando ne amaestra det

LIBRO

uere con ogni astutia, & subtilita in battaglia captare la uictoria; & non curare qual se uoglia ingegno, arte, o inganno a quella conseguire.

Como luno deli combattenti porto li uasapiedi, & uinse l'altro i battaglia p tal fraude, & ingegno. C. XVII.



Essendo doi cavalieri Helueti in lingua uulgare Sguizari appellati; dandosi guagio de battaglia de combattere a tutta oltranza, a liquali per un principe su il campo sicuro concesso, con pacto fermato de combattere con arme da cauallero; cioe con spate equale l'una a l'altra, & intrati dentro de loro campo chiuso, luno porto spata conueniente al pacto; & l'altro oltra la spata con esso una sacchetta de uasapiede nascostamente se condusse; & circondando la liza nel intrare qlli per una parte del campo semeno uenendo lui con scarpe in piedi che hauuano le sole de ferro; & essendo nel combattere astutamente se adappataua in quella parte doue li uasapiedi se trouauano il suo nimico constringere, quale tutta uia li colpi del nimico reparando fo cagione al loco da inganno preparato puenire, doue essendo conductione, & sentendosi rigidamente da quelli li soi piedi pongere, & offendere; fo causa facilmente dal suo nimico essere superato; per laqualcosa nasce il dubio se iustamente in tale modo e stato superato; & per ragione de cauallaria per alcuno fo iudicato quello essere stato iustamente uinto; attento che in battaglia de tutta oltranza combatteuano; doue e licito con ogni

ogni fraude il nimico superare, & uincere (Si como più uolte habiamo replicato) & per questa opinione fa la historia che racconta Lurio, che essendo Tyberio Crasso in Hispania, & hauendo notitia che l'exercito deli nimici del populo Romano per penuria de frumento in extrema necessita de fame laborauano, in modo che molti giorni erano passati che de substantiale cibo erano priuati, fece il suo campo de grande abundantia guarnire, & remouendo lo exercito dal campo quello quasi inconsideratamente abandonò; per laquale facilmente allese il nimico exercito andare nel suo campo per la desiderata uita & uagliare de predare, & non trouando nel campo defensore securamente quidi, & famolenti desordinatamente loro fame satiare, in modo che dapo la scacciata fame per lo desordinato mangiare somnolenti ala sicura se poseno a dormire, il perche retornando Tyberio per dare fine al suo dissegno per reportarne la lieta uictoria assagliendogli uigorosamente li scossisse, & Annibale Carthagine se retrouandose nel grande, & memoroso conflictò contra de Romani nela campagna de Cannà uedendo che la fumara per potentia, & afflato de uento buttaua poluere de immensa quantita mixta con arena, per laquale turbatione como Capitaneo prudentissimo cognoscendo che nõ poco impedimento donaua ali combattenti, ordinò che le sue squadre dauano le spalle contra lo soffiante uento, in modo che la uista deli Romani solo uenea ad offendere, onde per tale astutia rimase uincitore dela battaglia, doue tanti Romani gli morirono che fo cagione donare fine ala nobile famiglia de Fabii che fin al presente e mea

LIBRO

*morata; & Mario Duca de Romani essendo ala sconfitta
 deli cimbri Flaminghi altramente nominati nello giorno
 che deliberaua con li nimici pugnare ordino che tutto il
 suo exercito deuesse la matina adasiatamente mangiare;
 & in tanto spatio de tempo tenne li nimici in intervallo
 che aspettando lo auxilio delo reuerberante sole contra
 la uista de nimici mouendose con grande impeto con pol
 uere, & sole rimase uictorioso non senza grande extra
 minio delo ferocissimo populo (como habiamo de sopra
 narrato) de Annibale che con la mendrangola nello uino
 li soi nimici smortit; & con tale auiso li supero; ma pero
 la lege ciuile, & longobarda non permette (como de so
 pra in un' altro capitulo e notato) se debia portare nela
 battaglia herbe, ne altre cose uenenose, o diabolico artifi
 cio adoperare; donde in tale caso essendo dato per prin
 cipe il campo sicuro; & trouandose uiolata con la fraude
 deli sparsi uasa piedi quello che gli butto iniustamente la
 securita del signore ha maculata; & la lege, il campo che
 p signori a duello se dona per sacro, & publico loco lo re
 puta, quale quello che ardiffe uiolarlo merita essere pun
 nito; si como quello che ala sua ppria possessione le broe
 ca punesse non facendogli manifestare al loco publico; &
 perche la offensione del falso combattitore fo fora, & con
 tra la natura dela battaglia, nelaquale non e altramente
 licito superare lo inimico che como l' arte militare uole,
 & permette; onde per hauere usato fraudolente inganno
 contra la conuentione nel combattere e grandissimo tra
 dimento; attento che la conuentione diceua con spate, &
 non altramente combattere; per questo non appare essere*

licito con altre insidie offendere il nimico, perche anchora che a tutta oltranza se combattesse nõ deueua pero da li pacti uscire. Onde secondo la lege non se debbe dare premio a quello che rompendo li pacti se deshonesto; Et quantunque in battaglia de tutta oltranza se dica che in ogni modo e licito offendere lo nimico, non se intende pero con altre arme che con quelle che tra li pacti sono limitate; Et non altra prudentia, Et astutia se non cõ la militare, Et non con quella fraudolente insidia che fosse fora l'arte militare; Et uolèdo demonstrarlo per exemplo diremo, che desfidãdose doi con spata, Et con altre arme non potra nissuno lanza, ne balestra in quella battaglia adoperare; Et questo dico reseruando lo migliore iudicio de capitanei, Et conductieri de arme, quale longo tempo ne l'arte dela militia se sono adoperati; se migliore ragione allegaranno.

Como doi cauallieri combattendo luno disse a l'altro io me rendo; Et strinse la spata, Et amazo il nimico.
Capitolo. XVIII.



ombattendo doi cauallieri Inglesi ad tutta oltranza; Et dicendo luno a l'altro rendite a me, alquale l'altro li respose, io me rendo; Et dicendo tale parole subito stringendo la spata senza altra risposta in tale modo percosse lo nimico che de continente morto lo abattete. Onde dubitando se quello che hauea lo nimico amazato in tale caso merita restare vincitore; Et essendo molte ragione incõ-

rario che non solo uincitore, anzi perditare remanesse
 quello ilquale per confessione de sua propria bocca per
 prigione al suo nimico se rendere; che per ragione non po-
 te, ne debbe il suo superatore piu offendere; attento che p-
 le parole l' homo se liza; Et dice misser Angela de Peruz-
 zia che tanto uale a dire io me rendo a te, quanto se dices-
 se io te dono la fede; pero se potria rispondere in contras-
 rio che hauendo gli facti non corrispondenti ale parole
 adoperate, anchora che dicesse io me rendo monstrando
 che lo anima, nela mente gli consenta non se iudica esse-
 re renduto; attento che in tempo che le parole pronun-
 tiate per li facti monstrando lo animo da quelle essere
 molto alieno; Et perche nela battaglia piu la anima che
 le parole se deuota per causa che la mente e quella che fa
 li facti adoperare; Et quello che e nela mente neli facti
 se demonstra; Et li signali sono quelli che la intentione de
 l' animo manifestano; Et in lo homo piu la uolunta che
 la parola se deuota; onde hauendo il renduto per cussore
 dicendo de parole il suo nimico amazato; si como uole la
 lege che da piu se stima quello che facti, Et non parole
 demonstra. Et Tullio dice che doue sono li testimonii de
 li facti non sono necessarij quelle dela parole; Et piu pre-
 sto per li facti le parole; che non le parole per facti se co-
 prende la uolunta de l' animo; perche gli facti piu uolte
 con le parole non se accordano; Et per questo solo li facti
 notando se hanno da seguire; Et hauendogli facto lo ho-
 micidio executo monstrando le parole essere stato deriso-
 rie, Et dicte per inganno; si como per effetto li acti han-
 no demonstrato che molte uolte per parole la uolunta de

L'animo se recella; si como nelo exemplo del nostro redemptore Iesu Christo se denota, alquale li cani perfidi giudei diceano con false salute Dio te saluti Re deli giudei dicendo con peruerso animo tale uerissime parole attanto signore condicente lo suo sanctissimo, & uenerando uolto con fortissime guanzate percottrano; perche mostra uano le parole dali facti essere molto da lontano; onde dele parole lo effetto se considera; perche se presume ogni homo essere dal principio como fo ala fine; & impero dicendo le fecte per lo effetto non essere uere se demonstrano si como intrauene che uno molte uolte fara il cōtrario de quello che per lui e stato ragionato . Onde concludendo dico quello essere uincitore che per li facti, & non per le parole la generosita de l'animo ha demonstrato; pero se ha da uedere se colui che se rende dala a certo spatio de tempo, & non in quello stante hauesse percosso il suo nimico dapo hauendo acceptata la sua desdicta; & p traditore, & per perditore se condanna che per li segni se po chiaramente cognoscere quello ilquale accepta la renditione del nimico liquali sono questi non offendendo piu dicte le parole il suo renduto, oueramente cessas se indrieto reponendo la spata togliendo la offesa; questi fariano segni hauere acceptato lo nimico per perditore; & quello ilquale offendesse da la a certo spatio de tempo il suo uincitore commetteria tradimento, & premio de uictoria non meritaria; ma uolendo decidere il presente caso alo iudicio de proposti, & de spectati se remet te, quale haueriano possuto uedere, & intrndere li acti, & le parole con quale modo, & dispositione forouo adoe.

L I B R O .

perdre, & pronuntiate; & sel ferire fo per alcuno spatio
dapo acceptata la submissione, o de continente a un tempo
li facti con le parole dicte.

Quando uno deli combattenti casca dal cauallo, & l'altro
ua appiccato, & stordito per le staffe, & abandonato;
qual e il perditore. Cap. XIX.

Essendo conuenuti doi cavalieri per dimostrare la uirtu de l'animo de combattere a
cauallo a scontro de lanza haueano capitulato quello ilquale senza morte de nissuno meglio se adoperasse de l'altro remanesse uincitore; & essendo nella battaglia per longo combattere refaldati ala fine uno de quelli incontro in si facto modo il suo nimico che per forza a terra lo butto, receuendo pero uno altro incontro che per lo impeto fo de necessario che ferito producit le staffe stordito appiccato ala sella remanesse da una parte pendente in maniera che fo bisogno che li famigli lo aiutasseno; attale che sopra la sella riccto se regesse; nasce il dubio quale di questi sia il uincitore, & quale il perditore; perche se dice nullo de questi essere degno de uictoria, ne honore; attento che per essere luno totalmente a terra cascato, l'altro quantunche non cascasse ha tre demeriti in fauore del cascato primo che e ferito; & la ferita e simile ala cascata; l'altra che fo impiccato, & stordito nella sella remase; per laqualcosa monstrando sangue fo grande honore del suo percussore; & quello ilquale casco non senza gran uergogna se ritroouo; dimanda quali

de loro in piu carico incorresse . Se risponde che tutti doi equalmente sono incarricati, in modo che uene a essere parca; & con uolunta de tutte due le parte , la battaglia alhora, o in altra giornata se deueria fornire.

Quando uno deli combattenti uiene armato con molte arme, & l'altro ligieramente; & al primo corso cōtra li capinuli dono drieto al cavallo del nimico. Cap. XX.

D E liberando de cōbattere doi cavalieri disfidati per guazio de battaglia ad tutta oltraza capinularo che ogn' uno correre deuesse tre lanze; & quelle corse retrouandose uiui dopo la battaglia con spate deuesse fornire; & quello ilquale fosse superato, de l'altro prigione remanesse; & uenendo ala battaglia uno de quelli uenne molto carico de arme artificiosamente con certe rote mobile; attale che nullo ferro , nela corazza potesse appicciare; & oltra questa ueuene sopra un grosso, & possente corsiero; & l'altro portando cavallo de mezza taglia uelocissimo corridore destro al sperone, & solcito ala mano uenene coperto de ligiera armatura; & essendo intro la liza in dispositione de correre con le lanze insu la resta; quello che sopra il cavallo piccolo se trouaua galoppando con lento corso contra il suo nimico se conducea; & giungendose nel punto delo incontrare gittando la lanza a terra maestreulemente il corpo del nimico schiffo, in modo che trapassando lo nimico subito la spata caccia; & seguendolo dala parte de drieto senza aspettare il numero de

LIBRO

le a correre fornire uolentamente il grande cavallo scianco; per la quale percossa incomportabile dolore causando gli col cavaliere conuenne caccare; & subito smontando preselo a terra per suo prigionie; per lo quale atto adoperato fora deli patti conuenuti; nasce la differentia fra loro uolendo quello essere uincitore; & l'altro recusando dice che per non hauere li patti obseruati che era prima correre tre lanze, & dapo uenire ale spate essendo stato superato al correre dela prima lanza non accepta essere perditor; alquale l'altro replica dicendo hauere li patti seruato hauendo corso la prima lanza; & in quello hauerlo superato, & preso; & senza piu correre resta per prigionie essendo iustamente pigliato. Se dimanda se tale e stato uinto con iusta ragione; se dice de si; perche essendo quello nel combattere; & hauendo al primo corso iusta la continentia deli patti, nelquali non fo espresso che non se deuesse cacciare spata se prima li tre corsi non fosseno finiti meritamente debbe hauere la uictoria essendo lo abattuto al primo corso superato non se po dubitare che iustamente non sia prigionie; attento che la uictoria con prudentia e stata acquisita da colui che per iudicio diuino ad quello che ha iustitia ne fa degno; de che Frontino scriue che essendo Sèpronio Graccho nela guerra deli Celtiberi nimici de Romani fingendo per paura da loro allontanar se mando certi armati lizieri che desuesseno il campo de quelli assaltare; & lui ordinandose bene con li soi cavaliere sentendo che li soi messi ale mano con gli nimici combatteano assaltando dala parte de drieto con le sue squadre molti ne occise; & tutto il resto

OCTAVO

delo exercito piglio con sua prudentia, inlaquale bystoria se denota che tutte le battaglie uniuersale, & particulare con subtile, & acuta industria de ingegno se gouernano, il piu dele uolte remaneno uincitori; perche con quelle e de necessario la uictoria conseguire.

Quando doi per causa de tradimento combatteno; & luno no mai potete uincere l'altro; se per humanita del iudice se deueriano spartire si, o no. Cap. XXI.

Essendo accusato uno cavaliere de defalta per hauere offeso la regale maiesta; & dandosi guazio de battaglia de tutta oltranza cō suo accusatore con questo che prima a cavallo, & dopo a piedi combattere deuesseno; & hauendo tutto il giorno combattuto, dando mo pigliando de molte ferite; succede che luno trouandose sopra il suo nimico, quale pigliando forza lo sottomesse uigorosamente aiutandose sopra uenne; dapo un'altra uolta loctando si fo forzato sotto retornare, & uenendo lo sangue a uscire da tutti li feriti corpi in grandissima abundantia spargendose per tutto il campo; & essendo la uictoria instabile che hora luno, hora l'altro monstraua essere uincitore pugnando ciascuno uirilmente in tanto che uennero per stracchezza a riposare; quale collectatione uedendo li circostanti che per iudicio de Dio se permettesse che quelli totalmente se uenesseno a amazzare si crudelissimamente apparea che tutti doi dela regale offesa partecipasseno, oueramente per simile peccato douesseno si rigida morte i.

L I B R O

correre. Onde deprecato il iudice con grande *infamia*
 che quelli piu combattere non permettesse; al quale lo iudice
 rispose; attento che per causa de grauissimo peccato
 combatteano che era contra il stato, & preiudicio dela
 regia maiesta per tale ragione non si deueua in nullo mo
 do dispartire; in tanto che Dio per la uerita dela iustitia
 non demonstraua; & quello scandalo, & infamia del delicto
 non remanesse indeciso; onde essendo il iudice oltra
 modo exhortato dali caualieri ch'aspettauano la batta
 glia partendose dissi; io non intendo uenire contra la uos
 trumta diuina parendoue andati uoi aspettarli; & andado
 li caualieri per euitare tanta crudelita uedendo si crus
 delissimo caso a diuidere la battaglia; dico che in tal cas
 so era da uedere la fine, il quale anchora che crudelissimo
 mo fosse considerato la battaglia de grandissimo delicto
 era causato; perche era de tradimento a terrore de gli al
 tri era d'aspettare lexito; accioche fosse delo colpate pu
 nitione, & deli altri exemplo. Federico Imperatore per
 sua constitutione casso la lege longobarda, quale permetto
 tra le particolare battaglie, saluo che in questa caso, cioe
 in crimine dela offesa maiesta, & in homicidio occulto,
 per imponere terrore a quelli che tali delicti pensasseno
 adoperare; perche luno e contra la diuina maiesta per
 ragione che quella sola ha potesta de occidere; & quan
 do altro lo adopera e contra il suo comandamento; l'alt
 ro e contra lo principe, quale e padre dela republica,
 alquale se debbe fidelita obseruare; attento che Dio in ter
 ra po essere appellato; & ogni tradimento dire se po es
 sere contra dela natura humana che e commune ad gli

OCTAVO

homini uiuenti; & luno tradimento infidiando l'altro
essa natura offende.

Se doi combattendo a oltranza; & luno a terra cascato il
caualcante dal fratello amaestrato contra lo imperio
del iudice, se uincitore sarà. Cap. XXII.



Essendo per lo Illustrissimo Duca de Milano
concesso il campo a doi cavalieri, deliquali
luno era Neapolitano, & l'altro Fiorentino
che potresseno combattere a tutta oltranza si
como loro haueano recercato cō pacti che quello che pō
desse restasse traditore, & prigione de l'altro che lo suo
perasse; & inanzi che nel campo intrasseno fo imposto p
lo iudice che nissuno deli circūstanti per fin che la batz
taglia durasse deuesse non solamente parlare in fauore
de nullo cōbattente; ma per nissuno seño, o acto che des
monstrasse in pena dela uita incorresse; & intrati nela
battaglia accade che per incontro del Neapolitano ueno
ne a cascare il Fiorentino, in modo che trascorrendo p
il campo non se auede del nimico cascato; onde trouādose
tra li circūstati il fratello del Neapolitano mosso da fra
ternale amore non recordandose dela prohibitione del iu
dice a alta uoce grido retorna chel nimico e in terra, &
incontralo col cauallo che senza dubio restarai uincito
re, perloquale auiso operando lo fraternal consiglio uin
se il Neapolitano, & del Fiorentino hauendo la uictoria
adimando che per il iudice li fosse dato per prigione con
quella conditione che neli pacti se cōtenea; alquale il Fio
rentino repugnando diceua che per non gli essere stata

LIBRO

*obseruata la securita del campo, ne quello uincitore, ne
 epso perditor deueano remanere che era expressamen-
 te prohibito che nissuno potesse parlare, ne demonstrare
 segno alcuno per auiso, & amaestramento deli combattēs-
 ti; & per questa ragione si como uole la consuetudine mi-
 litare dice non essere prigione de iusta battaglia particu-
 lare; si como quelli che non sono prigioni de iusta guerra
 nele battaglie uniuersale per iustitia sono relassati. Incōs-
 trario il Neapolitano uincitore risponde allegando iusta-
 mente hauere il nimico superato; attento che se il fratello
 ha errato a epso non se doueua imputare, & che rimane-
 ua in potere del iudice lo errore commesso parlando cas-
 stigare; & oltra questo diceua che anchora il fratello con
 le parole lo auisasse, niente dimeno quello adoperare in
 ogni modo senza suo auisamēto hauea deliberato; & per
 questa ragione lo amaestramento del fratello e stato sup-
 fluo; attento che era cōstricto, & da arte militare amae-
 strato succedendo il caso; & de necessario non potua al-
 tro intrauenire che quello non adoperasse. Lo abbattuto
 incontrario rispondeua; attento che stando in terra non
 essendo ueduto dal suo nimico non potua quello contra
 de epso in si facto modo adoperarse; quantunque la natu-
 ra dela battaglia da persona a persona non debbeno doi
 contra uno intrauenire; attento che in quella manera che
 e stato superato po dire con doi, & non con uno hauere
 combattuto, per ragione che luno con li facti, & l'altro
 con auiso, & parole adoperandose, de necessita e stato per-
 ditore; perche tanto se apprecia lo bon cōsiglio nela bat-
 taglia quanto se apprezzano le arme; como Salamone di-*

OCTAVO

ce chel bon consiglio l' arme gouerna ; & lo antiquo pro-
 uerbio referisse deli giocatori de scacchi che per inuiola-
 bile lege teneno che tracto imparato non se debba adope-
 rare. L' altro replica dicendo hauerlo uinto solo, & chel
 dire del fratello non gli bisognaua per essere epso perito
 ne l' arme, & se il fratello ha facto contra il comandamē-
 to, & imperio del iudice se debba del iudice lamentare,
 & che in battaglia de tutta oltranza e licito usare ogni
 fraude per uincere, onde hauendo preso il consiglio del
 fratello iustamente lo hauerà possuto fare. L' altro respo-
 de quantunque se possa usare ogni fraude in battaglia de
 tutta oltranza nientodimeno non se po usare quello che
 dal iudice per imperio e prohibito, che fo de non parla-
 re, ne per aiuto dare aiuto a nissuno loquale secondo la le-
 ge scripta in molti modi se presta, & specialmento cō uo-
 ce, & con signali; dice anchora che questa prohibition e
 in fraude del iudice, & delo astante populo, & non infra
 li pugnatori; a questo risponde il perditore che per esse-
 re facta in fauore deli combattenti, & per causa dela lo-
 ro battaglia; & hauendola tra loro acceptata per epsi ob-
 seruare se deueua, & non obseruando nel combattere lo
 stile, & consuetudine militare reuertit in preiudicio de
 loro; in questo caso il iudice seguendo lo iudicio de Salame-
 none quale dono contra la falsa matre che lo figliolo dela
 sua compagna che per inuidia consentua che fusse anuo-
 zato laquale iniquita nequandissima Salamone cognosce-
 do ala uera matre integro, & sano lo fanciullo assignet.
 Così tornando al proposito dico, che uolendo il iudice de-
 terminare la dubiosa battaglia, & la uerita dela fraude

commessa cognoscere, disse che uolena chel uincitore ha-
 uesse la uictoria del suo nimico, con questo chel fratello
 che contra il suo comandamento era uenuto fosse decapit-
 tato, laquale sententia recusando il uincitore non uolse ac-
 ceptare, per non uedere il fratello morto recusò la uicto-
 ria conseguire, & per uolere decidere tale causa. Primo
 se po allegare Bartholo che dice essendo uno preso per
 lo iudice contra li stili, & lo ordine dela corte se debbe
 p iustitia relassare, attetto che nulla captiua uale facta cõ
 tra le ordinatione, & cõsuetudine obseruata; & per que-
 sta parte fa chese uno ha deliberato amazzare il suo nimi-
 co; & io li consiglio che uada a occidere suo nimico; & q̃l
 lo desponendosi totalmente delo amazzare, seguendo per
 cio lo homicidio lo consigliatore non fara como homicida
 tenuto; perche quello senza lo consiglio dato deliberato
 era delo amazzare; ma ultimamente uolendo declarare di
 co che lo consiglio, & persuasione del fratello non toglie
 pero che lo abattuto non fosse superata considerando che
 chiaramente appare, che in ogni modo saria seguito de id
 cõtrarlo dapo che era a terra deieto p dare fine ala bat-
 taglia; ma essendo molte ragione da luna parte, & da l'al-
 tra narrate; resta in arbitrio del iudice, quale potra des-
 terminare secondo meglio li pare; quanto ala seconda des-
 terminatione doue per lo iudice era indicato chel fratello
 douea essere punito essendo uenuto contra la prohibi-
 tione del iudice. Respondo che posto la prohibitione di-
 ca, & expressiuamente declara sotto pena dela uita non
 se intendea pero che per ragione douesse morire; pche
 uole la lege ciuile che al parente sia mitigata in tal caso

La pena capitale, alquale fosse cascato per cagione de am-
tare, o favorire il suo parente per la affectione del san-
gue quale lo stringe, & excusa da molte pene quale per
tale cagione meritassero; po e pena extraordinaria che
in arbitrio del iudice se remette; si como se fa iudicio na-
la lege; che sel principe comandasse che un tale bandito
non fosse receptato ala pena dela uita; quello receptato
dolo un suo parente, o conimeta persona la pena se mis-
tizaria; & questa e uera decision per lege, & ragione
naturale da obseruarse.

De doi disfidati a oltranza che chi de loro cascasse, o fossa
se ferito, remanesse perditore, o desdicto; uno casco p
disgratia, & non per incontro, & ferisse; se l'altro po
allegare causa de uictoria. Cap. XXIII.

DOi bellicosi Cavalieri ad battaglia de tutta
oltranza disfidati haveano tra loro capituli
che quello che cascasse a terra, o fosse ferito
da l'altro; per uincinto, & prizione reman-
nesso; & intrati in liza; succede che luno l'altro seguens-
do uenne lo seguitato a cascare; per modo che se fece una
ferita nela gamba; & uolendo l'altro remanere uincito-
re per la cascata intrauenuta al suo nimico; quello con in-
stantia lo recusa dicendo per fortuna, & non per forteza
del compagno essere cascato; alquale l'altro replica; attes-
to che dinanzi a lui fugeua; & per cagione che lo seguita-
ua interuenendo la ferita per la cascata; anchora che
non l'habia abattuto essendo lui stato causa delo cascare.

meritamente debbe essere uincitore; attento che se non lo hauesse seguito il caso non saria intrauenuto. Se domanda quello de cio la iustitia ne determina. Bartholo dice che quello che seguita l'altro uenendo il seguito a cuscare in modo che ferita se facesse cosi como manualmente l'hauesse facta lo sequitore se debbe reputare; Et per questo quello che seguina il suo nimico debbe ragioneulemente uincere, la ragione e che hauendo l'animo con proposito disposto del ferire, pero se considera lo euento, attento che lo perseguire era causato a fine che da lui restasse offeso, ouero ferito. Onde per tal respecto essendo stato lui cagione dela castata; Et cbi da la causa dela dano se indica hauere dato il danno; Et questo in battaglia de uata oltranza solamente se indica, Et non in battaglia de impresa, o che p monstrare la uirtu de l'animo se pigliasse; si como in altro capitulo habiamo declarato.

Deli combattenti che pacto era quello ottenere che piu ferite facesse, Et uno de loro in uno impeto facesse diuerse ferite, se uincitore sara. Cap. XXIIII.



Onuenendosi doi de combattere haueano tra loro capituli expressi, che quello fosse uinto che piu ferite hauesse, ouero quello che nel combattere pezzio se comportasse. Et correndone a incontro luno passo la uista de l'elmo de l'altro, in modo che ferendolo in faccia duno occhio lo priuo con gli pezzi che dela spezzata lanza peruenero; Et quello che del occhio fo priuato assignando al petto del

OCTAVO

del nimico cō la sua lāza mirabelmente isino ala spalla lo passo in modo che piu de un palmo de quella dala parte de drieto se uedea . Mo se dimanda quale de questi ha babuto piu ferite; & quale per consequente debbe essere perditore per iudicare secondo parlano gli pacti. Onde appe che quello che ha il pecto passato hauendo la pōta dela lāza passato fora dela spalla; si como e narrato mōstra hauere due ferite hauendo una nel pecto; & l'altra nela spalla in modo che de drieto, & dinanzi in doi mēbri uene a essere ferito; & contra de questo se po allegare che in piu degna parte; & piu degno membro ha offeso quello che in faccia percosse suo nimico hauendolo de uno occhio priuato, quale e delicatissimo mēbro; & q̄sto meritamente debbe essere il piu honorato uincitore, anchora che lui habbia due ferite recepute dal nimico per una tutte due se possono iudicare; & hauēdo dato in piu eminenti loco, & in uile essere stato percosso; como che e la spalla, & il pecto; quale a equiperatione dela faccia, & del occhio se po iudicare men degno.

De doi cōbattenti luno cecasse locchio al nimico, & q̄llo a lui trōcasse il naso qual saria piu honorato. C. XXV.

FAcendose una battaglia fra doi caualieri, quali hauendo fermati capituli chi meglio fa resta per uincitore, & habia lo honore de la uictoria; & chi peggio fa resta per uincito, & prigione del uictorioso. Accade nel combattere che luno l'altro duno occhio priuo; & quello che p̄dette

T

LIBRO

a l'altro taglio il naso, & sinendose la battaglia dubitandose dimandaua, quale de loro fosse piu honorato uincitore. Onde quello che hauea cauato l'occhio al compagno monstraua hauere maggiore parte nella uictoria honorata; attento che in questo mondo nõ e altra miseria che essere priuo dela uista per respecto che fa restare l'huomo inuile a tutte cose; & per essere l'occhio membro nobilissimo; & per essere collocato in eminent loco e dignissimo membro per essere in testa collocato quale e lo principale, & lo gouernatore de tutti li altri membri humani; attento che le guida, & conduce con lo strumento del lume, & doue a lui pare, & piace; & per quelli se cognosce, & discerne tutte le cose dela natura la imagine delquale al cerebro, & al core representano, & conferuano la memoria dele cose uisive; & fanno lo homo combattere, & leggere como instrumeti necessarii a tutti exercitii ministrano allegrezza al core che in meggio de l'humano corpo e recelato, conlaquale per la uirtu uisua allegrandose con allegrezza se nutrica; il perche ragione e de uiuere longo tempo che per essere il naso membro inuile nel capo e uile per cagione che e conductore dele fezze del cerebro; & per quello se conduceno li puzolenti uapori dela testa; & per essere il senso delo odorato inuile al corpo humano altra utilita de quello non sente se non che per adornamento dela bellezza dela faccia in quello loco da natura e stato producto. Adunque concludiamo che l'occhio e membro de maggiore excellentia; attento che sono due porte dela uista, quale e lo aprire, & il serrare per loro uolunta ponno disporre, & in loro des

fensione la natura maestra de tutte le cose due perpetue
 ha procreate; & lo Philosopho dice (si como noi in un' al
 tro capitolo habiamo referito) che l'occhio e instrumento
 de l'anima sensitua; & la mente uede mediante l'occhio;
 & impero quanto piu e eccellente lo membro; tanto e piu
 honorata, & magiore la offesa che contra quello e adope
 rata tanto piu quanto che per la sua percussione causa ma
 giore dolore; & p questo ha magiore honore quello che
 priuo che non quello a chi fo lo occhio priuato; ma se po
 tria incontrario replicare che quello ilquale perdette il
 naso per essere unico membro nela faccia e piu necessa
 rio al corpo humano, & piu dānosa la perdita de quel
 lo; attento che per essere solo ornamento essendone la fac
 cia sguarnita in nullo modo se po remediare; & hauens
 do perduto uno occhio restando l'altro totalmente non e
 priuato delo lume, anzi se fortifica la uirtu uisua, & quel
 lo che era in doi in uno naturalmente se reduce, in modo
 che uene a uedere cosi con uno restante como con li doi;
 & questo e per ragione che la uirtu uisua e indiuisibile,
 quātunche se possa diminuire, non pero se po partire; &
 questo dice Baldo che lo homo che ha uno occhio da niss
 suo exercitio per disutile se po amouere; & leze se de
 Annibale Carthagine se, ilquale per uiolentia de freddo
 perdendo luno occhio al'alpe de Bologna con lo restante
 grandissimi facti contra de Romani adopero, in modo
 che de molte uictorie famosissimo nel mondo e rimasto;
 & lo euangelio dice meglio e con uno occhio andare in
 paradiso che con doi nelo inferno essere tormentato; ne se
 acquista pero extrema miseria per hauere uno occhio; p

LIBRO

Che uole la lege che non se possa admouere da nulla ad
 ministracione de officio quello che ha uno occhio che per
 homo imperfecto non lo condana; & per questa ragione
 se denota che perdere il naso e magiore uituperio; attento
 che essendo la faccia humana affimigliata al uolto diui
 no; totalmente per la perdita del naso resta molto deturpa
 tata, perdendo la ornata bellezza, alquale non glie nul
 lo remedio; ne se potria per coprimento celare tal defor
 mita del naso tagliato; onde monstrando in presentia de
 tutti tanto defornamento, si como e magiore pena a colui
 che ha una mano, & perdela, como dice Baldo; cosi e ma
 giore pena, & carrico per exemplo uno che perde il na
 so como quello alquale li more lo unito figliolo ha magio
 re dolore de quello che hauendone doi gli more solame
 te uno restandogli l'altro non e si grande la sua pena; &
 perche secodo la opinione deli homini non se po fare ma
 giore improprio, & iniuria a l'ho uiuente che priuarlo
 del naso; perloquale e magiore la offesa che non seria dela
 mano, dun piede, o de uno occhio lo priuasse; pche e piu
 manifesta uergogna; & per questo per una gran pena se
 sole un delinquente ala priuatione del naso condanare,
 accio che porta per eternale pena insu la faccia de contia
 nuo la sua uergognosa punitione, laquale in nimmo modo
 se po coprire; & dice Federico nela sua constitutione che
 la pena dela priuatione del naso e punitione atroce, & sea
 uerissima; attento che e derisione dela gente; & questa ta
 le punitione dare se costuma ale donne che adulterano il
 matrimonio conuzale per manifesta pena del grauissio
 mo delicto; & per questo crederia che ha magiore hea

nore quello ad chi e restato il naso perdendo lo occhio; quello ilquale con doi occhii, & senza naso se ritroua; pero quando simile caso accadesse potra il iudice secondo il suo uedere iudicare . Ma la mia sententia me pare essere iusta per le altre circumbstantie che possono nele ferite intrauenire.

Quando deli doi combattenti luno percosse la mano tutto il braccio debilitando, & l'altro la gamba percotendo tutta fo debilitata.

Cap. XXVI.



Combattendo a cauallo doi strenuii cavalieri incontrandose luno contra de l'altro cõ le lanze, insu la resta se uenero in si facto modo a ferire che luno la mano dela briglia dal ferro del nimico con lo arcione da l'hasta dela lanza se trouo conficta, tale che con difficulta da per se sferrare se potete; & l'altro essendo percosso nel ginocchio fo si graue la botta che uenne tutta la gamba insieme con il piede a essere in tal modo lacerata che ne a piedi, ne ad cauallo de quella se potra piu ualere . Se dimanda quale de quelli per merito delo incõtro ne debbe lo honore reportare, & quale con piu dãno, & uinperio sia rimasto. Pare nel primo aspetto che quello ilquale fo ferito nela mano habbia maggiore offesa recepta per essere membro rarilissimo, & molto necessario al seruitio de l'homo; & piu a quelli che sono armigeri, & che aiuta, & governa tutti li altri membri, & con quella se exercita la militia guarnendo tutto il corpo de l'arme necessarie; & con la

T iii

LIBRO

mano se offende il nimico, & con quella ale offese se repara. Et in tanto dice la lege chel cavaliere armigero senza mano e disutile ala battaglia, & debbe perdere il pheudo statuito per premio de l' exercitio militare. Attẽto che non e piu apto adoperarlo. Et dice la sacra scriptura che l' homo debbe uiuere delo exercitio dele sue mano; & non e maggiore infelicitã appresso dela perdita de la uista, in questa uita che perdere la mano; perche quello ilquale e priuo de quella glie de necessario con uergogna per uiuere perpetualmente mendicare. Et per questo per hauere perduto membro piu degno dela gamba, & del piede, & collocato in piu eminent loco ha maggiore carico. Pero incontrario se risponde per parte de quello che e offeso nela mano dicẽdo epso offeso nel piede, & nela gamba lo nimico debbe hauere maggiore honore; attẽto che la gamba, el piede piu che la mano sono necessarie al caualcare; conciosiacosã che e stato ueduto un caualiero senza mano fortissimamente cõbattere portando la spada artificiosamente in una mano di ferro ligata nel tronco braccio destro, & ne l' altro sinistro portaua uno scudo appiccato con certi ramponi de ferro, ouero crocchi, con liquali appiccãdo pigliua de molti prigioni, liquali exerciti senza gambe, & piedi non se potriano adoperare. Onde concludendo diremo che quello ilquale ha guasto la gamba con lo piede fara con piu deshonore, & danno de sua persona che colui che ha la mano persa. Attẽto che piu commodamente quello che ha una mano guasta se potra exercitare de quello del piede ilquale essendo caualiero potra in campo essere conductieri, officiale de

arme guida, spia, & cōfigliatore, cauallaro, p̄neditore de
 l'exercio, & amaestratore deli paesi; lequale cose non
 potra opare quello che hauendo li piedi rotti non potra
 caualcare e de necessario essere da altri gouernato, & a
 piedi e totalmentu disutile, & a cauallo quello che ha pie
 di, & non mane po gouernare se, & altri con mane artifi
 ciale; quantũche sia stato ueduto cōductieri con g̃abe ar
 tificiale mettendose a cauallo cō auxilio de soi famigli ma
 rauigliosamente con gambe de legno ne l'arme se adoper
 rana; pero senza aiuto non potria caualcare, ne dismonta
 re potria. Et per questo diremo che e piu disutile quello
 ilquale da per se nõ se po aiutare, che quello che da epso
 uale a qualche cosa adoperarse, considerato che uno finto
 te a piedi senza mano e stato ueduto andare ala strata, &
 pigliare de molti prigioni, & scalare castelli de nocte cō
 le mano di ferro, & a crocche, & con quelli medesimo pi
 gliua li prigioni. Per questa ragione me pare piu uera
 la sententia; pero io la remetto in arbitrio delo lectore al
 legando migliore ragione. Incontrario po iudicare si cor
 mo meglio il suo iudicio li porge.

Quando lo destro combatteffe col sinistro, & le ferite fo
 seno ale mano de tutti doi, qual fara piu honorato uin
 citore, o perditore, o pac̃ta. Cap. XXVII.

SE combatteffeno doi a tutta oltr̃za deliqua
 li il prouocatore fosse sinistro, & tagliasse
 al prouocato la mano destra; & quello simil
 mentu a lui la sinistra; se uenesseno a contra

T iiii

LIBRO

quale de quelli deuesse essere il piu honorato, o uincitore, o perditoro, ouero se deuesse essere pacta. Perche uolendo tale differentia iustamente declarare diremo, che piu efficace ragione se potriano adducere per iudicare essere pacta che uno perditoro condanare. Attento che tutti se trouano dela destra mano essere priuati; quantunche luna la destra, & l'altra la sinistra habbia perduta; perche naturalmente quello ilquale perdette la sinistra & destra la adoperaua; per laqualcosa non po dire hauere meno danno del compagno receputo; pero se potria iustamente dire che per essere la sinistra destra al prouocatore perdedola nel combattere, anchora che dela destra il prouocato priuasse debbe essere perditoro, per respecto che ha promesso uincere la battaglia hauendo persa la mano che ad epso era destra, quantunche fosse sinistra; per respecto che e piu propinqua al core; & per questo ha maggiore carico anchora che fusse pacta. Attento che ha promesso prouare quello che a lui e stato per opinione de cauallaria debbe essere perditoro. Considerato che e tenuto uincere, & non apactare. E da sapere anchora che la mano sinistra repara gli colpi delo assaltatore con laquale lo assaltato ponendose a fronte de lo nimico. Attento che defende il core daloquale e amestrata nelo reparare; & piu ogni offesa che se fa al core la sinistra e scuto, & reparo dela destra che naturalmente con quella se copre il capo. Attale che piu sicuramente la destra se adopera nelo offendere tutta uia uia reparando contra delo inimico per dargli causa essere perditoro.

Quando il prouocatore, & puocante sono in simili membri feriti qual sarà il uincitore, o pditore. Ca. XXVIII.



Auendo doi caualieri longo tempo combattuto per guazio de battaglia de tutta oltranza trouandose equalmente in simili membri feriti indebiliti furono nela giornata. Se dimanda quale debbe essere il uincitore per la ragione de lo precedente capitulo narrato debbe essere il prouocante perditore; perche non ha prouata la offerta del superare; pero nel cauare del sangue secondo il modo e causa de uictoria al nimico. Onde uolendo distinguere se debbe considerare il loco doue se caua; se da ala testa, o dali altri membri inferiori; secondo la dignita del membro; & la operatione de quello considerato che cauandolo dal braccio destro del nimico sarà piu honore del percussore, de quello chel cauo del sinistro. Attento chel destro e quello conloquale in defensione & in offensione la spazta se exercita; quantunque il sinistro (si como habiamo dicto) sia piu propinquo al core che uenendose da quello a cauare saria si como dal core cauato fosse; perche nela mano sinistra sono le uene che respondeno al core; & per questo nel sposare dela donna se pone lo anello al quarto digito nela sinistra mano per essere in quello una uena respondente al core. Ma in facti, & exercitii militari se estima piu la destra, laquale ministra tutte battaglie; & per questo percotendo la destra, e percosso il principale deli membri nele arme necessario; & per consequente e maggiore la offesa dela destra che dela sinistra; per respe

LIBRO

Etò che la sinistra e scuto de quello che combatte; & naturalmente ponèdose inanzi del nimico a riparare e piu a ceta a receuere la ferita per tale ragione combattendo a tutta oltranza e perditore quello che nela destra e ferito. Ma in battaglia de honore saria pacta, ouero quello saria uincitore che piu uirilmènt fosse adoperato, & che manco ha estimato il dolore dele ferite, & che meglio ha exercitato le arme. Se debbe attendere anchora a considerare la qualita dele ferite discernendo la mortale da la meno periculosa (si como de sopra habiamo dicto) cōsiderare la nobilita deli membri feriti.

De una partita de quatro quale sia la uictoria. Capitulo. XXIX.

VEnendo ad guazio de battaglia quatro canaliери de combattere doi per doi a tutta oltranza a cavallo per causa de crimine lesa maiestatis intrarono nela liza ala giornata deli quali doi per commune consiglio haueano deliberato andare sopra uno deli nimici che era alquanto debile, & fiacco; laquale deliberatione poseno in effe cto; & combattendo con tutta la loro potentia gli doi contra luno; lo assagliato resistendo audacemente percosse uno deli soi in sultatori nimici; per laqualcosa uedendo il compagno de lo assaltato subito a piedi desmonto, & leuatosè li speroni con la sua propria lanza dala parte de retro ferite un deli assaltatori delo suo compagno grauement facendo l'altro desdire, in modo che lo desdicto fugendo fora de

OCTAVO

la liza alo suo ferito compagno disse che non se deuesse
 partire; attento che era piu honore dentro che fora la li
 za morire quello ilquale hauea ferito luno, & facto l' al
 tro desdire, uedendo fugire il desdicto per lui prendere
 il seguitana, & non potendolo pigliare; se dimanda quale
 sia la uictoriosa partita remanendo luno con gli doi den
 tro la liza ferito. Considerato che li doi dicono che la lo
 ro partita debbe per ragione essere uincitrice hauendos
 ne facto uno desdire, & l' altro grauemente ferito. Incō
 trario risponde quello che solo dētro la liza e rimasto di
 cendo che loro debbeno essere uincitori. Attento che de
 li doi ne e uno ferito, & anchora chel suo compagno sia
 stato ferito fo traditamente, & essendo l' altro desdicto
 deli doi luno ne e andato fora dela liza senza licentia del
 iudice che se indica essere uinciuto; & allegate le ragio
 ne de l'una parte, & de l' altra; se debbe la sententia per
 il iudice donare; & pche la causa e dubia essendo un feri
 to da l'una parte, & da l' altra; & de gl'altri luno uscito
 fora dela liza, & l' altro desdicto in fauore de qlla parti
 ta doue non se troua nullo essere desdicto se debbe la sen
 tentia donare; quantūche uno deli uincitori senza licētia
 uscisse dala liza nō lo fece per timore, anzi per uolere pi
 gliare il desdicto fugitore per farlo dal iudice meritamē
 te punire, ilquale fugēdo non uoleua la diffinitione de sua
 punitione aspettare, & perche cōbattendo uno per cau
 sa de tradimento, o de crimine lese maiestatis essendo su
 perato, & cōfesso se debbe como traditore punire, pche
 non basta essere desdicto; & fo q̄llo il uincitore ilquale
 sbarattando tutti doi li nimici piu uirilmentr se adopero

162

L I B R O

ferendone uno grauemente, & l'altro facendolo desdire uilmentr il fece fugire fora del campo.

Quando fo data disfida de combattere con arme equale, & militare; & luno uenne con arnesi de charta piu lizieri che de ferro, & uinse; se debbe essere uincitore.

Cap. XXX.

DOi cauallieri se disfidorno per combattere a piedi armati de arme equale, & militare; con accie in mano con pacto che quello fosse il uincitore che in piu eminent lo to dela persona ferisse il nimico peruenendo ala giornata secondo la conuentione, deliquali luno per essere piu ligiero, & ueloce nel combattere uenne con lo arnese de charta pergamena in argentata, & si ben polite che mostrauano ueramente essere de acciaio in modo che per la falsa apparenzia nela battaglia dal suo nimico non furono cognosciuti, ilquale per essere piu adiutante per gli falsi schineri assignando un colpo nela uista del nimico li dozo una ferita con grande effusione de sangue; per laquale percossa uedendo il iudice per tema dela uita del ferito subito spartendo pose a fine la battaglia; & uolendo il percussore como migliore facente la sententia dela uictoria, peruenendo a notitia del iudice la falsa astutia del percussore che con arme de charta hauea combattuto p suo grandissimo auantagio, & detrimento del compagno, quale allegaua che hauendo quello con falsita superato non meritaua laude degna de honore, alquale il percussore

OCTAVO

145
 replicaua dicendo. Se io ho uoluto combattere con le gā
 be de charta coperte, & non de acciario; e stato mio desaa
 uantagio con periculo. Attento che se me hauesse tirato
 per le gambe tutte due facilmente le haueria rotte; & p
 questa ragione non me se debbe imputare in fraude; l' al
 tro tutta uia impedeua la sententia cognoscendo per ingā
 no essere superato; & essendo tutte le ragione punctala
 mente dal iudice ascoltate; dette la sententia in fauore del
 percussore, per essere il meglio facente non bastante la
 ragione de fraude allegata. Attento che po dire con le gā
 be desarmate cōbattendo ha superato il suo nimico haue
 dolo ferito in faccia in loco dignissimo, & eminec p piu
 respecti merita lo honore reportare. Attento che desar
 mato animosamente se ha saputo gouernare operando cō
 tempo la destrezza, non se ha fatto percotere neli mem
 bri desarmati considandose ala sua propria uirtu e stato
 del suo nimico uincitore; & con grande honore rimaso
 dela impresa. Questo caso successe in Catalogna; si como
 noi lo habiamo nel presente capitulo narrato.

De battaglia de doi caualieri combattenti quando il prin
 cipe lo sceptro butto per spartire, & luno corse dapo
 dicēdo non hauer ueduto il sceptro buttato, & l'altro
 dice essere percio uincitore. Cap. XXXI.



Auendo doi caualieri longo spatio dentro la
 liza a tutta oltranza combattuto in presen
 tia de loro principe ilqual uedendo la uirtu
 de tutti doi che con grāde animositate ha

LIBRO

ueano luno a l'altro resistuto senza auantagio de nissuno
 non permesse che combattesseno ; Et buttando il sceptro
 intradisse la battaglia; perloquale a eto uno de quelli pos
 sando le arme desistete dal combattere ; l'altro impetuos
 samente con la lanza su la testa percosse il suo desarmas
 to inimico ; perlaquale desobedientia uedendo lo astante
 principe turbatament intrato nela liza con animo de ca
 stigare lo desobediente caualliero iratament lo seguitas
 ua; perla quale turbatione uedendo il caualliero percussor
 re de suo inimico il principe irato persequendolo tutta
 uia dentro la liza fugena dimanzi alo suo signore protes
 standose che per evitare la ira delo suo signore fora la liz
 za fugesse non deuesse ala ragione delo suo honore pres
 iudicare; Et con tale protestatione fugendo fora del camp
 po saltate; perlaquale fuga lo ferito che dentro era rimas
 so dimandaua diffinitiu. sententia in suo fauore che se do
 nesse declarare per la desobedientia, Et fuga delo suo ini
 mico essere perditore . Et oltra questo hauendolo desars
 mato ferito sotto la securita delo principe se deuesse per
 traditore pronuntiare . Ala petitione delquale incontras
 rio per lo fugito se risponde dicendo. Attento che lo sceat
 ro se debbe per lo principe buttare in tempo che da
 ciascuno combattente commodament se possu uedere .
 Retrouandose lui nelo dato segno hauere il suo canals
 lo concitato fo cagione che non se auede delo prohibimen
 to dela battaglia , Et delo buttare delo sceptro ; Et per
 questo hauendone lui sproustament percosso il suo ini
 mico ne per traditore , ne per desobediente debbe esse
 re castigato , ne debbe anchora essere perditore per esse

OCTAVO

169

Se andato fora dela liza fugendo la ira del suo signore; che per diuino precepto se troua se debba fugire lo irato signore per dare loco ala perturbatione delo animo, che il piu dele uolte per mala informatione se commoueno, in modo che uennero ad maculare la modestia de la loro temperanda iustitia, per respecto che se debbe con lo animo tranquillo, & non turbato moderatamente gli delicti castigare, altramente non saria iustitia, anzi crudelitate; & quello ilquale fugge lo uolto irato delo suo signore e segno de timore, & obedientia. Onde hauendo lui constretto, & non uoluntario con protesti fora dela liza fugito non se gli debbe imputare ad mancameto delo suo conseruato honore, ne anchora ad condanarlo essere perditore. Per uoto de molti caualieri uolendo il caso declarare fo determinato se deuesse dare il giuramento ad quello ilquale allegaua non hauere ueduto il segno delo buttato sceptro; & in caso che giurasse non hauerse aueduto delo proibimento quando uerissime coniecture incotrario non apparesseno non se potria, ne per traditore, ne per perditore condanare, quantunche hauesse fora dela liza fugito per respecto che per lo Imperatore Iustiniano fo facta una lege per lo Papa approbata. Essendo per un Principe, Re, Imperatore, o quale se uoglia altra potesta expressamente ali loro officiali comandato che deuesseno uno tale subiecto decapitare non debbeno de continente inconsideratamente obedire, ma debbeno per spatio de uinti giorni, neliquali uersimilmente appare la ira del suo signore cessare, maturamente soprafedere, per respecto che lo comandamento

LIBRO

delo irato principe non se debbe obedire ; pero se debbe
 sopra de quello accortamente consultare ; perche se lege
 nele Romane hystorie che li Consuli deputati administra
 re la iustitia nela republica dinanzi de loro continuo por
 tauano in segno de imperio un mazzo de uirge cente, &
 ligate con una cordella intorno a molte uolte fasciata, &
 stretta; denotando che se il Consulo per sinistra informa
 tione in ira se accendesse non potendo in breue tempo la
 fasciata uerga desligare uolendo alcuno con quella in se
 gno de imperio castigare se hauesse uenuto a mitigare la
 ira nel tempo che a dissoluere la uerga se adoperaua. Si
 como dice Dante; Che la spata de Dio nō taglia infrecta.
 Ma trouandose per commune iudicio deli electi officia
 li, ouero deli circumstanti con lui hauesse commessa diso
 bedientia al suo principe, & la sua excusatione non fosse
 uera ne uolendo giurare dela sua innocentia . Se debbe
 pero como perditore de pena de tradimento grauemente
 punire hauendo offeso il suo desfarmato, & obediente nis
 mico; & lo offeso per la obedientia debbe essere uincito
 re. Attento che con quella fermo nel campo rimase confi
 derato che non se po hauere maggiore honore per li comba
 battenti quando ne per iusta, ne per iniusta cagione in
 niuno modo senza licentia escono fora del campo per fin
 che dal iudice non e data dela battaglia diffinitione; per
 che la possessione del campo da grande reputatione ad
 quello che la mantne ; & piu ad quello che con uictos
 ria se la conferua.

De una partita de septe contra septe, de quali doi andati
 per

per terra de l'una, & de l'altra gli cinque che male fanno de qual fara la uictoria. Cap. XXXII.



Ombattendo septe cavalieri dentro uno campo partiti contra de altri septe p mostrare la strenuita, & la uirtu de l'animo con pacto che la uictoria fosse de quella partita doue piu quelli che migliore fanno se trouasseno; succede che cinque de una banda ualorosamente se adoperano li doi annumerati compagni per terra da altri doi ualorosi cavalieri dela inimica partita forono buttati de liquali uincitori gli altri cinque compagni uilemente se comportarono perdendo de molte lanze, & male adoperano le arme. Se dimanda quale partita de quelli deueria essere uincitrice. Se risponde prima che ragioneuolmente deueria essere quella deli cinque bene operanti per essere maggiore numero che meglio fanno pero se potria dire incontrario essendone doi loro compagni da gli altri per ponderoso incotro uirilmente per terra deroccati deueriano essere perditori. Attento che non e maggiore dishonore ne l'arte militare dela cascata ali cavalieri che in tali exercitii se adoperano; quantunche tutta la giornata ualorosamente se adoperasseno uenendone a cascata al fine non potriano premio ne honore guadagnare in quella giornata; plaqualcosa la uergogna deli abattuti uimperano lo honore deli compagni acquistato per bene operare. Altra uolta se replica in fauore deli cinque; attento che cinque compagni deli doi uincitori perdendone lanze, & uilemente con le arme adoperandose che

LIBRO

sono apti uno grado peggiore delo cascare; & per questo essendo cinque che male fanno, & da l'altra partita doi ragioneuolmente quella debbe essere perditrice doue e maggiore il numero dell mali operanti. Attento cō lo narrato argomento se po chiaramente uedere che uolendo li doi abattuti lo honore deli cinque compagni occupare ueresimilmente gli cinque uilemente operati debbeno lo honore deli doi offuscare, pero tale dubitatione se potria meglio per cauallieri che per iuristi, ouero philosophi decidere; quantunche io crederia che debbeno essere uincitori la contraria partita deli doi cascati. Attento che il cascare e apto uilissimo nello exercitio militare (si como de sopra habiamo narrato) doue se demōstra la uilta de l'animo; & la mala doctrina del caualcare; & da morte in fora il maggiore dishonore che a cauallieri possa nella battaglia intrauenire; doue se denota impotentia, imbecillita, & fiacchezza del corpo; pero io me reseruo al iudicio deli prudenti, & sauii cauallieri martiali; & se la mia decisione non satisfara il iudice sara colui quale piu efficace ragione porgera per la uera decisione.

Quando il rechieditore togliesse la spada al rechiesto se sara uincitore, o che meglio fanno. Cap. XXXIII.

B sendo uno caualliero da un' altro in battaglia de tutta oltranza prouocato; & essendogli per il suo prouocatore tolta la spada dapo nello combattere mirabilmente senza de quella se defende, quando subterfugendo, quando rea

parandose con le braccia, & con le mano; & in tale modo gouernandose, che per si, ala soprauenente nocte dalo suo nimico non se fece occidere, desdicere, ne pigliare. Se dimanda se quello hauendo ulemente persa la spata nella battaglia debbe essere perditore, o essere lo peggiore che fa hauendo perso il principale instrumento che in quella se ricerca, & guadagnato per il suo nimico la lege ci uile descrive che il perdere dela spata, & de l'arme in la battaglia, e il maggiore deshonore che accadere possa a un caualliero; perche non senza milita se perdono; & per maggiore odio del perditore de l'arme nella battaglia lo Imperatore per lege, & militare disciplina comanda essendone recuperate per li sodali, ouero compagni non se debbeno restituire al perditore; quantunque altre cose in battaglia perse, & recuperate dali soi se deuesseno retornare al perditore quando al debito tempo recuperate fosseno da nimici. Ma per dare recto iudicio se determina non essere uinto, ne superato; quantunque sia stato desarmato dal nimico; & dinanzi a quello tutta uia per il campo sia andato discorrendo; nientedimeno in battaglia de ultranza doue se ricerca morte, o desdicta non intruendendo non gli cognosce per duto, ne uictoria; quantunque che lo togliatore dela spata monstra hauere maggiore honore. Considerando accortamente il perditore dela spata merita maggiore laude. Attento che essendo desarmato dela spata se e dal compagno audacemente desensato, in modo che non se ha facto occidere prendere, ne desdire; si como molti senza arme retrouadose se fanno senza desensione superare; & per questa ragione se debbe il desar

LIBRO

armato absoluere dela querela; ma interuenendo in battaglia doue se demonstrasse la uirtu de l'animo meritarà piu laude quello che tolse de quello che la spata perdetto; ma hauendose senza spata defensato ha acquistato maggiore reputatione senza arme de quello che armato non potte offender il desarmato nimico; po se remette ala sentetia deli cavalieri se con migliore ragione se mouerãno.

De uno deli combattenti che porto nello campo uno pomo con uno artificio de foco, quale posto ad terra protribea il cauallo delo nimico accostar se contra de lui.
Capitulo. XXXIIII.



VN cavaliere desfidato un' altro per combattere a nata oltranza per fede rotta, o per causa de honore, o per qual se uoglia altra cagione iusta ala battaglia peruenire, offerendose prouare con la lanza, et con la spata quello che opponeua al rechiedto. Et essendo dentro dela lizza, il prouocato porta un pomo concauo de metallo con molti pertusi deliquali uscua un foco artificiato che con nentositate buttaua fiamme de foco acceso a modo de fulguri, in modo che duraua un longo spatio de tempo conloquale ne haueua molti altri simili a quello. Et postose in una parte del campo tenea appresso de se lo artificioso fulminante pomo ilquale de continuo stillante foco lo artificio faceua per laquale astutia spauentandose il cauallo del rechiedto, anchora che da molti speronate fosse pcosso in niuno modo contra il cavaliere se uoleua accostare; anzi da

OCTAVO

quello spauentato non stimando gli speroni stimolanti fuggendo piu se allontanaua, & continuando il cavaliere inuente de tanta malitia, molti de quelli poni fornendose luno appresso l'altro in quello medesimo loco collocaua tutta la giornata dal suo nimico in niuno modo pote essere offeso solo con tale inuentione defensandose. Se dimanda qual debbe essere lo honorato uincitore. Se potria dire essendo fra le parte conuenuto solo con lanze, & spate deueano combattere, per trouare la uerita; hauendo il p uocato con lo narrato artificio la battaglia impedita non se deueria imputare al prouocante uenendo liberamente al combattere como ualoroso cavaliere con l'arme militare. Attento che quello e facto contumace che con le arme deputate secondo la promissione ala battaglia non e comparso; perche non ha il debito satisfatto; & oltre questo ha monstrato per codardia hauere mala iustitia, o uisita de animo; fuggendo la battaglia & lo exercitio delle arme. L'altro essendo prompto, & audace comparso si como hauesse uinto se deueria la uictoria, & lo honore meritamente reportare. Et quello ilquale ha mancato de la promessa deueria essere senza dubio perditore, per non hauere risposto si como hauea promesso rispondere mettendose de dietro uno muro de foco in presentia del nimico ha mancato del suo honore quello defensando non con l'arme de cauallaria; ma con foco, & fiamme; como che fosse non cavaliere, ma Vulcano fabro Siculo, quale de fulgore fu auctore. Incontrario se allega, perche la natura dela battaglia de tutta oltranza recerca ogni astutia, & ogni fraude per schifare il cobattere che po dare la tiro

LIBRO

Abilita dela morte non debbe essere perditore non essendo in battaglia per monstrare la uirtu, & lo experimento de l' arte militare faria acto deshonestissimo in niuno modo excusabile de usare nissuna fraude, o ingegno che fosse impedimento delo experimento dela battaglia. Et quantunque in battaglia de tutta oltranza sia licito usare ogni fraude contra del nimico; non se intende pero usare ingegno per artificio che lo nimico non se possa contra de lo altro appropinquare. Et quello ilquale per industria de artificio schifa la battaglia; per tato se reputa como se dal nimico fugesse. Attento che de tali ingegni gli morigente uilissima furono gli inuentori. Et per questo quelli che lo usano per carico se gli pote imputare. Et per quello debbe il prouocatore meritamente essere honorato con colore de animosita, & de iustitia. Attento che accadete che uno caualliero essendo dentro la liza con uno altro caualliero portando una lanza subtile, laquale tiro ne le coperte anteriore delo cauallo delo inimico passandosgli uolentamente, in modo che stando appiccata impune. Et il perditore per terra; fo cagione per quella chel cauallo del nimico in niuno modo contra lui se potesse accostare. Et quello fo uincitore perche dette su li garletti delo cauallo facendolo cascare; facilmente prese, & supero il suo nimico.

Quando nelo combattere se desdice; & il uincitore li remette; sel indice il posto tra punir, o restara traditore co descedenti. Cap. XXXV.

Essendo uno cavaliere da un altro in battaglia de tutta oltranza superato, preso, & didetto cerca al suo vincitore. li debba perdonare la vita, ilquale benignamente li perdona. Se dimanda se tale uinto, & desdidto se deuera dal iudice punire. Attento che hauea giurato ne lo intrare dela battaglia essere uero quello che defendere intendoua; perche e opinione de molti cavaliere che quello debbe essere grauentemente punito; & oltra questo restare per traditore repulsato infino a l'ultima progezina che da esso descendesse, saluo quelli liquali inanzi, o uero nel giorno dela battaglia fossero procreati; pero alcuni dicono che non debbe per traditore remanere; perche ale uolte e necessario commettere il tradimento contra un pessimo tyranno uiolatore dela diuina iustitia, & de l'honore deli sudditi; si como fece quel Duca del exercito che la gran uandetta fece dela adulterata donna dandando il passo del regno a hoste del suo infidele signore, & dela corona lo priuo per il gran desdegno de tanta infidelita, qual non fo da cavaliere; pero de infamia notato essendo a lui la fede dal suo signore fallita, rotta, & mancata. Pero in tal caso il perditore non ha tradimento commesso; quantomche sia stato superato per defendere una quere la iniusta; quando fosse battaglia che per cagion de tradimento se combattesse perdendo traditore se monstraria essendogli prouato con l'arme, & hauere con sua bocca confessato dicendo essere traditore; laquale ragione e piu uera. Et questo anchora haueria loco quando hauesse tradita la patria, ouero il suo signore essendo nela

L I B R O

Battaglia deſdritto reſtara traditore con li ſoi deſcenden
ti; ma non con quelli che foſſeno prima nati (Si como ha
biamo de ſopra ſcripto.) Se debbe intendere pero che
non per cauſa del giuramento de deſendere la uerita ha
uendo ſpergiurato che per la ſola perdita reſtaria tra
ditore; pche tale giuramento non po fare che ſia piu gra
ue dela ſua natura, ne anchora il delicto ſe po in tradis
mento tranſmutare quando non e ſpecie de tradimento
commefſo, ne la pena del delicto ſe debbe mutare, ne age
grauare per cauſa chel delinquente ſe habbia uoluto deſ
ſendere, quantunche per forza d' arme ſia confeſſa (como
de ſopra e dicto) la proua che ſe fa per battaglia de ol
tranza per alcune circumſtantie che gli uengono e dubia
E non ſempre ſe uede eſſere uera; E queſto ſe proua p
molte auctorita, E de antique ſcripture ch ale uolte mol
ti perdono con ragione doue habbiamo atteſtata la Decre
tale che dice che alhora Dio lo permette per punitione
de antiqui peccati, E nõ per cauſa del delicto, perloqua
le ſe combatte; E anchora che queſta habbia confeſſato p
forza d' arme; benchẽ ſia confeſſione ualida in iudicio de
arme, E che non ſe gli poſſa allegare il contrario; niens
todimeno hauẽdola facta per timore ſpontaneamente nõ
e per tanto legitima quanto foſſe uoluntaria. Attento che
con lo cortello in gola ha confeſſato quello che non inten
deua confeſſare. Et ſecondo la lege ſcripta quello che giu
ra falſamente in cauſa criminale; quantunche li ſia pro
uato il delicto, non debbe eſſer per periurio punito; per
che a ogni uno e licito in qual ſe uoglia modo reſcortre il
proprio ſangue dala acerbita dela corporale pena con ſa

eramenti falsi; perche nullo modo e tenuto con la propria
 bocca condānarse, ne se medesimo accusare; tanto piu che
 quelli che combatteno giurano che credeno hauerē iusti-
 tia; & che non usano alcuna calunnia, ne periurio alcuno
 excepto de infidelita se po a morte condānare; ne an-
 chora debbe traditore remanere; quantunque per il suo
 principe giurasse; perche Baldo, & Andrea de Sergnia
 dicono quando se proua il delicto per battaglia de tutta
 oltranza per la proua che e dubia & incerta se debbe
 la pena mingare, & non augmentare; perche se uno fara
 de homicidio colpato combattendo sopra la querela pers-
 dendo non se debbe decapitare; ma se gli debbe tagliare
 la mano, con laquale dice hauere commesso lo homicidio.
 Et per qsto in tale caso non se debbeno li descēdenti diffi-
 mare como traditori, o nati de tal patre per delicto del
 patre, salvo in crimine de maieſta offesa; ouero quando
 hauesse tradita la patria. Alhora nascendone gli figlioli
 de sangue paterno maculato, & infecto de tradimēto ra-
 gione manifesta e che debbe essere traditore; si como qlo
 ilqual nasce de patre leproso nullo expertissimo medi-
 co il potria assicurare che nela infirmata paterna non p-
 uenisse. In questi doi narrati casi sempre fo licito che p-
 le lege antique, & noue se permette il combattere iusta-
 mente a tutta oltranza, cioe per tradimēto de patria &
 de regale signoria; la ragione e questa; pche e licito ama-
 rare un traditore dela patria, & del suo signore; & piu
 che morto non se debbe piangere, ne portarne dolo, ne
 fare nulla demonstratione de mestina per li soi parenti;
 tanto e seuera la punitione dela offesa dela maieſtat, &

dela patria, & la lege uolse in questi doi casi il figliolo p
 lo paterno delicto fosse punito. Si como anchora dice la
 diuina scriptura, li patri nostri mangiaranno le cose agre
 ste, & li denti deli figlioli geleranno. Onde concludendo
 dico che totalmente e falsa la opinione de quelli che di
 cono chel perditore de tale battaglia resta traditore ex
 cepto neli doi sopradietti casi; benché sia confesso del del
 icto perloquale se condusse nelo combattere per paura
 (Si como desopra e narrato) la confessione facta con la
 spada non e del tutto da essergli data perfetta fede; per
 che la magiore parte de quelli che sono tormentati p cau
 sa de delicto confessano quello che non hanno facto per
 forza de tormento; per questo comanda la lege che non se
 debba a tale confessione stare excepto se per altri indici
 chiaramente apparesse per lo tormentato essere commes
 so il delicto imposto, como per exemplo diremo. Confes
 sando uno hauere amazato uno homo nel bosco. Se deb
 be per lo iudice mandare in quello loco a trouare il cor
 po morto, ilquale non trouado non se debbe il confesso de
 pena de homicidio punire non essendo la sua confessione
 uerificata. Per questa ragione se conclude quelli che per
 forza de arme se rendono, quantunque per iudicio de ar
 me resteno infami, & superati; nientadimeno non se pos
 tranno dare per traditori; pero restano repulsati; si como
 in uno altro capitulo per noi diffusamente e dicto.

Quando uno in battaglia de oltranza e uinciuto, & rea
 preso dicesse non essere il uero, & per forza essere con
 fesso se debbe essere uideo. Cap. XXXVI.



Ouesse una questione de un che fosse in bat-
 taglia de tutta oltranza confesso con creden-
 za de non hauere hauuta iustitia; & dopo
 uollesse dire il contrario, allegando che per
 forza de arme, & timore dela uita non esse-
 re uero quello che per lui e stato dicto. Se dimanda se
 questo tale debbe essere in questo caso audito. Baldo di-
 ce che la natura dela battaglia particolare e tale che no
 se gli po allegare forza, ne timore dopo che e stato super-
 rato altramente non saria battaglia; & questo e il uero; p-
 che la forza e iusta quando se fa per proua, & experimē-
 to dela uerita; & specialmente quando con li ordini nec-
 cessarii e processo ala battaglia essendogli eletto il iudice,
 & loco; secondo il stile de cauallaria recerca; & essen-
 dogli uerisimili indicii contra lo accusato; & che per testimo-
 nii non se potesse prouare (si como habiamo dicto
 in uno altro capitolo) una cauallero superato forza, ne ti-
 more non po allegare per ragione che li saria grandiss-
 imo mancamento quando contra uno hauesse combattuto,
 & uoluntario; & dinanzi il iudice competente hauesse pi-
 gliata la battaglia doue non se presume pottrce intraves-
 sire superchiararia; & essendo anchora per loro giurato
 de defendere ciascuno la causa sua senza calunnia seguen-
 do la confessione non po allegare che per forza l'habia fa-
 cto hauendo confessato iudicialmente in examina de bat-
 taglia doue se combatte da corpo a corpo ciascuno defen-
 dendo la sua querela; & per commune uolunta se elegge-
 no l'arme, & chi e superato e perditore per diuino iudic-
 io; perche la iustitia uole che quello abattuto che defen-

L I B R O

de il falso; Et che la uerita sempre superi la spata che cōtra de ep̄sa combatte togliendogli la potentia facendogli indebilitare le fortit̄ze; perche sempre il falso nela battaglia dal uero e superato; Et quello ilquale combatte cō iustitia porta lo animo inuictō con firma speranza de uictoria laquale indubitatamente dice il Philosopho sempre debbe seguire; perche non e presumptione che Dio habbia cura deli homini iniqui che sempre fauoregia la iustitia, laquale uene dal cielo, e la uerita nasce dala terra doue sempre se abbracciano insieme se collegano in fauore dela uerita, Et in detrimento dela falsita; Et questo e approbato per molte auctoritate; si como in lo libro latino habiamo scripto.

Quando il iudice mosso per clementia, o altra causa spartesse la battaglia non aspettando il fine se il cavaliere se po del iudice aggrauare. Cap. XXXVII.

Dispartendo il iudice per compassione doi che dentro la liza pugnauano, deliquali luno diceua che alhora che il sceptro fo buttato era in stato de uictoria che staua per superare il nimico, ilquale risponde a incontrario dicendo che molte cose potcano intrauenire, perlequale potra essere lui uincitore; Et perche se debbe lo fine aspettare doue se manifestano le cose dubie; Et il piu dele uolte intraueneno per altro modo che non sono pensate. Se dimanda quale sententia se debbe dare per il iudice nela diuisa battaglia; attento che nullo di loro e stato superato;

OCTAVO

ne anchora e vincitore. Se responde (si como desopra e dicto) che se debbe considerare in che stato era dela battaglia nello tempo del buttato sceptro, & secondo se erano cōportati li cōbattēti cosi debbe p parte pūctalmēte manifestar isino alhora che la causa mosse il iudice a dispartirli; po se debbe cōsiderare anchora che la clementia mouesse il iudice non debbe facilmente la pugna de oltranza diuidere; attento che a tutte le parte despiacera, & appare che sia iniquitate per ragione che quello che in bono stato se troua se potra dal iudice lamentare dicēdo che se deuea aspettare il fine dela sua uictoria, laquale senza difficulta deuea acquistare; l'altro che in male stato se trouasse potria opponere dicendo che se deuea spartire prima che in meglio stato se trouaua; & hauēdo aspettato quando era appresso de essere superato dallo nimico pare che sia partialitate hauendo possuto l'altro preualer se; & per questo il iudice quando fosse causa che importasse scandalo, cioe che combatteffeno per tradimento, homicidio, ouero fede rotta, falsita, o per altro delicto, ilquale per non essere manifesto generasse grande errore; alhora il iudice debbe il fine aspettare, & in niuno modo spartire; attento che crudelita se demonstri in lo non spartire, quella e clementia; perche fa apparere la uerita dela iustitia; che altramente maggiore inconueniente resultaria fra li pugnatori che andariano in altro loco a fornire la battaglia; & gli cauallieri potriano murmurare, quale de quelli fosse il colpabile; nientedimeno neli casi che non fosseno criminali se potria per clementia interdire il combattere; perche e in arbitrio del

LIBRO

iudice; ma in battaglia de tutta oltranza lo fine è da aspe-
ctare per morte, o per desdicta; & quando il contrario
se facesse faria clementia del iudice, ma non iustitia milita-
tare per dricto d'arme.

Quando uno deli cōbattenti in liza era ferito, & lui but-
tato per terra il nimico staua col coltello per amazar-
lo, & il iudice despartite, & il ferito se morire, quale
fara il uincitore. Cap. XXXVIII.



LNtrati in liza doi cavalieri desfidati. de cō-
battere a incontro a tutta oltranza correns-
do luno contra l'altro uno de quelli trapas-
so la mano dela briglia de l'altro rompendo
la lanza; perche il ferito animosamente se desferra; quan-
tunche dala ferita uscisse sangue in grandissima abundā-
tia; nientedimeno corse uigorosamente contra del suo per-
cussore, in modo che per terra lo abattete; & dal suo cas-
uallo desmontando corse sopra al cascato che staua genua
flexo con la spata euaginata per amazarlo; & trouando
la punta de quella rotta pose mano per la cortella, & ues-
dendo cio il iudice comando che la battaglia diuidere se
deuesse; perche nasce la controuersia tra li cavalieri; attē-
to che quello ilquale butto il suo nimico per terra cerca-
ua lo abattuto per prigione; l'altro recusando diceua che
lui lo haueua prima ferito, & cauato gli copia de sangue
loquale dona grande honore al percussore se deuea per
il iudice la fine aspectare; attento che in quella potra uin-
cere il iudice le ragione delo abattuto, recusando dona

*sententia in fauore de quello che lo hauea superato dapo
 in breue spatio de tempo per la quantita delo sangue, lo
 uincitore se uenne a smortire, in modo che como morto
 indebilito in terra casco ; per laqualcosa quello che per
 ditore fo condanato lamentandose diceua che iniquamen
 te dal iudice la battaglia fo terminata, & anchora la sen
 tentia contra lui donata, si como la cascata del indebilito
 uincitore demonstra ad ehi lo iudice respondea che se
 deuesse ritornare nelo suo pristino stato, & la deuesseno
 la battaglia finire; il condanato respondeua che la causa
 era finita per lo smortito essendo per la sua ferita lui nel
 capo rimasto uiuo, & forte nõ debbe essere condanato p
 ditore; se dimanda se fo iusta la sententia delo iudice. Se
 risponde anchora che sia in sua potestate nelo principio
 acceptare, & denegare il iudice, & dapo preso il iudicio
 habbia arbitrio, non debbe pero ad alcuna dela parte fa
 re preiudicio, essendo la causa de grãde importantia deb
 be il fine dela battaglia aspettare; attale che nulla dela
 parte se potesse de lui iustamente lamentare per non ha
 uere aspettato l'ultimo fine della battaglia da causa de
 querelarse a colui che nelo spartire in male stato se res
 trouaua, allegando la partialita del iudice che per passio
 ne nelo spartire e intrauenuto; & per questo il iudice ne
 lo diuidere dela battaglia uso clementia, ma non fece ius
 stitia; & piu nel dare dela diffinitiuua sententia; pche deb
 be il stato dela battaglia per lui diuisa punctalmete nar
 rare dicendo che per clementia non permesse che piu se
 combattesse; perche nela battaglia de tutta oltranza (si
 como piu uolte habbiamo narrato) prima che morte, o*

L I B R O

desidera non gli interuene non se pò decernere vittoria; anchora che mille ferite gli appareffeno; & per questo la sententia non fo donata per termini iuridici; ma per humanita dubitando non li seguesse morte; & anchora che lo abattuto recusasse uolere retornare nello pristino stato nela battaglia iustamente lo haueria possuto dire iustificandose, p respecto che hauendo lui ferito il suo nimico a morte, quale dentro del capo era mortificato; & essendo per il iudice spartito fo gradamente aggrauato per non hauere possuto fornire la battaglia; & per questo lui potua dire in uno altro loco, & con altro iudice uolere retornare nello combattere doue hauesse trouato piu iustitia. In tale caso saria tenuto il iudice fare una patente notificando per quella si como il facto tra gli cavalieri era passato; attale che narrando la causa, & gli termini dela diuisa battaglia per trouare la uerita; & per lo honore de ciascuno se possa per altro iustamente iudicare; & questo dico seruando migliore iudicio de tutti quanti li cavalieri & campioni; & se l'altra parte e tenuto de andare a finire in altro loco la battaglia doue parlaremo dela appellatione appresso piu distintamente per noi fara narrato.

Quando lo principe che ha concessa licentia dela battaglia perdonasse al uinciuo, & uolesse nõ fosse ne morto, ne prigione; sel uincitore potra al principe recercare tutte le spese, & il dano del rescotire del prigione.

Cap. XXXIX.

Essendo

OCTAVO



Sfendo da uno officiale de arme dimandato
 in caso che uno principe accettasse lo iudicio
 de doi cavalieri disfidati, de iustamente
 declarare quello che per loro nela battaglia
 se seguesse; Et hauendo luno la victoria de
 l'altro dentro dela liza acquistata lo principe per clemencia
 non permette chel prigione sia del uincitore, anzi
 per mostrare clementia dale sue mane lo uole liberare;
 se tenuto sara il principe uolendo usare clementia, Et no
 iustitia alo perditore le spese del uincitore restaurare;
 perche da me e dicto che sempre lo principe tene lo loco
 delo iudice competente non debbe ne po togliere la iustitia,
 ne lo honore de nissuna dele parte specialmente
 quando non sono loro subditi, benché li fosseno, non potria
 pero iustamente farlo; quantunque hauendo potestate la
 lege dela natura e subiecta ala ragione; perche se debbe
 la iustitia dele parte integramente seruare, attento che fac-
 cendo il contrario saria tyranno, Et iniquo principe; per
 questo se debbe guardare de iniusta deshonestate; ma uo-
 lendolo per alcuna iusta causa in utilita dela republica
 uno cavaliere da morte, Et captiuita liberare; essendo
 quello strenuo, Et ualoroso armigero e necessario ala mi-
 litia, oueramente per alcuno seruitio reputato meritasse
 da lui essere meritato; alhora uolendo lo principe quello
 per le narrate cause liberare po iustamente farlo con
 queste che e tenuto al uincitore tanto dele spese fatte po-
 uenire ala giornata quanto de quelle che per lo repatria-
 re incorresseno integramente al uincitore satisfare dan-
 dogli la victoria, Et lo honore; Et oltre questo e tenuto

LIBRO

de darlo lo rescapto del prigione, si como dicono le lege civile, & anco lo imperatore in una sua lege nello cotico che uolendo il principe dare ad uno seruo liberta per ista causa che la sua mente mouesse debbe pagare lo prezio del seruo al suo patrone; attento che non conuene alo principe ad nullo togliere la ragione, ne derogare il termine dela iustitia; & per questo e lo principato per non fare iniuria a nissuno. Narra se del Duca Philippo integro signore de Milano che un ualoroso Cavaliero Neapolitano uincendo una battaglia in presentia de sua illustrissima signoria, nelaquale supero, & prese lo nimico caualliero; quale signore dimanda la uita del prigione alo uincitore Neapolitano; & da quello ottenuto dapo in remuneratione del donatore caualliero la liberta de uno suo imprigionato barone ala dimanda de quello il Duca gratiosamente dono; per questo debiamo dali exēpli del gran principe amaestrati seguirli.

Finisse il Libro octauo.

N O N O

Incomincia il nono Libro doue se tratta de
quelli che sono renduti per prigioni
in duello, o in battaglia parti
culari; Et data fede de
andare a rechie
sta deli uin
citori.

Quando uno superato in battaglia psonale non fara mor
to, ne deslieto; ma dato se per prigione; se lo uincitore
dapo lo potra occidere. Cap. I.



Quando uno caualiero bellicos
so experimentar la uirtu des
la sua forteza portaua una in
presa con conditione che se al
tro caualiero hauesse hauuto
presumptione toccarla deuesse
se con lui totalmente combatteo
re ad tutta oltranza con arme
de caualiero, con pacto che ql
lo ilquale fosse superato restasse
se prigione del suo uincitore; Et finalmente presentandos
se in corte de uno gran principe manifesto li capituli, Et
la conditione dela impresa cercando se alcuno caualiero
se uolesse cacciare toccandola con epsò uenire ala batta
glia. Onde uno dignissimo caualiero parendogli che per
nilta tutta la corte del suo signore lo recusasse, lui uirils
mente toccando la impresa uenne col portatore de quella

LIBRO

con gli pacchi che in essa se conteneua nello combattere,
 nelquale longo spatio de tempo combattendo in fine luno
 fo da l'altro superato; Et restando prigione da la ad cer-
 to tempo il suo uincitore occiderlo delibero. Se diman-
 da al iudice essendo questo tale per impresa in battaglia
 de tutta oltranza superato; Et per prigione rimasto se in-
 stamente lo potria dapo amazzare; benche fo per lo iudice
 determinato, che quantunque in tale battaglia licito
 sia occidere lo nimico disfidato nel combattere, cessando
 la resistenza dela pugna debbe anchora la ira cessare che
 essendo uno superato, Et prigione hauendo acceptata il
 uincitore la uictoria del suo nimico senza cōtentione sottò
 tomesse, non se potria piu occidere; si como uole la lege
 antiqua che quelli che sono prigioni dopo che la batta-
 glia deli exerciti e fornita uini se cōseruano, liquali era-
 no appellati serui; perche non erano occisi ma cōserua-
 ti. Et dice Cyna che uno che se rende non se po occide-
 re. Et lo Decreto uole che ad uno uinciuto se mostra mi-
 sericordia, excepto quando se dubitasse che quello deuesse
 se la pace perturbare; si como hogi nela Italia se obserua
 ad chi se rende senza resistere, o fuge nela battaglia non
 se debbe dapo occidere; Et piu anchora la lege uole che
 quello ilquale amazzasse dapo che cessata fosse la batta-
 glia un suo seruo se deueria grauementè punire; pero Bal-
 do dice che quello che se rende in battaglia de tutta ol-
 tranza como homo morto se potria occidere de continen-
 te; ma passando alcuno spatio de tempo non lo potria piu
 fare; si como uole Iacobo de Arena; ma dicèdo io me res-
 metto ale tue mano non lo po tractare contra la cōfues-

udine militare ; se non como costiana ogni bon cavaliero,
ro, & non altramente.

Quando uno superato, & dato se per prigione al uincitore
sara liberato de retornare ; se il uincitore gli pos-
tra comandare seruitii uili non pertinenti ad caua-
lieri.

Cap. II.



Ornita una battaglia de tutta oltranza da
doi Cavalieri con pacto chel perditore res-
tasse prigione delo uincitore ; & restando
uno de quelli superato, & prigione ad ogni
sua rechiesta da la a certo tempo dalo uin-
citore fo rechiesto che deuesse andare sotto la promessa
fede ; ala chiamata dalquale representandose essendogli
comandati seruitii piu conuenienti ad serui che ad caua-
lieri, uolendolo portare appresso de lui legato, o farlo ma-
giare sotto la mensa per dispregio, o farlo zappare la uis-
gna, o farlo seruire per mulettiero . Se dimanda al iudice
se l uinciuto cavaliero se debbe in si uili seruitii exer-
citare se e permesso da stile d'arme ; perche la opinione
de alcuni armigeri dicono de si ; pero alcuni piu discre-
ti dicono che non, conlequale opinione , deliquali la lege
civile se concorda che non se possa imporre ad cavalie-
ro preso in battaglia seruitii non conuenienti ad cavalie-
ri ; & uole piu chel signore che crudelmente tracta il ser-
uo se debba constringere a farlo uendere, piu ragioneuol-
mente uno cavaliero preso nela battaglia non se deuera
crudele, & inhumanamente tractare ; & piu inconuen-

LIBRO

niente saria fare seruitù non condecanti ala sua conditione, ne a l'arte militare; questa determinatione e delo Imperatore Diuo Pio consultando contra de quelli che tractauano crudelmente gli prigioni dela battaglia campale; liquali si como serui erano per antiqui tractati rescriuendo ad uno pro Consulo che li dimandaua consiglio sopra de tale caso; Et questo e per usanza de non se fare tali tractamenti ali caualieri prigioni de battaglia; Et anchora uno uasallo che fosse tenuto seruire lo suo signore personalmente non se gli potra imponere pero seruitù disconuenienti ala sua qualitate; ne in quelli done non fosse exercitato; ma ben potria il uincitore far se dal prigione in sua battaglia accompagnare o far se aiutare nello seguire de alcuna impresa in briga particolare in sua defensione lo pote adoperare, oueramente in altri conuenienti seruitù tractandolo como e costume tra gli caualieri tractarse in simili casi. per ragione che essendo tornato ala fede non se debbe piu carcerare secondo fo determinato per certi strenui capitanei d'arme in persona delo signore Roberto de sanseuerino; pero lo contrario dal Duca de Bergogna fo adoperato in psona del Duca danioya quale prese in battaglia campale; Et quello liberato da po imitando Marco Regulo nobilissimo Romano tornando ala fede fo da lui per spatio de tre anni prigione retentuto intrauenendogli como Marco regulo che retornando per seruare la promessa fede in Carthagine fo dentro una botte de chiodi crudelissimamente extincto. Et Baldo dice che quelli che sono pigliati in battaglia de tutta oltranza non restano serui de loro uincitori; ne se poss

Sono tractare altramente che como obserua la caualles-
ria; & per questo quando fosse imposto seruitio uile alo
caualiero prigione non saria tenuto ad obedire si como il
uasallo che non e tenuto seruire lo suo signore de seruitio
che auilisci la sua conditione; secōdo dice Andrea de Ser-
gnia lo seruitio deshonesto commesso alo uasallo se deb-
be in altro licito, & honesto commutare in modo che nō
se uenga ad offendere la conditione de quello. Et piu di-
ce che se per caso uno grande barone tenesse uno phen-
do da uno Re per certo seruitio uenendo quello tale bar-
rone ad essere Re de un' altro reame se debbe il seruitio
doue epso era obligato in altro licito, & honesto permut-
tare tale che non sia disconueniente alo stato regale. Et
piu dice che se uno signore comanda a uno caualiero suo
uasallo che lo serua a piedi, ouero che gli porta dela cal-
ce ala fabrica del suo castello non se debbe per lo caua-
liero obedire.

Se uno sara superato in duello, & dato se per prigione al
uincitore con fede, & ad sua rechiesta retornasse; se
suo signore, & lo uincitore lo rechiedera ad quale de
loro deuera andare.

Cap. III.



Esendo un caualiero preso per prigione se-
condo la conuentione del pacto delo com-
battere; & liberato ala fede d' andare per-
sonalmente ad ogni rechiesta del uincitore
dalquale da la ad certo tempo fo rechiesto
che douesse per la promessa fede dimanzi a lui retornar

X iiii

L I B R O

re; & perche il uinciuo era uasallo de uno regale principe, dalquale in quello medesimo tempo che fo dal suo uincitore rechiesto fo anchora in guerra dalo suo signore recercato. Se dimanda doue e piu tenuto obedire essendo obligato per fede al uincitore, o se tenuto fara prima al suo signore obedire; perche la fede se debbe obseruare quanto la uita. Si como se scriue de Marco Regulo (delquale nello precedente capitulo habiamo facto mentione) che uolse morire per obseruatione dela fede, laquale mai se rompe senza grande carico, & detrimento del cavaliere; & per doi ragione se proua che la maggiore difalta che se possa ne l'arte militare commettere e la fede fallire; prima perche li cavaliere sono defensori dela republica uenendo ad uiolare la fede non se li debbe piu fidare lo stato; & perche de continuo conuersano con gli principi daliquali debbeno essere separati tutti traditori, & mancatori de fede como persone infame degne da ogni conuersatione humana essere segregati; ma in questo caso se debbe prima il signore obedire; attento che per giuramento e prima ad quello obligato; & benche fosse nela captiuita obligato lo uasallo non se intende in preiudicio delo suo signore, alquale e tenuto per giuramento legitimo delquale non importa tanto quanto quello che e facto al uincitore; perche expressamente s'intende reseruato lo antcedente giuramento delo signore facto per seruare la fidelita secondo la lege lo signore temporale se debbe sopra ogn'altra cosa obedire, benche giurasse lo subdito se gli reseruano quatro cose. La fidelita de Dio de la Chiesa; & del signore ad chi esso e subdito; & dela

patria laquale e piu degna da essere seruata che quella
 del patre naturale, & anchora delo proprio signore; ma
 in caso chel signore non hauesse necessita delo uasallo es-
 sendo rechiesto de fede e tenuto de andare alo suo uin-
 citore, anchora che per lo signore fosse impedito essendo
 procurata la rechiesta delo signore se debbe la fede alo
 uincitore obseruare; & quando un uasallo cauallero fosse
 se preso in guerra da uno principe nimico de suo signor-
 re essendo ad fede relassato, & po rechiesto per il suo si-
 gnore impedito de andare per la ragione sopra assigna-
 ta chel subdito e prima obligato ala sua fidelita in tale
 caso e tenuto andare ala rechiesta per obseruare la pro-
 messa fede cōsiderato che fo preso in battaglia facta per
 causa delo suo signore; & per questo lo signore non e pri-
 mo in la fidelita hauendo operato lo uasallo nela sua guer-
 ra essendo preso non po l'andata per la rechiesta euita-
 re per respecto che nela ragione che hauea sopra delo
 uasallo se ha preiudicato operandolo ala sua guerra, &
 pero obligandolo ala iustitia dela guerra; & per questo
 non lo po excusare ne tenerlo ala rechiesta del suo uin-
 citore essendo ad quello per fede obligato; & per questa
 ragione se intende che quando uno cauallero, o altro uas-
 fallo combatteffe con licentia delo suo signore, ouero che
 epsò hauesse il campo assicurato, & stato iudice fra gli
 pugnatori uenendo ad perdere il uasallo restando per
 pacto prigione del uincitore non lo potria il signore res-
 tenere de non obedire la rechiesta del suo uincitore es-
 sendo ala fede liberato con pacto de essere prigione de
 rechiesta; & benchè gli fosse impedito l'andare per suo

LIBRO

signore non saria tenuto obedire , ma deuera andare la sua promessa ad obseruare; & in caso chel suo uincitore dapo che l'hauesse superato hauesse tradita la patria, o ueramente il suo signore non saria tenuto obseruare la promessa fede per respecto del tradimento perde ogni dignita, & per eminentia ; & lo suo prigione e liberato da la fede; si como anchora uole la lege ciuile, & canonica; stando in excommunicatione il uincitore non saria tenuto il suo prigione ala rechiesta comparere.

Sel uincitore acceptara lo superato per suo prigione ; & dopo relassato con promissione de retornare , & non uolendo; se potra per lo suo signore essere costretto de retornare.

Cap. IIII.

Sequita una antiqua questione de un che fosse se preso in campale , ouero in particolare battaglia ; & fosse dal suo superato ad fede relassato; se per iustitia potra essere dal suo signore costretto nelo retornare ; & se tenuto sara ad obseruare la promessa. Baldo dice che a l'hoste inimico dela republica non se debbe ne fede, ne promissione seruare , si como uole anchora la Decretale resta pero in suo arbitrio lo retornare , si como dice de uno che fosse per la uita carcerato contra iustitia retnuto , & ala fede relassato non e tenuto ale carcere retornare, ma quando fosse iustamente detnto sara tenuto retornare essendo sotto fede relassato , & peccaria fuzendo dale carcere deli nimici quando fosse preso in licita battaglia; si cos

mo quello che fosse per iustitia ad morte condanato rompendo le carcere dela republica peccaria; ma quando fosse preso da latroni de strada, o da gente de arme che andasseno incorrere contra l'usanza de guerra iusta, o publica quelli che fosseno da tali presi, & ad fede rilasciati; non sariano tenuti a loro richiesta retornare per pagare la taglia quando fosse guerra illicita, ma essendo licita sariano iustamente presi, & tenuti de retornare, como uole Bartholo, & Innocentio; & in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita, o illicita, e tenuto per fede retornare; ma quando chiaramente cognoscesse che fosse iniustamente preso, benché facesse giuramento de retornare non saria tenuto de obseruarlo. Et Baldo dice che se uno cauallero promettesse de andare ad uno certo loco in termine de uno mese; & fosse per lo camino da un barone per comandamento sotto certa pena impedito che non deuesse da lui partire restando per tale impedimento non e iusta la causa; attento che debbe fugire per non essere iustamente retenuo salvo se hauesse giurato de non retornare. Onde concludendo dico per iustitia civile se debbe obseruare quello che de sopra e dicto; pero li armigeri cauallieri uoleno che senza distinctione in guerra iusta, o iniusta se debba totalment la fede seruare; cosi anchora quelli che sono presi in duello celebrato dinanzi ad iudice competent e essendo ala fede liberati la debbeno obseruare; salvo se da lo imperatore fosseno impediti, como e de sopra scripto; & habbiamo anchora dicto de Marco Regulo Romano che certo dela felice morte retornare uolse per la promessa fede non macularo

LIBRO

reputandose per gloria uiuere; essendo per cio extinto, & cruciato.

Quando uno caualliero fosse uinto, & prigione de l'altro; & dapo data la fede diuentasse signore, principe, o Duca; se tenuto sara de ritornare al uincitore.
Capitolo. V.

DOi cauallieri disfidati per combattere ad cauallo con pacto che lo perditore fosse prigione de l'altro; & perdesse l'arme, & gli caualli, & che restasse traditore; accade che essendone uno uinto da l'altro fo ala fede da quello liberato; con pacto che ad ogni rechiesta del uincitore deuesse da lui obedientemente retornare; in casochel prigione un gran principe retornasse, & fosse dal suo superatore rechiesto per la promessa fede che deuesse da lui retornare; & fosse per lo prigione in dignita peruenuto denegato per la noua signoria non deuere essere piu obligato ad comparere; attento che de stato semplice ad gran fastigio e peruenuto, & ha mutata la conditione, laquale semplice la obligo; doue alhora non astringe se la dignita, nelaquale deuea intruenire doue non pena peruenire nel tempo che per fede se subiugo. A questo per lo caualliero uincitore se replica che la dignita de lo superato debbe stare da parte, & che lui lo ricerca como semplice caualliero; & quanto e in maggiore stato, tanto e piu tenuto seruare la promessa fede. Se dimanda alo iudice sel prigione in gran stato peruenuto sia ob-

ligato d'andare ala richiesta del suo uincitore . La lege
 civile narra uno simile caso che essendo uno uasallo obli-
 gato personalmente seruire il suo signore ; & peruenen-
 do con quello in eguale dignita, oueramente in grado che
 fosse disconueniente lo seruire , dice la lege che e excu-
 sato del seruitio, nelquale era obligato; saluo se la digni-
 ta fosse prima del uasallo. Dicono gli doctori che la dis-
 gnita che superuene ali homini gli excusa , & libera da
 uale seruitii, & da ogni seruita p ragione che non se deb-
 be uilipendere niuno grado de dignita ; si como dicono
 de uno famiglia facto officiale , oueramente che uno no-
 taro cauallero peruenesse non se potria constringere con
 la dignita dela cauallaria scriuere instrumenti le lege
 donano molti priuilegi ala dignita per conseruatione de
 quella . Et dice Andrea de Serznia doctore Regnicolo
 che se uno Barone tnessse baronia da uno Re peruenen-
 do lui in stato regale e libero ; & non e piu tenuto per-
 sonalmente seruire la baronia ; ma debbe per substituto
 seruire ; perche non e tenuto in seruitii non concedenti ad
 regale maiestatr ; pero se debbe lo seruitio doue epso e
 obligato mutare in altro seruitio che conuenesse ad reas-
 li principi, qual potriano permutare in tributi de dinas-
 ri, oueramente che deuesse nela sua guerra con sua, potri-
 na prestare fauore ; perche non saria iusto ne conceden-
 te che uno libero Re ad altro fosse de personale seruitio
 obligato. Et dice misser Baldo che la dignita che sus-
 peruene ad uno subiecto lo fa in liberta peruenire ; pero
 che essendo un curiale obligato ad seruire la corte , fact-
 to dapo episcopo e liberato dalo seruire , per essere la

LIBRO

dignita episcopale piu degna dela regia; & un seruo puè nuto militare, o a altra dignita che li principe li fosse donata resta libera; pche ogni lustrata, & clara dignita libera la subiectione curiale; & uno ilquale e facto sacerdoti e liberato dala potesta paterna per le ragione sopra narrate diremo che quello ilquale essendo homo simplice per prigione se obligo; essendo principe peruenuto se debbe dela obligatione, & promessa fede con moneta liberare, oueramente cõ altro premio; como dice Andrea de Sergnia debbe essere tanto lo recapto, quanto recerca lo stato dela sua antiqua faculta; cioe nello tempo quale per prigione se dono, & non secondo la noua felicità; cioe como Re, considerato che la dignita gli saria dannosa, la quale non e obligata si como la priuata persona; perche e dale lege liberata per la acquisita dignita, nelaquale non obsta la data fede, delaquale tutte le lege, & decretala dicono che ha molte conditione tacitamente in se da deuerse intendere. La prima e se quello ilquale e obligato per fede se troua nello stato primero, nelloquale era quando la fede dono. Secundariament se non soprauene cosa perlaquale non sia tenuto seruarla; si como la Decretale ne da exemplo de uno che giurasse pigliare una donna per sposa; & prima chel matrimonio totalmente facesse quella diuentasse cieca, oueramente diuentasse mesretrice, o che cadesse in altra difformità; como che fosse male de lepra, o in altro brutto, & incurabile morbo, o infamia; non e tenuto pigliarla; perche ogni giuramento, & fede facta se intende non succedendo noua causa, per laquale non sia tenuto seruarla che sono infinite lequale

se remettono ali doctori iuristi che sono scripti in amplissimi latini uolumi; questo caso succede nel tempochel Duca Danoia fo preso dal Duca de Bergogna, & de quello ala fede liberato; quale da la ad certo tempo peruenne ad titolo reale, dalquale essendo rechiesto uolse la fede seruare recordandose; & seguendo Marco Regulo glorioso Romano comparando fo retinuto; perche fo grauemente represo; attento che non era trinito d'andare per la dignita reale dapo la promessa peruenuta, per laquale andata se dice essere il secondo Regulo.

Quando uno fosse preso da tre caualieri in battaglia, & fosse prigione de tutti tre, & ad uno tempo da tutti rechiesto a quale prima deuera andare. Cap. VI.

Essendo uno armigero in diuerse battaglie da tre caualieri preso & sotto fede liberato ala rechiesta de ciascuno retornare; posto che fosse in uno medesimo tempo da tutti rechiesto. Se dimanda a quale rechiesta deuesse comparere; dice la lege che debbe obseruare la fede ad chi primo la promesse; & dato che ad uno medesimo tempo ad tutti hauesse promesso per fede, & da quelli insieme rechiesto debbe dimanzi ad quello primo comparere che e piu degno, ouero ad quello loquale prima lo rescerco; & posto che per uno medesimo nuntio receuesse se tutte tre le litre dele rechieste deuera andare a quello de chi era la litra che prima aperse; & con questa distinctione gli doctori absoluono tale dubitatione per ras

LIBRO

gione de civile lege.

Se uno superato per prigione acceptato, & ala fede res
lassato; se potra rescotere la fede per dinari, o altro
premio. Cap. VII.



No che fosse in battaglia de tutta oltranza
preso, & per benignita del uincitore fosse
liberato sotto fede de retornare ad ogni sua
rechiesta uolendose liberare per dinari da
la obligatione dela fede. Se dimanda alo ius
dice se iustamente po recercare lo suo uincitore; se con
do la lege civile se determina che si per togliere la mo
lestia, & per lo periculo, & per la spesa facta per lo uin
citore per la preparatione dela battaglia, conducendos
se da lontana parte per cagione de combattere, nelquale
hauendo uictoria, & presumptione che hebbe iustitia.
Dice Innocentio che quello ilquale iniustamente moue la
guerra e tenuto ala emendatione deli danni, & dele spe
se ad quello contra chi e stata facta la guerra; & per
questo il perditore, quale se presume contra iustitia ha
uere combattuto se potria rescotere cosi como in guerra
iusta fosse stato preso; & quello ilquale lo rescotesse per
dinari dal suo uincitore iustamente lo potria ligare, &
carcerare; & tenerlo per nome de pegno infino ad tanto
che da lui hauesse lo suo dinaro; secondo la lege civile
dice piu che in caso che non hauesse da pagare il suo res
capto seruendo per spatio de cinque anni saria libero, &
non saria tenuto ad pagare li alimenti recepti; & quan
do uno

do uno fosse prigione per dinari e tenuto quello che lo tene in suo potere ad qual se uoglia persona che lo uolesse per bon zelo recaptare dargli libertate per quella taglia che per lui fusse facta, laquale po che una uolta fusse stabilita non potria sorgere ne la augmentare lo precio hauendolo pagato non se gli potria niente piu dimandare; Et in caso che non hauesse da pagare se po dimandare il suo seruitio de uno certo tempo per restitutione dela pagata taglia; pero uolendolo exercitare in uisli exercitiu disconuenienti ala conditione delo prigione, non saria tenuto seruirlo, Et iustamente potria fuggire; ma quando per pietà lo liberasse, o per qualche altra occasione de non lo dimandare non saria tenuto pagarslo; Et in caso che hauesse in dono uno prigione dal uincitore recepto non lo potria rescotere; como appresso distinctamente uederemo.

Se uno superato in battaglia personale sara per prigione dal uincitore acceptato, Et donato al principe se epso principe lo potra rescotere. Cap. VIII.



No cauallero che fosse uinto, Et prigione de un' altro in battaglia de tutta oltranza con pactochel superato che non fosse morto, ne desdicto deuesse prigione remanere, Et lo capitaneo delo exercito, oueramente il principe in presentia, delquale combatterono al uincitore in gratia lo dimandasse impetrandolo uolendolo il principe qualche donato rescotere. Se dimanda al iudice se iustamente

LIBRO

lo po ricercare la lege ciuile determina de no. Et Baldo in questo medesimo caso dice che quello che gratiosamente se fa ali proximi non se gli debbe uendere; perche non e iusto de homini fare mercantia. Et la Regina Ioanna prima uso una memorabile larghezza che celebrando in Caieta una dignissima festa doue conuito missere Galeazzo de Mantua alhora caualliero de grande affare hauendo con lei ballato ala fine delquale ballo missere Galeazzo ingenochiadosse disse che per la humanita per sua maiesta ad epsa monstrata promesse per uoto andare tanto per lo mondo combattendo se la uita gli basta isino ad tanto che doi cauallieri in battaglia superasse, li quali prometteua in remuneratione de tanta benigna domestichezza ala prefata maiesta presentargli; ilquale in Inghilterra, & in Borgogna combattendo uirilissimamente de doi cauallieri rimase uincitore; & si como hauea per uoto promesso ala Regina li presento; liquali da quella furono con grandissimo honore, & fauore receputi; & dopo gli sumptuosi doni de uestiti, & de caualli con copia de dinari accompagnati honoreuemente neli loro paesi liberi licentio. Et gli Canonici de sancto Pietro de Roma furono grauemente repressi quando uno caualliero fo da un' altro in terra de Roma superato, ilquale dato suo uincitore per prigione con l'arme, & li caualli a sancto Pietro de Roma fo offerto; & gli Canonici lo feceno exercitare nelo spacciare dela chiesia per certo tempo; perche non gli usaro nullo termine de humanita essendo offerto, & donato non li debbeno imponere specie de seruitute; ma gli debbeno usare pietà, & clementia; & si coa

uno gratiosamente era offerto gratamente lo debbeno trare
Et are donandogli la pristina liberta.

Se uno uinto & superato acceptato per prigione dalo
uincitore se dapo la sua morte fara prigione delo suo
figliolo. Cap. IX.



Auendo uno cavaliere combattuto ad tutta
oltranza con pacto chel superato senza
morte, o desdieta fosse prigione delo uincit
tore. Et essendo uinto dal suo nimico il qua
le dopo la uictoria da questa uita passo de morte natura
le, lo figliolo del quale dimanda lo abattuto per prigione
se dubita se iustamente il figliolo del uincitore po dimand
dare; essendogli molti argomenti perliquali se potria p
bare de si; specialmente che la paterna uictoria debbe es
sere del figliolo. Attento che per una persona se reputa
che essendo il patre in battaglia de tutta oltranza per ca
so de honore superato faria infamia; non solamente del
figliolo; ma de tutti soi descendenti. Onde per tale cagion
ne lo honore, & la uergogna paterna essendo commune
tra lo patre el figliolo ragioneulemente lo po dimandare
(si como e sopradieto) & la lege ciuile dice che cioche
acquista lo patre e con intentione de lassarlo alo figliolo;
& uno liberto del patre e liberto del figliolo; & giurans
do lo patre e como se lo figliolo giurasse; & questo non se
po dire privilegio personale del patre, perche e pacto;
& ogni pacto passa il figliolo; & impero secondo la lege
faria prigione del figliolo quando herede del patre rema

L I B R O

nessè; perche fo data *sententia* che uno preso in battaglia campale dalo patre, & ala fede liberato resta prigione del figliolo dapo la morte del patre con potesta del rescotere; pero alcuni cavalieri dicono il contrario doue non assignano nulla ragione; se non che gli facti d'arme non scēdono per hereditate, non considerando pero che la macula paterna infecta, & corrompe lo honore de soi descendenti che non fosseno nati per stilo d'arme. Et se quello che dico non fosse il uero la infamia non occuparia lo honore deli figlioli (si como e dicto de sopra.) Donde hauendo li figlioli per la uictoria paterna perpetua infamia, deuera anchora partecipare de lo honore paterno quando fosse uincitore del nimico per seruar se equalita; perche doue e lo carrico sia anchora de l'honore.

Se uno rechiesto de retornare ala data fede, allegando impedimento sara da essere udito. Cap. X.

Liberato uno prigione in battaglia particolare sotto fede de retornare ad ogni rechiesta del uincitore de retornare, dalquale essendo rechiesto allegando impedimento non obedite. Se dubita se iustamente debbe essere excusato. Lo Imperatore decide che se uno soldato sara rechiesto dal suo capitaneo che debba ad tale giornata comparere, nelaquale se hauesse exercitato la battaglia campale, o per causa de altro facto d'arme non comparendo debbe essere punito, excepto si monstrasse iusto impedimento, ilquale non fosse per lui fraudolentement procurato.

oueramente che hauesse indugiato lo partire infino alo puncto extremo superuenendo lo impedimento saria iusto; & se tale prigionie fosse impedito per facende dela patria, o dela sua republica, o retrouandose carcerato, o occupato in guerra delo suo signore, qual iustamente non potria lassare, ouero fosse in mano de nimici retenuo, daliquali essendo carcerato saria excusato, ouero se hauesse fermato ad tempo per salario in altra guerra, nela quale non hauesse fornita la ferma, & anco quando il suo uincitore fosse ribello delo signore commune, o che fosse excommunicato, ouero superuenendogli nouamente capitale nimicitia tra lo prigionie, & lo uincitore; per laquale cosa dubitasse de andare per timore dela persona, o quando lo uincitore fosse conlegato con lo nimico capitale delo prigionie, o fosseno per noua guerra inimici non saria tenuto de se commettere in mano del inimico suo uincitore, ouero quando lo camino non fosse securo, o per tempestate non potesse caualcare, & in simili casi doue apparesse legitima excusatione non fincta; iustamente la lege ciuile prouede; ma cessando quello iusto impedimento re tornare deueria.

Se uno fara uinto in battaglia de oltranza; & per prigionie acceptato, & dopo lo uincitore lo uora concedere ad altro caualiero per prigionie; se fare lo potra.

Capitulo. XI.



E dimanda un'altra noua questione de uno che hauesse un'altro in battaglia de tutta

LIBRO

oltranza superato; se lo potra ad un' altro caualliero suo amico per prigione concedere. La leze civile dice che uno uasallo, ouero homo obligato non se po senza sua uolunta ad altro concedere, ilquale fosse minore, oueramente equale de conditione delo signore ad chi fosse lo subiecto obligato. Ma essendo maggiore potra obligare il suo prigione ad epso obligato per contemplatione dela sua uictoria, ma non pero per fare mercantia de gli homini; secondo lo dicto de misser Baldo de sopra allegato; & per stilo de arme non se potria de darsi ad un' altro per prigione; perche nel suo rendere se submette al suo uincitore, & ala sua persona e potentia qual submissione non se intende potersi ad altro extraneo concedere, anchora che fosse suo compagno giurato; perche non passa ad terza persona tale submissione; quantunque con fede data fosse facto per lo perditore.

Se uno fara in battaglia occiso se lo uincitore potra dimandare lo premio promesso del principe a colui che quello occidesse. Cap. XII.



No bando che facesse lo Impatore de quello che percote, o occide uno suo ribello deuesse uno certo premio guadagnare uenendo uno tale ribello per fede rotta, o altra priuata causa, & non per la rebellion ad guagio de battaglia con uno caualliero de combattere ad oltranza; in caso che lo caualliero lo uincesse, o lo amazzasse cercando al Imperatore lo statuto premio nel suo bando per ha-

uere morto il suo ribello. Se dimanda se iustamente lo po
 obtinere per lo iudice se dettrmina de non ; per non lo
 hauere amazato ad quella intentione delo imperiale ban
 do. Attento che non lo ha punito per causa del delicto
 contra lo Imperatore celebrato; ma per satisfatione, &
 defensione dela querela del suo proprio honore, & per
 non essere uinciuto da lui ; ma per necessita dela batta
 glia doue per suo respecto combatteua; & per questo nõ
 debbe lo premio guadagnare, ilquale se concede ad cui
 deliberatamente offendesse lo ribello per la sua rebellio
 ne, & non per odio priuato, o per altra ragione non con
 cernente il suo delicto.

Como quello che morto fara in duello non more seruo,
 & potra fare testamento, & recipere gli sacramenti.
 Capitulo. XIII.

Moue se un'altra dubitatione de uno che fa
 ra morto, & superato in battaglia particu
 lare se resta seruo de pena. Volse la lege
 che uno seruo non po fare testamento, ne co
 sti civili. Dicono gli doctori che non e seruo ; & primo
 fo miffer Baldo che quello che e uinciuto in duello non
 resta schiavo delo suo uincitore considerato che po fare
 testamento dentro la liza inanzi lo trapassare, oueramen
 te poi che fosse cauato defora; ma morendo dentro il cam
 pa non se potra dentro la chiesa sepelire per essere mor
 to in damnatione in peccato mortale secõdo sancto Tho
 maso d' Aquino pero facta la battaglia non se gli po des

LIBRO

negare la penitencia per la confessione, essendo *indebitato* per le ferite pentito se po *absoluere*. Ma nello intras-
 re del campo non po *receuere absolutione* intrando ad
 combattere con *intentione de peccato mortale* con odio
 commette lo *homicidio* ne se po *communicare*; saluo quel
 to che pentito fosse *constretto* per sua *defensione*, & de
 la *uerita* si piglia con *necessita* mal contento la *battaglia*,
 ouero dalo suo *signore* ad cio *constretto*, o per la *patria* e
necessitate per *defendere*; & non per *uoluntaria* *offes-*
sa. Ma essendo *ferito a morte* con *contritione* lo *potriano*
pagliare, & non *altramente*; benchè fossero *pentiti* nela
principio dela *battaglia* non se *potria* *comunicare*; como
 e *dicto* de *sopra*; & essendo *uno* de *loro* in *terra* con *col-*
tello ala *gola*; & non se *uotesse* *desdire* *contra* la *uerita*
 quello che lo *uotasse* per *causa* che non *uolesse* il *falso*
confessare, non *sara* pero *morto* in *peccato mortale* per
 essere *morto* per *uolere* la *uerita* *conseruare*.

Dele *spoglie* che se *guadagnano* in *battaglia*; se *iustamen-*
te sono del *uincitore*. Cap. XIII.

Mouese una *questione* de doi *cavalieri* che
 fossero *ornatamente* con *paramenti* *ricchissi-*
mi, & *gioie* per *pompa*, & *fausto* *compara-*
 si nello *combattere* se *uno* de *quelli* fosse da
 l'altro *superato*, *morto*, o *prigione*; se li *preciosi* *parame-*
ti una con l' *arme*, & gli *cavalli* debbeno essere del *uinc-*
titore, o del *iudice*, oueramente del *successore* del *mor-*
to *perditore*; *misser* *Angelo* de *Perugia* dice che si *neli*

capitoli e espresso che l'arme, & gli cavalli siano delo uincitore, se non gli apparesse altra espressione secondo la lege ciuale, anchora che non fosse de pacto se gli intendera; perche l'arme se guadagnano in segno dela uictoria, & perdesse con gran carrico del perditore; pero che il perdere de l'arme nela battaglia uniuersale e molto reprobato ne l'arte militare; & pero le spoglie sogliono essere deli uincitori; & per lo principe dela battaglia se sogliono concedere ali soi cavalieri. Ma nele singole battaglie non e de natura dela uictoria se non la persona del superato; perche in tale battaglia non se intende per causa de robba, ma solo per lo honore che e stata causa delo combattere in battaglia de tutta oltranza, o per mostrare la uirtu, o che per impresa combattessero non se gli considera lo guadagno dele spoglie se no la uictoria delo honore dela persona; quantunque alcuni armigeri dicono che le spoglie siano del iudice, & de li soi ministri per antiqua consuetudine; pero in alcuni regioni potria hauere loco quando uno deli cavalieri morresse nela battaglia si como quando uno prouisionato morresse in campo le robbe de quello fariano del capitaneo delo exercito. Ma se uogliamo parlare secondo la auctorita deli antiqui Romani queste erano chiamate spoglie opime; si como referisse Luiuo nelo primo libro ab urbe condita; lequale erano le spoglie che per lo Imperatore de l'exercito erano spogliate ad un' altro conductieri in battaglia particolare che l'hauesse occiso con sue mano proprie, delquale Romulo primo re de Romani fo l'origine hauedo guerra con li Cininensi populi quale ruppe

LIBRO

Et seguendogli se affronto con loro Re Acrone nominato conloquale combattete da persona ad persona, Et amazzato piglio le spoglie, Et messegli in uno uaso in capitolio, Et in uno arboro gli appicco doue fece solenne uoto a Dei de edificare uno templo ad honore de Ioue festretio con tale distinatione che tutti gli soi successori, cioe. Duca, Principi, Re, o Imperatori che hauesseno spoglie de loro simili inimici in battaglia singolari superato gli deuesseno in quello medesimo templo collocare. Si como anchora Plutarcho referisse de queste opime spoglie deli uinciuti; Et dopo che si memorabile atto fo per Romulo celebrato doi famosissimi Duchì, o conductieri d'arme imitando seguirono tale egregio facto de Romulo, cioe Cornelio Cossò, ilquale amazzo Tubno Re de Toscani, Et Marco Marcello che occise Brennio Re de Francesi in battaglia particolare reportarono in quella medesimo loco le spoglie de quelli uinciuti; si como dice Liuiò nel septimo libro ab urbe condita. Anchora de Tito Manlio figliolo d'uno consulo Romano ilquale occise Metio loro inimico combattendo singularmente gli tolse le spoglie, Et ali soi con lieta uictoria se ritorno; Et oltra questo combattendo questo medesimo Tito Manlio figliolo de Lucio con uno Francese de alta statura hauendolo amazzato gli tolse uno colaro doro torque altramente nominato, Et bagnatolo del sanzue delo morto se lo pose nel collo, per la qualcosa lui con tutti gli soi descendenti furono dicti torquati. Descrive anchora Liuiò de Tito quinto Crispino che combattete con Badio campano essendo prouocato Tito quinto uinse il suo infesto prouocatore Badio ilquale

tolse lo scudo, & lo cavallo; & de molti altri se lege nelo
 tempo deli Romani che uincuti li inimici gli toglieuanò
 l'arme, & li cavalli in segno dela uictoria, pero questi so
 no exempli de guerra publica doue se guadagnano le spo
 glie per lo occupatore per ragione dela guerra. Ma neli
 duelli priuati se ha de attendere secondo la consuetudine
 ne deli caualieri, ouero secondo la conditione deli patti,
 laquale oue non se mostrasse se debbe andare ala dispo
 sitione dele lege. Ma li officiali d'arme dicono che le spo
 glie sono delo iudice, & deli soi ministri per consuetudine
 obseruata. Et narra se de Re Carlo terzo che hauendo
 combattuto morto, & uinto lo Re de Vngaria in una
 insula da persona ad persona li tolse uno cimero che por
 taua, quale era una testa de elephanto con tutto il collo
 che tenea uno ferro de cavallo in bocca; & quella porta
 fin che uisse per testimonio dela sua uictoria; & dapo Re
 Lanzalao suo figliolo portaua quello medesimo cimero p
 memoria dela paterna gloria; & questo al presente se ob
 serua che tutte bandere, cimero, & stendardi guadagnati
 in battaglie particolare se debbeno per gloria del uin
 citore in uita, & dapo la morte conseruare; & per que
 sto essendo dimandato dal Re de arme se uno Re un' al
 tro in battaglia superasse se gli potesse togliere la coroz
 na. Respose de si che gli potria togliere non solamente
 quella; ma anchora tutte l'altre spoglie de impresa, &
 de honore como sono bandere, sopra insegne, o quale se
 uoglia altri cimero ad exemplo deli Romani Principi. Li
 quali quando haneano le uictorie deli loro inimici tols
 to le bandere ad Roma gli reportauano per testimonia

LIBRO

de loro uictoria; cosi dico anchora tornando alo proposito del uinciuto dal suo inimico per segno, & testimonio dela uictoria, & dela futura fama, & gloria potra togliere l'arme tutte, & li caualli le insegne, & sopraueste del perditore. Anchora che per consuetudine fosseno del iudice, & de soi ministri.

Se lo accusato che intra in battaglia con lo accusatore nõ superato se debbe essere assoluto. Cap. XV.

Quando uno cauallero uolere prouare per forza d'arme ad un'altro cauallero per lui accusato tante uolte quante lo denegasse, per laquale accusa uenero ad guagio de battaglia ad tutta oltranza, & quella fornita lo accusato in tal maniera per tutta la giornata arditamente se disse che dalo accusatore non se lasso superare; per laqualcosa dimandaua al iudice gli deuesse dare sententia solutoria de la accusatione in suo honore uole fauore, & infamia delo accusatore delo delicto, ilquale cercaua che deuesse essere punito dela pena delo delicto che per epsò a lui fo imposto quando per forza de arme gli fosse stato prouato, ouero che lo accusatore debbe essere suo prigionie; si como saria lui rimasto essendo superato, & uinto. Se dimanda alo iudice se la petitione delo accusato e iusta. Se risponde quanto ala prima parte che de ragione, & instamente debbe essere assoluto, & liberato dala accusa. Et oltre questo se debbe quello accusatore declarare, & pronuntiare per homo iniquo calumnioso, & iniusto; il

quale maluasamente e mosso contra lo accusato se debbe per periurio condemnare. Quanto ala seconda parte doue petrua che fosse punito dela pena delo delicto ad lui imposto per ragione de ciuile lege se scriue per la calunnia deueria essere punito. Quanto ala terza doue per prigione lo recercaua non e iusta la petitione; perche basta lo accusatore essere condemnato como calumniatore, & periurio; & lui essere assoluto dal delicto con suo honore. Et benche molte lege dicono; & per consuetudine d'arme se troua che de simile pene deueria essere punito lo accusatore, non e pero da seguire quando de altra pena fosse dalo iudice punito per non aggrauare molte pene per uno solo delicto. Ma uolendo prouocare un altro cauallero lo accusatore potria essere repulsato dalo combattere con lui. Ma la constitutione de Federico uole che fosse punito de simile pena. Ma in tale caso saria iusto che fosse ale spese condemnato lo accusatore che temerariamente se hauesse messo ad dare infamia con spese alo accusato; si como habiamo scripto piu amplament nelo capitulo delo presente libro scripto in latino.

Sel prigione che se piglia per lo saccomanno debbe essere del suo patrone, o d'altrui. Cap. XVI.



Auendosi accampati doi exerciti inimici in uno piano luno da l'altro distante doi conductieri deli hosti cacciandose fora de loro exerciti in singulare battaglia de uita o

L I B R O

trauza se disfidaro ciascuno con licentia delo suo capitano de l' exercito; Et essendo un superato se rende per prigione alo conductieri patrone delo uincitore, ilquale uolendolo retenero per suo prigione il suo soldato uincitore gli repugnaua con dire che hauendolo lui acquistato col suo proprio sangue, anchora che fosse renduto alo suo patrone non ha possuto la sua ragione preiudicare che non sia a lui per prigione obligato. Se dimanda de quale sia iustamente il prigione se del patrone, o del suo soldato. Misser Baldo dice chel prigione che piglia lo soldato hauendose con lui conducto in campo per combattere, anchora che se renda al suo patrone debbe essere delo uincitore. Attento che per uirtu de quello se troua essere preso, Et non del suo patrone; perche non se debbe attendere ale parole de colui che se rende quando e per potentia de quello con chi se condusse nelo combattere superato; ma in caso che fosse liberato dapo che fosse renduto spontaneamente per reuerentia di quello ad chi se rende de parole fara prigione de quello ad chi per parole e renduto, si como lo segno lo demonstra chel uincitore lassando il suo prigione quando se rende al suo patrone monstra che sua intentione sia chel prigione sia del suo patrone; ma retinendolo, Et menandolo con epso preso non acceptando le parole del rendere alo suo patrone resta in pottre delo soldato, Et non del suo patrone. Ma essendo in battaglia uniuersale, Et non da persona a persona preso resta prigione delo signore delo exercito se a lui se rendesse. Pero lo remetto ala consuetudine militare done se po considerare sel uincitore e famiglia, ouer a

mentr homo d'arme de quello sotto ilquale militaua. Ma
 misser Baldo de Perugia fece la distinctione rendendosi
 alo patrono lo uincitore lo relassa fara del patrono iusto
 prigione; ma non relassandolo, & feco menandolo preso
 fara prigione del famiglia, o soldato che epsò l'ha uinto,
 & superato. Et questa e uerissima decisione.

Si e licito dëtto il steccato mutare querela. Cap. XVII.



Ombattendo doi cauallieri per causa de
 honore ad tutta oltranza, deliquali luno
 cognoscendo non hauere iustitia allontas
 nandosi sempre se andana reparando co
 mo ad quello che cognoscena deuere essere il perditore
 re per non hauere iustitia; & seguitato dalo suo inimico
 per molti lochi dela liza, uedendo il seguitatore che quel
 lo de continuo fugena gli disse queste tale parole uoltas
 te traditore, & defendite; per laquale iniuria uoltatosè
 il fugitore iniuriato disse, io te renuntio la prima queres
 la; ma de questo nome de traditore che mo falsamente
 mbai imposto sopra de questo teco combatto; & seguena
 do la battaglia fo de quella alfin uincitore lo nouo inius
 riato traditore; perche il uinciuto cercaua la sententia
 in suo fauore con dire chel suo uincitore non potre mut
 tare querela in suo preiudicio, & còbattete sopra la se
 conda. Attento che se deuea fornire la prima querela
 incominciata; & per questo diceua non essere iustamens
 te perditore essendo per lo suo uincitore l'ordine mutato;
 lassando la prima incompleta, & pigliata la seconda.

LIBRO

Ad chi replicaua lo uincitore dicendo la prima querela essere fornita per la sua expressa renuntiatione ; & hauendo lo suo nimico uinto, o per la prima , o per la seconda gli bastaua hauerlo superato . Attento che Dio lo hauea permesso per fauorizare la sua iustitia; & per questo deueua essere declarato per lo iudice lui essere uincitore ; l'altro anchora replicaua che non deueua essere perditore per hauere combattuto ad tutta oltranza per causa de honore essendo renuntiatà la prima querela in iusta dalo suo nimico confessando per tale renuntia essere pugnatore speriuorio , & iniusto se potra nela seconda noua querela iustamētē repulsare como desdicto, ne deueua essere acceptato piu per la noua querela nello combattere monstrandose per la sua ppria bocca essere speriuorio, & iniusto essendo intrato dentro la liza per combattere con lo nimico ad tutta oltranza per causa de honore contra de iustitia , non deueua essere lui perditore nello suo inimico se deueua per uincitore declarare , il quale per essere desdicto se deueua lui declarare p uincitore ilquale lo fece desdire, confessare, & renuntiare la sua iniusta querela. Se dimanda che se debbe per iustitia dal iudice declarare sopra de cio . Dico che per uera iustitia hauendo combattuto per causa de honore se debbeno declarare tutti doi essere uincitori, luno ala prima, & l'altro ala seconda querela ; hauendo quello renuntiatò ala prima debbe essere perditore; & uincendo nela seconda resta in quella uincitore . Attento che nela prima per sua confessione se condāno; & ala seconda il primo uincitore per doi respecti debbe essere perditore;

N O N O

tore ; perche fo licito alo iniuriato per la iniuria diſta
 delo combattere . Et perche lo tradimento non aspetta
 tempo de uindicareſe per fare preſto la uindicta delo
 carico ſecondo per cauſa per reſpecto che quello che la
 iniuria diſſe accepto per la ſeconda querela combattere
 che non era tenuto acceptare , nelaquale trouandoſe ſu
 perato iuſtamente reſta perditore , pero lo potrua renun
 tiare ; perche de ragione non potrua eſſere aſtreſto in
 quella giornata piu combattere hauendoſe per la prima
 il ſuo nimico deſdiſto ; potrua ben dire che per la ſecons
 da eſſendo recercato dal ſuo nimico in un' altra giorno
 ta ſe ragioneuolmente ſe deuea combattere che non lo ha
 ueſſe poſſuto de iuſtitia per deſdiſta repulſare haueria
 fatto con ſuo inimico noua battaglia . Et per queſto ſono
 gli fideli deputati nela liza che aſcoltano le parole, & ue
 deno li motiui deli combattenti attale che lo iudice infor
 mato decerna iuſta ſententia ; & cio dico reſeruando de
 li cauallieri il meglione iudicio ; pero me pare uera iuſta,
 & netta iuſtitia , iudicando (coſi como deſopra e diſto)
 ſi como per exemplo diremo che recercando mille dua
 catti ad uno mio debitore , ilquale pendente la cauſa me
 dimanda mille pecore prouando io per confessione delo
 principale il debito iuſtamente debbo hauere gli mille
 ducatti ; & eſſendome prouato eſſere uero debitore dele
 mille pecore ad me dimandate ſe debbe dare ſententia in
 fauore de tutti doi ; perche luno per propria bocca ha cõ
 feſſato il debito ; & l'altro per teſtimoniã ualidi glie ſtato
 prouato debbeno luno a l'altro de iuſtitia ſatiſfare .

Z

L I B R O

De uno che se rendesse senza desdieta se finita la battaglia e tenuto desdire.

Cap. XVIII.

Pugnando doi cavalieri dentro la liza per causa de honore; & essendo luno da l'altro abattuto per terra trouandose col inimico sopra col coltello insu la gola disse che se re deua per prigione ad quello dalquale fo acceptato, & tolta la offesa tutti doi reuenero in piedi, intrauenne che inanzi che da la liza uscessero, il uincitore disse alo suo prigione; perche se era renduto non bastaua hauendone per causa de honore combattuto; ma uoleua che espressamente se desdicesse in suo honore: si como hauendo per lo honore combattuto lo combattere recercaua morte, o desdieta quale ne era fra loro seguita, alquale il prigione respondeua. Attento che lo hauea acceptato per prigione, & erano spartiti non era tenuto a fare altra desdieta; l'altro replicando diceua che essendo suo prigione il potua constringere a farlo desdire; perche la battaglia ad oltranza e de tale natura che per fin che se trouano con l'arme in mano gli combattenti non e finita; & dicte queste parole lo minacciaua con l'arme che se desdicesse; l'altro de continuo denezaua che la battaglia era con tale pacto fra loro firmata de lui essere suo prigione, & no altramente. El uincitore pertinace diceua che deuesse tornare nello pristino loco che intendea farlo desdire. L'altro replicaua dicendo che uoleua combattere con lui che li cercua cosa iniusta. Attento che non era tenuto de

tornare nello loco doue se rendono; perche essendo preso
 hauendose submesso liberato ad essere suo prigione; l'altro
 diceua che sopra quello lui uole combattere che non
 era tenuto andarce. El uincitore diceua, perche lo ha
 uea buttato una uolta in terra; & acquistatolo per pri
 gione non intendeua piu racquistare l'acquistata uictor
 ria; & sempre recercaua farlo nello loco retornare con
 dire chel prigione e tenuto fare quanto lo suo uincitore
 lo recerca nele cose dela uictoria; quello gli monstraua
 la punta dela spada, dicendo ad quello. Ecco quella conla
 quale me uoglio defendere se me uoi constringere a quel
 lo che non sono tenuto piglia la tua sel uoi uedere. Mo si
 dimanda sel prigione e tenuto de se desdire, ouero al pri
 mo loco retornare. Per uera sententia se determina de
 non; perche essendo una uolta acceptato per prigione nõ
 po il uincitore mutare quello che una uolta gli piacque
 acceptare, tanto piu che togliendoselo de sopra ponend
 dolo in sua libertate e seguito lo effetto. Et questo disse
 misser Angelo de Perugia quando doi cavalieri Frans
 cesi affecurati per lo signore de Padoa insieme se como
 batterono intrauenendo simile caso disse; che quando un
 cauallero se rende, & e acceptato dalo suo uincitore e
 fornita la battaglia; & le parte non se possono piu pen
 tire; si como habbiamo dicto de sopra parlando de quel
 la battaglia; & piu dico hauendose per causa de honore
 combattuto, dandosi per prigione tacitamente e desdis
 to; como appresso meglio diremo parlando dela desdis
 ta piu diffusamente.

L I B R O

De uno prigione de fede se e tenuto comparere ala richiesta delo uincitore hauendo altro impedimento.

Capitul .XIX.

o



Oi nobili cauallieri per grauissimi delicti uennero ad guagio de battaglia con gli pastori soliti intrarono in la liza combatterono nello exercito del gran Francesco Sforza allora Capitano d'arme in Italia; Et essendo luno ad l'altro per prigione renduto; fo dal suo uincitore sotto fe de liberato che ad ogni sua richiesta deuesse como prigione cõparere. Onde da la ad certo tempo succede guerra infra il uincitore de una sua baronia con uno altro signore. Et hauendo necessita de soccorso manda ad richiedere il caualliero suo prigione che deuesse andare in suo auxilio, Et fauore armato con ogni migliore modo potesse; ilquale comparendo combattete si uirilmente che uinse la guerra con gran prudentia, Et uirtute del nimico del suo uincitore; Et essendo nello partire dimando al suo uincitore la relaxatione dela fede alo suo uincitore che non deuesse essere piu obligato ala subiectiõne; Et piacendo al uincitore hauere uno si uirile caualliero per prigione obligato adimanda lo iudice sel deueua per lo prestato seruitio liberare la fede, hauendo liberato de tanto periculo, Et uinta la guerra, si se deueua dela subiectiõne relaxandola remeritare; perche sopra de cio fo deciso per commune lege de Imperatori; che sel seruo cõ la sua strenua zagliar dezza liberasse il suo signore de un

gran pericolo; per iustitia, & religione merita libertate; attale che gli altri pigliasseno exemplo de acquistare tal premii in simili casi per loro uirtut se demonstrano piu prompti, ualidi, & audaci con tale speranza neli periculi deli loro signori. Voleno anchora gli Imperatori che quando lo signore in tale caso lo denegasse se possa per iustitia constringere ad dare la libertate al seruo, quando con sua propria uirtu l'acquista; per che e cosa pertinentemente ad religione gli seruitii remunerare; & lo contrario e inhumana feritate, & e publico fauore che gli seruitii siano con preciosi meriti, & non con ingratitude remunerati; laquale e uno ueneno che amarcisce dale radici la bona operatione, & gli nerui de uirtute se ueneno ad debilitare per la ingratitude, laquale regna piu ne gli homini rationali che in quale se uoglia altro animale per brutto che sia, ilquale mai se dimentica delo beneficio receputo; si como manifestamente se uede nelo exemplo del cane animale audace, ilquale dandogli una uolta del pane; anchora che piu uolte lo offendesse mai piu non te offende, anzi ad una minima accoglienza discacciandolo beniuolo, & pacificato ad te si monstra; & lo sparauiero animale delicatissimo de rapina togliendo uno ucellino per remedio del freddo ne l'humida nocte senza lesione alcuna nela sua rapace grampa lo conserva, ilquale uenuta la luce del giorno lo libera; & benche da la inanzi lo ritrouasse in niuno modo gli fa piu dispiacere per lo beneficio receputo; benche fosse da fame oppresso non se conduce ad rapinarlo; il nostro signore Iesù

LIBRO

Christo dela ingratitudine se lamenta quãdo libero dice ce leprosi dalo morbo dela lepra dice che nissuno de loro habbia donato gloria al summo Dio excepto uno. Questa ingratitudine e quella che fece lo lucifero da laltreza del cielo nel centro del inferno ruinare. Dunque se debbe tale uenenosa uipera da ogni humana mentr remouere, & cacciare; & non far se superare dala bestia senza ragione de gratitudine, gli ingrati se possono ali uenenos si serpenti assimigliare che receuendo lo beneficio del caldo quando sono freddi deuenuti mordeno quelli da chi hanno gli beneficii recepti. Pero questa ingratitudine como che per experientia se uede regna piu in gente barbara, che in altra natione.

Se uno caualiero superato in battaglia, & lassato ala fede se denega dapo se per lo prouocatore se po redncere ad battaglia.

Cap. XX.

E sfendo uno caualiero da un' altro in battaglia preso, & liberato ala fede, ilquale dala ad certo tempo denega essere mai superato. Se dimanda sel suo uincitore lo potra un' altra uolta ala battaglia prouocare per prouargli il uero como da lui e stato uinto. Se risponde de si; perche denegando uene ad spogliare il uincitore dela sua ragione con gran falsita; & rompendo la fede data commette delicto de infidelita; si como de sopra e dicto nelo secondo libro doue se traeta de simili casi se po combattere;

N O N O.

Et per questo se debbeno fare li instrumenti publici de la uictoria per lo notaro del iudice, ilquale e tenuto tenerlo, & debbe essere rogato deli facti che succedeno nela battaglia, accioche la parte uictoriosa uada per tutto con la clarita del facto, ouero con patente del iudice.

De doi che ad determinati colpi correno, se quelli finiti possono piu correre. Cap. XXI.

L Da uedere anchora che gli cavalieri liquali portano imprese per combattere sono segno de battaglia, & quello ilquale la porta e reschiditore, como le naue, & le galee de guerra portano una bandarola quando ricercano la battaglia; li antiqui cavalieri trahendo da quelle tale consuetudine portauano uno segno uelo braccio dicto armille che significaua battaglia; pero molti cavalieri portano la impresa per arme de oltranza, & alcuna con arme retracte, cioe ad colpi determinati de correre tante lanze, & tanti colpi assignati, o dare, o receuere tanti colpi de lanza, o de mazza ferrata, oueramente de spata. Et per questo sono appellate arme retracte; perche gli possono non fornendo li colpi retrahere per piu non combattere nelequale arme succede ale uolte morte, ale uolte ferite. Ma doue succede morte sono chiamate arme de oltranza senza altro respecto. Pero non e licito quando se combatte ad arme retracte auantagio, ne fraude in nimmo modo usare si como e permesso nelo combattere de oltranza

LIBRO

doue mai se fornisse la battaglia doue non appare morte, desidia, o recredenza . Ma in arme retracte, o per dimostrare la ualorofita de l'animo se possono li cauallieri finiti gli determinati colpi per loro arbitrio, & uoluntate a lassare tanto con auantagio, quanto con desauantagio le parti se retrouasseno e finita la pugna, laquale se debbe alhora determinare . Et quello che resta con maggiore gloria, & honore se debbe iudicare secondo se ha uera comportato se meglio de l'altro se con maggiore uirilita & ardirza. Et quello ilquale piu adiutante se ha comportato, & d'hauere respecto de quello piu ligero se exercitato sotto il peso de l'arme, & con piu prudenzia offendeua, & reparaua, & che stuaa piu nelo auiso, & che con maggiore artificio operaua l'arme tanto nele offese quanto nele difese dando ale botte piu fiere resposste con piu temperamento dela persona, & con piu auiso ha mosso gli piedi, le braccia con misura, & con quelle proportioni che se recercano nel offendere, & nel defendere che gli soi colpi non fosseno senza misura tracti contra del nimico che hauesse intrato l'offendere, & co animosita hauesse defendendose facto resistentia ben desposta nel defendere, & che non se hauesse recessato dalo combattere se non alo bisogno . Et quello che piu campo hauesse tolto al nimico, & quello che meglio hauesse difeso il campo guadagnato, & quello che mai hauesse uoltato la faccia, & quello che essendo percosso de punta de spada nela faccia stesse con animosita col uiso fermo; & colui ilquale receuendo in testa non s'hauesse stordito,

N O N O

Et quello che mai per botta del nimico tocco la mano in terra che saria gran carico cosi como dalo cauallo che fosse cascato; pero saria piu carico quello che gli toccasse se li ginocchi e le mano a terra . Et sopra tutto quello il quale hauesse sangue cauato alo nimico senza sua lesione meritaria grande honore si como hauesse il còpagno deo roccato . Et quello ilquale fosse ferito nela mano ha meno carico de quello che fosse ferito nel piede ; quantunque la mano sia in piu alto loco collocata . Et quella per la quale se defende tutto il corpo per ragione che sempre se porge inanzi delo nimico per lo exercitare dela spada per offendere; pero e la mano disposta, Et piu apta ad essere offesa che non e il piede guardato dala mano; Et per questo e minore carico essere offeso ala mano che non alo piede; perche in defensione del piede e tutta la spada, Et tutto lo braccio del defensore ; perche non senza grande ardore del offensore se conduce a ferirlo nel piede tras passando la spada, Et lo braccio tutto del nimico ; Et intrando a percotere il piede, pero e piu honore alo offensore dela mano per hauere offeso maggiore , Et piu uirile membro; quantunque li piedi in battaglia pedestre siano necessarii a temperare la integrita delo corpo; perche lo pugnatore debbe mouere gli piedi con artificiosa misura che non trapassano piu auanti, ne se retraheno piu indietro che non bisogna doue consiste tutta larte Et misura del combattere a piedi, Et a tempo mouere gli piedi , Et con lo moto offendere lo compagno intrando con tempo quando bisogna reparare, o offendere ; Et piu honore hauera

178

LIBRO

quello che fara ferito nela parte anteriore de quello che dala parte posteriore se troua essere percosso . Et p questo Vegetio de re militare uole (como de sopra e dicto) chel bon pugnatore debbe essere esperto ne l'arte dela scrima per hauere honore in ogni battaglia. Et Salomone dice che nela battaglia bisogna oltra la forza la prudentia, & lo honore deli caualieri sono le ferite date con piu honore ; si como sopra e dicto ; & perche quello il quale porta la impresa sole fare li capituli conliquali intende combattere noi ne referimo ad quelli che sono fra li pugnatori fermati.

Se uno porta una impresa , & un'altro la tocca chi de loro e il rechieditore. Cap. XXII.



Abiamo de sopra ragionato che qual se uoglia caualiero che portara impresa per combattere con quello che la toccara ; perche e dubio quale de quelli sia lo rechieditore se quello che la portasse , oueramente quello che la tocca se potria dire lo portatore dela impresa essere lo rechieditore considerato che incita l'animosita delo caualiero nel disfidare de tutti portando la dicta impresa nel combattere con lui , & con la inuita dela pugna li tenta nela battaglia tutta la schola dela militia che debbano l'ardimento de loro animo demonstrare ; perche nela ueduta de quella impresa se commoueno ad ira tutti quelli che sono nati sotto lo martiale pianeta de sperimentare la

loro uirtu che non siano fra gli altri strenui uili reputati, & che non se possa il portatore auantare essere comparso nello exercito doue non hauesse trouato chi l'hauesse resposto monstrando charte de protosti se uindicara gloria de immortale laude nominando li lochi dele cita doue fosse andato saria manifesta iniuria deli cauallieri che in quelle se retrouasseno monstrando per timore de sua fortitza non hauere ardimento de toccarla; & per questa monstra lui essere lo rechieditore; perche prouata in cita rechiede, chiama, & disfida tutti li cauallieri nel cōsbattere. Pero in contrario se potria dire che quello e lo rechieditore che tocca la impresa contra la prohibitione del portatore; perche mettendogli la mano adosso contra sua uolunta monstra de assaltarlo; perche uon e piccola offesa toccare la persona dun caualliero, ilquale la lege ci uile lo reputa per iniuria, & per dispregio; perche toccando pare che lui inuita il portatore nela battaglia, il quale mansuetamente la porta senza offesa de nissuno, o uero che minaccia il toccatore de quella de punirlo combattendo como suo offensore si como quello che defende la sua propria robba con minaccie; & como quello che in segno de disfida glie toccato il naso per iniuria. Et quello ilquale porta la impresa e assimiogliato a colui che ha fornito, & fortificato lo suo castello, ouero a quello che la sua naue de molte bombarde ha guarnita non uole altro demonstrare se non che colui che hauera tanto ardire de andare de mura delo suo castello, ouero de inuestire la sua naue sara da epso de pietre & de bombarde uisitas

LIBRO

to. Et in tal caso quello ilquale ala naue, o al castello che monstra la sua difesa s'ancinasse per salire faria lo cominciatore dela guerra. Et quello ilquale se fortifica manifestamente e assimigliato al cane animale audace, ilquale uedendosi in mezzo de moltitudine di cani per dubio non essere da alcuno de loro offeso monstra gli soi acuti denti significando che con quelle arme s'alcuno lo uolesse offendere se ha da difensare per generare terrore nello animo de quello che offendere deliberasse gli fa uedere li denti conliquali s'ha da defendere. Così anchora lo boue uedendo alcuna fiera rapace che abastasse a superarlo; como urso, o leone; subito le sue ponzente corne, ilquale la natura per arme de sua defensione l'ha procreato in terra gli depone monstrandogli al fiero animale per levargli l'ardire de accostar se colui. Così uno ucello de rapina monstra lo becco, et le sue acute unge per sua defensione, et securita; aspettando lo assalto ferocissimo de un' altro animale dala natura procreato armato de arme uiolente dicto istrice, ilquale se pone in guardia, et con sue erette puche in forma de lancie scotolandose le sblandisce denotando per quello segno che colui che lo uora offendere hauera de quelle a prouare. Si como se descriue nel libro dela natura deli animali. Et per questo concludendo dico; che anchora chel signore dela impresa incita l'animo deli cauallieri nel combattere; niemo tridimeno quello che procede al atto del toccare e il pro uocatore; perche non toccando contra lui non faria dalo patrone de quella ad altro processa. Et la lege civile dis

ee che quello ilquale tocca li uestimenti adosso del com-
 pagno contra sua uolunta, ouero che li posasse un capillo
 in testa a iniuria lo prouoca. Et quella tentatione che par
 che faccia quello che porta la impresa e generale che nõ
 uene in specie a offendere nissun cavaliero, saluo a quel
 lo che fora se caccia a toccarla, & nõ e iniuria de nissu-
 no portandola. Pero che la lege de Iuriconsulti dice chi
 defende la robba, & la ragione sua a nullo fa iniuria. An-
 zi piu presto se potria dire da codardia procedere; per
 che non basta nissuno nominare nela richiesta, & mon-
 stra essere piu apto a defendere che nõ a offendere quan-
 do offeso non se retrouasse in tale impresa lo toccatore se
 obliga per toccare nel cõbattere. Et per quello segno da
 lo guaggio dela battaglia al portatore, in modo che e tenu-
 to a trouare lo loco, anchora che sia prouocatore per cau-
 sa chel patrone dela impresa elege larme, & a suo modo
 capitula. Pero questi tali portatori d'impresa senza neces-
 sita dela fama de loro honore sono quelli deliquali parla
 la sacra scriptura che peccano mortalmẽte tentando Dio,
 aliquali non se debbe donare il cãpo ne iudice per com-
 battere dali catholici principi; attento che debbeno mon-
 strare la ualorosita de l'animo se sono zagliardi cõtra de
 li infideli, & non cõtra li christiani; & sperimentare
 la uirtu de loro fortexxa in caso de necessita, & nõ uolun-
 tariamente; si como in un' altro capitulo de sopra e dicto
 del prouocatore in casi de altre battaglie.
 Se senza licetia del superiore se po toccare una impresa.
 Capitulo. XXIII.

LIBRO



Eguendo anchora dico de quelli che portano imprese uolūtarie per combattere; e de sapere che nullo caualiero armigero, o altro gentil hemo subdito se potra fora cacciare nel toccare dela impresa senza licentia del suo signore, o dela cita doue epso habita; perche e acto prohibito de mouere battaglia, & pigliare l'arme per uenire a guerra doue se potriano auanzare; & per questo sel superiore non lo permettesse non se potria toccare la impresa. Et impero se ricercano gli principi per obtinere loco sicuro ala battaglia che altramente sariano puniti (si como e dicto de sopra) che quello ilquale richiede altri nela battaglia senza licentia merita dal suo superiore essere castigato. E p cio se sogliono occultare li rechieditori per non se fare prohibitione per loro signore.

Se uno porta una impresa, & un caualiero repulsato la tocca se se po denegare la battaglia. Cap. XXIIII.



Eguita appresso un'altra questione se quello che porta impresa per combattere con ogni caualiero, o con quale se uoglia altro armigero che la toccasse; & andando uno caualiero a toccarla, ilquale per alcuna sua difalta merita essere reprocciato; sel portatore dela impresa lo potra senza carico repulsare non facendone mentione neli casipuli chel caualiero che uora toccare la impresa sia netto da ogni infamia, o reproccia; se potria dire che non lo

potria repulsare; perche generalmente inuita ogni caualliero che la tocca ala battaglia, ne se reserua per exceptione alcuna senza fare distinctione de persona se obligata a tutti generalmente; & quando non hauera facta distinctione, o reseruo nello principio dapo nō la potra piu ragioneuolmente fare; si como e dicto chel rechieditore non po repulsare lo rechiesto. Pero incontrario responde de la lege civile, laquale uole che nela generalita se comprenda le persone habile, & non prohibite, & indisposite a quello. Et dasse exemplo che se uno Re, o Imperatore fara uno statuto che ogni cittadino possa hauere ala sua cita tale officio se intrndera de quelli che sono degni, habili, docti, & disposti a exercitarlo, & non de quelli che fosseno ignorant, & indegni a tale officio; cosi anchora il portatore dela impresa potra lo caso dubio a suo modo interpretarlo, con dire che la sua intentione e de combattere con quelli che toccano la impresa, cioè caualieri netti da ogni difalta che per ragione d'arme; & de caualleria ragioneuolmēt non se possa repulsare, pero sempre se intrnde secondo la consuetudine militare, & questa e la uera decisione; perche li homini infami non se intercludeno in nullo caso de honore, ne de dignita; pche sempre la mente dela ragione li exclude da ogni atto degno, & uirtuoso; pero che gli infami sono odiati dali uirtuosi homini, & non se presume che uno nobile caualiero uirtuoso uollesse admettere ad combattere con epsō quelli che meritamente debbeno essere da lui refutati. Et per questo si intēde se sono senza reproccio quelli che

LIBRO

*toccano la impresa possano combattere col patrone dela
stomesa, ouero impresa.*

*Se doi combatteno ad oltranza se lo iudice gli po spars
tire. Cap. XXV.*

LDa sapere anchora quando doi combatteſſe
no per impresa ad oltranza ſel iudice per
ſua uolunta li potra ſpartire, dico de ſi; che
in arbitrio de quello in tale caſo gli potra
diuidere; pero quando combatteſſeno per caſo de honore
ad oltranza doue per ogni modo s'ha d'aspettare lo ſi
ne per morte, ouero per deſdicta de luno non lo potria
iuſtamente fare. Perche ſe aspetta in tale battaglia lo iu
dicio de Dio ſecondo la opinione de tutti cauallieri armis
geri (ſi como de ſopra nello principio del preſente libro
diffuſamente e dicto) perche dice lo pſalmo de Re Da
uid, Benedeſto ſia il ſignore mio Dio che i para, & amae
ſtra le mane mei alo prelio; pero mouendoſe il iudice per
clementia, o per pieta a ſpartire la battaglia oue per hon
nore ad oltranza ſe combatte, e cauſa piu humana che iu
ſta; perche lo iudice de ueria ſpartire quando non ueniſſa
ſe deſdicta prima che la morte per non ſe commettere
peccato d'homicidio; che ſi como uole la Decretale lo iu
dice lo commetteria facendo contra lo comandamento de
Dio. Et pero li principi ſogliono ſolamente far gli intras
re, & cominciare la battaglia per uedere l'ardimento li
motiui de tutti, & con che uirilita, & animoſita ſi cõpera
tano &

N O N O

tano & forsi intrueneſſe deſdieta per quello che non haueſſe iuſtitia; como nela Alemania fra doi baroni intrueneſſe liquali uennero ad guagio de battaglia per cauſa de adulterio con infamia de una donna eſſendo in preſentia delo Imperatore, & de tutta la ſua cauallaria armati ſopra doi ferociſſimi caualli per combattere ad oltranza uno de loro, ilquale dun' altro era ſtato uincitore diſſe al ſuo nimico noi ſiamo accordati per combattere con arme d' armizare e da cauallero; & tu tieni altre arme ſecrete, che ſo da l' altro expreſſamente denegato, perche lui replicando diceua eſſere lo uero; & finalmente quello ſe deſarmo de tutte l' arme inſino ala camifia de bit; & dapo ritornandoſe a farſe armare per ſeguire nel prelio; perche quello che adimando de l' arme cognoſceua chiaramente non hauere iuſtitia, nel tempo chel ſuo nimico ſe armaua ſe caccio fora dela liza; & dando la briglia, & li ſperoni ad uno tempo al ſuo cauallo fugit per modo che in quella giornata non fo piu ueduto da perſona. Et quello che rimafe nel campo lo tenne inſino a tanto che lo Imperatore uolſe che li panni delo ſpogliato non ſe partefſeno dal campo per teſtimonio de l' honore ſuo; cognoſcendo chel fugitore hauea mala iuſtitia, ilquale ſuggendo fece una clariffima deſdieta, reſtando pero ſenza arme uincitore ſuperato con grandiffimo uimperio, & da eſſere reprobato da tutti boni cauallieri, & in corte, & piazze regale ſe trouano; & de molti altri, como de ſopra e ſcripto, ſe conta hauerne dal campo fugiti, & alcuni ſono deſdietti nel principio dela battaglia cognoſcena

L I B R O

do non hauere iustitia nel combattere.

Se uno porta una impresa, & toccata da un' altro per combattere se un de loro se po punire dapo. Ca. XXVI.

ET continuando lo scriuere de quelli che portano impresa se moue una questione quando fosse toccata da un cavaliere hauendola l'altro portata con conditione chi la toccasse se deuesse con lui combattere. Se dimanda se uno de loro se potra pentire per non uenire ala battaglia, nel principio del presente tractato e dicto che dapo sono intrati nela liza non se possono pentire; & sta in arbitrio del iudice lo diuidere de la battaglia. Ma in isto caso quello che hauera toccata la impresa per ragione darne, & de cauallaria se obligato nel combattere, in modo che non se po piu pentire como quello che toccando la charta con la mano promette per giuramento quello che lie adimandato seruare, ouero quello che uole comparare alo incanto con una sola parola se liza, o como quello che leua un digito in segno de promissione per fermezza non potra piu tal promissione denegare per questo lo toccare dela impresa e obligatione appresso lo iudicio dela cauallaria como fosse proprio instrumento; & impero non uale lo pentire de nissuna dele parte che per segno se contrabe un culo de obligatione. Si como uno Capitaneo che alzara una bandera, o fara alcun' altro segno demonstratiuo de securita al nimico, e tenuto per quello in nullo modo uio

N O N O

*lare lo affeuramento. Così lo toccatore dela impresa nõ
potra pin la battaglia schifare alquale se fara obligato in
tale modo per toccarla, & l'altra per portarla.*

*Se con certi capituli uno porta una impresa a combattere,
& quella toccata per un' altro; se uiolando li capi-
tuli se po combattere.* Cap. XXVII.



*Abbiamo da uedere appresso se uno portera
impresa per combattere con chi la toccherà,
& manifesta certi ordinati capituli. Et uno
caualiero che de tutti hauera notitia proces-
de nel toccare; perche gli fara de necessario de combattere
con quello portatore dela impresa secondo lo tenore
de soi capituli, & trouandosi dentro dela liza lo portatore,
o l'altro uenera a offendere lo nimico uiolando la forma
deli capituli; & preuaricando l'ordine de l'arme de-
putate, & pero uincendo se dimanda al iudice se debbe
essere per traditore reputato; se risponde de si. Attenta
che essendo disfidati con certi ordini, & arme annotate
neli capituli per combattere uenendo a offendere altramente
commette tradimento; & benche quando per impresa
se combatta po succedere sangue, o morte. Et per
questo pare che sia a oltranza la battaglia non e pero ue-
ro; perche non se fa per caso de necessita de l'honore. Et
per questo non se gli debbe fraude, ne inganno commet-
tere, ne prendere alcuno auantagio como e permesso nela
battaglia de oltranza. Et commettendo alcuna falsa astuzia*

LIBRO

*tia contra l'ordinati capituli debbe essere per traditore
 reputato; perche offende traditament, & contra lo tempo
 re deli capituli como quello che senza disfida offendesse,
 ouero andando ala battaglia per camino, o fornita la bat-
 taglia, ouero in caso doue offendere; secondo la ragione
 de l'arme non potesse resta traditore.*

*Se doi cavalieri combattendo a capituli se per noue iniu-
 rie se possono rompere quelli. Cap. XXVIII.*

I
*Ntra doi armigeri in liza per causa de im-
 presa toccata, liquali haueano per capituli
 con l'arme deputate, & con colpi dettrmis
 nati combattere. Et non hauendo fornito lo
 numero de tutti gli tracti circa la fine dela battaglia, lo
 portatore dela impresa disse al suo nimico chiamandolo
 traditore che se deuesse defensare se fosse ualoroso; per
 che iniuriato de tale iniuria seguito la battaglia passan-
 do l'ordine dela impresa, & lo termine deli capituli, &
 deli deputati tracti offendendo lo nimico, & contra lui
 pugnando, lo iniuriato uenne a uincere, & piglio prigio-
 ne lo iniuriante cō grandissimo suo deshonore; per laqual
 cosa lo preso, & superato disse dimanzi al iudice che era
 traditore quello che contra gli capituli dela impresa ha-
 uealo traditament contra li pacti superato, dicendo non
 essere uinto, & fornita la quantita deli tracti dettrmis
 nati dela battaglia hauea offeso, & percio era rimaso uin-
 citore; ad chi per l'altro era replicato che fo licito uiuere*

tare l'ordine deli capituli dela sua impresa per noua cau-
 sa che per sua cagione soprauenne nela battaglia. Attento
 che da lui fo traditore appellato, laquale iniuria mes-
 ritaua subito uendetta senza alcuno intruallo de tempo
 perche neli soi capituli non era notato che lo potesse iniu-
 riare senza penitntia. Et hauendose lui deshonestato se
 lo castigo fo presto, non se gli debbe a mancamento impus-
 tare. Ad che lo perditore respondeua, che benche lo ha-
 uesse iniuriato lo debbe prima desfidare, che offendere,
 & auisarlo per la iniuria recepta che sopra de quella
 se hauesse possuto defendere difora l'ordine dela impre-
 sa; perche non lo potua offendere per noua querela sens-
 za disfida; attento che lui staua ala sicura per l'ordine
 dela impresa, & per li deputati tracti che erano forniti;
 finalmente fo per lo uincitore replicato che se deuea
 tenere disfidato essendone con l'arme in mano hauendose
 lo appellato traditore che deuea sapere per le sue paro-
 le deuea procedere lo assalto delo coltello; & hauendo
 lui promouato cōtra li soi capituli potua essere certo che
 trouandose con la spata in mano con l'accesa cholera ne
 l'hora che la iniuria receuete li deuea fare ala sua pros-
 posta senza aspettare piu tempo con la spata conueniens-
 te risposta; onde essendo lui prima contrauenuto ali soi
 medesimi capituli e stato a epso anchora licito per suo dif-
 fetto preuicarli; perche se dimanda al iudice se debba
 tal caso per iustitia determinare intrse le ragione dele
 parte fo determinato chel toccatore dela impresa su l'as-
 etto dela battaglia essendo iniuriato traditore hebbe in-

LIBRO

Ma querela offendere lo suo nimico iniuriante, & passare li termini deli capituli dela impresa per hauerli lui contrauenuti prouocando l'altro per chiamarlo traditore; perche non gli bisognaua altra disfida considerato chel prouocatore iniuriava se debbe preparare ala risposta delo nimico iniuriato senza disfida, laquale fare se debbe quando non gli apparesse offesa del nimico stando l'altro seculo perche quando sono tutti doi con le spate in mano in atto de combattere non e necessaria altra disfida; perche lo prouocatore se intende essere disfidato quando ha prouocato a iniuria lo inimico che con lui combatte con intentione de honore ogni prouocatione che fara in battaglia recerca subito risposta condegna; & perche la iniuria de traditore; & tale che recerca piu lo combattete che altro caso, & per respetto lo iniuriato refteria traditore quando non se uendicasse, in modo che ala corte del suo signore non patria comparere senza infamia, & saria da tutta la cauallaria per uile, & infame reputato fin ad tanto che non hauesse purgato la sua infamia per questo potete per noua causa offendere; pero piu saria stata iustificata la causa hauendo dicto defendite sopra di questo chio te mostrero che menti che io sia traditore haueria piu instamente insultato.

Se un caualliero porta una impresa, & e toccata da tre cauallieri quale debbe essere il primo i battaglia.

Capitolo . XXIX .



Rriuando un caualiero in una cita nobiliffi
 ma abundante de molti gentil homini, & ca
 ualieri cortefani con una impresa nelaqua
 le hauea manifestato chel toccatore de quel
 la deuesse con lui combattere; succede che
 essendo in corte del principe signore de quella, fo da tre
 caualieri in un medesimo giorno toccata fra deliquali ui
 era un Conte; & essendo da tutti rechiesto era de neces
 sario per satisfatione del suo honore combattere con tut
 ti tre. Se dimanda quale de loro debba prima satisfare
 nela battaglia. Attento che lo Conte allegaua como a piu
 degno deueua lui prima che gli altri col caualieri condu
 cerse ale mane; & un deli caualieri diceua perche lui fo
 primo toccatore deueua lui prima la battaglia incomin
 ciare, lo terzo & l'ultimo opponenu che deuea primo lui
 cobattere per cagione che se era conuenuto col portato
 re dela impresa dela giornata, & haueano loco, & iudic
 ce trouati; & de ogn'altra cosa necessaria se erano insies
 me preparati facta la electione delaquale con gli altri no
 era anchora conuenuto il suo nimico; perche il portato
 re diceua che era in arbitrio de sua uolunta lo combato
 re con lo primo deliberaua, & essendogli la uita basto
 ta dapo prima la battaglia haueua la seconda, & la ters
 za con gli altri seguitata. Se dimanda al iudice con quale
 de loro debbe prima incominciare. Et perche de sopra
 una simile questione e narrata de quello che prigione de
 tre se retronaua essendo da tutti insieme rechiesto doue
 li nostri Iuristi dicono molte cose, & fanno grande distin

LIBRO

*Etione che deuea andare a quello che prima hauea la fe-
de promessa, ouero al primo rechieditore, ouero a quel-
lo daloquale receuendo le litre prima la aperse; altras-
mente potra primo andare a cui che meglio gli parera.
Cosi tornando al caso nostro possiamo donare molte ras-
gione efficacissime, perlequale possiamo demonstrare si
como ogn' uno de loro potria essere il primo, & lo eleger-
re non saria in sua uolunta uolèdo satisfare a luno in pre-
iudicio de l'altro per respecto che potria essere mor-
to da quello che prima respondesse; perche essendo gli al-
tri impediti de non pottre la uirtu de loro animo demon-
strare saria lo honore de quello dal primo combattente
occupato. Pero io diria che deuesse al Conte satisfare, oue-
ro per sorte dela fortuna elegere il primo còbattitore, &
se non, che a l' arbitrio del iudice se remetteste.*

*De uno che uincesse il nimico in battaglia de impresa cò
arme piu ligiere; se debbe essere uincitore. C. XXX.*



*E dimanda una questione de uno che porta
impresa per combattere a piedi con quello
che la tocca con arme da cavaliere con spaz-
te, oueramente con accie; & essendo uno de
loro armato de arme piu ligiero de l'altro per essere piu
adiutante, & destro nel offendere, & nel defendere de
sua persona; & con tale auiso obteneffe la uictoria dal ni-
mico, si se potesse opponere per il perditore hauendo rot-
to lo pacto che neli capituli era notato che non deuesse*

istamente essere uincitore; perche era de combattere con equale arme; si como de sopra e narrato; perche combattendo per impresa con arme retractive differisce da quelle de oltranza; & per questo non e permesso fraude, ne inganno adoperargli per superare lo nimico. Pero dico se quello ilquale misse la querela cognobbe l'auantagio de l'arme de l'altro pugnando con la conditione de quelle perdendo non se potria istamente in niuno modo del compagno aggrauare. Ma in caso che non lo hauesse ueduto, ne cognosciuto lo auantagio del nimico retrouandose offeso; se potria dela fraude lamentare; ne deueria hauere lo honore quello che con malitiosa, & occulta arte ha superato lo inimico. Ma essendo l'arme ligiere non se potria dire essere fraude commesso per lo portatore de quelle; pero me remetto al migliore iudicio de cauallaria recordandome de un nostro caualliero che combattendo con un' altro per impresa, ouero per uirtu in battaglia de accia porto un cimero de subaro inargentato in su l'elmo, in modo che con lo reparo deli subari tutta la giornata al campo se defenso; pche l'altro squarnito de tale cautela receuendo un colpo in su la testa subito stordito a terra casco, & simile caso de sopra per noi e stato ragionato de quello che porto arnesi de charta de coiro in argentati uincendo per la legiereza lo suo nimico; fo iudicato essere iusto uincitore.

Se doi inimici che stāno in tregua, & uno porta una impresa fel inimico toccandola il portatore potra schisfare la battaglia.

Cap. XXXI.

LIBRO



Eguendo nello presente tractato de doi che portano impresa per combattere nasce una noua dimanda chel portatore dela impresa hauea un capitale nimico con ilquale hauea tregua de non se offendere per certo tempo. Et essendo da quello ueduto nouamente portare impresa dapo la fermata tregua per segno de combattere con quale se uoaglia persona che quello presumesse toccare uoluntoroso de uenire con lo suo nimico ale mano subito ando, Et tocco la impresa nõ obstante la tregua che fra loro haueano composta. Se dubita sel portatore dela impresa potra cõbattere, o per la tregua denegare non essendo fornito lo tempo dele inducie de quella. Et sel toccatore potra hauendola toccata constringerlo nello combattere finita la tregua; perche pare obligandose ad ogni persona che la toccasse non excludendone alcuno non la potre iustamente refutare, anchora che con epsõ hauesse tregua. Si como de sopra e dicto in un capitulo che non se uene a rompere la pace quando dapo de quella noua offesa soprauenesse se potria iustamente combattere. Ma in tale caso non po lo nimico chi ha facto tregua con l'altro toccando la sua impresa rompendola uenire nel combattere quando l'altro lo recusasse con dire che sua intentione non fo cacciando fora la impresa se gli intendessero li soi nimici conliquali hauea tregua, ne se potria dire essere noua causa de offesa. Ma se haueria da intendere se durando la tregua quello hauesse la impresa toccata sel portatore fosse obligato fornito il termine per la toccata

combattere. Remota ogni dubitatione se risponde che quando l'hauesse toccata nel tempo che la tregua duraua non pote contra la promissione de quella fare stomesa contra il nimico, ouero disfida toccandola ne cercare de nouo causa per laquale potesse con epso combattere. Et impero non hauendo possuto in tal tempo toccare la impresa non e obligato lo portatore combattere con lui quella finita se dal principio nõ la potesse iustamente tocate per cagione che la tregua non era fornita, stomesa non potra fare. Anchora che passato lo termine lo recercasse per la toccata iniusta fora de tempo facta, perche non fo ualida non fara tenuto respondere excepto se de nouo fornita la tregua de nouo la reuocasse che saria noua obliganza, & licita facta a tempo saria constretto combattere per la noua disfida de toccata. Et questa e la uera sententia che per iustitia se troua in tale caso determinata, laquale apertene piu a doctori Iuristi, che a cauallieri.

Se uno caualliero porta una impresa singulare, & uinto se dapoi po essere dali cauallieri repulsato. C. XXXII.

Da uedere anchora sopra de quelli che portano impresa de singulare battaglia combattendo con alcuno caualliero secondo l'ordine & capitoli dela impresa del portatore dal quale fosse superato, & uinto, se per tal causa potra essere repulsato da altro caualliero netto de sconficta. Se dimanda & risponde de no; perche si como de sopra habia

L I B R O

mo dicto, & expressamente declarato che quando non se combatte per causa de honore, ma per uirtu, o per impresa non e ad tutta oltranza doue e necessario che se giura nelo intrare delo campo, & ha se d'aspettare morte, o desdieta; onde essendo nela battaglia de impresa uinto nō incorre infamia alcuna, per laquale merita essere repulsato, ma restera con altro deshonore, & uituperio che fara gloria, & honore del uincitore; pero il piu dele uolte sogliono perdere li portatori de l'impresę; perche procede da fasto de superbia, & con la ferocita de loro animo uanno tentando Dio; & gli homini morendose senza necessita alcuna de loro honore, & fama. Como intrauēne alo signore de campi trouādosı in toscana in uno exercito per uolere tentare li cauallieri che in quello se trouauano cauo fora una ipresa per cōbattere con chi quella hauesse toccata laquale porto longo tempo nel braccio; perche mouēdose un famiglio de homo d'arme delo exercito inimico gagliardo, & animoso inuio per uno trombettta la imbasciata a quel signore che in tal giornata fosse in ordine a cauallo armato de l'arme sue in una pianura che luno, & l'altro exercito terminaua che lui sarebbe uenuto armato similmente per satisfare la uolunta de sua signoria nel toccare dela impresa, & combattere con lui a incontro; perche lo signore armato nela giornata in ordine inel deputato loco comparse, doue intruendosne molti cauallieri sci compagni con admiratione dissero al signore de castelli, & capo de squadre. Attēto che anchora era nubile de sangue non deuenua pigliare impresa

con uno saccomanno; ma che deuesse solamente a un suo paro rispondere, & chel deuesse quello fare aspettare da un simile suo famiglio lo consiglio deliquali resistando uolse seguire il suo proposito preparandosi al loco ordinato a correre con grande pompa aspettaua il suo nimico, ilquale arditamente deliberato de cōbattere con uno maggiore uenendo sopra un bon cauallo con paramento, & lance negre nelequale de litre bianche era lo motto che diceua ala morte ala morte senza altra cerimonia al segno dela trombetta strinse il suo cauallo, & impetuosamente corse contra del signore, ilquale gagliardo & animosamente lo aspettua assignando nela uista il ferro con tutto il tronco dela lanza fra gliocchü il naso li passò un palmo dala parte de drieto; perche con grande honore se ritorno al suo exercito, dalquale da tutti benignamente fo recepto & accariciato; il ferito signore che con pena se potete desferrare medicato, & guarito dela ferita, finche uisse porto il uiso guasto per la gran cicatrice dela ferita che manifestamente tutta la faccia deturpata demonstraua; perche fo exemplo de gli altri de non correre mai cauallo se non alo bisogno; pero il signore che da colui fu superato non haueria deuuto in altra pugna essere repulato; per benche molte uolte fusse stato uinto in battaglia che nõ fusse de tutta oltranza, ne per causa d'honore. Ma essendo per impresa, p uoto, o per expimētare la uirtu de l'animo debbe essere da ogni bon caualliero acceptato.

Del fine dela battaglia de oltranza. Cap. XXXIII.

L I B R O



O fine de ogni singulare battaglia de oltra
za facta per causa de honore e morte, ouero
desdicta, o confessione expressa del contra
rio de quello perloquale ad combattere sara
conducto per forza d'arme, & sara affime
gliata al tormento che neli maleficiu se sogliono per lo iu
dice dare per trouare nel dubio delicto la uerita dela
causa (come e dicto disopra) & tale desdicta se ricerca
far se, o per lo prouocato, o per lo prouocatore che fosse uin
to, o superato per forza d'arme; & la desdicta, o confes
sione debbe essere chiara, & netta; per modo che non re
sta dubitatione alcuna nela mente del uincitore, del iudi
ce, & deli circumstanti, como che per exemplo diremo,
che uno habbia morto il suo compagno, ouero che habbia
tradito il suo signore, ilche sara denegato essere il uero;
& uolendo lo infamato per tale cagione combattere in
trouando la desdicta per lo prouocante, o per lo prouo
cato e de necessario desdicendose il prouocato che dica
che lui lo ha morto in tal giorno, in tal loco; & per tale
cagione iniqua, & falsamente desdicendo, se il prouocato
re e debisogno che dica io te ho accusato de homicidio fal
samante; perche non e uero che tu l'habbi morto; & quan
do la desdicta se facesse per altro facto bastana dire io
l'ho facto, o dicto iniquamente, & contra ogni ragione, o
uero como a peruerso homo traditamente fora de ogni
humanita ho commessa la accusa peruersamente; o che di
cesse io confesso quello che tu dici defendendo essere il ue
ro; & quello che io ho defensato iniustamente combattere

do e stato falso; perche me pento, & cognosco che non lo deuea fare, ne dire; si che confessasse con parole che importasseno simile effetto che non remanesse alcuna dubitatione nela mente del uincitore (como e dicto desopra) & questo quando se fara se chiamara desdicta expressa; perche ale uolte se sogliono fare tacita, quando dicesse io sono uinciuto, & superato; como disse quello nela battaglia de Padoa, delaquale de sopra habiamo facto mentione; o si dicesse non piu, perche io sono tuo prigione; o che io te prego che non me debbi amazzare, perche tu hai la ragione, che dicesse donami la uita; o dira io me rendo, & non uoglio piu combattere fa di me quello che ti pare; io dimando la uita in gratia per misericordia; perche e in potesta tua farla, ale tue mano me remetto per morto; queste submissione satisfacendo al uincitore potra usare humanita de non amazzarlo, o per clementia udendo il iudice le parole cognoscendo lo honore, & la ragione de l'altro spartendogli saria desdicta tacitamente facta con honore del uincitore. Et misser Baldo dice che se dicesse io me remetto nele mane tue, o al tuo iudice, o che dicesse io ho commessa difalta contra di te, perche renuntio la battaglia se debbe usare clementia per il uincitore; perche se intende che como ad homo humano se remette. Ma se dicesse io me remetto in tua mano como homo morto lo potria occidere, como e dicto de sopra. Anchora se dicesse non piu che sono morto saria desdicta tacita, ouero se con reuerentia cercasse mercede, o pdonanza; saria desdicta manifesta quando bastasse al uincitore. Ma cercano

LIBRO

do la chiara, & expressa se debbe fare satisfatione del uincitore; perche alcuna fiata gli fa per uia de excusatione; quale non e desdicta uera, ne legitima; ma e una compositione, cōcordia, o transactione, & questo se fara quando l'offesa, carrico, o parola iniuriosa che fosse dicta, o facta se potesse per iudice ad honestare uolendo ponere pace, & concordia; como ne daremo exemplo quando uno appellasse traditore un' altro, & udendo le dicte parole un' altro da parte suspectando che per lui fosseno dicta dicesse tu non dici il uero; perche non sono traditore; se l'altro replicasse dicendo io non l'ho dicto per te, ma per quello a chi gli disse le parole; questa saria excusatione, & non desdicta; attento quando hauesse prima affirmato che era il uero che lui era traditore dicendo dapo il contrario saria desdicta manifesta, o che uno ufficiale andasse per lo torniamento con uno bastone in mano, o con la spada ordinando le gente, & donasse ad un cavaliere ilquale per cio uolesse con lui combattere, & quello dicesse io non lo fece per donare a te; ma casualmente senza mio proposito te toccai, non saria desdire, ma excusare il facto; anchora se dicesse io te donai senza mia intentione, o uero che non te cognosceua, perche non ho facto bene, o dicesse iniustamente lo ho facto; perche non lo deuea fare, ne lo fece con mala intentione; questa non saria desdicta, ma excusatione; quando prima non hauesse facto contra incontrario; perche quello che una uolta hauesse facto contra; & dopo se excusasse saria chiara desdicta; & se uno hauesse promesso a uno suo amico sotto la fede sua

sia adoperare che non fosse offeso dal suo nimico hauendo quello constretto, & hauuta promissione per fede de non lo offendere, & dopo l'offendesse mancando dela sua promessa; perche lo offeso richiedendo lo promissore de la rotta fede de combattere con lui, dalquale fosse repliato dicendo che e uero che promisse de operar si, & tale che non fuisse offeso da quello ilquale hebbe la fede de non lo offendere. Onde hauendolo offeso dapo che da lui la fede receuete li pareua hauere operato quello che promisse, considerato che non potua piu fare se non hauere la promessa per fede da lui de non offendere, & se poi e contrauenuto non se debbe a lui per fallimento imputare; questa se chiama excusatione, & non desdicta dandose se per fallito; pero la causa saria per lo offeso, & per lo promissore da seguire contra lo mancatore dela fede ne lo combattere. Si che concludendo dico in quale se uogliammodo quello che fallito, culpabile, o perditore maledicente, o malefactore se dara si chiamata desdicta; hauendo prima il contrario dibattuto, excepta se per uia de excusatione, laquale exclude ogni maluasa cogitatione & proposito; & quello che fugesse dal campo saria piu uile desdicta de quella che per forza d'arme fosse facta; & per confesso, uinto, infame, & repulsato; se debbe reputare hauendo uao caualliero notitia de una donna che falsamente in adulterio era accusata delibero con arme defenderla; & conducendose in la cita doue era nele carcere restretta pigliata la querela de quella contra gli accusatori, quali erano doi meno con lui un altro ualeroso caualliero, ilquale promisse essere con esso nela defena

LIBRO

zione dela donna; & dato lo guagio dela battaglia, & la giornata fra tutte due le parte il cavaliere col suo compagno comparfeno con l'arme deputate; & intrarò li accusatori dentro la liza, uno de quelli non uolendo seguire la battaglia la renuntio fugendo; perche il cavaliere defensore dela donna uolse solo con lo restante accusatore combattere & de lui fo uincitore; per laquale uictoria il fugitore compagno delo superato, per traditore, & desdittato, & repulsato fo condenato. In uno altro simile caso doi cavalieri disfidati pur per donna contra doi altri ala giornata comparfeno armati ad cauallo; & essendo nelo principio dela battaglia fugendo il suo compagno solo rimase contra li doi conliquali tanto ualorosamente combatte che alo primo corso luno per lo pecto de una hasta de lanza lo trapasso; & dopo uincendo l'altro uene ad hauere de tutti doi la uictoria; il perche il suo compagno fugitore fo dato per traditore, per uinto; & per infame. Onde retornando al mio proposito dico che la desditta e lo maggiore mancamento che possa hauere un cavaliere; si che e piu honore la morte con qualche reputatione che non la desditta ualemente laquale e infamia perpetua; perche quello che e superato e morto dal nimico po dire essere morto defendando il suo honore in quanto li basto la uita. Ma lo desdittato lui medesimo ha occiso se, & lo honore suo perpetualmente. Dicono li animosi cavalieri che piu presto uoriano essere morti che desditti; & questa e la uirile monitione che se sogliono dare a quella che intrano nela liza per causa de honore la infamia e tal natura che fa il uano morire ogni giorno; & quelli che

moreno con gloria per uiui nel mondo dali cavalieri gloriosi, & degni sono reputati.

Se doi che ueneno a battaglia, & per loro signore condu
Et i a pace se uno ringratia il signore se se po dire con
fesso, & superato. Cap. XXXIII.

DOi cavalieri subditi a uno Re de corona uolendone combattere a ultranza per hauer il campo sicuro dapo molte supplicatione, & priegheri facti per il prouocatore al suo signore finalmente lo Re comanda che tutti doi in sua presentia se conducesseno, nelaquale peruenuti benignamente la pace li persuadema, & essendo per loro piu uolte denegata in fine a quelli declara che totalmente uolea che facessero, o pace, o tregua; comandando expressamente che in ninno modo se deuesse condocere nel combattere, il perche lo rechieditore inginocchiato se dinanzi al Re gli referir gratie; & basandogli la mano in segno de gratia facta per hauerli denegata la battaglia, per lo quale atto fo per homo uilissimo da molti cavalieri reputato che dissero, & uoleano per efficace ragione sostenere che l'atto del ringratiare la maiesta del Re fo in meza desdieta con uilita mixta hauendo comandato che non se deuesse combattere che era contra il suo proposito hauendo a battaglia rechiesto il suo nimico; il perche fo dato lo honore a lo rechiesto ilquale sempre rimase nelli soi ppositi denegando lo decreto del Re che interdusse la battaglia, loquale per gratia lo rechieditore se la repp

dal Re como e dicto, Et fo per cio reputato uale.

Se quatro caualieri doi per doi sono disfidati a oltranza se doi possono andare a ferire uno solo. Ca. XXXV.



Ombattendo quatro caualieri partiti a oltranza sopra una querela quali comparsero ala giornata; Et intrati in liza in caso che uno deli doi fuggesse, ouero renuntiano da la querela, ouero non combattesse desdicendose; Et gli altri doi inimici uolesseno combattere con quello che solo restasse; perche lo solo acceptando uolere con loro combattere, ouero prima con luno, Et poi con l'altro uolera seguire la battaglia allegasse uolendo gli doi combattere con esso insieme. Attento che la battaglia e ad tutta oltranza de una querela e de necessario che solo da tutti se defenda. Se dimanda se e trinito combattere uno solo contra de doi ad un tempo. Se risponde de si; per ragione chel caso e de oltranza doue e permesso combattere con ogni auantagio pero la fuga e desdicta del fugitore, il quale se reputa per uinto. si como accadendo che il primo tracto luno fosse morto deueria lo retnanente solo con li doi la battaglia finire essendo intrato in liza glie forato se debba da tutti defendere ne gli uale la scusa per essere il suo compagno uinto per la fuga. Et cosi anchora quando dentro la liza se retronasseno desdicendose luno li doi inimici potranno instamente fare l'altro desdire; si como e dicto che li tre Romani, quali combatterono con li Albani essendone gli doi morti nel principio dela

battaglia fo a l'ultimo lo Romano solo deli altri uincitori
 ri como Liurio referisse; in un' altro capitulo e narrato; Et
 posto che fosseno conuenuti che in prima se deuesse con
 luno, Et po con l'altro combattere essendo uinto dal pri
 mo, Et desdicto uolendo con l'altro compagno del suo fia
 gitore combattere nõ potria per ragione che la uictoria
 de luno e acquistata in fauore de l'altro compagno; Et
 trouandose una uolta desdicto non potria piu con l'altro
 per quella causa combattere, per respecto che la desdia
 Et a li ha posto silentio; Et per cio se po repulsare; Et quel
 lo che non hauesse combattuto po dire uincendo il suo cõ
 pagno lui anchora essere uincitore; attento che la desdia
 Et e commune; Et luno la uictoria de l'altro debbe gau
 dere; ma succedendo la morte naturale in l'homo credea
 ria chel remanente non fosse tenuto a combattere con gli
 doi; perche il caso saria impedimento de Dio, perloquale
 legitimamente se potria excusare; como accadendo altro
 iusto accidente lo excusaria; si como e dicto de sopra in
 lo capitulo de impedimenti; Et diremo appresso.

Se doi disfidati da doi altri a oltranza; Et uno se infermo
 se se debbe aspettare la sanita del infermo. C. XXXVI



Esta da uedere si doi fosseno desfidati per
 guagio de battaglia per uolere con altri doi
 combattere a oltranza succedendo impedia
 mento de infirmitate a luno se iusta cosa e
 aspettare la sanita delo infermo se dice de si; quantuno
 che la battaglia sia de oltranza; perche se gli referuano

LIBRO

tutti li infisi impedimenti che accadeffeno, & nella conuen-
 tione se intende che tutti debbano comparere ala giornata
 in quello stato de salute, nelquale se retrouano quando
 se desfidarò; & perche la infirmita e impedimento da
 Dio, & dela natura doue non se po prouedere; & farria
 se iniuria alo compagno delo infermo non aspettare infi-
 no che fusse libero uolendo doi contra de uno combatter-
 re non saria iusto anzi saria loro carrico; & perche (si co-
 mo e dicto de sopra) lo caso e fornato, nelquale non se po
 prouedere per euitare ogni impedimento per lo honore
 de tutte le parte; se dice che uno che tnessse guagio de
 battaglia con altro non debbe inanzi la giornata in altra
 battaglia comparere, ne intrare in alcuno intorniamen-
 to, ne debbe exponere la sua persona doue potesse incor-
 rere periculo de caso, perloquale potesse essere nella gior-
 nata impedito; como se potria essere ferito, percosso, ones-
 ro d'alcuno mebro dela sua persona indebilitato; perche
 fosse causa de non pottre ala giornata comparere; & per
 se quente essendo impedito non potria ala fama del suo ho-
 nore satisfare per suo disse cto non saria adnesso per ex-
 cusatione; in caso de oltranza saria per contumace repu-
 tato, quando se trouasse che lui fosse stato delo impedimē-
 to cagione essendogli intrauenuto senza necessita pares-
 sia che lui studiosamente hauesse lo impedimento procur-
 rato, & non adnessa la excusatione saria lo honore dato
 al comparente per sua contumacia, & data sententia in fa-
 uore del suo nimico che uenuto fosse ala giornata con sue
 arme ala battaglia preparato; pche misser Bartholo mo-
 ue una questione de uno che fusse obligato in tale giorno

combattere con lo suo nimico, Et inanzi il tempo commet
 tesse un delicto perloquale deuesse essere punito de pe
 na corporale; Et comparendo dauanti al iudice quello cō
 loquale era obligato combattere recercandolo se debba
 soprafedere la punishmente dala colpa fine intanto che fusse
 absoluto dala obliganza del combattere. Se dimanda se
 costui debbe essere in tale petitione udito; attento che di
 ce la lege ciuile che quando uno e tenuto ponere un gran
 conto de ragione al suo signore trouandose essere a mor
 te condannato se debbe soprafedere la executione dela
 pena, finche ponera lo conto. Pero Bartholo determina
 in tal caso; perche la punishmente e de delicto non se deb
 be deferire la executione per la obligatione del combat
 tere. quale e cosa prohibita, Et odiosa; ma nela ponere de
 la ragione e fauore uale; Et cosi anchora dice de uno che
 fusse dato per campione in una battaglia per lo suo signo
 re essendo quella sententiato a morte per delicto che ha
 uesse dapo commesso non se debbe la pena soprafedere, ne
 deferire per essere obligato de combattere per respecto
 che la pena e cosa publica, Et lo combattere e cosa prohi
 bita; Et perche potria essere morto nela battaglia; per la
 qualcosa de pena del delicto non saria uindicata ueneria
 la iustitia ad essere beffegiata non hauendo seguito il suo
 deuere per questo non se debbe admettere.

Se uno e obligato con uno altro a oltranza
 combattere se se fa clerico, Et uene a di
 gnita se debbe seguire la battaglia.
 Capitulo. XXXVII.

b iiii

L I B R O



Nchora non se debbe lassare de deuere ~~uno~~
 tendere se uno fosse obligato de combattere
 a oltranza a tale giornata in termine de sei
 mesi como se costuma, & peruenera a digni-
 ta ecclesiastica, ouero pigliara ordine sacro
 per obtinere li beneficii che uacasseno. Se dimanda se fa-
 ra obligato a deuere combattere personalmente, ouero
 per campione; perche la longobarda lege, & la antiqua
 consuetudine era che li clerici potesseno combattere per
 campione uero; dapo la Decretale ha prohibito ali eccle-
 siastici lo pugnare, ne per loro, ne per altro per euitare
 gli homicidii che potesseno intrauenire per la perdizio-
 ne de l'anima cassando ogni altra consuetudine incontra-
 rio apparesse. Et pero diremo che incontrario non es-
 sere tenuto excepto se fosse fraude in pigliare l'ordine;
 como e manifesto ad chi ua ala militia per euitare obli-
 gatione non gode de priuilegiu militari; como che la reli-
 gione non se debbe dare ad chi e obligato pagare altri;
 & cosi in altre obligatione como serui, o uasalli impero-
 tale fraudolente clerico, o monaco se desdica, o combatta
 seco; & non lo facendo se po bandire per contumace dos-
 nando lo iudice, lo honore, & le spese ato rechieditore
 che compare como lo ministro de l'ordine fa pagare gli
 debiti dele robbe delo monaco a soi debitori. Dico adin-
 que che cessando la fraude uno ecclesiastico non debbe
 combattere con uno altro caualiero, ma facendosi eccle-
 siastico per fraude debbe comparere, & non debbe da
 prima promettere.

De uno che disida uno altro per delicto se uno terzo ca
ualiero po per epso sostenere la querela, & intrare
nela battaglia. Cap. XXXVIII.



Vando fosse uno cavaliere da un' altro disidi
dato in battaglia personale per causa de un
grauissimo delicto cõparendo un terzo che
dicesse alo rechieditore io ho inteso che tu
molesti un mio amico per tale delicto che
tu dici per lui essere commesso per tua infamia, & desho
nore; perche io te auiso che lui e innocente de tale cosa;
& sono io scommettitore de quello quale uoglio sostenere,
& delibero contra di te defendere quantu fiati tu dirai il
contrario; perche mi pare hauere facto bene prenden
do in me la querela; & se replica io non uoglio con teo
contendere, perche non sono da te iniuriato, & da
l'altro me sento offeso; dimandasi se questo terzo po il cõ
pagno liberare pigliando in se la querela; & anchora un
per un' altro conuincto, o compagno possa cõbattere ceso
sa in questo caso quando l'altro recusasse non uolere ses
co contendere, ma con lo principale; excepto se fosse gios
uene non storpiato, o decrepito; in tale caso potria dire
io ho commesso il delicto uoglio combattere, & non quel
lo che tu incolpi dico hauere bene facto, non fara pero
rechieditore, per respetto che uene per seguire la des
fensione sua, & delo suo compagno como terzo hauendo
commesso lo delicto, & piglia in se la prima richiesta fa
cta per lo rechieditore, ilquale po dire uolendo, io in
tando potre absoluere del mio rechiesto; & dapo se tu

LIBRO

dirai hauere commessa la difalta contra la fama del mio honore te uoglio con la mia spada satisfare; & quante uolte lo dirai te respondero, & faroti restare con deshonore como che ne sei degno.

Se uno e infamato de tradimento, & e uinciuto i battaglia, & non se uolse desdire; se se tene per traditore.

Cap. XXXIX.



Eguita una dubiosa questione de desdicta de uno che uenese ad guagio de battaglia con un' altro per causa che lo hauesse per traditore iniuriato, ilquale gli offerse farlo in battaglia desdire, & confessare non essere il uero che fosse traditore peruenendone ale mano fo dal rechieditore superato hauendolo in terra abattuto tutte le sue forze adopero per farlo desdire; perche lo rechiesto abattuto diceua che non se uolea mai desdire, in modo che prima fo amazato che se uollesse desdire. Onde lo rechieditore, dimando alo iudice gli deuesse dare la sententia in suo fauore; perche hauea occiso il suo rechiesto aduersario, alquale hauea promesso farlo desdire, il perche se dubitaua per certe ragione che in fauore del morto se perduceanano chel uiuo non solamente no era uincitore, ma senza arme uinciuto, per respecto che promesse, & hauia se offerto farlo desdire, quale non hauendo facto non ha satisfacto ala promessa ne quella attesa, anzi lo morto per non desdir se uirilmente ha permesso prima far se occidere, che lo suo honore maculare.

per desdieta; perche deueria lui hauere lo honore per
 hauere la sua promessa seruata, & factose morire; &
 perche lo uiuo per essere uenuto meno de quello che ps
 messe per essere rechieditore è stato uiuto; perche l'als
 tro ha resistuto ale sue forze, ne se è desdicto per finche
 uiuo se retrouaua; & po dire che la morte pose fine nelo
 suo desdire, & dasse monitione de piu presto morto che
 desdicto. Incontrario se allega per parte del uiuo ilquale
 hauendo amazato lo suo nimico po dire hauere facto piu
 che non offerse; perche morte in battaglia è una desdi
 eta; & sono simile in essecto per questo lo morto se po di
 re essere desdicto; perche demonstra per la morte haue
 re iniustamente pugnato, & per diuino iudicio perse la
 uita insieme con la battaglia; & per questo uene ad esse
 re piu che desdicto; & cosi il iudice intendendo il caso
 decise essere il uero che tacitamente ogni morte in sub
 stantia è desdicta; & cosi ogni desdicta per consequens
 è morte delo uiuo; perche offusca, & deturpa la fama
 delo desdicto; & cosi anchora quando se combatte ad ols
 tranza la fine è morte, o desdicta, & sono pero assimis
 gliati; ma tornando al caso quello che offerse expressamē
 te con la sua propria bocca farlo desdire quello che con
 strecto non se uolse desdire; perche ne incorse la morte
 non se po dire essere desdicto. Attento che quello desdi
 eto promisse expressamente; per questo se deueria dare
 sententia che lo rechieditore non adimplire quello che
 promisse, & che lo morto morite con honore non uolens
 dose desdire; ma non se potria iustamente iudicare il ui
 uo essere perditoro hauendo superato, & morto lo nimì

LIBRO

eo;perche la morte in battaglia data gli da grande honore;ne anchora se potria iudicare lo morto essere uincitore;quantunche habia receputo lo martyrio dela morte per non desdir se ; benche gli sia piu honore quanto ala gloria militare; si como faceano gli antiqui Romani , & molti altri cauallieri moderni hanno uoluto piu presto morire con honore che con uergogna uiuere;pero lo numero e piccolo deli cauallieri che tale proua habiano fatta. Et dice misser Baldo grande dolceza e nel uiuere , il perche molti se excusano con la forza, & con lo terrore de l'arme hauer sene desdicti;ma loro scusa a boni cauallieri d'arme non e honorata. gli cauallieri antiqui giurauano non euitare la morte per la republica non credo se potria dare altra sententia se non como e dicto de sopra chel iudice declarasse chel prouocatore non ha adimplito la sua promessa, & dando laude al morto che con honore uolse morire per non se desdire ; ne pero se deuesria lo morto per uincitore pronuntiare ; perche doue e la morte non se po iudicare essere uictoria, nelo uiuo essere perditore hauendo data la morte alo suo inimico; ma in caso che lo rechieditore hauesse dicto uolere prouare lo contrario, & monstrarzli che hauea dicta falsita amazzandolo meritament deueria la uictoria reportarne, ouero quando hauesse dicto io te faro desdire , & dopo combattendone lo hauesse amazzato non hauendoslo lo rechieduto nela battaglia che se deuesse desdire , & il morto non hauesse dicto io non me uoglio desdire;alhora se l'hauesse amazzato senza altra resistentia saria como desdicto; & questo scriuo referuando sempre lo uiu

dicio deli principi de arme, & de nati gli altri cavaliere
 ri che con migliore ragione se mouesse in dare piu res
 ta & iusta sententia.

Quale e maggiore deshonore fugire, o desdirse con la pro
 pria bocca.

Cap. XL



Irca la desdicta me occorre un'altra du
 bitatione, quale saria piu deshonore des
 dirse uno cavaliere con la propria bocca,
 ouero dalo campo codardamente fugire,
 benche sia desopra narrato che ogni fuga
 e desdicta, quantunque pare siano simili per differisce
 no; perche la fuga procede da maggiore uilita che non la
 desdicta considerato che, lui medesimo per propria mis
 seria se condanna, & permette senza arme farse superas
 re; perche debbe con ogni sua forza preparar se quans
 to gli fosse possibile mostrare la sua uirtu per non fugire
 che non intruene ad quello che con potentia del ad
 uersario, & per forza d'arme se desdice col tormento de
 le ferite recepute animosamente inquanto e la sua possi
 bilita resiste per uolere la fama delo suo honore defen
 sare; onde se le sue ultime forze non bastarono ad uincere
 re facendo desdicta per non morire e meno deshonore;
 perche la forza gli da qualche colore de iusta excusatio
 ne; & pare che sia cosa che proceda contra la propria
 uolunta che per forza fa desdicta; & impero lo fugire e
 maggiore carico che per forza d'arme desdirse; perche
 lo perdere con honore non uimpera tanto lo perditoro,

LIBRO

quanto lo perdere con uilta & con carico de fuga; & sempre se debbe tentare la fortuna per la uictoria, & nõ se debbe senza resistentia dare lo honore alo aduersario; perche non e maggiore iniuria delo fugire dimanzi a uno doue non se coznosce auantagio, ne maggiore reputatione s'acquista che seguitare lo inimico che per paura dimanzi te fugesse.

Finisse il nono & ultimo Libro.

Stampato in la Inclita cita de Venetia.

Adi. XII. Maggio. M. D. XXI.

L A V S D E O.



372524

193



